



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 3 novembre 2017

Anno XLVIII - N. 104



***Ponte San Nicolò (Pd), I guardiani della dormiente.***

"I guardiani della dormiente", opera scultorea di Antonio Levolella, realizzata nel 2004, trasforma in una piazza monumentale l'ingresso del cimitero di Rio di Ponte San Nicolò. I sette "Guardiani" sveltano sulla piazza e con i loro otto e più metri di altezza si elevano sopra la cinta muraria in acciaio corten, lunga 40 metri e alta oltre 6. Il muro è formato da pannelli con nicchie rettangolari o cuspidate, lavorate a fori circolari contenenti aste in acciaio, chiare evocazioni di pastorali o di candelabri religiosi e oggetti del quotidiano.

*(Archivio fotografico Comune di Ponte San Nicolò)*

---

**Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

---

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

##### **LEGGE REGIONALE 03 novembre 2017, n. 39**

Norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

1

### PARTE SECONDA

#### *Sezione prima*

---

#### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA**

n. **83** del 20 ottobre 2017

Individuazione delle sedi e nomina delle Commissioni d'esame "Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2017 2020)". DGR 356/2017 e DGR 1026/2017.

35

**[Sanità e igiene pubblica]**

#### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE**

n. **29** del 13 ottobre 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

41

**[Servizi sociali]**

#### **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE**

n. **105** del 27 ottobre 2017

Legge n. 238 del 12 dicembre 2016. DOCG "Amarone della Valpolicella" e DOCG "Recioto della Valpolicella". Autorizzazione anticipo vinificazione uve messe a riposo - vendemmia 2017.

58

**[Agricoltura]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA**

n. **175** del 25 ottobre 2017

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione dell'elenco regionale delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione delle specie" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014.

60

**[Caccia e pesca]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE**

n. **88** del 27 ottobre 2017

Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60). DGR n. 1695 del 24/10/2017. Indizione della gara e approvazione dei relativi atti. CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009.

63

**[Appalti]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST**

n. **156** del 17 ottobre 2017

Aggiudicazione definitiva e affidamento diretto per la realizzazione di impianto elettrico esterno a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all' Unità Organizzativa Forestale Est nelle provincia di Treviso e Venezia - Giordan Giorgio Vittorio Veneto (TV). Importo dell'affido euro 3.789,50 IVA esclusa.

130

**[Appalti]**

n. **157** del 17 ottobre 2017

Aggiudicazione definitiva e affidamento diretto per la realizzazione di impianto anti intrusione e videosorveglianza a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all' Unità Organizzativa Forestale Est nelle provincia di Treviso e Venezia - BTA Automazioni e Allarmi Vittorio Veneto (TV). Importo dell'affido euro 5.130,00 IVA esclusa.

132

**[Appalti]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST**

n. **279** del 29 settembre 2017

PDRO - Affidamento della fornitura di calcestruzzo preconfezionato necessario alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale. Pronti Interventi - Ditta CALCESTRUZZI DONA' SRL - Importo stimato EURO 6.000,00 - CIG ZF61FF7C41.

134

**[Appalti]**

- n. **283** del 19 ottobre 2017  
 PDRO - Affidamento della fornitura di piantine necessario alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetto Vari - Ditta VIVAI GUAGNO Società Agricola Semplice - Importo stimato EUR 4.104,10 - CIG ZDF1FF18E9. 136  
**[Appalti]**
- n. **284** del 24 ottobre 2017  
 Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl dell'area Baldo, alla ditta LONARDI ATTREZZATURE DA GIARDINO DI LONARDI FRANCESCO. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo presunto del servizio Euro 5.000,00 IVA esclusa. CIG Z0C1F53265. 138  
**[Appalti]**
- n. **285** del 24 ottobre 2017  
 Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia occidentale alla ditta MOTORVERDE S.N.C. DI CAZZANELLI ANTONIO & C. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo presunto del servizio Euro 4.000,00 IVA esclusa. CIG Z9F1F535BD. 140  
**[Appalti]**
- n. **286** del 24 ottobre 2017  
 Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia orientale alla ditta NARCONTI F.LLI SAS DI NARCONTI MASSIMO E FABIO. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo presunto del servizio Euro 14.000,00 IVA esclusa. CIG ZC11F53614. 142  
**[Appalti]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO**

- n. **435** del 29 settembre 2017  
 Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di un sistema di affrancatura digitale Pitney Bowes - Connect 2000 destinato alla P.O. Protocollo informatico, flussi documentali e archivi e attività di supporto e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 18.910,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2017 a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano - Partita IVA 09346150155. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z5A1FFAE5F. 144  
**[Appalti]**
- n. **484** del 23 ottobre 2017  
 Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19.10.2017 ore 12.00 per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84, di cui all'avviso approvato con decreto n. 305 del 19.07.2017. Presa d'atto di seconda asta deserta. 146  
**[Appalti]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

n. **241** del 27 ottobre 2017

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo agroforestale, Categoria D posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, indetto con decreto n. 26 del 26.8.2016. Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso.

148

**[Concorsi]**

## **DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT**

n. **615** del 30 ottobre 2017

Approvazione del modello di istanza per l'adesione alla Carta etica dello sport veneto. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 3, comma 3. DACR n. 120 del 5 settembre 2017.

150

**[Sport e tempo libero]**

*Sezione seconda*

---

## **DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

n. **1696** del 24 ottobre 2017

Approvazione del bando per la concessione di contributi per l'acquisto della cartellonistica idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10.

151

**[Ambiente e beni ambientali]**

## **PARTE TERZA**

---

## **SENTENZE ED ORDINANZE**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1 e 8, comma 1 della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n.56 "Gonfalone e stemma della Regione" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 8 settembre 2017, n. 87.

159

## CONCORSI

### **AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA**

Procedura di mobilità esterna - ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 - per la copertura di un posto a tempo indeterminato per Collaboratore professionale amministrativo - Categoria giuridica B3. 165

### **AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA**

Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale per dirigente medico. disciplina: Geriatria. 166

### **AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria - Area Medica e delle Specialità Mediche - a rapporto esclusivo (bando n. 20/2017). 167

### **AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA**

Operazioni di sorteggio componenti Commissione esaminatrice del concorso pubblico per Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale. 177

### **AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina di medicina interna. 178

### **AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA**

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 collaboratori professionali sanitari - fisioterapisti, cat. d da assegnare all'u.o.c. medicina fisica e riabilitazione presso l'ospedale di Malcesine. 187

### **COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)**

Concorso pubblico per soli esami copertura n. 1 posto di Istruttore contabile-tributi Cat. C - C1 - riservato alla categorie dei lavoratori di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i. (ns. prot. 9272 del 26.10.2017). 188

### **COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)**

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore - area economico finanziaria cat. c pos. economica 1 nel settore 2<sup>^</sup> - servizio tributi. 189

### **COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VICENZA)**

Bando di concorso per soli esami per la copertura di un posto di istruttore contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato. 190

### **COMUNE DI VICENZA**

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Esecutore di Biblioteca a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. B1). 191

### **IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA**

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato di "Operatore di appoggio ai servizi Istituzionali" (cat. A CCNL Regioni/Automie Locali). 192

**IPAB C.S.A. CHIOGGIA "FELICE FEDERICO CASSON", CHIOGGIA (VENEZIA)**

Avviso di selezione pubblica tramite prove (prova scritta teorica - prova scritta teorico pratica - prova orale) per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato e a tempo parziale di "istruttore amministrativo" (cat. c1 ccnl regioni/autonomie locali). 193

**IPAB CASA DI RIPOSO "A. GALVAN", PONTELONGO (PADOVA)**

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 01 posto di istruttore/trice amministrativo/a economo/a (cat. c, pos. c1) a tempo pieno (36h sett.li) ed indeterminato (previo superamento del periodo di prova) presso l'ente. 194

**IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)**

Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 7 posti di "Operatore Socio Assistenziale" a tempo pieno e indeterminato (CCNL Enti Locali - cat. B) mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001. 195

**IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore di reparto a tempo pieno e indeterminato (cat. b. 3 c.c.n.l. enti locali). 196

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di sarta specializzata a tempo pieno e indeterminato (cat. b. 1 c.c.n.l. enti locali). 197

**APPALTI****Bandi e avvisi di gara****REGIONE DEL VENETO**

Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste. Bando di gara d'appalto per realizzazione del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 198

**AVVISI****REGIONE DEL VENETO**

Avviso n. 32 del 31 ottobre 2017. Proposte di candidatura per la nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna (L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9). 200

Direzione Organizzazione e Personale. Funzione ispettiva di cui all'art. 1, comma 62, Legge n. 662/96. Avviso estrazione campione da sottoporre a controllo. 204

Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 10 ottobre 2017. 205

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 439306 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta Cherubin Cinzia - Prat. n.1992/AG. 206

## **PARTE QUARTA**

---

### **ATTI DI ENTI VARI**

#### **Agricoltura**

#### **AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA**

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 5 del 26 ottobre 2017  
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 2222 del 23 dicembre 2016.  
Azione 3.3.4 - Sub-azione C - Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico. Ammissione alla finanziabilità delle istanze ammesse ma non finanziate con la graduatoria regionale approvata con decreto n. 3 del 1 settembre 2017 e relativo impegno di spesa. 207

#### **Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù**

#### **AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA (ASI), SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)**

Estratto decreto del Presidente n. 60 del 20 ottobre 2017  
Lavori di rifacimento della rete di acquedotto di via Piave nuovo in comune di Jesolo (VE). Deposito dell'indennità di asservimento accettata ex art. 26 comma 4 d.p.r. 327/2001. 209

#### **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Ordinanza Dirigenziale n. 180 del 6 ottobre 2017  
Ordinanza pagamento indennità d'asservimento ed occupazione. Autorità asservente: Città metropolitana di Venezia. Ente beneficiario: Snam rete gas. Varianti sul metanodotto Cremona-Mestre dn 400 (16"), inserimento di n. 7 p.i.l., variante per inserimento p.i.l. n. 5, in comune di Mirano dn 400 (16") dp 64 bar (c.t. 9104604). 210

#### **COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BELLUNO)**

Decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni n. 1 del 23 ottobre 2017  
Decreto di acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune di Cibiana di Cadore di aree utilizzate senza titolo per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 area destinata a strada comunale di Pian Gran. 212

#### **COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO)**

Decreto di esproprio n. 3 del 4 ottobre 2017  
Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di via Chiesa a Pianzano di Godega di S. Urbano. Estratto decreto di esproprio (ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001) 214



## **COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)**

Determina del Dirigente dell'Area 3 "Progettazione e Manutenzione Infrastrutture" Ufficio Espropri n. 755 del 19 ottobre 2017

Liquidazione indennità di espropriazione e deposito presso il MEF (ex Cassa DD.PP.) delle indennità non accettate - art. 20 comma 14 e art. 26 comma 1 DPR 327/2001 "Piano di Lottizzazione C2.1/1 del Capoluogo - Via Rosselli".

216

## **CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA**

Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri rep n. 348 prot. 18782 del 23 ottobre 2017

Lavori di ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura). Comuni di localizzazione: Camposampiero (PD) - Santa Giustina in Colle (PD). Codice consorziale progetto: 508. Rif. particellare ditta n. 2 - Crocetta Elisabetta e Lucato Giovanni.

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ PER ESPROPRIAZIONE CONDIVISA. Artt. 20, co. 6 e 26, co. 1-2-3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

217

## **CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)**

Estratto decreto del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep.n. 1817 datato 20 ottobre 2017

Lavori di "Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine: Lotto interventi bacini del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale".

ASSERVIMENTO ex artt. 20, 23 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

219

## **SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.**

Decreto di espropriazione n. 1 del 7 settembre 2017

Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MAROSTICA (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

220

### **Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)**

## **COMUNE DI VERONA**

Determinazione n. 5855 del 31 ottobre 2017

U.O. Staff Direzione Generale / Politiche Comunitarie / Referente Autorità Urbana - POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.

224

Determinazione n. 5857 del 31 ottobre 2017

U.O. Staff Direzione Generale / Politiche Comunitarie / Referente Autorità Urbana - POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, e dell'azione 4.6.3, intervento 5, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.

261

## **Protezione civile e calamità naturali**

### **COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012**

Decreto n. 37 del 17 ottobre 2017

Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 20. Determinazione in via definitiva del contributo e liquidazione di Euro 78.217,04 a saldo. Accertamento economia. 310

## **Statuti**

### **PROVINCIA DI TREVISO**

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2/36705 del 2 maggio 2017

Statuto della Provincia di Treviso. 314

## **Trasporti e viabilità**

### **COMUNE DI FOLLINA (TREVISO)**

Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28 settembre 2017

Sdemanializzazione ed alienazione alla ditta Dorigo Miriam di un tratto di via Biorca in località Valmareno. 322

### **COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VERONA)**

Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 7294/2017 del 24 ottobre 2017

Declassificazione di un relitto stradale in loc. Selvavecchia di Sant'Anna d'Alfaedo e relativo trasferimento al patrimonio disponibile dell'ente. 323

### **COMUNE DI SCHIO (VICENZA)**

Decreto dirigenziale n. 66501 del 25 ottobre 2017

Declassificazione di strade comunali nel territorio comunale di Schio. 324

## **RETTIFICHE**

### **Avviso di rettifica**

Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 172 del 24 ottobre 2017 "Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione dell'elenco regionale delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014". (Bollettino ufficiale n. 102 del 27 ottobre 2017).

325

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 356247)

LEGGE REGIONALE 03 novembre 2017, n. 39

**Norme in materia di edilizia residenziale pubblica.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**TITOLO I****Disposizioni generali****CAPO I****Oggetto e funzioni****Art. 1****Oggetto.**

1. La presente legge riordina e semplifica la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario nonché di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari e di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio, garantendo e assicurando il valore sociale degli interventi che nel loro insieme costituiscono il sistema dell'edilizia residenziale sociale.
2. La Regione detta gli indirizzi e le modalità per l'esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, da parte delle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e dei comuni.
3. Agli enti o aziende proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica diversi dai comuni e dalle ATER si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per le ATER, potendo gli stessi svolgere direttamente anche tutte le funzioni e i compiti riconosciuti dalla presente legge in capo alle ATER medesime.

**Art. 2****Funzioni della Regione.**

1. Sono di competenza della Regione le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale con particolare riferimento a:
  - a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
  - b) la definizione nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) degli indirizzi ed obiettivi alle ATER, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e successive modificazioni;
  - c) l'approvazione di piani e programmi generali, nei quali va garantita la partecipazione degli enti locali; tale attività di programmazione e pianificazione costituisce, in particolare, il documento di riferimento per il coordinamento dei diversi interventi e della spesa in materia di edilizia residenziale, considerata nel più ampio sistema dell'edilizia residenziale sociale;
  - d) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
  - e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;
  - f) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;
  - g) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

- h) la determinazione e l'aggiornamento dei parametri per l'individuazione delle condizioni per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, le procedure per l'assegnazione e la gestione degli alloggi nonché la determinazione dei relativi canoni;
- i) la promozione dell'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, anche mediante l'individuazione delle modalità di utilizzo dell'eventuale sostegno finanziario al reddito;
- j) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;
- k) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;
- l) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunemente fruente di contributi pubblici.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono di competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; le funzioni di cui al comma 1, lettera h), sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 49, comma 2; le funzioni di cui al comma 1, lettere e), i), j), sono di competenza della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde; le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), f), g), k), l), sono di competenza della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati dell'attività di cui al comma 1, lettera l).

### **Art. 3 Funzioni dei comuni.**

1. Sono di competenza dei comuni le seguenti funzioni:

- a) il rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;
- c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
- d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, l'introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e successive modificazioni, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà;
- e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- f) le procedure di selezione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- g) le procedure relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
- h) l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

2. Il comune può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio gli adempimenti connessi all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

### **Art. 4 Strumenti di programmazione e pianificazione.**

1. La programmazione e la pianificazione in materia di edilizia residenziale pubblica si articola:

a) in un piano o in un programma quinquennale, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

- 1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;
- 2) le modalità di incentivazione;
- 3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
- 4) le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale;
- 5) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.

- b) nei programmi annuali di attuazione del piano o del programma di cui alla lettera a), approvati dalla Giunta regionale.

#### **Art. 5**

##### **Osservatorio regionale sulla casa.**

1. L'Osservatorio regionale sulla casa è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, al fine di compiere studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale, formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il comparto medesimo nonché pubblicare e diffondere dati ed analisi sulla situazione abitativa e sulle buone prassi proposte da soggetti pubblici e privati, promuovendone la conoscenza tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali. L'Osservatorio è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) da un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale;
- c) da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- d) da un rappresentante designato da ciascuna provincia e dalla Città Metropolitana di Venezia;
- e) da un rappresentante designato dai sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni della proprietà edilizia più rappresentative a livello regionale;
- g) da un rappresentante designato dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Veneto;
- h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche di abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) da due rappresentanti designati dalle ATER, fra i presidenti e i direttori.

2. La Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a), il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa ed individua la struttura tecnica di supporto.

#### **TITOLO II**

##### ***Disciplina delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)***

#### **CAPO I**

##### ***Organizzazione e funzionamento delle ATER***

#### **Art. 6**

##### **Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER).**

1. Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di Venezia ed operano nel territorio della stessa.

2. Le ATER possono associarsi per svolgere attività di supporto alla realizzazione dei fini istituzionali aziendali e per la promozione di iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica.

#### **Art. 7**

##### **Attività.**

1. Le ATER provvedono a:

- a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
- c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
- d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all'edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
- e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- g) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l'esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);

- h) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;
- i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- k) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
- l) applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.

2. Le ATER possono, altresì, svolgere le seguenti attività:

- a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) o trasferito all'amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
- b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;
- c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" e successive modificazioni;
- d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite dalle norme sui contratti pubblici;
- e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.

#### **Art. 8**

##### **Statuto.**

- 1. Lo statuto delle ATER è adottato dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato, entro novanta giorni dal primo insediamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b).
- 2. Lo statuto adottato è trasmesso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.

#### **Art. 9**

##### **Organi.**

- 1. Sono organi delle ATER:
  - a) il consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;
  - c) il direttore;
  - d) il revisore unico dei conti.

#### **Art. 10**

##### **Consiglio di amministrazione.**

- 1. Il consiglio di amministrazione delle ATER è composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
  - a) due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
  - b) un componente in rappresentanza della minoranza.
- 2. All'incarico di componente del consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
- 3. Il consiglio di amministrazione viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrono i casi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modificazioni.

4. In caso di sostituzione di uno dei componenti o dell'intero consiglio di amministrazione a seguito di revoca o decadenza, il nuovo incarico non può durare oltre la scadenza originariamente prevista; qualora sia revocato o decada l'intero consiglio di amministrazione, nelle more della sua costituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca o dalla pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'ATER.

5. L'indennità di carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ATER; l'indennità è omnicomprendente e viene ridotta proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza ingiustificata.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi componenti o dal revisore unico dei conti. Spetta al consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:

- a) adottare lo statuto;
- b) stabilire le linee di indirizzo generale dell'ATER e gli obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro conseguimento;
- c) approvare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
- d) approvare i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo e di esercizio;
- e) nominare il direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico;
- f) svolgere ogni altra funzione o attività attribuitagli dallo statuto o da leggi regionali;
- g) inviare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.

7. Lo statuto, il bilancio preventivo e di esercizio, i regolamenti di amministrazione e contabilità e il regolamento e la dotazione organica del personale adottati ai sensi del comma 6 acquistano efficacia successivamente al controllo effettuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.

8. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

9. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 11 Presidente.**

1. Il presidente dell'ATER ha la rappresentanza legale e processuale dell'ATER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'ATER, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni.

#### **Art. 12 Direttore.**

1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessantacinque anni;
- b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.
5. Il direttore assicura l'efficienza, l'economicità e la rispondenza dell'azione amministrativa alle linee di indirizzo generale dell'azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore:
  - a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
  - b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
  - c) presiede le commissioni di gara in materia di contratti pubblici;
  - d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell'azienda;
  - e) dirige il personale ed organizza i servizi;
  - f) esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del consiglio di amministrazione.

### **Art. 13** **Revisore unico dei conti.**

1. Il revisore unico dei conti e un revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell'apposito elenco istituito e disciplinato dall'ATER.
2. Al revisore unico dei conti si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale. Il revisore unico dei conti ha, inoltre, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, di riferirne immediatamente agli organi dell'ente e al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
3. Il revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore.
4. Il trattamento economico del revisore unico dei conti e del supplente è determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera c), tenuto conto della complessità organizzativa e della entità patrimoniale dell'azienda.

### **Art. 14** **Conferenza dei sindaci.**

1. La Conferenza dei sindaci, costituita presso ciascuna ATER, svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.
2. La Conferenza dei sindaci è composta da cinque sindaci o loro delegati appartenenti al territorio di ciascuna ATER; il sindaco del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana dell'ATER di appartenenza è componente di diritto.
3. La Conferenza dei sindaci è nominata dalla provincia o dalla città metropolitana di appartenenza dell'ATER; oltre al sindaco, o delegato, del comune capoluogo, sono nominati altri quattro sindaci, o loro delegati, dei comuni con particolare tensione abitativa o con presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. La Conferenza dei sindaci dura in carica per l'intera legislatura. Qualora un componente nominato cessi dall'incarico di sindaco, si procede alla nomina del nuovo componente.
5. Il presidente della Conferenza dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento.
6. La Conferenza dei sindaci esprime parere al Consiglio d'amministrazione dell'ATER:
  - a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
  - b) sui piani annuali e pluriennali di attività;
  - c) sugli atti relativi alle fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e), sull'eventuale stipula delle relative convenzioni con gli enti locali ai sensi della lettera g), del medesimo articolo;
  - d) su questioni attinenti l'attività dell'ente, ogni qualvolta sia richiesto dal consiglio di amministrazione.



7. I pareri sono resi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta.
8. La Conferenza dei sindaci svolge, altresì, attività di supporto ed analisi sulla gestione dell'ATER e sullo stato del suo patrimonio immobiliare, con particolare attenzione ai casi di fragilità socio-economica, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio per la legalità e la trasparenza di cui all'articolo 23; provvede, inoltre, a formulare osservazioni e rilievi sull'andamento del fabbisogno abitativo presente nel territorio, sulla qualità dell'abitare negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con specifico riferimento sia ai programmi di intervento dell'ATER, sia alla pianificazione urbanistica dei comuni e agli interventi di coesione sociale.
9. La partecipazione alla Conferenza dei sindaci è gratuita.

**Art. 15**  
**Comitato tecnico.**

1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico, composto da:
  - a) il direttore, con funzioni di presidente;
  - b) il responsabile della struttura tecnica dell'ATER;
  - c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente per territorio o suo delegato;
  - d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nominati dalla Giunta regionale.
2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione, o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ATER.
4. Il comitato tecnico è costituito dal consiglio di amministrazione e resta in carica per la durata dello stesso.
5. Ai componenti del comitato tecnico spetta esclusivamente il rimborso delle spese che è a carico dell'ATER con rivalsa nei confronti dei soggetti interessati se diversi dall'ATER.
6. Il comitato tecnico è convocato dal direttore ed esprime parere:
  - a) sugli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, realizzati dai comuni;
  - b) sulla congruità economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sulle eventuali maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
  - c) sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;
  - d) sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.
7. Il comitato tecnico esprime inoltre parere ogni qualvolta sia richiesto dagli enti interessati.
8. Il comitato tecnico esercita il controllo sul rispetto, da parte degli operatori pubblici e privati incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruente di sovvenzione o contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita attestazione.

**Art. 16**  
**Fonti di finanziamento.**

1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
  - a) i finanziamenti europei, dello Stato, della Regione e degli enti locali, destinati all'edilizia residenziale pubblica;
  - b) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera d), nell'ambito dei massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica;
  - c) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
  - d) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti;
  - e) i fondi propri e i fondi derivanti dall'accesso al credito;
  - f) gli ulteriori proventi e conferimenti derivanti dalle attività previste all'articolo 7.

**Art. 17**  
**Bilancio.**

1. Le ATER adottano, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il bilancio di esercizio predisposto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile nonché secondo le disposizioni delle vigenti normative contabili. La Giunta regionale definisce gli ulteriori elementi integrativi da riportare in allegato al bilancio.
2. Le ATER, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono, adottano il bilancio preventivo, strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di esercizio di cui al comma 1.

**Art. 18**  
**Controllo e vigilanza.**

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni, esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti delle ATER:
  - a) statuti e loro modifiche;
  - b) bilancio preventivo e bilancio di esercizio;
  - c) regolamenti di amministrazione e contabilità;
  - d) regolamento e dotazione organica del personale.
2. Le ATER inviano gli atti di cui al comma 1 alla Giunta regionale, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione.
3. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal loro ricevimento. Per gli statuti e per i bilanci preventivi e di esercizio il predetto termine è elevato a quaranta giorni.
4. L'approvazione o l'inutile decorso del termine di cui al comma 3 comportano l'efficacia dell'atto sottoposto a controllo. In caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio il termine è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti richiesti; l'ATER è tenuta a fornire gli atti richiesti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta. Per i bilanci preventivi e di esercizio e per i conti consuntivi il predetto termine è ridotto a trenta giorni. In sede di controllo, la Giunta regionale può invitare l'ATER ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune, anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.
5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività svolte, nonché sul funzionamento delle ATER; a tal fine, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. I consiglieri regionali e le commissioni consiliari, ai sensi degli articoli 39 e 44 dello Statuto, possono richiedere alle ATER, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato con le procedure previste dagli articoli 54 e 109 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

**Art. 19**  
**Stato giuridico e trattamento economico del personale.**

1. Al personale delle ATER, compreso il direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

**Art. 20**  
**Aggregazione di servizi.**

1. Al fine di razionalizzare alcune specifiche attività e garantire una maggior efficienza e il contenimento della spesa, le ATER, privilegiando le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, procedono all'aggregazione dei servizi aziendali mediante apposite convenzioni tra le stesse ATER per lo svolgimento di uno o più dei seguenti servizi:
  - a) progettazione;
  - b) gestione delle gare di appalto per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;
  - c) gestione dei contenziosi ed altre attività di natura legale;
  - d) controllo patrimoniale e reddituale dell'utenza;
  - e) obblighi ed adempimenti amministrativi in ordine alle tematiche dell'anticorruzione e della trasparenza;
  - f) formazione;

- g) gestione del sistema qualità;
- h) servizi per l'elaborazione del trattamento economico spettante alle risorse umane aziendali.

2. Le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata delle attività di cui al comma 1 sono definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

### **TITOLO III**

#### ***Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

### **CAPO I**

#### ***Principi generali***

### **Art. 21**

#### **Ambito di applicazione.**

1. È sottoposto al presente titolo il patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativo:

- a) agli alloggi realizzati recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti dagli enti locali, con contributo pubblico;
- b) agli alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
- c) agli alloggi realizzati o acquistati dai comuni con fondi già previsti dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.", dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.", dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.", e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.";
- d) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente titolo gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata;
- c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa mediante disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo prevalenti dello Stato o della Regione;
- e) destinati a case albergo, comunità o, comunque, ad attività assistenziali;
- f) di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica".

### **Art. 22**

#### **Informazione e partecipazione dell'utenza.**

1. La Regione favorisce la partecipazione dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali degli inquilini.

2. I comuni e le ATER promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione concerne particolarmente i dati sulle spese di investimento e su quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali degli inquilini.

3. I comuni e le ATER possono concedere, mediante convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività.

4. Al fine di diffondere negli assegnatari la consapevolezza degli effetti del comportamento quotidiano sulla qualità dell'ambiente di vita e di stimolare le azioni che hanno effetto positivo sul mantenimento del patrimonio pubblico di edilizia residenziale pubblica, i comuni e le ATER realizzano azioni d'informazione con particolare riferimento:

- a) al corretto utilizzo e custodia dell'alloggio assegnato;
- b) alle buone pratiche ambientali da applicare nella vita quotidiana domestica;
- c) al risparmio energetico.

5. Per le finalità di cui al comma 4, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera f), definisce un apposito schema tipo di regolamento dei diritti e doveri dell'utenza. Sulla base dello schema tipo, le ATER predispongono una carta dei servizi al fine di favorire la gestione dei servizi da parte degli utenti.

### **Art. 23**

#### **Osservatorio per la legalità e la trasparenza.**

1. È istituito presso ogni ATER l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, al fine di analizzare, studiare e approfondire i temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità, colpevole o incolpevole e alle assegnazioni degli alloggi. Sono componenti dell'Osservatorio:

- a) il presidente dell'ATER che lo presiede e lo convoca;
- b) il direttore;
- c) i tre sindaci, o loro delegati, dei comuni dell'ATER con maggior numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) tre comandanti della polizia locale, o loro delegati, dei comuni di cui alla lettera c);
- e) un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini;
- f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

2. Alle riunioni dell'Osservatorio, al fine di individuare strumenti e strategie atti a garantire il coordinamento e le sinergie fra enti pubblici e comunità locali, possono essere invitati rappresentanti delle forze dell'ordine e della prefettura, previa intesa con i competenti organi statali, e un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali.

3. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita.

### **CAPO II**

#### ***Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

### **Art. 24**

#### **Modalità per l'assegnazione degli alloggi.**

1. I comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso da indirsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la relativa graduatoria; il bando di concorso viene indetto per ambiti sovracomunali nei casi, con le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

2. I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione.

3. A seguito della pubblicazione della graduatoria il comune e l'ATER provvedono all'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e alla stipulazione dei relativi contratti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 25.

4. I comuni, sentite le ATER, possono rinviare l'emanazione del bando dandone comunicazione alla Giunta regionale, qualora in relazione al bando precedente non siano pervenute domande, ovvero, pur essendone pervenute, non vi siano alloggi da assegnare; in tale ipotesi, la sopravvenuta disponibilità di alloggi consente di prorogare la graduatoria approvata ai sensi del comma 1 fino ad un massimo di due anni dalla sua pubblicazione.

5. La mancata emanazione del bando è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica, ad esclusione dell'ipotesi in cui non vi sia la disponibilità di alloggi sul territorio.

6. Per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi, nonché al fine di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i comuni e le ATER si avvalgono di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e).

7. Al fine dell'assegnazione degli alloggi, i comuni e le ATER, mediante la procedura informatica di cui al comma 6, effettuano gli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare, dando luogo ad una graduatoria per ciascuna unità abitativa.

#### **Art. 25**

##### **Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.**

1. La partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'articolo 27;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

#### **Art. 26**

##### **Nucleo familiare.**

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

4. L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'alloggio e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

#### **Art. 27**

##### **Situazione economica del nucleo familiare.**

1. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE-ERP), in coerenza con l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

2. Nel regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, sono definiti le modalità ed i criteri di calcolo degli indicatori di cui al comma 1, apportando all'ISEE le modifiche necessarie ad individuare la situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Il valore dell'ISEE-ERP ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), è fissato in euro 20.000,00 ed è aggiornato annualmente dal responsabile della struttura regionale competente, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La Giunta regionale può provvedere al periodico aggiornamento del suddetto valore in base all'andamento dei bandi di cui all'articolo 24, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali ne prescinde.

4. Eventuali anomalie della situazione economica del nucleo familiare, risultanti dall'attestazione ISEE sono verificate utilizzando un valore di controllo ricavato dai dati pubblicati dall'ISTAT, relativo ai consumi medi delle famiglie del Veneto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. Qualora la situazione economica familiare sia inferiore al valore di controllo basato sui consumi delle famiglie del Veneto ed il comune non attesti che la famiglia è effettivamente in condizione di bisogno, si tiene conto del valore di controllo sia ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica che per il calcolo del canone di locazione.

#### **Art. 28**

##### **Condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi.**

1. La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente:

a) condizioni soggettive:

- 1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP;
- 2) presenza di anziani;
- 3) presenza di persone con disabilità;
- 4) presenza di un solo genitore, tenuto conto dell'eventuale presenza di minori;
- 5) nucleo familiare di nuova formazione;
- 6) residenza anagrafica storica o attività lavorativa nel Veneto in relazione ai seguenti riferimenti temporali:

- 6.1) da almeno 10 anni;
- 6.2) da almeno 20 anni;
- 6.3) da almeno 30 anni;

- 7) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
- 8) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva;

b) condizioni oggettive:

1) condizioni abitative improprie dovute a:

- 1.1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica;
- 1.2) coabitazione con altro o più nuclei familiari;
- 1.3) presenza di barriere architettoniche;
- 1.4) sovraffollamento;

- 1.5) alloggio antigienico;
  - 2) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio;
  - 3) mancanza di alloggio da almeno un anno.
2. Il comune può stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio.

#### **Art. 29**

##### **Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine.**

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.
2. Agli appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), c), e); il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.
3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1:
  - a) si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni;
  - b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel Veneto.
4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 25; ai medesimi si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, ad eccezione della disciplina relativa al subentro, che si applica esclusivamente in caso di decesso.
5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER.

#### **Art. 30**

##### **Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali.**

1. Sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente ai sensi dell'articolo 24:
  - a) fino all'8 per cento, a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
  - b) fino all'8 per cento, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva, è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero;
  - c) fino all'8 per cento, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico.

#### **Art. 31**

##### **Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione dell'alloggio.**

1. La collocazione in graduatoria in contrasto con le norme vigenti al momento dell'approvazione della stessa o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false comporta l'esclusione dalla graduatoria medesima, nonché l'annullamento dell'eventuale provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo parere della commissione di cui all'articolo 33.
2. Le dichiarazioni mendaci o la presentazione di documentazioni false comporta l'obbligo di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria.
3. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione dell'alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell'alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

**Art. 32****Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.**

1. I comuni e le ATER dichiarano, previo parere della commissione alloggi di cui all'articolo 33, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione del richiedente, senza giustificati motivi, alla data convenuta per la stipulazione del contratto;
- b) mancata occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, senza gravi e giustificati motivi;
- c) abitazione non stabile nell'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che non sia intervenuta una autorizzazione per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro;
- d) cessione o sublocazione, in tutto o in parte, dell'alloggio o mutamento della destinazione d'uso;
- e) aver adibito l'alloggio ad attività illecite;
- f) perdita dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 25, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3;
- g) morosità di cui all'articolo 38, comma 1;
- h) l'aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio;
- i) grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale e, qualora sia di competenza dell'assegnatario, mancata gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni;
- l) mancata accettazione della mobilità nei casi di cui all'articolo 43.

2. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Tale provvedimento contiene il termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, per il rilascio dell'alloggio e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

**Art. 33****Commissione alloggi.**

1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce presso ogni ATER la commissione alloggi, che dura in carica cinque anni, composta da:

- a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;
- b) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
- c) il sindaco del comune interessato o un suo delegato e, ove necessario, il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda proprietari di alloggi di ERP o suo delegato;
- d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, designato d'intesa fra le medesime;
- e) un dipendente dell'ATER.

2. Ai fini della costituzione della commissione è sufficiente la designazione di due componenti, oltre a quello di cui al comma 1, lettera a). Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono designati i componenti supplenti che partecipano alla commissione in caso di assenza o impedimento dei titolari.

3. Ai componenti della Commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese, debitamente documentate.

4. L'onere finanziario di cui al comma 3 è a carico dei comuni e dell'ATER ed è fra gli stessi ripartito in proporzione al numero dei ricorsi e dei pareri espressi.

5. La Commissione:

- a) decide i ricorsi relativi al procedimento di formazione della graduatoria, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di annullamento e decadenza dall'assegnazione, di cui agli articoli 31 e 32, nonché sul mancato rinnovo dei contratti di locazione.

**CAPO III*****Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*****Art. 34****Contratto di locazione.**



1. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:
  - a) permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25, comma 3;
  - b) assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32.

**Art. 35**  
**Responsabilità.**

1. L'assegnatario è tenuto a custodire l'alloggio, comprese le sue pertinenze, a servirsene con diligenza e ad eseguire le attività manutentive necessarie a conservare l'alloggio, le pertinenze e le parti comuni in buono stato d'uso, ai sensi del codice civile e del regolamento del comune o dell'ATER.
2. L'assegnatario risponde dei danni arrecati all'alloggio, al fabbricato e alle relative pertinenze, per colpa propria, dei componenti il nucleo familiare o di persone ospitate, anche temporaneamente, nell'alloggio.
3. L'assegnatario è responsabile degli eventuali danni causati al comune o all'ATER, a coinquilini o a terzi per lavori dallo stesso eseguiti, nonché per la mancata tempestiva esecuzione dei lavori di propria competenza.
4. Al termine della locazione gli alloggi sono riconsegnati in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

**Art. 36**  
**Criteri per la determinazione dei canoni di locazione.**

1. I criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, nel rispetto dei principi di equità, sopportabilità per il nucleo familiare dell'assegnatario, nonché di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.
2. Al fine di garantire le entrate necessarie alla gestione e manutenzione degli alloggi, è determinato un canone di locazione minimo, pari ad euro 40,00, che deve essere corrisposto indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario. Qualora tale canone risulti superiore al canone determinato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al comma 1, con riferimento alla sopportabilità del nucleo familiare dell'assegnatario, il comune, nei casi che certifica come meritevoli di tutela sociale, può farsi carico della differenza anche ricorrendo al fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.
3. Qualora in occasione della verifica annuale di cui all'articolo 42, la situazione economica dell'assegnatario e del suo nucleo familiare risulti superiore al limite vigente per l'accesso, il canone viene rideterminato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l'accesso, fino a raggiungere il canone massimo, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

**Art. 37**  
**Utilizzazione delle entrate dei canoni di locazione.**

1. Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per:
  - a) il versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", del patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
  - b) la manutenzione degli alloggi e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - c) gli oneri di gestione, compresi gli oneri fiscali;
  - d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
  - e) il fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.
2. Il versamento di cui al comma 1, lettera a), è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto termine comporta l'applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta. Qualora l'inadempimento si protragga oltre centoventi giorni dalla scadenza è versato, oltre agli interessi legali, l'importo originariamente dovuto maggiorato del 30 per cento a titolo sanzionatorio. Il mancato versamento è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica.
3. La Regione nell'ambito delle sue competenze in materia di edilizia residenziale pubblica contribuisce per le finalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 24,

comma 6.

**Art. 38**  
**Morosità.**

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi comuni del fabbricato di cui all'articolo 39 è causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera g).
2. La morosità può essere sanata per una sola volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.
3. Nel caso in cui la morosità sia conseguenza dello stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di altro componente del nucleo familiare, con l'impossibilità o grave difficoltà a corrispondere regolarmente il canone di locazione o le quote di gestione dei servizi comuni, il comune o l'ATER possono concedere proroghe per periodi superiori a quello indicato al comma 1; l'ATER segnala la morosità al comune che verifica la possibilità di utilizzare il fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.
5. Al fine di contribuire al contenimento della morosità, i comuni e le ATER possono prevedere misure incentivanti a favore degli inquilini che utilizzano la domiciliazione bancaria per i pagamenti dovuti.

**Art. 39**  
**Alloggi in autogestione e in amministrazione condominiale.**

1. I comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati all'edilizia residenziale pubblica, promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo.
2. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, i comuni e le ATER promuovono la costituzione di un condominio con proprio regolamento, nel rispetto della normativa vigente; gli assegnatari versano direttamente all'amministrazione condominiale le somme a copertura delle relative spese.

**Art. 40**  
**Ospitalità temporanea.**

1. L'ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l'assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica, decorse settantadue ore dall'arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato. L'ospitalità temporanea autorizzata dal comune o dall'ATER non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta l'applicazione della indennità di occupazione definita dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. È ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al comune o all'ATER, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si applica l'indennità di occupazione.
2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l'applicazione dell'indennità di occupazione, il comune o l'ATER diffidano l'assegnatario ad allontanare l'ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali:
  - a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00;
  - b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d).
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono applicate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versate nel fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

#### **Art. 41**

##### **Occupazione senza titolo degli alloggi.**

1. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, i comuni e le ATER provvedono:
  - a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
  - b) ad applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
  - c) ad applicare, per ogni mese o frazione di mese di occupazione, una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
  - d) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.
2. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe, ed è disposto secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.
3. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera b) del comma 1, sono versate nel fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

#### **Art. 42**

##### **Verifica annuale della situazione economica e dei requisiti per l'accesso.**

1. Il comune e l'ATER provvedono annualmente:
  - a) alla verifica della situazione economica degli assegnatari sulla base dell'attestazione ISEE, acquisita secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
  - b) alla verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. L'eventuale diversa situazione economica degli assegnatari comporta una variazione del canone di locazione, calcolata ai sensi dell'articolo 36.
3. L'assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto, su specifica e documentata richiesta, alla rideterminazione del canone ai sensi dell'articolo 36, disposta dal comune o dall'ATER entro trenta giorni dall'accertamento della variazione risultante dall'ISE.
4. Ai fini della verifica di cui al presente articolo, i comuni e le ATER stipulano apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 43**

##### **Piano della mobilità.**

1. Il comune e l'ATER, di norma con cadenza biennale, predispongono un piano di mobilità dell'utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati, l'utilizzazione di quelli resisi disponibili o di un'aliquota di quelli di nuova realizzazione.
2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonché da una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari.
3. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di settantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all'interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza.
4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, il piano della mobilità è formato secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.
5. In caso sia necessario sgomberare unità abitative per realizzare programmi di recupero, i comuni e le ATER possono attuare un piano di mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi da recuperare. Il trasferimento può essere definitivo o transitorio fino al rientro nell'alloggio recuperato. I comuni e le ATER, sulla base della capacità economica degli assegnatari, possono concorrere alle spese di trasloco.

6. I provvedimenti di trasferimento vengono portati ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

#### **CAPO IV**

#### ***Alloggi per le emergenze abitative e a finalità sociali***

##### **Art. 44**

##### **Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.**

1. Il comune può riservare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, in tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER e deve essere rilasciato. Il provvedimento di rilascio indica un termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, ed è portato ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

##### **Art. 45**

##### **Bandi speciali per l'assegnazione di alloggi.**

1. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare specifiche categorie sociali, la Giunta regionale può autorizzare i comuni all'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e specifici.

##### **Art. 46**

##### **Attribuzione di alloggi per finalità sociali.**

1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente; tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti, anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il comune, l'ATER e l'azienda ULSS competenti per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.

##### **Art. 47**

##### **Fondo di solidarietà.**

1. È istituito presso il comune un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico-sociali.

2. Il fondo di solidarietà è alimentato da:

- a) una quota pari all'1,10 per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riscossi;
- b) dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 40, commi 1 e 2, e 41, comma 1, lettera b).

3. Rimane ferma per il comune la facoltà di incrementare il fondo con ulteriori risorse.

4. Il fondo è ripartito annualmente e l'erogazione delle somme è effettuata dal comune direttamente all'ente gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori.

#### **CAPO V**

#### ***Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica***

**Art. 48****Alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.**

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21, comma 1, sono alienabili previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal comune o dall'ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20 per cento.
3. Qualora gli alloggi siano stati acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il prezzo di vendita è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" nei casi in cui il comune o l'ATER abbiano verificato la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore.
4. Nella vendita degli alloggi occupati hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, i quali conducono l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del assegnatario.
5. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.
6. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.
7. Le procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

**TITOLO IV****Disposizioni finali****CAPO I****Norme finali e transitorie****Art. 49****Adempimenti della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:
  - a) disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'articolo 5 ed individuare la relativa struttura tecnica di supporto;
  - b) predisporre lo schema di statuto delle ATER di cui all'articolo 8;
  - c) definire le indennità del revisore unico dei conti dell'ATER e del supplente di cui all'articolo 13;
  - d) determinare la misura dei rimborsi spettanti alle ATER di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
  - e) predisporre un'apposita procedura informatica a servizio dei comuni, delle ATER e degli altri soggetti interessati, per il caricamento delle domande, la formazione delle graduatorie e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di cui all'articolo 24, comma 6;
  - f) approvare lo schema tipo di regolamento concernente i diritti ed i doveri dell'utenza di cui all'articolo 22, comma 5.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera a), dello Statuto e previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro quarantacinque giorni decorsi i quali se ne prescinde, un regolamento che definisce:
  - a) i casi in cui è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 24, l'espletamento del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali, nonché l'individuazione degli stessi avuto riguardo alla disponibilità degli alloggi, alla popolazione residente, alle domande di accesso ed alle caratteristiche del territorio nel rispetto della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali." e successive modificazioni;
  - b) le modalità di acquisizione dell'attestazione ISEE, i criteri di calcolo dell'ISE-ERP e dell'ISEE-ERP nonché la definizione

- e l'aggiornamento del valore di controllo di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 4;
- c) le modalità di assegnazione degli alloggi, i punteggi ed i criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 28;
  - d) la definizione dei criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione, di cui all'articolo 36, il valore del canone di locazione massimo nonché dell'indennità di occupazione;
  - e) la disciplina del subentro nell'alloggio assegnato e dell'ampliamento del nucleo familiare;
  - f) le procedure per la formazione del piano della mobilità obbligatoria o volontaria di cui all'articolo 43;
  - g) le procedure per la definizione dei ricorsi di cui all'articolo 33, comma 5, lettera a);
  - h) le procedure da porre in essere per il rilascio degli alloggi occupati senza titolo di cui all'articolo 41;
  - i) le procedure attuative per lo svolgimento in forma aggregata dei servizi di cui all'articolo 20;
  - j) le procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 48.

#### **Art. 50**

##### **Disposizioni sull'applicazione della legge.**

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei provvedimenti e del regolamento di cui all'articolo 49 i comuni e le ATER adottano tutte le misure idonee a garantire l'applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2. Qualora il comune o l'ATER non adempiano entro il termine del comma 1, la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine, nomina per il comune un commissario ad acta; per le ATER si applicano le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni.
3. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del regolamento di cui all'articolo 49, comma 2:
  - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, per i contratti di locazione in essere ne comporta l'automatico adeguamento; per tali contratti il termine di durata del rapporto di locazione previsto dall'articolo 34 decorre da detto adeguamento e si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 36;
  - b) il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, per i contratti di locazione in essere, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che detti requisiti non vengano ripristinati entro il termine previsto per il rilascio dell'alloggio; la risoluzione del contratto determina l'obbligo del rilascio dell'alloggio entro ventiquattro mesi dalla relativa comunicazione. Per ogni mese o frazione di mese di permanenza è dovuta una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2;
  - c) ai nuovi contratti di locazione si applicano le disposizioni della presente legge;
  - d) i comuni e le ATER possono utilizzare le graduatorie predisposte ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, purché non scadute da oltre dodici mesi. L'assegnazione degli alloggi ai richiedenti utilmente collocati in tali graduatorie può essere effettuata solo dopo aver verificato in capo al nucleo familiare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni e le ATER comunicano agli assegnatari con valenza a far data dal termine di cui al medesimo comma 3:
  - a) nell'ipotesi di cui alla lettera a), l'adeguamento automatico del contratto di locazione ed il relativo canone;
  - b) nell'ipotesi di cui alla lettera b), la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 25 non vengano ripristinati entro il termine di ventiquattro mesi previsto per il rilascio dell'alloggio.
5. Per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 25 ai fini del presente articolo, gli assegnatari, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano, qualora non l'abbiano già fatto nel corso dell'anno 2017, la dichiarazione ISEE.

#### **Art. 51**

##### **Disposizioni transitorie.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, comma 3, i commissari già nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge per la gestione ordinaria delle ATER continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

3. I revisori unici dei conti delle ATER, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del loro mandato.
4. Il primo incarico dei direttori delle ATER, nominati ai sensi della presente legge, non viene calcolato ai fini della previsione di cui all'articolo 12, comma 2, relativa al divieto di rinnovo dell'incarico per più di due volte consecutive.
5. Il comitato tecnico di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e la commissione alloggi di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza rispettivamente prevista per gli stessi.
6. In sede di prima applicazione la conferenza dei sindaci dell'ATER di cui all'articolo 14 viene nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, qualora il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10 non sia stato ancora insediato, la conferenza svolge le proprie funzioni consultive e propositive a supporto del commissario dell'ATER di cui al comma 2.

### **Art. 52** **Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione del Veneto.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
  - a) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
  - b) l'attivazione di azioni di promozione dell'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);
  - c) le autorizzazioni alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica rilasciate ai comuni e alle ATER di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);
  - d) lo stato di attuazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 4;
  - e) l'analisi sulla situazione abitativa quale emerge dai dati pubblicati dall'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'articolo 5;
  - f) lo stato di attuazione dell'aggregazione dei servizi di cui all'articolo 20;
  - g) gli effetti dell'applicazione della presente legge per quanto riguarda le decadenze, i canoni di locazione e l'utilizzo del fondo di solidarietà.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, sui propri siti web istituzionali, i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dalla presente legge.

### **Art. 53** **Norma finanziaria.**

1. Alle minori entrate conseguenti all'abrogazione della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, quantificate in euro 3.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sul Titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, si fa fronte, nei medesimi esercizi, con equivalenti maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera d), introitate sul Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 6, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"- Programma 6 "Interventi per il diritto alla casa" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata con le equivalenti maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), introitate Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 6, e dell'articolo 37, comma 3, quantificati complessivamente in euro 1.250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 8 "Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa" - Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata:

- a) per euro 450.000,00 con le maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), introitate Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019;
- b) per euro 800.000,00 con le maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), introitate Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche" del bilancio di previsione 2017-2019.

#### **Art. 54** **Abrogazioni.**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 51, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali:

- a) la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28; articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37; articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29; articolo 68, comma 4, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- b) la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le seguenti disposizioni di novellazione: legge regionale 16 maggio 1997, n. 14; articoli 26 e 54 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3; articoli 68 e 79 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5; articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38; articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8; articolo 52 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2; articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18; articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4; articolo 22 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13; articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55; articoli 43 e 47, comma 1, lettere c) d) ed e), della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;
- c) gli articoli 65, 66 e 67 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29; articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8; articolo 23 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4; legge regionale 4 marzo 2010, n. 19;
- d) la legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 "Modifiche della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica", per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi".

#### **Art. 55** **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 novembre 2017

Luca Zaia

---

#### **INDICE**

##### *TITOLO I - Disposizioni generali*

##### **CAPO I - Oggetto e funzioni**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Funzioni della Regione
- Art. 3 - Funzioni dei comuni
- Art. 4 - Strumenti di programmazione e pianificazione



Art. 5 - Osservatorio regionale sulla casa

*TITOLO II - Disciplina delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)*

CAPO I - Organizzazione e funzionamento delle ATER

- Art. 6 - Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)
- Art. 7 - Attività
- Art. 8 - Statuto
- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Consiglio di amministrazione
- Art. 11 - Presidente
- Art. 12 - Direttore
- Art. 13 - Revisore unico dei conti
- Art. 14 - Conferenza dei sindaci
- Art. 15 - Comitato tecnico
- Art. 16 - Fonti di finanziamento
- Art. 17 - Bilancio
- Art. 18 - Controllo e vigilanza
- Art. 19 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 20 - Aggregazione di servizi

*TITOLO III - Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

CAPO I - Principi generali

- Art. 21 - Ambito di applicazione
- Art. 22 - Informazione e partecipazione dell'utenza
- Art. 23 - Osservatorio per la legalità e la trasparenza

CAPO II - Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

- Art. 24 - Modalità per l'assegnazione degli alloggi
- Art. 25 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
- Art. 26 - Nucleo familiare
- Art. 27 - Situazione economica del nucleo familiare
- Art. 28 - Condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi
- Art. 29 - Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine
- Art. 30 - Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali
- Art. 31 - Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione dell'alloggio
- Art. 32 - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
- Art. 33 - Commissione alloggi

CAPO III - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

- Art. 34 - Contratto di locazione
- Art. 35 - Responsabilità
- Art. 36 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
- Art. 37 - Utilizzazione delle entrate dei canoni di locazione
- Art. 38 - Morosità
- Art. 39 - Alloggi in autogestione e in amministrazione condominiale
- Art. 40 - Ospitalità temporanea
- Art. 41 - Occupazione senza titolo degli alloggi
- Art. 42 - Verifica annuale della situazione economica e dei requisiti per l'accesso
- Art. 43 - Piano della mobilità

CAPO IV - Alloggi per le emergenze abitative e a finalità sociali

- Art. 44 - Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
- Art. 45 - Bandi speciali per l'assegnazione di alloggi
- Art. 46 - Attribuzione di alloggi per finalità sociali
- Art. 47 - Fondo di solidarietà

CAPO V - Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Art. 48 - Alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

*TITOLO IV - Disposizioni finali*

CAPO I - Norme finali e transitorie

Art. 49 - Adempimenti della Giunta regionale

Art. 50 - Disposizioni sull'applicazione della legge

Art. 51 - Disposizioni transitorie

Art. 52 - Clausola valutativa

Art. 53 - Norma finanziaria

Art. 54 - Abrogazioni

Art. 55 - Entrata in vigore

### Dati informativi concernenti la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale che hanno presentato 3 proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 39: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Conte e Negro relativa a “Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” per la tutela del diritto di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da parte dei cittadini veneti”;
  - progetto di legge n. 59: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Conte e Negro relativa a “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
  - progetto di legge n. 87: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Montagnoli, Finozzi, Calzavara, Coletto, Sandonà, Ciambetti, Villanova, Forcolin, Possamai, Gerolimetto, Michieletto e Valdegamberi relativa a “Modifica legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
  - progetto di legge n. 167: disegno di legge relativo a “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” (deliberazione della Giunta regionale n. 11/DDDL del 29 giugno 2016);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda commissione consiliare;
- La Seconda commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti ha elaborato un unico progetto di legge denominato “*Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*”;
- La Seconda commissione consiliare ha completato l’esame del progetto in data 12 ottobre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 ottobre 2017, n. 40.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta nasce dall’unificazione dei progetti di legge d’iniziativa consiliare n. 39, 59 ed 87 con il disegno di legge della Giunta regionale n. 167, assunto a riferimento in sede di istruttoria legislativa.

Il testo, composto da cinquantaquattro articoli, giunge a distanza di più di vent’anni dalla trasformazione degli enti già denominati Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), in Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), enti pubblici economici strumentali della Regione, operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.

Si tratta di un riordino organico e complessivo della disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, con cui si pongono, in particolare, indirizzi e modalità d’esercizio delle funzioni da parte delle ATER e dei comuni. Con ciò vengono abrogate (articolo 53) le fondamentali disposizioni regionali del settore ad oggi vigenti, ossia: la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica”; la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; gli articoli da 65 a 67, Capo II - Sezione III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Il riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) nell’attuale proposta di testo unico raccoglie e coordina, dunque, le disposizioni originariamente comprese nei citati provvedimenti legislativi, per semplificare il quadro normativo regionale e, con l’occasione, procedere ad una revisione dell’assetto organizzativo e funzionale delle ATER - in coerenza con gli obiettivi di snellimento dell’azione amministrativa proprii delle recenti manovre finanziarie nazionali - ed innovare taluni aspetti della disciplina dell’ERP, adeguandola al mutato contesto socio-economico della Regione, nell’intento di offrire una migliore risposta al bisogno dei soggetti richiedenti l’assegnazione di alloggio.

Quanto all'organizzazione ed al funzionamento delle ATER - Titolo II, Disciplina delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) - si rammenta che, nel corso della precedente legislatura, la legge regionale n. 10 del 1995 aveva subito le modificazioni apportate dalla legge n. 13 del 2013, intervenuta sul sistema di governance. Gli organi di gestione previsti dalla previgente normativa, consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, direttore e collegio dei revisori dei conti, erano stati, così, sostituiti dal direttore generale, dal revisore unico dei conti e dalla conferenza unica dei sindaci, soggetto, quest'ultimo, rimasto concretamente non istituito presso le ATER. Orbene, la presente proposta, sulla scorta della valutazione degli esiti della riforma approvata nel 2013, reintroduce il consiglio di amministrazione col suo presidente, coadiuvati nella gestione dal direttore, e conferma la figura dell'organo di revisione contabile individuata nel revisore unico, mentre abroga la conferenza dei sindaci.

Un'ulteriore importante novità è, poi, costituita dalla modifica della procedura di approvazione dello statuto delle Ater, attualmente prevista dall'articolo 6 della l.r. n. 10 del 1995, come nel testo modificato dalla l.r. n. 13 del 2013, il quale prevede sia di competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, mentre l'attuale proposta dispone (articolo 8) sia adottato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ed approvato dalla Giunta stessa che, su questo come su altri atti (bilancio preventivo e di esercizio, regolamenti di amministrazione e contabilità, regolamento e dotazione organica del personale) esercita, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1993, il controllo di legittimità e merito sugli atti delle ATER (articolo 17, che pone una disciplina della vigilanza e del controllo più dettagliata di quella vigente).

Quanto all'attività delle ATER, vengono a queste attribuite ulteriori funzioni, quali (articolo 7):

- la gestione e la valorizzazione del patrimonio dismesso delle unità locali socio sanitarie (ULSS) o trasferito all'amministrazione regionale o di altri enti, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 85 del 2010;
- le funzioni di stazione unica appaltante, secondo il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'esecuzione di opere di edilizia nonché di opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici e l'esecuzione di opere di interesse pubblico con particolare riferimento all'edilizia scolastica, universitaria ed alla sicurezza;
- il rilascio di attestazioni, su richiesta degli interessati, di qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4;
- la verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite nelle norme sui contratti pubblici.

Ulteriore novità è la previsione della possibilità, per le ATER, di procedere all'aggregazione dei servizi aziendali, mediante apposite convenzioni, per le progettazioni, la gestione delle gare di appalti, la gestione dei contenziosi o altre attività di natura legale, il controllo patrimoniale e reddituale dell'utenza, gli obblighi ed adempimenti amministrativi relativi all'anticorruzione ed alla trasparenza, la formazione, la gestione del sistema di qualità, il trattamento economico del personale (articolo 19).

Quanto alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) - Titolo III, Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - la proposta legislativa modifica sostanzialmente e sotto molti aspetti, per lo più di carattere tecnico, la normativa vigente (l.r. n. 10 del 1996), rinviando la disciplina di talune fattispecie a singoli provvedimenti giuntali elencati dall'articolo 48, comma 1 (disciplina del funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'articolo 5; schema di statuto delle ATER; definizione dell'indennità del revisore unico dei conti e del supplente; definizione della misura dei rimborsi spettanti alle ATER per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica; predisposizione della procedura informatica a servizio dei comuni e delle Ater per il caricamento delle domande, formazione delle graduatorie, dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio; approvazione dello schema tipo di regolamento per l'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ed a regolamento della Giunta regionale, da approvarsi previo parere della competente commissione consiliare di cui all'articolo 48, comma 2 (casi in cui sia obbligatorio l'espletamento del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali ed individuazione di detti ambiti; modalità di acquisizione dell'attestazione ISEE; criteri di calcolo dell'ISE - ERP e dell'ISEE - ERP, oltre alla definizione ed all'aggiornamento del valore di controllo del valore dell'ISEE - ERP ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica; modalità di assegnazione degli alloggi, punteggi e criteri di priorità in base alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare; definizione di modalità di calcolo e parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione, valore del canone di locazione massimo ed indennità di occupazione temporanea; disciplina del subentro nell'alloggio assegnato e dell'ampliamento del nucleo familiare; procedure di formazione del piano di mobilità obbligatoria e volontaria; procedure per la definizione dei ricorsi presso la commissione alloggi relativi al procedimento di formazione della graduatoria; procedure per il rilascio degli alloggi occupati senza titolo; procedure per lo svolgimento in forma aggregata dei servizi delle ATER; procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

In tal modo, istituti attualmente disciplinati dettagliatamente dalla legge saranno regolamentati, per l'aspetto operativo, da atti amministrativi di contenuto generale: i provvedimenti giuntali ed il regolamento di Giunta regionale di cui s'è detto. Si assisterà, dunque, ad un'opera estesa di delegificazione nel settore, per favorire una miglior flessibilità d'intervento esecutivo della norma generale ed una maggiore rapidità di revisione.

Gli aspetti di significativa innovazione, nei principi legislativi di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono sostanzialmente:

- la previsione, ai fini della partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dell'ulteriore requisito della residenza anagrafica da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, nel Veneto (articolo 24, comma 2, lettera a));
- l'accesso alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP sulla base di uno specifico indicatore di situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore di situazione economica equivalente (ISEE-ERP), che consenta un'adeguata analisi della situazione reddituale e patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo

familiare cui lo stesso soggetto appartiene, in termini di numerosità e di caratteristiche (articolo 24, comma 2, lettera e) ed articolo 26);

- la verifica della capacità economica della famiglia mediante l'utilizzo di indicatori di consumo ISTAT (articolo 26, comma 4). A tal proposito si fa osservare che la scelta di abbandonare il tradizionale criterio del reddito, a favore dello specifico indicatore di situazione economica equivalente (ISEE-ERP) risponde ad una esigenza di equità e non preclude l'accesso ai nuclei familiari che dispongono di risparmi propri per far fronte ad esigenze e rischi imprevedibili, ed evita che dell'agevolazione possano avvantaggiarsi soggetti che, pur dichiarando redditi contenuti, dispongano di risorse finanziarie, a detrimento di persone e nuclei familiari in condizione di maggior disagio economico;
- la conversione dei contratti di locazione a tempo indeterminato in contratti di locazione a termine, al fine di intervenire positivamente sul tasso di rotazione dei beneficiari, garantendo un adeguato e non procrastinabile ricambio delle famiglie in stato di bisogno nel sistema regionale ERP (articolo 33). La durata del contratto di locazione è stabilita in cinque anni e lo stesso è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo se i requisiti per l'assegnazione permangono, con il limite di ISEE-ERP vigente in tale data, sempre che non si siano verificate le cause d'annullamento o di decadenza dell'assegnazione, disciplinate, rispettivamente agli articoli 30 e 31;
- l'introduzione dei principi di equità e sopportabilità per il nucleo familiare dell'assegnatario, ai fini della determinazione del canone di locazione (articolo 35), in luogo del canone determinato esclusivamente sulla base del reddito, che - pur rispondendo ai bisogni di nuclei monoparentali e a basso reddito - non consente l'accesso al sistema di edilizia residenziale pubblica a nuove famiglie e non consente un equilibrato utilizzo del patrimonio e adeguati investimenti per il mantenimento dello stesso;
- l'introduzione del principio di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione del canone di locazione (articolo 35). Da un lato, quindi, i canoni di locazione devono essere commisurati alla capacità economica delle famiglie assegnatarie; dall'altro si risponde alla necessità di assicurare al sistema di edilizia residenziale pubblica le entrate necessarie al mantenimento e miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio immobiliare, escludendo tuttavia effetti di aggravio sulle situazioni di maggior disagio economico. I canoni oggi applicati sulla base dell'impianto normativo in vigore risultano infatti privi, per buona parte, di qualsiasi riferimento alla loro compatibilità con i costi finanziari connessi alla realizzazione e gestione degli alloggi stessi, ciò che si giustifica solo con riguardo alle fasce della popolazione da collocarsi nella parte più bassa delle fasce di reddito. Il canone di locazione sopportabile è determinato sulla base dell'ISEE-ERP dell'assegnatario e del suo nucleo familiare, (articolo 26, comma 1). L'assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto - su documentata richiesta - alla rideterminazione del canone (articolo 41, comma 3), mentre, qualora in occasione della verifica annuale della situazione economica di cui all'articolo 41, questa risulti superiore al limite vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica - fissato in 20.000 euro (articolo 26, comma 3) - il canone di riferimento viene rivalutato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l'accesso stesso, fino a raggiungere il canone massimo (articolo 35, comma 3). Come anticipato, sarà la Giunta regionale a definire, con regolamento (articolo 48, comma 2, lettera d)) la metodologia di calcolo del canone sopportabile - del canone minimo e del canone massimo che un nucleo familiare, con condizione economica non superiore a quella prevista per l'accesso, deve corrispondere avendo sufficiente capacità economica - e del canone massimo per le famiglie con condizione economica superiore a quella prevista per l'accesso;
- il riordino delle funzioni delle commissioni per l'assegnazione e per i ricorsi sulla graduatoria e decadenza dall'assegnazione - con conseguente previsione di una commissione alloggi unica - in luogo delle attuali commissioni istituite in ogni provincia (articolo 32);
- la definizione di una disciplina più puntuale della fattispecie dell'ospitalità temporanea, prevedente tanto l'indennità di occupazione, per periodi di ospitalità autorizzata superiori a trenta giorni e comunque non eccedenti i due anni, quanto l'applicazione di sanzione pecuniaria, sia in caso di omessa comunicazione di ospitalità, sia in caso di ospitalità non autorizzata che, comunque, è disposto risponda ad ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, comportante la decadenza dall'assegnazione (articolo 39);
- la previsione di un Osservatorio per la legalità e la trasparenza, istituito presso ogni ATER, per l'analisi e lo studio dei temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità ed alle assegnazioni degli alloggi, di cui sono componenti il presidente dell'ATER, tre sindaci, tre comandanti della polizia locale, un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini, due rappresentanti sindacali (articolo 22).

Il testo si struttura in quattro Titoli.

Il Titolo I, Disposizioni generali, (articoli da 1 a 5) si compone di un Capo, dedicato alle funzioni della Regione (articolo 2) e dei comuni (articolo 3), agli strumenti di programmazione e pianificazione (articolo 4), oltre che all'Osservatorio regionale sulla casa (articolo 5).

Il Titolo II, Disciplina delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), (articoli da 6 a 19), si compone di un unico Capo dedicato all'organizzazione ed al funzionamento delle ATER.

Il Titolo III, Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si compone di cinque Capi. Il primo (articoli da 20 a 22) di principi generali; il secondo (articoli da 23 a 32) sull'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; il terzo (articoli da 33 a 42) sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; il quarto (articoli da 43 a 45) sugli alloggi per le emergenze abitative e a finalità sociali; il quinto (articolo 47) sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Il Titolo IV, Disposizioni finali, si compone di un unico Capo di norme finali, transitorie, clausola valutativa, norma finanziaria ed abrogazioni.

Sui progetti di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara - con

delega del consigliere Rizzotto - ed il consigliere Michieletto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord, il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia; contrario il consigliere Zanoni del Gruppo consiliare Partito Democratico; astenuti il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle ed il consigliere Bassi del Gruppo consiliare Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ringrazio della collaborazione prestata durante i lavori, sia in Commissione sia anche poi all'interno di un Gruppo specifico, ringrazio per la collaborazione del legislativo da parte dei funzionari, da parte di tutta l'equipe che ha seguito questa materia, i dirigenti del settore, perché è una materia complessa, su un versante molto delicato, che coinvolge la vita di tante famiglie e di tante persone, siamo attorno a 75 mila persone coinvolte che risiedono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica della nostra Regione.

Quindi un grazie per chi ci ha consentito di svolgere al meglio il nostro lavoro.

È un confronto che è iniziato in Commissione e che continuerà anche in Aula. Abbiamo proposto alcuni contenuti che, secondo noi, potevano strutturare diversamente la legge; la Giunta e la maggioranza hanno deciso invece di intraprendere altri percorsi, chiaramente alcuni percorsi si sono incrociati e altri invece rimangono divergenti, però mi auguro che anche il confronto in Aula sia produttivo di ulteriori passi in avanti nel testo.

Mi chiedo perché c'è stato il bisogno di rivedere la legge ATER e la legge ERP? Perché si è sentito il bisogno di razionalizzare il tutto? Perché avevamo due leggi di riferimento, datate, circa venti anni fa, che tutto sommato stavano ancora funzionando. È chiaro che una legge fatta venti anni fa dava delle risposte ad un'emergenza abitativa che oggi è profondamente diversa.

Allora mi chiedo se nello sforzo di fare una legge quadro di razionalizzazione siamo stati in grado di cogliere le nuove richieste, le nuove sfide che l'emergenza abitativa pone, che sono sfide di una drammaticità enorme. Questa è la domanda fondamentale iniziale che vorrei ci ponessimo tutti. Questa legge dà risposte alle domande che provengono dalla popolazione del Veneto in termini di necessità di avere un alloggio, una casa, in un periodo di ancora profonda crisi, per cui lo sfratto è vissuto drammaticamente perché è il risultato della mancanza di lavoro, della mancanza di sostegni, di una crisi che continua da mesi, da anni e che si traduce con la perdita di ciò che ci è più caro, che è più caro a tanti, che è la proprietà della casa, che è vivere in un alloggio, in una casa? Questa è la domanda.

A mio giudizio, siamo riusciti a dare una risposta, parziale perché la legge affronta in maniera decisa alcune materie, ma tanto della legge è rinviato a decreti attuativi successivi ed è questo uno dei limiti importanti della legge.

Se al termine del lavoro noi dovessimo andare a spiegare agli inquilini che ci sono negli alloggi popolari o a quelli che vogliono accedere all'alloggio quali sono le condizioni per accedere al bando dovremmo dire: “te lo diremo fra qualche mese” (spero non fra qualche anno).

“Quanto sarà il canone?” Non lo so, sappiamo di un canone minimo, ma tante cose non le sappiamo, tanto che abbiamo anche coniato un termine che è una legge del: boh, cioè tante risposte rimangono lì, appese, perché molto viene rinviato, appunto, ad un percorso successivo che verrà compiuto dalla Giunta. È una legge delega.

L'articolo 48 elenca le sedici funzioni che verranno regolamentate, decise dalla Giunta. La Giunta provvederà a disciplinare il funzionamento dell'osservatorio sulla casa, la Giunta definisce le indennità del revisore unico dell'ATER, determina i rimborsi spettanti al Consiglio di Amministrazione dell'ATER, predispone la procedura informatica a servizio dei Comuni, la procedura informatica regionalizzata, approva lo schema tipo del Regolamento concernente i diritti e i doveri dell'utenza, stabilisce i casi in cui è obbligatorio l'espletamento del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali, le modalità di acquisizione dell'attestazione ISEE, i criteri di calcolo dell'ISEE-ERP e dell'ISE-ERP, nonché la definizione e l'aggiornamento del valore di controllo di cui all'articolo 26, le modalità di assegnazione degli alloggi, i punteggi, i criteri di priorità, la definizione dei criteri e delle modalità di calcolo, i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione di cui all'articolo 35, il valore del canone di locazione massimo, nonché dell'indennità di occupazione, la disciplina del subentro nell'alloggio assegnato, dell'ampiamiento del nucleo familiare, le procedure per la formazione del piano della mobilità obbligatoria e volontaria, le procedure per la definizione dei ricorsi, per porre in essere il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, le procedure attuative per lo svolgimento in forma integrata dei servizi, le procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Vi ho fatto questa rassegna per dirvi che il contenuto vero è delegato alla Giunta che deciderà tutto quello che vi ho spiegato. Sono 16 nominalmente le lettere, ma all'interno di alcune lettere ci sono più funzioni, quindi una ventina di funzioni che sono fondamentali per regolamentare la formazione della graduatoria, i criteri, l'accesso, il canone, l'ISE, ISEE-ERP.

È vero, potreste rispondermi che questo consentirà una maggiore flessibilità, e quindi consentirà di aggiornare anno dopo anno questi valori, tenendo conto delle sfide che sono presenti nell'ambito della domanda abitativa. Però è anche vero che la legge che esce in questo modo fa da cornice, dà la struttura, ma non dice i contenuti, quindi i contenuti sono rinviati a un momento successivo, che sarà in parte di competenza anche della Commissione, e in parte no. Però questo dice anche di quanto accentramento ci sia in Giunta.

Detto questo, volevo solo esprimere la drammaticità della situazione nel Veneto. Il Viminale ha dato l'elenco di quanti sfratti sono stati emessi nel 2016: quanti provvedimenti di sfratto nel 2016 in Veneto, 3 mila 842; quante richieste di esecuzione, 6 mila 348; quanti sfratti effettivamente eseguiti, 2 mila 744; sfratti sostanzialmente eseguiti non per finita locazione ma per morosità, legati quindi alla crisi economica della famiglia. Verona, 743 sfratti eseguiti, 532 a Padova, 44 a Belluno, 165 a Rovigo, 243 a Treviso, 554 a Venezia, 463 a Vicenza. Ripeto, 2 mila 744 in totale nel Veneto, nel 2016.

Il patrimonio ERP è di circa 38 mila alloggi. Siamo attorno all'8% della richiesta, nel 2016, se fosse corrisposto allo sfratto l'inserimento negli alloggi popolari, un numero enorme.

È chiaro che la legge ha cercato di dare alcune soluzioni. La prima soluzione è legata alla gestione dell'ATER, la novità è la reintroduzione del Consiglio di Amministrazione formato da tre persone, il Consiglio regionale nominerà il Consiglio di Amministrazione, due alla maggioranza e uno all'opposizione, ed è questa una prima novità.

Noi abbiamo cercato di inserire all'interno della gestione dell'ATER anche una presenza significativa dei Sindaci, perché secondo noi la vivibilità all'interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la qualità della vita, la coesione sociale, si ottiene se c'è il coinvolgimento anche dei Comuni, e a tal proposito proporremo anche un emendamento che vada in questa direzione.

Poi altra novità è l'introduzione dell'ISE-ERP, che rende sicuramente più giustizia rispetto alla valutazione del reddito per il pagamento del canone e anche per l'accesso nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Ci sono, poi, altre novità legate al tipo di contratto, la cosa non ci convince fino in fondo, che ogni cinque anni ci sia un contratto che viene rinnovato e che determina anche la permanenza. Ovvero, se alla verifica dopo i cinque anni i criteri di accesso, 20 mila euro ERP, sono superati c'è la decadenza da parte dell'assegnatario, che non viene più trattato come assegnatario, perché l'assegnazione in quanto tale è a tempo indeterminato, quindi l'assegnazione a tempo indeterminato viene vincolata ogni cinque anni da un contratto che viene sottoposto a esame, e quindi o ci sono i requisiti iniziali oppure viene a decadere la presenza dell'assegnatario.

Altro punto fondamentale è l'attribuzione dei punteggi, e qui si insiste con la volontà di dire che in primo luogo i veneti hanno la priorità. A mio giudizio questo, ma poi approfondirò meglio questo tema, deve essere controbilanciato dal dramma dello sfratto, dal dramma dei bisogni dell'alloggio, e quindi non può essere soverchiante. Il punteggio della residenza o dell'attività lavorativa rispetto al bisogno, alla sofferenza, alle necessità che possono essere anche improvvise, nell'arco di due-tre anni si può perdere il lavoro, quindi ci deve essere un equilibrio tra il punteggio legato alla residenza e il punteggio legato alle difficoltà, alla gravità della situazione.

Poi altro termine che è innovativo, se volete, ma che a mio giudizio dovrebbe essere corretto, è quello di legare i proventi del canone all'equilibrio del sistema di edilizia residenziale.

È pensabile che con i canoni noi possiamo trovare l'equilibrio del sistema economico dell'edilizia residenziale pubblica in termini di manutenzione? A mio giudizio è molto improbabile, se lasciamo in legge questo principio vuol dire che dovremo alzare sempre i canoni di locazione, perché l'abbiamo messo in legge come principio, come obiettivo da raggiungere. Se l'ATER è costretta a alzare sui canoni, quindi ad alzare i canoni per raggiungere l'equilibrio economico è chiaro che dovremo alzare di molto i canoni, non sarà sufficiente il fondo di solidarietà dei Comuni per pareggiare questa necessità.

Durante la discussione, con gli emendamenti cercheremo di correggere, se possibile, questo punto.

Quindi ci sono aspetti che vanno nella direzione giusta, sono già stati citati dal Relatore, anche l'Osservatorio, alcuni passaggi sulle funzioni dei Comuni e dell'ATER, però ci sono alcune cose che non convincono pienamente, e ve le elenco molto velocemente, alcune le ho già dette, per esempio il Consiglio di Amministrazione, che non coinvolge i Sindaci e le Amministrazioni locali; la mobilità obbligatoria, finora c'era il bando sulla mobilità volontaria, adesso introduciamo la mobilità obbligatoria, un conto è attivarla sulla congruità delle dimensioni dell'alloggio, un conto è invece che sia parametrata al piano di vendita. Non mi sembra di scorgere questa volontà, però vorrei fosse enunciata in maniera chiara durante la discussione.

Il canone d'accesso, è determinato il canone d'accesso, 20 mila ERP, noi avremmo voluto l'inserimento anche di un canone di permanenza, leggermente superiore rispetto al canone d'accesso, in modo tale che al termine dei cinque anni, con il controllo dei criteri di accesso, se si superano i 20 mila ERP si va in decadenza, ma se contemporaneamente il figlio ha iniziato a lavorare e ci sono situazioni economiche diverse della famiglia per cui si supera il canone d'accesso, cosa vuole dire? Che esci dall'alloggio e poi non puoi più rientrare se non facendo domanda nuovamente? E se il figlio resta in casa altri due anni come la risolviamo questa cosa? Quindi per noi un canone di permanenza sarebbe dovuto essere inserito nella legge, sarebbe stato preferibile, vedo che anche in Lombardia, piuttosto che in Emilia, piuttosto che in Toscana è stato inserito.

Il contratto di locazione a tempo determinato, cinque anni, appunto, non ci convince per questo, eventualmente facciamo una verifica dopo cinque anni dei criteri per cui c'è stata l'assegnazione, più che parlare di contratto di locazione.

La necessità di disporre del sistema informatico regionale, intendiamoci: i comuni saranno costretti a usare questo sistema informatico regionale. Un conto è poter disporre del sistema informatico regionale gratuitamente, senza oneri, un conto è poter disporre di questo sistema obbligatoriamente anche con oneri, facciamo questo chiarimento perché i sistemi informatici ormai soprattutto i comuni capoluogo ce l'hanno già e, quindi, avendoli già vuol dire sottrarre una loro competenza per accedere ad un sistema regionale unitario. Questo funziona con l'Azienda Zero, con l'informatica regionale, ma sono tutti Enti strumentali della Regione, invece qui abbiamo a che fare con i comuni che devono passare dal sistema informatico proprio al sistema informatico regionale e se dovessero scomparire un domani un elenco, una richiesta, devono pagare il sistema informatico regionale per avere determinati dati? Quindi preferiremmo fosse scritto chiaramente: "senza oneri a carico del Comune".

Ancora, la doppia assegnazione degli alloggi finora il Comune assegnava sia negli alloggi dell'ATER, sia negli alloggi del Comune, con questa legge si introduce il doppio binario: il Comune assegna gli alloggi di proprietà del Comune e l'ATER assegna gli alloggi di proprietà dell'ATER. Questo non ci convince, avremmo preferito una regia unica.

Il canone minimo 40 euro: qui è chiamato poi in causa il Comune che dovrà provvedere eventualmente laddove non ci sia la possibilità di pagare questi 40 euro a risolverlo con il fondo di solidarietà.

Il volere a tutti i costi introdurre il punteggio legato agli anni di residenza, ne ho già parlato; la mancata comprensione che sia il Comune che l'ATER devono lavorare nell'ottica dell'edilizia sociale e, quindi, introdurre questo termine che è un termine che ormai da alcuni anni è appropriato, è indicatore, non c'è solo l'edilizia residenziale pubblica ma anche l'edilizia residenziale sociale e l'edilizia residenziale pubblica è una parte dell'edilizia residenziale sociale.

Ancora, non ci convince fino in fondo la necessità di realizzare, praticamente, un ATER zero, perché è prevista l'aggregazione di tante funzioni con convenzioni tra le ATER ma non vorremmo fosse l'introduzione di un ATER zero che, praticamente, fa le gare, fa i bandi, gestisce il personale, annulla i propri uffici e introduce un ATER zero per poi però introdurre fra qualche anno anche un'unica ATER regionale.

C'è ancora qualcosa da dire sui tempi di attuazione, se voi guardate gli ultimi articoli, si rinvia a un regolamento alla Giunta, 90 giorni, non sappiamo bene quanto saranno poi i tempi di applicazione.

Quindi sicuramente il tentativo apprezzabile di razionalizzare, molto è stato delegato alla Giunta, alcuni aspetti si possono, a mio giudizio, ancora migliorare in termini di confronto durante i lavori d'Aula, mi auguro che, appunto, il lavoro sia un lavoro produttivo, noi ci siamo sempre posti in questa ottica: di dare contributi in termini costruttivi, legandoli non a una visione ideologica ma a una visione di risposta che dobbiamo dare in maniera efficace alle sfide che ci sono in questo momento.

La domanda è cambiata rispetto a venti anni fa, la legge deve essere in grado di agire tempestivamente in modo tale da riuscire a dare più risposte in termini di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale in modo da soddisfare la domanda, la drammatica domanda di alloggi che ora c'è nel Veneto.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge n. 457/1978 è il seguente:

“16. Mutui agevolati.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.”.

- Il testo dell'art. 43 della legge n. 457/1978 è il seguente:

“43. Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruente di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente areati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166 ;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera q) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.”.

- Il testo dell'art. 31, comma 45, della legge n. 448/1998 è il seguente:

“Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali)

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.”.

#### *Nota all'articolo 7*

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 85/2010 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 Attribuzione e trasferimento dei beni

1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini-



stro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;

b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.

5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.

[6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.]”

#### **Nota all'articolo 10**

- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 reca disposizioni in materia di “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”

#### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'art. 9 della legge n. 537/1993 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 9 (Patrimonio pubblico)

1. E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli Enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

[7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate nè divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.]

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.”.

#### **Nota all'articolo 25**

- Il testo dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998 è il seguente:

“Art. 40 (Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.”.

#### **Note all'articolo 26**

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 76/2016 è il seguente:

“Art. 1.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.”.

- La legge 20 maggio 2016, n. 76 reca disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.”.

#### **Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 è il seguente:

“Art. 2. (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.”.

#### **Nota all'articolo 37**

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 392/1978 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“12. Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

[Le suddette modalità si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano].”.

#### **Nota all'articolo 48**

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 449/1997 è il seguente:

“ART. 2. (Trasferimento di alloggi ai comuni).

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte.

2. E' fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.”.

#### **Nota all'articolo 50**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 53/1993 è il seguente:

“Art. 9 - Controllo sostitutivo sugli atti.

1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta.”.

**Nota all'articolo 51**

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 10/1995 è il seguente:

“Art. 13 - Comitato tecnico dell'ATER.

1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico composto da:

- a) il direttore dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
- b) il Capo dell'Ufficio tecnico dell'Azienda;
- c) il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio civile o suo delegato;
- d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale, nominati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Azienda.

3. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.

4. Il comitato tecnico esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d'ufficio o su richiesta degli enti interessati.

5. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite a' sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:

a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;

b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;

c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;

d) atti gestionali per la realizzazione delle opere.

7. Il comitato tecnico è costituito con provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata dello stesso.

8. In via transitoria, fino alla costituzione dei Comitati di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso ciascun IACP, ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.”.

**4. Struttura di riferimento**

Direzione infrastrutture trasporti e logistica

**PARTE SECONDA****CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA**

(Codice interno: 355711)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 83 del 20 ottobre 2017

**Individuazione delle sedi e nomina delle Commissioni d'esame "Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2017-2020)". DGR 356/2017 e DGR 1026/2017.***[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Il presente atto individua le sedi concorsuali del corso di formazione specifica in medicina Generale relativo al triennio 2017-2020 e dispone la nomina delle Commissioni d'esame.

Il Direttore

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, recependo disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli, reca la disciplina del corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
- il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito necessario per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della Medicina Generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medico di Medicina Generale;
- la citata normativa ha demandato l'organizzazione e l'attivazione del corso alle Regioni ed alle Province Autonome;
- la materia della formazione specifica in medicina generale è stata affidata dalla Regione Veneto al Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria (Coordinamento), istituito con la DGR 4174 del 30 dicembre 2008 afferente l'Aulss n. 9 di Treviso, ora Aulss n. 2 "Marca Trevigiana".

VISTE la D.G.R. 356 del 22 marzo 2017 e la successiva modificativa ed integrativa D.G.R. n. 1026 del 4 luglio 2017 di approvazione del bando di concorso per il corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2017-2020) da svolgersi nella Regione Veneto per n. 50 (cinquanta) cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

RAMMENTATO che con i summenzionati provvedimenti la Giunta regionale conferiva mandato al Dirigente del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA per il compimento delle attività connesse all'attuazione del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale in oggetto.

VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA n. 77 del 19 settembre 2017 con il quale, verificati i requisiti stabiliti dagli artt. 2 e 3 del citato bando, sono stati ammessi al concorso in oggetto n. 865 candidati.

PRESO ATTO che, a seguito dell'istruttoria del Coordinamento e valutati i preventivi pervenuti (documentazione agli atti), la Regione Veneto ha proceduto con note prott. nn. 266741 e 266763 del 5 luglio 2017, n. 275466 del 6 luglio 2017 e n. 360747 del 30 agosto 2017, ai sensi dell'art. 25, comma 5° del decreto legislativo 368/99, all'individuazione delle seguenti sedi concorsuali:

- AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3 Serenissima)

Via Paccagnella, 11 - Mestre (VE)

- AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco

Via dei Salesiani, 15 - Mestre (VE)

- SALA AUDITORIUM del Centro Cardinale Urbani
- Via Visinoni, 4/C - Zelarino - Mestre (VE)
- AULA CANTINE di Villa Grimani

Via Paolazzi, 6 - Martellago (VE)

- AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave

Piazza della Vittoria, 14 - Martellago (VE)

VALUTATO di assegnare, e contestualmente convocare, i candidati ammessi a sostenere la prova di concorso presso le sedi individuate con le seguenti modalità:

- presso l'AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA DELL'OSPEDALE DELL'ANGELO:

i candidati **dal n. 1 (ADAMI IRENE) al n. 200 (CENDRON MICHELA)**,

- presso l'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO SALESIANI SAN MARCO:

i candidati **dal n. 201 (CENEDESE ROBERTA) al n. 370 (GALLOTTA ADRIANA)**,

- presso l'AUDITORIUM DEL CENTRO CARDINALE URBANI:

i candidati **dal n. 371 (GAMBALONGA IRENE) al n. 470 (MARCHINI ANDREA)**,

- presso l'AULA CANTINE DI VILLA GRIMANI:

i candidati **dal n. 471 (MARCHIORO ELISABETTA) al n. 720 (SGUOTTI CHIARA)**,

- presso l'AULA BARCHESSA OVEST DI CÀ DELLA NAVE:

i candidati **dal n. 721 (SHEVCHUK IRYNA) al n. 865 (ZURLO CHIARA)**

DATO ATTO che l'orario e la sede di convocazione dei candidati sono stati comunicati agli stessi, giusto quanto previsto dalla disciplina contenuta nel bando, a mezzo di Avviso pubblicato nel B.U.R.V. nonché trasmesso agli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto.

CONSIDERATA la necessità di costituire presso ciascuna delle sedi di concorso individuate le relative Commissioni d'esame ai sensi dell'art 29, comma 1° del decreto legislativo 368/1999 che così dispone: "*La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, è composta dal Presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi del Capoluogo di Regione o suo delegato che la presiede, da un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'Ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario*".

VISTA l'indicazione fornita dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia con nota prot. n. 4569 del 15 settembre 2017 delle seguenti designazioni, quali componenti delle costituenti Commissioni d'esame:

sede AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3)

PRESIDENTE dott. Giampietro Stefani (OMCEO Vicenza)

*supplente dott. Giovanni Leoni (OMCEO Venezia)*

COMPONENTE MMG dott. Stefano Bellon (OMCEO Padova)

*supplente dott. Alessio Micchi (OMCEO Verona)*

sede AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco

PRESIDENTE dott. Enrico Ioverno (OMCEO Vicenza)

*supplente dott.ssa Carla Zovi (OMCEO Belluno)*

COMPONENTE MMG dott. Daniele Segalla (OMCEO Vicenza)

*supplente dott.ssa Bruna Stocchiero (OMCEO Vicenza)*

sede SALA AUDITORIUM del Centro Cardinal Urbani

PRESIDENTE dott. Giulio Bergamasco (OMCEO Venezia)

*supplente dott. Emanuela Maria Blundetto (OMCEO Venezia)*

COMPONENTE MMG dott. Giovanni Pisani (OMCEO Treviso)

*supplente dott. Claudio Marafetti (OMCEO Verona)*

sede AULA CANTINE di Villa Grimani

PRESIDENTE dott. Guglielmo Pisani (OMCEO Padova)

*supplente dott. Paolo Favero (OMCEO Treviso)*

COMPONENTE MMG dott. Vincenzo Malatesta (OMCEO Padova)

*supplente dott. Luigi Xausa (OMCEO Venezia)*

sede AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave

PRESIDENTE dott. Andrea Cesaro (OMCEO Verona)

*supplente dott. Cipriano Mirandola (OMCEO Verona)*

COMPONENTE MMG dott. Giorgio Visentin (OMCEO Vicenza)

*supplente dott. Luca Barbacane (OMCEO Venezia)*

RITENUTO per quanto di competenza regionale, di integrare le Commissioni come segue:

sede AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3)

COMPONENTE dott. Fabio Presotto (Direttore U.O.C. di Medicina Generale - P.O. di Mestre - Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Sandro Panese (Direttore U.O.C. di Malattie Infettive - P.O. di Mestre - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO sig.ra Elisabetta Gandolfo (funzionario regionale)

sede AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco

COMPONENTE dott. Moreno Scevola (Direttore U.O.C. di Medicina - P.O. di Dolo, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott.ssa Gina Meneghel (Direttore U.O.C. di Nefrologia - P.O. di Dolo - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO dott.ssa Emanuela Zuliani (funzionario regionale)

sede SALA AUDITORIUM del Centro Cardinal Urbani

COMPONENTE dott. Michele Alzetta (Direttore U.O.C. di Pronto Soccorso - P.O. di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Andrea Bonanome (Direttore U.O.C. di Medicina - P.O. di Venezia - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO dott.ssa Ausilia Russo (funzionario presso Regione Veneto)

sede AULA CANTINE di Villa Grimani

COMPONENTE dott. Alberto Cester (Direttore U.O.C. di Geriatria - P.O. di Mirano, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Angelo Boscolo Bariga (Direttore U.O.C. di Medicina - P.O. di Chioggia - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO dott.ssa Maila Taverna (funzionario Coordinamento regionale)

sede AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave

COMPONENTE dott. Roberto Valle (Direttore U.O.C. di Cardiologia - P.O. di Chioggia, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Roberto Brugiolo (Direttore U.O.C. di Geriatria - P.O. di Mestre, Azienda ULSS 12 Veneziana)*

SEGRETARIO dott.ssa Francesca Zuanetti (funzionario presso Regione Veneto)

*Supplenti segretari: dott. Stefano Pasqual, dott.ssa Susanna Menetto, dott.ssa Monica Manao, dott.ssa Claudia Baesso, dott. Sandro Remo Franceschini (funzionari presso Regione Veneto)*

DATO ATTO che i componenti dei comitati di sorveglianza sono individuati come da documentazione agli atti.

RICORDATO CHE:

- i componenti supplenti qui individuati parteciperanno alle sedute nelle ipotesi in cui si verifichi un impedimento del titolare;
- i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni d'esame individuati dal presente provvedimento sono disciplinati dal DPCM 23 marzo 1995, richiamato nel bando di concorso;
- gli oneri connessi all'espletamento del concorso in oggetto, in quanto soggetti ad un computo che prevede la determinazione in base al numero effettivo dei candidati esaminati e stante la riorganizzazione sanitaria in corso (ex LR 19/2016), saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/07/2016 ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative 'Accreditamento strutture sanitarie, 'Cure primarie e LEA, 'Assistenza specialistica, liste d'attesa, termalè, 'Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali, 'Salute mentale e sanità penitenziaria ed 'Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i.

VISTO il bando di cui alle DD.G.R. n. 356/2017 e 1026/2017.

VISTO il Decreto n. 77 del 19 settembre 2017.

VISTA le note regionali prott. nn. 266741 e 266763 del 5 luglio 2017, n. 275466 del 6 luglio 2017 e n. 360747 del 30 agosto 2017 e la documentazione agli atti.

VISTA la LR 19/2016.

decreta

1. di individuare per lo svolgimento del concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2017 - 2020) di cui alle DD.G.R. n. 356/2017 e n. 1026/2017 le seguenti sedi d'esame:

- AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3 Serenissima)

Via Paccagnella, 11 - Mestre (VE)



- AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco

Via dei Salesiani, 15 - Mestre (VE)

- SALA AUDITORIUM del Centro Cardinale Urbani
- Via Visinoni, 4/C - Zelarino - Mestre (VE)
- AULA CANTINE di Villa Grimani

Via Paolazzi, 6 - Martellago (VE)

- AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave

Piazza della Vittoria, 14 - Martellago (VE)

2. di dare atto che la prova di concorso, come disposto nell'Avviso pubblicato dal Ministero della Salute nella G.U.R.I - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami", si terrà il giorno 25 ottobre 2017, con inizio della prova alle ore 10.00, precisando che le Commissioni vengono convocate presso le sedi indicate per le ore 8.00;

3. di precisare che le Commissioni dovranno completare i lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della prova di concorso (ai sensi del D. Lgs 368/1999, art. 29 comma 1);

4. di costituire, per quanto in premessa ed ai sensi dell'art. 29, comma 1° del D. Lgs. 368/1999, le seguenti Commissioni d'esame:

sede AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3)

PRESIDENTE dott. Giampietro Stefani (OMCEO Vicenza)

*supplente dott. Giovanni Leoni (OMCEO Venezia)*

COMPONENTE MMG dott. Stefano Bellon (OMCEO Padova)

*supplente dott. Alessio Micchi (OMCEO Verona)*

COMPONENTE dott. Fabio Presotto (Direttore U.O.C. di Medicina Generale - P.O. di Mestre - Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Sandro Panese (Direttore U.O.C. di Malattie Infettive - P.O. di Mestre - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO sig.ra Elisabetta Gandolfo (funzionario regionale)

sede AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco

PRESIDENTE dott. Enrico Ioverno (OMCEO Vicenza)

*supplente dott.ssa Carla Zovi (OMCEO Belluno)*

COMPONENTE MMG dott. Daniele Segalla (OMCEO Vicenza)

*supplente dott.ssa Bruna Stocchiero (OMCEO Vicenza)*

COMPONENTE dott. Moreno Scevola (Direttore U.O.C. di Medicina - P.O. di Dolo, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott.ssa Gina Meneghel (Direttore U.O.C. di Nefrologia - P.O. di Dolo - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO dott.ssa Emanuela Zuliani (funzionario regionale)

sede SALA AUDITORIUM del Centro Cardinal Urbani

PRESIDENTE dott. Giulio Bergamasco (OMCEO Venezia)

*supplente dott. Emanuela Maria Blundetto (OMCEO Venezia)*

COMPONENTE MMG dott. Giovanni Pisani (OMCEO Treviso)

*supplente dott. Claudio Marafetti (OMCEO Verona)*

COMPONENTE dott. Michele Alzetta (Direttore U.O.C. di Pronto Soccorso - P.O. di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Andrea Bonanome (Direttore U.O.C. di Medicina - P.O. di Venezia - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO dott.ssa Ausilia Russo (funzionario presso Regione Veneto)

sede AULA CANTINE di Villa Grimani

PRESIDENTE dott. Guglielmo Pisani (OMCEO Padova)

*supplente dott. Paolo Favero (OMCEO Treviso)*

COMPONENTE MMG dott. Vincenzo Malatesta (OMCEO Padova)

*supplente dott. Luigi Xausa (OMCEO Venezia)*

COMPONENTE dott. Alberto Cester (Direttore U.O.C. di Geriatria - P.O. di Mirano, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Angelo Boscolo Bariga (Direttore U.O.C. di Medicina - P.O. di Chioggia - Azienda ULSS 3 Serenissima)*

SEGRETARIO dott.ssa Maila Taverna (funzionario Coordinamento regionale)

sede AULA BARCHESSA OVEST di Cà della Nave

PRESIDENTE dott. Andrea Cesaro (OMCEO Verona)

*supplente dott. Cipriano Mirandola (OMCEO Verona)*

COMPONENTE MMG dott. Giorgio Visentin (OMCEO Vicenza)

*supplente dott. Luca Barbacane (OMCEO Venezia)*

COMPONENTE dott. Roberto Valle (Direttore U.O.C. di Cardiologia - P.O. di Chioggia, Azienda ULSS 3 Serenissima)

*supplente dott. Roberto Brugiolo (Direttore U.O.C. di Geriatria - P.O. di Mestre, Azienda ULSS 12 Veneziana)*

SEGRETARIO dott.ssa Francesca Zuanetti (funzionario presso Regione Veneto)

*Supplenti segretari: dott. Stefano Pasqual, dott.ssa Susanna Menetto, dott.ssa Monica Manao, dott.ssa Claudia Baesso, dott. Sandro Remo Franceschini (funzionari presso Regione Veneto);*

6. di precisare che, gli oneri connessi all'espletamento del concorso in oggetto, in quanto soggetti ad un computo che prevede la determinazione in base al numero effettivo dei candidati esaminati e stante la riorganizzazione sanitaria in corso (ex LR 19/2016), saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA;

7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA;

9. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Cristina Ghiotto

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE**

(Codice interno: 355966)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 29 del 13 ottobre 2017

**Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell' art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.***[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- Preso atto che:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- tra gli enti del Terzo settore sono ricomprese le organizzazioni di volontariato;
- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- il Registro unico nazionale del Terzo settore è suddiviso in sei sezioni: Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, Società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore;
- il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, deve definire, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto (03.08.2017), le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché regole e modalità per la gestione del Registro medesimo;

- tenuto conto che:

- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le disposizioni contenute nell'art. 6 della L. 266/1991, inerenti all'istituzione e alla tenuta dei Registri delle organizzazioni di volontariato da parte delle Regioni e delle Province autonome, saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;

- dato atto che le organizzazioni di volontariato devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto legislativo ovvero:

- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5;
- avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
- contenere nella denominazione sociale l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv";

- preso atto che il citato decreto legislativo ha riservato una parte specifica alla definizione di volontario e attività di volontariato confermando i seguenti principi:

- il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
  - al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
  - la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314 che ha ridefinito i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della LR 40/1993;
- ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
- essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  - essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale ...;
  - svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
- ricordati:
- la Legge 266/1991 laddove consentiva alle organizzazioni di volontariato di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
  - la LR 40/1993 nella parte in cui disponeva che le organizzazioni di volontariato non potessero ricorrere all'utilizzo di personale retribuito per l'esercizio di attività di solidarietà;
- vista la nuova disposizione in materia di risorse umane introdotta dal D. Lgs. 117/2017 che conferma il principio sancito dalla L. 266/1991 ma aggiunge che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- preso atto quindi che le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 non sono più sottoposte ai limiti imposti dalla LR 40/1993 ma devono comunque operare nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e delle norme regionali;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato hanno determinato:
- l'iscrizione di n. 32 organizzazioni evidenziate nell'**Allegato A**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  - la conferma dell'iscrizione di n. 125 associazioni, già iscritte, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  - la cancellazione di n. 6 associazioni evidenziate nell'**Allegato C**, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna;
  - la non ammissione di n. 3 associazioni evidenziate nell'**Allegato D**, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna;
- visto il DDR n. 4 del 12.05.2017 con il quale l'Associazione denominata "Associazione di Volontariato Socio-Sanitario A.V.U.L.S.S." C.F. 95083170241, con sede in Lonigo (VI), è stata cancellata dal Registro regionale del volontariato per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale (iscrizione scaduta il 17.12.2016);
- considerato che l'Associazione in argomento aveva delegato il Centro di servizio di appartenenza, a trasmettere la documentazione necessaria per il rinnovo dell'iscrizione, depositata presso il Centro medesimo in data 30.03.2017;
- verificata la procedura di Protocollo e accertato che la trasmissione via PEC da parte del Centro di servizio non è andata a buon fine;
- considerato comunque che l'associazione in argomento aveva adempiuto all'obbligo di legge di chiedere il rinnovo dell'iscrizione;
- ritenuto pertanto di rettificare il DDR n. 4 del 12.05.2017 nella parte in cui ha disposto l'automatica cancellazione e di considerare l'associazione regolarmente confermata, con il codice di classificazione già assegnato, ovvero VI0499, scadenza 17/12/2019;
- preso atto che l'Associazione denominata "Il Cerchio della vita Onlus", con sede in Vigonza (PD), C.F. 92173030286 risulta iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice di classificazione PD0676, scadenza 16.03.2020;

- visto il verbale di assemblea generale, redatto in data 19.07.2017, nel quale viene approvato lo spostamento della sede legale da Padova a Venezia, Fossò, Via Don Lorenzo Milani 3;
- ritenuto pertanto di aggiornare i dati anagrafici dell'associazione nel Registro regionale del volontariato e, conseguentemente, di modificare il codice di classificazione da PD0676 a VE0404;
- preso atto che l'Associazione di volontariato iscritta al Registro regionale con il codice di classificazione TV0584, C.F. 93013720268, con sede a Cappella Maggiore (TV), ha comunicato la variazione della denominazione da "Associazione Volontari di Protezione civile di Cappella Maggiore e Fregona" in "Associazione Volontari di Protezione civile Pedemontana Est (TV)";
- ricordato che :
  - con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
  - con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  - con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  - con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  - con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- visto l'art. 6 della L. 266/1991;
- visto il D.M. 1995;
- visto il D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 8;
- vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
- visto il DDR n. 4 del 12.05.2017;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 32 organizzazioni evidenziate nell'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni e/o condizioni meglio descritte nel citato allegato;
2. la conferma dell'iscrizione di n. 125 associazioni evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette a prescrizioni e condizioni meglio specificate nel citato allegato;
3. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 6 Organizzazioni per le motivazioni meglio specificate nell'**Allegato C**;
4. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 3 Organizzazioni per le motivazioni meglio dettagliate nell'**Allegato D**;
5. la rettifica del Decreto direttoriale n. 4 del 12.05.2017 nella parte in cui ha disposto l'automatica cancellazione dell'Associazione denominata "Associazione di Volontariato Socio-Sanitario A.V.U.L.S.S" C.F. 95083170241, disponendo la conferma della stessa per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
6. il nuovo codice di classificazione assegnato all'Associazione denominata "Il Cerchio della vita Onlus", C.F. 92173030286, è VE0404;

7. la presa d'atto della nuova denominazione dell'Associazione Volontari di Protezione civile Pedemontana Est (TV), C.F. 93013720268, con sede a Cappella Maggiore (TV), iscritta al Registro del volontariato con il codice di classificazione TV0584, scadenza 24/04/2019;
8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
9. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midenà


**Allegato A al Decreto n. 29 del 13.10.2017**

pag. 1/3

Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	COD. FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV	AMBITO	ETA	MATERIA	PRESCRIZIONI/CONDIZIONI	SCADENZA
1	BL0065/029	A.F.D.V.S. ASS. FELTRINA DON.VOL. DI SANGUE SEZ. ALCOA	91015690257	VIA ISONZO 4	FELTRE	32032	BL	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	DONATORI SANGUE	L'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro 90 gg. dalla data del provvedimento, di copia dell'atto costitutivo modificato nel numero dei costituenti (comma 1 art. 32 D.Lgs. 117/2017).	13/10/2020
2	PD0619	ASSOCIAZIONE UN PASSO AVANTI.....	92258460283	VIA G. MARCONI 74/A	MASSANZAGO	35010	PD	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO DISABILI/ HANDICAP		13/10/2020
3	PD0620	ASSOCIAZIONE LISOLACHENONCE DI TEOLO ONLUS	92127830286	PIAZZA MERCATO 26	TEOLO	35037	PD	SOCIALE	ETA' MISTA	VITTIME RADIOATTIVITA'		13/10/2020
4	RO0221	ASSOCIAZIONE DIABETICI DI ROVIGO	93015520294	V.LE TRE MARTIRI 40 C/O CENTRO ANTIDIABET. IV PIANO	ROVIGO	45100	RO	SOCIALE	ETA' MISTA	MALATTIA (GENERALE)		13/10/2020
5	RO0222	ASSOCIAZIONE FOGLIE VIVE	90018090291	VIA DANTE ALIGHIERI 24	TAGLIO DI PO	45019	RO	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)		13/10/2020
6	TV0618	ASSOCIAZIONE ORG. AGGREGATA WWF TERRE DEL PIAVE TV-BL	94150930264	VIA CENTA 90	VILLORBA	31050	TV	CULTURA - AMBIENTE	ETA' MISTA	BENI CULTURALI E AMBIENTALI		13/10/2020
7	TV0619	ASSOCIAZIONE INSIEME - UN AIUTO IN PIU'	92034320264	VIA G. D'ANNUNZIO 15/A	CROCETTA DEL MONTELLO	31035	TV	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	MALATTIA TUMORALE		13/10/2020
8	TV0620	ASSOCIAZIONE UN PONTE VERSO.....	92042320264	VIA DEI COLLI 33	CORNUDA	31041	TV	SOCIALE	ETA' MISTA	MALATTIA (GENERALE)		13/10/2020
9	TV0621	ASS. COMITATO DIFESA DIRITTI DEL MALATO	94059660269	C/O OSP. CA' FONCELLO	TREVISO	31100	TV	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	TUTELA DIRITTI	Ex codice di classificazione TV0248	13/10/2020

## Allegato A al Decreto n. 29 del 13/10/2017

pag. 2/3

10	TV0622	ASSOCIAZIONE NASTRINO INVISIBILE	92042830262	VIA DEI CARPANI 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033	TV	SOCIALE	ETA' MISTA	MALATTIA (GENERALE)	L'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro 90 gg. dalla data del provvedimento, di copia dell'atto costitutivo modificato nel numero dei costituenti (comma 1 art. 32 D.Lgs. 117/2017) e di copia della polizza assicurativa.	13/10/2020
11	VE0408	ASSOCIAZIONE NAZ. VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - CINOFILI I SESTIERI	90174980277	VIA DE CURTIS 70	SPINEA	30038	VE	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	COLLETT IVITA'	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	L'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro 90 gg. dalla data del provvedimento, di copia dell'atto costitutivo modificato nel numero dei costituenti (comma 1 art. 32 D.Lgs. 117/2017).	13/10/2020
12	VE0410	ASSOCIAZIONE PONTE SOLIDALE	90178280278	VIA SAN MARCO 12	MIRA	30034	VE	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)		13/10/2020
13	VE0411	ASSOCIAZIONE N.O.G.R.A. GUARDIA RURALE AUSILIARIA	90176200278	VIA ZERMANESE 38	MARCON	30020	VE	CULTURA - AMBIENTE	COLLETT IVITA'	TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	L'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro 90 gg. dalla data del provvedimento, di copia dell'atto costitutivo modificato nel numero dei costituenti (comma 1 art. 32 D.Lgs. 117/2017).	13/10/2020
14	VE0419	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI VOL. ORDINARIO ANC - NOALE	90171360275	VIA DE GASPERI 17	NOALE	30033	VE	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	COLLETT IVITA'	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		13/10/2020
15	VE0420	ASS. CROCE SERENISSIMA RIVIERA DEL BRENTA P.A.V.	04289190276	VIA CAIROLI 80	DOLO	30031	VE	SOCIO - SANITARIO	COLLETT IVITA'	TRASPORTO MALATI		13/10/2020
16	VE0428	ASS. AVIS COMUNALE GIUSEPPE CIMEGOTTO	80011440270	CASTELLO 6698	VENEZIA	30121	VE	SOCIO - SANITARIO	COLLETT IVITA'	DONATORI SANGUE	Produrre copia del certificato di attribuzione del codice fiscale modificato nella natura giuridica da associazione "riconosciuta" ad associazione "non riconosciuta"	13/10/2020
17	VE0434	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOSAICI DI VITA	93044170277	VIA CASEBIANCHE 88	MUSILE DI PIAVE	30024	VE	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)		13/10/2020
18	VI0613	COORDINAMENTO ASS. VOL. PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI VICENZA	92012530249	VIA FORNACI	SCHIO	36015	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	COLLETT IVITA'	COORD. PROTEZIONE CIVILE	Ex codice di classificazione VI0395	13/10/2020
19	VI0614	ASSOCIAZIONE AIDO DI CREAZZO	95046760245	VIA DON MINZONI 4	CREAZZO	36051	VI	SOCIALE	ETA' MISTA	DONATORI ORGANI	Produrre copia del certificato di attribuzione del codice fiscale modificato nella natura giuridica da associazione "riconosciuta" ad associazione "non riconosciuta"	13/10/2020
20	VI0615	ASSOCIAZIONE VOLA	91046280243	VIA VERDI 43	ASIAGO	36012	VI	SOCIALE	ETA' MISTA	MALATTIA TUMORALE		13/10/2020



## Allegato A al Decreto n. 29 del 13/10/2017

pag. 3/3

21	VI0616	ASS. AIDO GRUPPO COMUNALE DI MAROSTICA	91010630241	VIA PANICA 17	MAROSTICA	36063	VI	SOCIALE	ETA' MISTA	DONATORI ORGANI		13/10/2020
22	VI0617	ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'INTEGRAZIONE	95129910246	VIA STRADA SCUOLE ANCONETTA 12	VICENZA	36100	VI	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO DISABILI/HANDICAP		13/10/2020
23	VI0618	ASSOCIAZIONE BERICA 3	95131740243	PIAZZA VALAURIE	LONGARE	36023	VI	CULTURA - AMBIENTE	ETA' MISTA	TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	L'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro 90 gg. dalla data del provvedimento, di copia dell'atto costitutivo modificato nel numero dei costituenti (comma 1 art. 32 D.Lgs. 117/2017).	13/10/2020
24	VI0619	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA KRONOS VICENZA	93034090246	VIA RASA 2	THIENE	36016	VI	CULTURA - AMBIENTE	COLLETT IVITA'	TUTELA PATRIMONIO AMBIENTALE	L'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro 90 gg. dalla data del provvedimento, di copia dell'atto costitutivo modificato nel numero dei costituenti (comma 1 art. 32 D.Lgs. 117/2017).	13/10/2020
25	VI0620	ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO GRUPPO DI VOLONTARIATO	91011320248	P.LE CADORNA 34/A C/O ENTRO GIOVANILE	BASSANO DEL GRAPPA	36061	VI	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO DISABILI/HANDICAP	Ex codice di classificazione VI0457	13/10/2020
26	VI0621	ASSOCIAZIONE ANZIANI E FAMIGLIE AL CENTRO - PROTI 1412	95132060245	VIA GAGLIARDOTTI 34/B	VICENZA	36100	VI	SOCIALE	ANZIANI	ATTIVITA' CULTURALI/TEMPO LIBERO		13/10/2020
27	VR0048/006	ASSOCIAZIONE FEVOSS VERONA S. TOSCANA	93266980239	VIA S. TOSCANA 9	VERONA	37121	VR	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)		13/10/2020
28	VR0656	ASS. A.GE.S.P.HA. ASS. GENITORI E SOST. DI PORT. DI HANDICAP	93019910236	VIA BIANCADIN 14	BUSSOLENGO	37012	VR	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO DISABILI/HANDICAP		13/10/2020
29	VR0662	ASS. OASI DI SOLIDARIETA'	93075250238	VIA TOMELLERI 4 C/O SCUOLE MEDIE	CERRO VERONESE	37020	VR	SOCIALE	ETA' MISTA	DISAGIO (GENERALE)	Ex codice di classificazione VR0371	13/10/2020
30	VR0665	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI A.I.S. - SEZ. VALPOLICELLA VALDADIGE	93054120238	VIA DEL CONVENTO 4	MARANO DI VALPOLICELLA	37020	VR	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	COLLETT IVITA'	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	Ex codice di classificazione VR0166	13/10/2020
31	VR0668	ASSOCIAZIONE GENITORI AIUTO TOSSICODIPENDENTI ARGINE - A.G.A.T.A.	03095740233	VIA BELFIORE 47	LEGNAGO	37045	VR	SOCIALE	GIOVANI	TOSSICODIPENDENZA		13/10/2020
32	VR0669	ASSOCIAZIONE GRUPPO ASPERGER VENETO	93267760234	VIA BOCCIONI 11	VERONA	37121	VR	SOCIO - SANITARIO	ETA' MISTA	MALATTIE RARE		13/10/2020



## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 1/8

Organizzazioni di volontariato confermate al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	COD_FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV	AMBITO	PRESCRIZIONI/ANNOTAZIONI	SCADENZA
1	BL0007	GRUPPO VOL. PROT. CIV. CROCE VERDE VALLE DEL BIOIS	00280120254	VIA FOCOBON 11	FALCADE	32020	BL	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		09/08/2020
2	BL0009	CONSULTORIO FAMILIARE DI BELLUNO	93001560254	VIA FLAVIO OSTILIO, 6	BELLUNO	32100	BL	SOCIO - SANITARIO		28/07/2020
3	BL0019	ASSOCIAZIONE RADIO CLUB - BELLUNO - GRUPPO N.O.R.E.	93005090258	P.O BOX N.67 - VIA SAFFORZE VILLA MONTALBAN	BELLUNO	32100	BL	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		28/07/2020
4	BL0049	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	92016170257	VIA DANTE ALIGHIERI, 3	SANTO STEFANO DI CADORE	32045	BL	SOCIALE		13/10/2020
5	BL0093	GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MONTE PERON	93031530251	VIA PERON N. 90	SEDICO	32036	BL	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		29/07/2020
6	BL0196	ASSOCIAZIONE CASA TUA	93030230259	VIA DEL PIAVE N.5	BELLUNO	32100	BL	SOCIO - SANITARIO	Trattasi di coordinamento composto da sette associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale.	09/08/2020
7	BL0209	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	93031890259	VIA AGORDO, 81	BELLUNO	32100	BL	SOCIALE		18/05/2020
8	BL0230	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE AURONZO DI CADORE	92008670256	VIA ROMA, 14	AURONZO DI CADORE	32041	BL	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		08/05/2020
9	BL0252/004	ASSOCIAZIONE ANTEAS LA COMETA	91008780255	VIA G. MARCONI 19	SEREN DEL GRAPPA	32030	BL	SOCIALE		22/09/2020
10	BL0253	ASSOCIAZIONE COMITATO LA CESOLA	91012700257	C/O MACCAGNAN EZIO - VIA GORDA, 96	FELTRE	32032	BL	CULTURA - AMBIENTE		21/09/2020
11	BL0254	ASSOCIAZIONE ANTENNA ANZIANI	93038140252	VIA LORETO, 13 A	BELLUNO	32100	BL	SOCIALE		21/09/2020
12	PD0025	ASSOCIAZIONE FAMIGLIA SOLIDARIETA'	02393030289	C/O CASARIN SARA VIA ALBARELLA 22	CAMPOSAMPIERO	35012	PD	SOCIALE		27/07/2020
13	PD0033	A.N.F.F.A.S. PADOVA	92147710286	VIA DUE PALAZZI, 41	PADOVA	35121	PD	SOCIO - SANITARIO		27/07/2020
14	PD0153	ASSOCIAZIONE UNICA TERRA	92049500280	VIA SAN GIOVANNI DA VERDARA, 137	PADOVA	35121	PD	SOCIALE		28/07/2020
15	PD0155	S.A.I.S.S.- SERVIZIO ATTIVO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E	91001100287	VIA LUPPIA ALBERI, 1	MONTAGNANA	35044	PD	SOCIALE		28/07/2020

## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 2/8

		SOCIALE								
16	PD0167	ASSOCIAZIONE TENDA - PADOVA	92054230286	VIA SAN MASSIMO,89	PADOVA	35121	PD	SOCIALE		28/07/2020
17	PD0285	ASSOCIAZIONE C.L.A.R.A.	92228090285	VIA SAN FRANCESCO 2	SACCOLONGO	35030	PD	SOCIO - SANITARIO		14/06/2020
18	PD0290	ASSOCIAZIONE SAN LORENZO	91022680283	VIA G. MARCONI 8	SALETTO	35046	PD	SOCIO - SANITARIO		29/07/2020
19	PD0292	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARCELLINO VAIS	92055970286	VIA PORTOGRUARO 1	PADOVA	35121	PD	SOCIALE		29/07/2020
20	PD0295	A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI PIOMBINO DESE	92224420288	VIA PIAVE 48	PIOMBINO DESE	35017	PD	SOCIALE		02/09/2020
21	PD0297	ASSOCIAZIONE AITSAM CAMPOSAMPIERO	92230120286	VIA GIORGIONE 3 INT. 5/6	CAMPOSAMPIERO	35012	PD	SOCIO - SANITARIO		02/09/2020
22	PD0428	UNIVOC SEZIONE DI PADOVA	92099130285	VIA G. BARBARIGO 74	PADOVA	35121	PD	SOCIALE		18/04/2020
23	PD0437	ASS.PROFESSIONI SANITARIE PER L'EMERGENZA PSE	92254470286	VIA DEL SANTURARIO 28/7	VILLAFRANCA PADOVANA	35010	PD	SOCIO - SANITARIO		26/06/2020
24	PD0478	A.V.I.S. - COMUNALE DI BOARA PISANI	91011680286	PIAZZA ATHESIA, 4	BOARA PISANI	35040	PD	SOCIALE		09/08/2020
25	PD0560	ASSOCIAZIONE AUTISMO PADOVA ONLUS	92138060287	VIA CHIOGGIA 2	PADOVA	35121	PD	SOCIO - SANITARIO		14/09/2019
26	PD0577	ASSOCIAZIONE ESCULAPIO	92163290288	VIA TARTAGLIA 6	PADOVA	35121	PD	SOCIO - SANITARIO		02/07/2020
27	PD0598	ASSOCIAZIONE VOL. PROTEZIONE CIVILE DI CITTADELLA	90001940288	VIA DEL TELAROLO 5	CITTADELLA	35013	PD	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		28/08/2020
28	PD0605	ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL VILLAGGIO	03724300284	C/O MARZELLA VIA AOSTA, 6	PADOVA	35121	PD	SOCIALE		28/08/2020
29	PD0606	COORDINAMENTO PROVINCIALE ANTEAS DI PADOVA	92098220285	PASSEGGIATA DEL CARMINE 3	PADOVA	35121	PD	SOCIALE		28/08/2020
30	PD0681	DACCAPO - ASSOCIAZIONE TRAUMA CRANICO	92170370289	C/O ZUCCHI CLAUDIO VIA S. MARIA IN VANZO, 27	PADOVA	35121	PD	SOCIO - SANITARIO		09/06/2020
31	PD0683	ASSOCIAZIONE L'ALTRA BOTTEGA	92173240281	VIA EUGANEA, 27	SELVAZZANO DENTRO	35030	PD	SOCIALE		13/07/2020
32	PD0685	ASSOCIAZIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	91016640285	C/O FORZAN VIA G. MARCONI 10	BATTAGLIA TERME	35041	PD	CULTURA - AMBIENTE		13/07/2020
33	PD0735	ASSOCIAZIONE GRUPPO SPERANZA SAONARA	92192200282	PIAZZA M. BORGATO, 11 C/O SERV. SOCIALI	SAONARA	35020	PD	SOCIALE		06/08/2020

## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 3/8

34	PD0741	ASSOCIAZIONE POPOLI INSIEME	92049690289	PRATO DELLA VALLE, 56	PADOVA	35121	PD	SOCIALE	10/06/2020
35	PD0742	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI PADOVA	92204590282	VIA L. BRESSAN 6	PADOVA	35121	PD	SOCIALE	06/08/2020
36	RO0107	A.V.I.S. - COMUNALE DI ARQUA' POLESINE	93011930299	VIA G. GARIBALDI, 9	ARQUA' POLESINE	45031	RO	SOCIO - SANITARIO	09/08/2020
37	RO0110	A.V.I.S. - COMUNALE DI CENESELLI	92001840294	PIAZZA MARCONI, 557	CENESELLI	45030	RO	SOCIO - SANITARIO	09/08/2020
38	RO0112	A.V.I.S. - COMUNALE DI GAVELLO	93024530292	PIAZZA XX SETTEMBRE N.8	GAVELLO	45010	RO	SOCIO - SANITARIO	09/08/2020
39	RO0113	A.V.I.S. - COMUNALE DI OCCHIOBELLO	92001670295	VIA CAVALLOTTI 22 C/O PALAZZO ASS.	OCCHIOBELLO	45030	RO	SOCIO - SANITARIO	09/08/2020
40	RO0114	A.V.I.S. - COMUNALE DI S.M. MADDALENA	92001080297	VIA NUOVA 4 FRAZ. SANTA MARIA MADDALENA	OCCHIOBELLO	45030	RO	SOCIO - SANITARIO	09/08/2020
41	RO0118	A.V.I.S. - COMUNALE DI VILLADOSE	93004920299	VIA LIONA 22	VILLADOSE	45010	RO	SOCIO - SANITARIO	09/08/2020
42	RO0151	ASSOCIAZIONE WWF PROVINCIALE DI ROVIGO	93029160293	VIA CAVOUR 3	ROVIGO	45100	RO	CULTURA - AMBIENTE	14/06/2020
43	RO0153	A.V.I.S. EQUIPARATA COMUNALE ZELO	91010590296	VIA ROMA 222	GIACCIANO CON BARUCHELLA	45020	RO	SOCIO - SANITARIO	29/07/2020
44	RO0162	A.V.I.S. COMUNALE CASTELNOVO BARIANO	91010660297	PIAZZA DARIO RONCATTI 244 - SAN PIETRO POLESINE	CASTELNOVO BARIANO	45030	RO	SOCIO - SANITARIO	29/07/2020
45	RO0180	A.V.I.S. COMUNALE DI MELARA	91010670296	PIAZZA BERNINI 1	MELARA	45037	RO	SOCIO - SANITARIO	29/07/2020
46	RO0188	A.V.I.S. COMUNALE DI FIESSO UMBERTIANO	93018490297	VIA DANTE ALIGHIERI 66	FIESSO UMBERTIANO	45024	RO	SOCIO - SANITARIO	10/06/2020
47	RO0189	GRUPPO FAMIGLIE APERTE ALL'ACCOGLIENZA DI ROVIGO	93025970299	VIA VITTORIO VENETO, 38	ROVIGO	45100	RO	SOCIALE	10/06/2020
48	RO0191	A.RO.I.S. ASSOCIAZIONE RODIGINA INCONTINENTI E STOMIZZATI	91004690292	VIA DANTE ALIGHIERI, 44	CASTELMASSA	45035	RO	SOCIO - SANITARIO	06/08/2020
49	RO0193	ASSOCIAZIONE PARLA TI ASCOLTO	93029470296	VIA DELLA RESISTENZA 4	ROVIGO	45100	RO	SOCIALE	29/07/2020
50	RO0194	ASSOCIAZIONE OCCHIO CIVICO	91010550290	VIA NUOVA 6	OCCHIOBELLO	45030	RO	SOCIALE	02/09/2020
51	RO0211	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI POLESELLA A.N.C.	93034050299	PIAZZA G. MATTEOTTI 14	POLESELLA	45038	RO	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	08/09/2020
52	TV0001	A.R.C.A.T. VENETO ASS.REG. CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO	94012420264	VIA TRE FORNI 16/3	TREVIGNANO	31040	TV	SOCIO - SANITARIO	17/09/2020

## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 4/8

53	TV0022/039	A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	92026460268	VIA GOBBA 6 C/O MARIN	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	31020	TV	SOCIO - SANITARIO		14/06/2020
54	TV0022/040	A.I.D.O. GRUPPO COMUNALE DI VAZZOLA	91014190267	VIA CAMPAGNA, 23 - C/O BASSET F. VISNA'	VAZZOLA	31028	TV	SOCIO - SANITARIO		14/06/2020
55	TV0117	A.V.I. - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME	92003040265	VIA DEI MARTIRI, 2	MONTEBELLUNA	31044	TV	SOCIALE		28/07/2020
56	TV0198	ASS. AMICI DEL CUORE DI MONTEBELLUNA, COLLI ASOLANI E VALDOBBIADENE	92007870261	VIA OSPEDALE 54	MONTEBELLUNA	31044	TV	SOCIO - SANITARIO		05/08/2020
57	TV0250	NUCLEO VOLONTARIATO E PROT. CIVILE A.N.C. CARBONERA	94114290268	PIAZZA G. FABRIS, 84	CARBONERA	31030	TV	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		14/06/2020
58	TV0252	GRUPPO DI VOL. CODOGNE' ASS. NAZ. CARABINIERI A.N.C.	91035640266	VIA MON. G. MORAS, 3	CODOGNE'	31013	TV	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		14/06/2020
59	TV0312	ASSOCIAZIONE ALBATROS	92032540269	VIA MONTE BOCCAOR 2	MONTEBELLUNA	31044	TV	SOCIALE		14/06/2020
60	TV0393	A.G.L.A.D. - ASSOCIAZIONE GENITORI LOTTA ALLA DROGA	90007000269	VIA MARCONI 58	CASTELLO DI GODEGO	31030	TV	SOCIALE		09/08/2020
61	TV0492	ASSOCIAZIONE RADIO CLUB CAVALIERE DELL'ETERE PROTEZIONE CIVILE	82007210261	VIA MAGGIOR PIOVASANA 164	CONGLIANO	31015	TV	CULTURA - AMBIENTE		08/05/2020
62	TV0507	ASSOCIAZIONE SCU.TER. (SCUOLA - TERRITORIO)	94085790262	VIA DELLA PACE	PREGANZIOL	31022	TV	SOCIALE		02/07/2020
63	TV0535	ASSOCIAZIONE A.C.A.T. ARCOBALENO	94087660265	P.ZZA S.LORENZO 6 C/O VILLA MONTINI - PADERNELLO	PAESE	31038	TV	SOCIO - SANITARIO		21/09/2020
64	TV0553	ASSOCIAZIONE ESAM - EMERGENZA SANITARIA ALTA MARCA ONLUS	91027570265	VIA BATTISTELLA 1	PIEVE DI SOLIGO	31053	TV	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		21/09/2020
65	TV0584	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PEDEMONTANA EST (TV)	93013720268	VIA DELLE MURE 2/A	CAPPELLA MAGGIORE	31012	TV	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		24/04/2019
66	TV0593	ASSOCIAZIONE LE VELE	90013890265	VIA MOLINARE, 1	CASTELLO DI GODEGO	31030	TV	SOCIALE	Produrre copia dello statuto e del relativo verbale di approvazione registrati.	10/06/2020
67	VE0007	AIDO MARINA PERULLI SEZ. CONCORDIA SAGITTARIA	80023510169	VIA ROMA, 56	CONCORDIA SAGITTARIA	30023	VE	SOCIO - SANITARIO		30/05/2020
68	VE0103	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE MARCON	02290270277	VIA DELLO SPORT, 18	MARCON	30020	VE	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		27/07/2020

## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 5/8

69	VE0132	ASSOCIAZIONE INCONTRO E PRESENZA	90029990273	VIA NAZIONALE, 57	MIRA	30034	VE	SOCIALE		28/07/2020
70	VE0266	ASSOCIAZIONE ABIO MESTRE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE	90147650270	VIA TORRE BELFREDO 57	VENEZIA-MESTRE	30171	VE	SOCIALE		29/07/2020
71	VE0271	A.I.D.O. SEZIONE DI TORRE DI MOSTO	93022920971	C/O ZANCHI MARCO- P.ZZA DELLA REPUBBLICA 7/2	TORRE DI MOSTO	30020	VE	SOCIO - SANITARIO		02/09/2020
72	VE0367/020	CIRCOLO AUUSER VOLONTARIATO IERI E OGGI	90098200273	VIA FONDAMENTA 4	DOLO	30031	VE	SOCIALE		08/06/2019
73	VE0394	AVIS COMUNALE DI STRA	90018000274	VIA FOSSOLOVARA,2 - SOTTOCHIESA	STRA'	30039	VE	SOCIO - SANITARIO		23/02/2020
74	VE0415	A.I.T.SA.M.-ASS. ITALIANATUTELA SALUTE MENTALE	92015120279	VIA SAN PIETRO 517	CONCORDIA SAGITTARIA	30023	VE	SOCIO - SANITARIO		09/08/2020
75	VE0416	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DELLA TERRAFERMA VENEZIANA	90062490272	VIA PEPE 2	VENEZIA-MESTRE	30171	VE	SOCIO - SANITARIO		09/08/2020
76	VE0417	A.V.I.S. - COMUNALE DI MARANO VENEZIANO	90083670274	VIA CALTANA N. 51 - MARANO VENEZIANO	MIRA	30034	VE	SOCIO - SANITARIO		09/08/2020
77	VE0519	ASSOCIAZIONE OLTREICONFINI	93022420272	VIA XXV APRILE 37 C/O TURRIN A.	QUARTO D'ALTINO	30020	VE	SOCIALE	La conferma dell'iscrizione è condizionata alla trasmissione, entro un anno dalla data del presente provvedimento, dell'aggiornamento della composizione del consiglio direttivo (gli incarichi di Presidente e Tesoriere non possono essere attribuiti alla medesima persona fisica).	28/08/2020
78	VE0521	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI VENEZIA	94053280270	CASTELLO 6777	VENEZIA	30121	VE	SOCIO - SANITARIO		28/08/2020
79	VE0544	A.N.D.O.S. ASS. NAZ. DONNE OPERATE AL SENO - COMITATO DI CHIOGGIA	91012170279	C/O DIST.SANITARIO V.LE VESPUCCI	CHIOGGIA	30015	VE	SOCIO - SANITARIO	La conferma dell'iscrizione è condizionata alla trasmissione annuale della relazione sull'attività, del bilancio consuntivo e di copia di accordi e/o convenzioni in essere.	28/06/2020
80	VE0557	ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE	90112960274	VIA MESTRINA, 6	VENEZIA-MESTRE	30171	VE	SOCIALE		18/05/2020
81	VE0565	ASSOCIAZIONE AMICI DI CASA FAMIGLIA ONLUS	94060770271	GIUDECCA, 668	VENEZIA	30121	VE	SOCIALE		21/09/2020
82	VE0604	ASSOCIAZIONE DIABETICI BASSA PIAVE	93027460273	VIA N. SAURO, 23 C/O OSP. CIV	SAN DONA' DI PIAVE	30027	VE	SOCIO - SANITARIO		06/08/2020

## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 6/8

83	VI0046	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VICENZA	00692180243	STRADELLA DEI CAPPUCINI, 13	VICENZA	36100	VI	SOCIO - SANITARIO	17/09/2020
84	VI0060	ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO	95009910241	VIA VICOLO CIECO RETRONE	VICENZA	36100	VI	SOCIALE	28/07/2020
85	VI0072	ASSOCIAZIONE FIDAS - VICENZA	80028530246	VIA F. BARACCA, 204	VICENZA	36100	VI	SOCIO - SANITARIO	27/07/2020
86	VI0078	ASSOCIAZIONE DIABETICI DI VICENZA	80027310244	C/O OSP. S. BORTOLO - V.LE D'ALVIANO, 10	VICENZA	36100	VI	SOCIO - SANITARIO	30/07/2020
87	VI0082	AIDO COMUNALE DI GRANCONA	95010080240	VIA A. PALLADIO, 12	GRANCONA	36040	VI	SOCIO - SANITARIO	08/02/2020
88	VI0099	G.V.A. - GRUPPO VOLONTARIO ARZIGNANO	90000850249	VIA TICINO, 7	ARZIGNANO	36071	VI	SOCIO - SANITARIO	12/05/2020
89	VI0147	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' UMANA	90000920240	VIA VALLE, 20	CHIAMPO	36072	VI	SOCIALE	28/07/2020
90	VI0256	AARVI ASSOCIAZIONE AMICI DEL RENE DI VICENZA	95067340240	C/O OSP. VICENZA NEFROLOGIA VIA RODOLFI 37	VICENZA	36100	VI	SOCIO - SANITARIO	30/08/2019
91	VI0297	ASSOCIAZIONE ACAT ORIZZONTI LIBERI	95105190243	VIALE DELLA PACE, 87	VICENZA	36100	VI	SOCIALE	14/06/2020
92	VI0312	ASSOCIAZIONE A.V.O.	95108890245	VIA RODOLFI 37 - C/O OSP. BORTOLO	VICENZA	36100	VI	SOCIO - SANITARIO	29/07/2020
93	VI0313	A.N.C. ASS.. NAZ. CARABINIERI - GRUPPO VOL.I ALTO ASTICO E POSINA	92022230244	VIA CANOVA 17	POSINA	36010	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	29/07/2020
94	VI0318	A.N.C. ASS NAZ CARABINIERI NUCLEO VOL PC DI ASIAGO	93031380244	VIA APROSIO 1	ASIAGO	36012	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	29/07/2020
95	VI0321	ASSOCIAZIONE LE GIARE	91034500248	VIA NAZIONALE 92 - FRAZ. BELVEDERE	TEZZE SUL BRENTA	36056	VI	SOCIALE	02/09/2020
96	VI0330	A.N.C. ASS. NAZ. CARABINIERI GRUPPO DI CASTELGOMBERO- TRISSINO E BROGLIANO	94012460245	PIAZZA MARCONI 2/A	CASTELGOMBERTO	36070	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	02/09/2020
97	VI0350	ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO BASSANO	91009960245	VIA CHINI	BASSANO DEL GRAPPA	36061	VI	SOCIALE	23/02/2020
98	VI0361	COMITATO DI ARZIGNANO PER IL PROGETTO DI CERNOBYL ONLUS	90003880243	C/O CARADORE A. VIA BELLINI, 6	ARZIGNANO	36071	VI	SOCIALE	09/08/2020
99	VI0456	A.I.B. - SQUADRA VOLONTARIA ANTINCENDI BOSCHIVI CAMPESE	82009450246	PIAZZA T. FOLENGO, 21	BASSANO DEL GRAPPA	36061	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	28/08/2020
100	VI0460	ASSOCIAZIONE SVAB SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	82010950242	PIAZZA 1° MAGGIO 3	CISMON DEL GRAPPA	36020	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	02/07/2020

## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 7/8

101	VI0463	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BREGANZE	93015960243	PIAZZA MAZZINI, 49	BREGANZE	36042	VI	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	28/08/2020
102	VI0520	GRUPPO SOC. E MISS. SAN GIORGIO DI POLEO ONLUS	03116350244	VIA FALGARE, 35	SCHIO	36015	VI	SOCIALE	21/09/2020
103	VI0533	A.N.G.S.A. - VENETO ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI - SEZIONE DEL VENETO	92146290280	C/O SONIA ZEN - VIA MAZZINI, 113	ROSA`	36027	VI	SOCIO - SANITARIO	08/05/2020
104	VI0575	ASSOCIAZIONE DIABETICI DELL'AREA BERICA ADAB	03146840248	VIA CAPO DI SOPRA	NOVENTA VICENTINA	36025	VI	SOCIO - SANITARIO	06/08/2020
105	VI0578	AMA ASS. MALATTIA DI ALZHEIMER OVEST VICENTINO	90009200248	BIA BONAZZI 28	ARZIGNANO	36071	VI	SOCIALE	08/09/2020
106	VR0020	A.I.D.O. COMUNALE DI BUTTAPIETRA	93198990231	C/O GIORGIO BIGHELLINI - VIALE DELLA STAZIONE 30	BUTTAPIETRA	37060	VR	SOCIO - SANITARIO	17/09/2020
107	VR0195	ASSOCIAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA MINORI	93059460233	VIA MEDORO, 92	VERONA	37121	VR	SOCIALE	03/05/2020
108	VR0265	ASSOCIAZIONE SPAZIO RAGAZZI	93071970235	VIA MONSIGNOR BELLOMI 5	VERONA	37121	VR	SOCIALE	05/08/2020
109	VR0268	ASSOCIAZIONE PER LA PACE TRA I POPOLI	93075630231	VIA ENNA 10-12	VERONA	37121	VR	SOCIALE	05/08/2020
110	VR0276	ASS. SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI - CONS.CENTRALE DI VERONA	93052820235	PIAZZA DUOMO 6	VERONA	37121	VR	SOCIO - SANITARIO	05/08/2020
111	VR0288	A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE - SEZIONE VERONA	93090920237	PIAZZALE L.A. SCURO, 12	VERONA	37121	VR	SOCIO - SANITARIO	05/08/2020
112	VR0291	ASSOCIAZIONE CESAIM - CENTRO SALUTE PER IMMIGRATI	93074220232	VIA SALVO D'ACQUISTO 7	VERONA	37121	VR	SOCIALE	05/08/2020
113	VR0292	ASSOCIAZIONE PROGETTO SORRISO	93094590234	VIA MOLINO DI SOPRA, 24	NOGARA	37054	VR	SOCIALE	05/08/2020
114	VR0348	ASSOCIAZIONE IL PAESE DI ALICE	92014850231	PIAZZA SAN BIAGIO 7	SAN BONIFACIO	37047	VR	SOCIALE	29/07/2020
115	VR0357	ASSOCIAZIONE ITALIANA THALASSEMICI E DREPANOCITICI	93075570239	P.LE A. SCURO 10 - DIP. MED. B	VERONA	37121	VR	SOCIO - SANITARIO	31/01/2020
116	VR0444	AIDO COMUNALE CASTELNUOVO DEL GARDA	93110250235	PIAZZA ANGELINI 1	CASTELNUOVO DEL GARDA	37014	VR	SOCIO - SANITARIO	19/09/2019
117	VR0449	AVIS COMUNALE DI S.GREGORIO	91008700238	PIAZZA MARCONI, 47/A	VERONELLA	37040	VR	SOCIO - SANITARIO	23/02/2020



## Allegato B al Decreto n. 29 del 13.10.2017

pag. 8/8

118	VR0462	ASSOCIAZIONE NOI INSIEME - ONLUS	2288420231	PONTE BASAZENOCI, 12 - QUINTO VALPANTENA	VERONA	37121	VR	SOCIALE		23/02/2020
119	VR0500	ASSOCIAZIONE NUCLEO LUPATOTINO PROTEZIONE CIVILE	93094790230	VICOLO A. FOGAZZARO, 13	SAN GIOVANNI LUPATOTO	37057	VR	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		09/08/2020
120	VR0629	A.R.T.I. ASS. RENE TRAP.ITAL. - SEZ. PIERO CONFORTINI VR	3245640234	C/O CERVATO L. VIA MONTANARA 28	COLOGNOLA AI COLLI	37030	VR	SOCIO - SANITARIO		02/07/2020
121	VR0634	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO "PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE..."	93140120234	VIA BUTTURINI, 12	VERONA	37121	VR	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		28/08/2020
122	VR0729	ANTA ASS. NAZ.TUTELA ANIMALI SEZIONE DI VERONA - IL GIARDINO DI JACOPO	93187300236	VIA ANIENE 10 C/O SCALIA ANNALISA	VERONA	37121	VR	CULTURA - AMBIENTE		18/04/2020
123	VR0757	ASS. OPERA ASSIST. STEFANO TOFFOLI ONLUS	93177530230	VICOLO ORATORIO, 2	VALEGGIO SUL MINCIO	37067	VR	SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE		06/08/2020
124	VR0758	CENTRO TURISTICO GIOVANILE VOLONTARIATO - VERONA	93182310230	VIA S. MARIA IN CHIAVICA, 7	VERONA	37121	VR	CULTURA - AMBIENTE		06/08/2020
125	VR0759	FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES ASS.NI DONATORI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE	93191940233	VIA VILLA, 25	VERONA	37121	VR	SOCIO - SANITARIO	Trattasi di federazione nazionale alla quale aderiscono otto associazioni a carattere regionale, di cui sei iscritte ai Registri.	04/09/2020


**Allegato C al Decreto n. 29 del 13.10.2017**

pag. 1/1

Organizzazioni di volontariato cancellate dal Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	COD_FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV	MOTIVAZIONE
1	PD0481	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE A. BORIN	92121750282	VIA DEI COLLI 4 - C/O COMPLESSO SOCIO-SANITARIO AI COLLI - 35143	PADOVA	35121	PD	Iscrizione scaduta il 25.02.2016. L'associazione non ha integrato la documentazione richiesta con nota del 04.03.2017, nè dato riscontro al diniego di conferma formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 60431 del 14.02.2017.
2	RO0095/029	CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO IL CASALE	91007240293	VIA SABBIONI ALTI	LENDINARA	45026	RO	Iscrizione scaduta 08.06.2016. L'associazione non ha presentato istanza di conferma al Registro del volontariato. L'art. 4 comma 5 della LR 40/1993 prevede la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni.
3	TV0230	AVONID ASS VOLONTARI PRO NON VEDENTI IPOVEDENTI	94127580267	VIA ISONZO 10	TREVISO	31100	TV	Con nota Prot. n. 362643 del 29.08.2017 l'associazione comunica lo scioglimento.
4	VE0207	A.S.T.E.A. REGIONE VENETO	90021480273	VIA ISONZO, 16	QUARTO D'ALTINO	30020	VE	Iscrizione scaduta il 19/04/2016. L'art. 4 comma 5 della LR 40/1993 prevede la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni.
5	VI0415	ASSOCIAZIONE PARCO ROBINSON	92024760248	PIAZZA C. BATTISTI, 4 - MAGRE'	SCHIO	36015	VI	Iscrizione scaduta 11.06.2016. Con nota del 11.10.2017 l'associazione comunica di non voler rinnovare l'iscrizione al Registro regionale.
6	VR0741	FIALPO FEDER. ITAL. ASS.NI DEI LARINGECTOMIZZATI E PAZIENTI ONCOLOGICI DELLA TESTA E DEL COLLO	93189340230	VIA FRATELLI ROSSELLI, 11	VERONA	37121	VR	Iscrizione scaduta 08/08/2016. Con nota del 11.10.2017 il Centro di servizio per il volontariato di Verona comunica che l'associazione non intende rinnovare l'iscrizione al Registro.


**Allegato D al Decreto n. 29 del 13.10.2017**

pag. 1/1

Organizzazioni di volontariato non ammesse al Registro regionale (LR 40/1993 art. 4)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	COD. FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV	MOTIVAZIONE
1	NA0154	ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHEOLOGICO MINO MEDUACO	90066550279	VIA LOVA 139	CAMPOLONGO MAGGIORE	30010	VE	L'associazione persegue finalità di promozione sociale, ma non ha accolto la possibilità di essere iscritto nel relativo Registro, né dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con nota Prot. 298910 del 20.07.2017.
2	NA0155	ASSOCIAZIONE UNITA' DI PROGETTO CINOFILO	92277430289	VIA BEATO ARNALDO 18/10	LIMENA	35010	PD	L'associazione non ha integrato quanto richiesto con nota Prot. n. 217380 del 25.05.15 né dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 52982 del 09.02.2017
3	NA0156	COMITATO CITTADINO VALLI PIOVINI	91023550279	C/O FIORINDO GIULIANO VIA NUOVISSIMO 53	CHIOGGIA	30015	VE	L'associazione è priva dei requisiti necessari all'iscrizione (trattasi di comitato) e non ha dato riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con nota Prot. 178622 del 08.05.2017

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE**

(Codice interno: 356068)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 105 del 27 ottobre 2017

**Legge n. 238 del 12 dicembre 2016. DCOG "Amarone della Valpolicella" e DCOG "Recioto della Valpolicella". Autorizzazione anticipo vinificazione uve messe a riposo - vendemmia 2017.***[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la richiesta di anticipare al 15 novembre 2017 le operazioni di vinificazione delle uve messe a riposo atte a produrre i vini a DCOG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", vendemmia 2017, in conformità a quanto stabilito all'art. 5 comma 10 dei rispettivi disciplinari di produzione.

Il Direttore

VISTO la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84/2010, di riconoscimento della denominazione di originale controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;

VISTO il decreto ministeriale del 24 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85/2010, di riconoscimento della denominazione di originale controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" e di contestuale approvazione del pertinente disciplinare di produzione;

VISTI i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", modificati da ultimo con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;

VISTI in particolare gli articoli 5, comma 10 dei predetti disciplinari che stabiliscono che le uve messe ad appassire possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre, sempreché non si verificano situazioni climatiche particolari e in tal caso la Regione del Veneto, su richiesta del Consorzio di tutela, può autorizzare l'anticipo di tale pratica enologica;

VISTA la richiesta del Consorzio tutela vino Valpolicella del 20 ottobre 2017, prot. n. 75/2017 di anticipo della data di inizio delle operazioni di pigiatura delle uve atte a produrre i vini "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" a partire dal 15 novembre 2017;

VISTA la documentazione allegata alla predetta richiesta ed in particolare le informazioni riguardanti gli andamenti climatici, le fasi fenologiche della vite e le date di riferimento di inizio vendemmia;

PRESO ATTO che in conseguenza delle particolari condizioni climatiche che si sono verificate nel corso sia del periodo primaverile-estivo, che hanno influenzato il ciclo fenologico della vite, sia del periodo vendemmiale che hanno determinato situazioni di accelerazione della maturità e successivamente di appassimento delle uve messe a riposo rispetto alla media storica dei prodotti destinati a essere designati con le DCOG "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella",

TENUTO CONTO altresì del persistere delle condizioni climatiche e dello stato di appassimento e conseguentemente di concentrazione degli zuccheri, che risultano essere prossimi a quanto stabilito dai pertinenti disciplinari di produzione;

EFFETTUATE le opportune verifiche e tenuto conto degli elaborati predisposti dall'ARPAV e dal C.R.E.A. riguardo sia agli eventi meteorologici verificatisi in Veneto nel periodo di vegetazione della vite sia all'evolversi delle fasi fenologiche ed in particolare al processo di maturazione delle uve;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per accogliere la richiesta di anticipo della data che fissa l'inizio delle operazioni di vinificazione delle uve messe a riposo provenienti dalla vendemmia 2017 e destinate alla produzione dei vini DCOG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella";

PRESO ATTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" l'organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti "SIQURIA S.p.a.", giusto quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 12763 del 26 giugno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14."

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto;

decreta

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi di quanto stabilito agli articoli 5, comma 10, dei disciplinari di produzione dei vini DDOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", che la data di inizio delle operazioni di vinificazione delle uve della vendemmia 2017 messe ad appassire per la produzione dei predetti vini è fissata al 15 novembre 2017;
2. di stabilire che SIQURIA S.p.a. è tenuta nel processo di controllo dei vini delle DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" e quindi nell'emettere i pareri di conformità a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA S.p.a.), all'AVEPA e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zanol

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA**

(Codice interno: 356014)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 175 del 25 ottobre 2017

**Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione dell'elenco regionale delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione delle specie" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014.**

*[Caccia e pesca]***Note per la trasparenza:**

Il presente decreto, nel prendere atto degli esiti istruttori delle domande di contributo acquisite a seguito del bando approvato con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione delle specie", dispone l'approvazione dell'elenco regionale dei progetti risultati non ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il Direttore

VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, relativo al Regolamento generale sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);

VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);

VISTO l'Accordo di Partenariato sui Fondi SIE approvato in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014) 8021 della Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 della Commissione Europea;

CONSIDERATI gli esiti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome svoltasi a Roma in data 3 marzo 2016 in merito al riparto delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP per il periodo 2014-2020;

VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP in data 3 marzo 2016;

VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;

VISTA la DGR n. 213 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BuRV n. 24 del 03 marzo 2017 che ha disposto l'apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla Misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione delle specie" di cui all'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014;

CONSIDERATO che sulla base degli esiti delle attività istruttorie svolte in relazione alle domande acquisite a seguito della suddetta apertura termini, sono risultate non ammissibili tutte le domande indicate nell'elenco regionale di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta altresì, per ciascuna domanda, la motivazione della non ammissibilità;

VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;

VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;

VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;

RIASSUNTE le considerazioni espone in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

decreta

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco regionale di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 213/2017, relativo alla misura 1.38 "Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione della specie" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014;
3. di disporre, sulla base degli esiti delle attività istruttorie svolte, la non ammissibilità, di tutte le domande indicate nel richiamato **Allegato A**, a beneficiare dell'aiuto previsto dall'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
  - ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg. Dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Andrea Comacchio

Allegato A al decreto n. 175 del 25 ottobre 2017

pag. 1 /1



REGIONE DEL VENETO

**Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)**  
**D.G.R. n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020**  
**Misura 1.38- Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione delle specie**  
**Elenco Regionale domande NON ammissibili**

N° Progetto	Denominazione	Codice fiscale	Partita IVA	Comune (Sede legale)	Motivo della NON ammissibilità
01/LIP/2017	NALIN REMIGIO	(omissis)	01274680295	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 420911 del 09/10/2017.
02/LIP/2017	M/B NUOVO SAN GIUSEPPE S.N.C. DI NALIN CESARE E ZANELLATO CATIA	01013520299	01013520299	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 420914 del 09/10/2017.
03/LIP/2017	T.Z. MARE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02533500274	02533500274	PORTO TOLLE	Progetto non compatibile con la misura.
04/LIP/2017	MAZZUCCO WALTER	(omissis)	01151370291	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 421908 del 10/10/2017
05/LIP/2017	PEZZOLATO DEVIS	(omissis)	01090210293	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 422926 del 10/10/2017
06/LIP/2017	FEGGI ANDREA	(omissis)	01198610295	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 419517 del 09/10/2017



**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE**

(Codice interno: 356098)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 88 del 27 ottobre 2017

**Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60). DGR n. 1695 del 24/10/2017. Indizione della gara e approvazione dei relativi atti. CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009.***[Appalti]***Note per la trasparenza:**

In attuazione della DGR n. 1695 del 24/10/2017, si procede all'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60) e approvazione dei relativi atti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015 della Commissione europea di approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione del Veneto;
- DGR n. 1695 del 24/10/2017;
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;
- Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.

Il Direttore

PREMESSO che con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

PREMESSO che con deliberazione n. 1695 del 24/10/2017 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009) per un importo a base d'asta di euro 1.900.000,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 24/10/2017 ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, rinviando allo stesso l'approvazione del bando di gara e il relativo avviso, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, lo schema di contratto, la nomina della Commissione giudicatrice, del Seggio di gara, le risultanze della gara e l'aggiudicazione della stessa, le pubblicazioni di legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dallo stesso Decreto avverrà attraverso l'utilizzo del sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato AVC PASS, reso disponibile dall'A.N.A.C. (ex AVCP) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 s.m.i., e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della predetta Delibera;

VISTE le Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, sull'offerta economicamente più vantaggiosa approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e ritenuto di adeguarsi ad esse ai fini della definizione dei metodi di calcolo da applicare per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa;

RITENUTO di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS il Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che la citata deliberazione n. 1695 del 24/10/2017 ha individuato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile della Posizione Organizzativa Monitoraggio finanziario, sorveglianza e valutazione, rimandando a quest'ultimo la garanzia della regolare esecuzione del contratto da parte

dell'appaltatore;

DATO ATTO che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488);

RICHIAMATO, tuttavia, il diritto dell'amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

DATO ATTO che all'appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice in quanto servizi di natura intellettuale;

VISTO l'articolo 71 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di bandi-tipo adottati dall' Autorità Nazionale Anticorruzione e contenenti le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C al D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 statuisce che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea e consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016";

RITENUTO necessario dare attuazione alla deliberazione n. 1695 del 24/10/2017 adottando i seguenti atti:

- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'**Allegato A**;
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'**Allegato B**;
- Disciplinare di gara, di cui all'**Allegato C**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'**Allegato D**;
- Documento di gara unico europeo di cui all'**Allegato E**;
- Formulario per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'**Allegato F**;
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'**Allegato G**;
- Capitolato Tecnico, di cui all'**Allegato H**;
- Schema di Contratto d'appalto, di cui all'**Allegato I**;
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'**Allegato J**;

rinviano a successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice, nei termini e secondo quanto previsto dagli articoli 77, 78 e 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla DGR n. 1376/2016;

RITENUTO di fissare alle ore 12.00 del giorno 12/12/2017 il termine entro cui dovranno essere presentate le offerte (articoli 60 e 79, D. Lgs. n. 50/2016), e, rispettivamente, almeno in giorni 10 e 5 (antecedenti la data termine di presentazione delle offerte) il termine entro cui possono essere formulate le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e quello entro cui devono essere forniti dall'Amministrazione i relativi chiarimenti;

DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto dagli articoli. 72, 73 e 216, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, il bando di gara deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per estratto, fermo restando il rimborso delle relative spese da parte dell'aggiudicatario, quale pubblicità integrativa e correlata alla rilevanza dell'appalto e al suo cofinanziamento con fondi comunitari, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

VISTA la Direttiva Europea 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;

VISTA la nota prot. n. 398447 del 25/09/2017 con la quale la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste ha convocato il giorno 02/10/2017 i membri del Gruppo di Pilotaggio per esaminare il quadro di riferimento dell'attività di valutazione da porre nel bando di gara per l'affidamento dell'incarico;

VISTA la sintesi del Gruppo di Pilotaggio riunitosi il 02/10/2017 nei quali i componenti hanno analizzato l'impianto del bando di gara e, in particolare, le domande di valutazione aggiuntive e i temi di approfondimento;

VISTA la DGR n. 1202 del 26.07.2016 di approvazione del Programma operativo - PO.1. come modificato dalla DGR n. 564/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 26 settembre 2016 che approva le modifiche all'assetto organizzativo regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTA la L. R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54/2012;

decreta

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 24/10/2017, una gara, mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione del Piano di valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, per un importo a base d'asta di Euro 1.900.000,00, IVA esclusa;
3. di approvare, in esecuzione della citata deliberazione n. 1695 del 24/10/2017, i seguenti atti di gara:
  - Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'**Allegato A**;
  - Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'**Allegato B**;
  - Disciplinare di gara, di cui all'**Allegato C**;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'**Allegato D**;
  - Documento di gara unico europeo di cui all'**Allegato E**;
  - Schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'**Allegato F**;
  - Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'**Allegato G**;
  - Capitolato Tecnico, di cui all'**Allegato H**;
  - Schema di Contratto d'appalto, di cui all'**Allegato I**;
  - Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'**Allegato J**.
4. di fissare alle ore 12.00 del giorno 12/12/2017 il termine entro cui dovranno essere presentate le offerte (articoli 60 e 79, D. Lgs. n. 50/2016), e, rispettivamente, in giorni 10 e 5 (antecedenti la data termine di presentazione delle offerte) il termine entro cui possono essere formulate le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e quello entro cui devono essere forniti dall'Amministrazione i relativi chiarimenti;
5. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (articoli 77, 78 e 216, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016);
6. di dare atto che il Seggio di gara sarà nominato con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
7. di individuare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, il Responsabile Unico del Procedimento;
8. di dare atto che per la procedura in esame, attinente servizi intellettuali, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ex art. 26, c. 3 bis, D.Lgs. n. 81/2008;
9. di adottare quale autodichiarazione aggiornata e prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e dell'assenza di motivi di esclusione dalla stessa il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3;
10. di dare atto che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Consip attive (di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488), fermo restando il diritto dell'Amministrazione di recedere in

- qualsiasi tempo dal contratto secondo quanto precisato in premessa;
11. di pubblicare, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016, il Bando di gara in esame sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito della Regione ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)), nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su almeno 2 (due) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 (due) a maggiore diffusione locale;
  12. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del Codice;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli **Allegati A, D, E, F, G, J.**

Franco Contarin

Allegati A, D, E, F, G, J (*omissis*)

(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)



Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 1/23

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO  
RURALE DEL VENETO 2014-2020  
CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009  
DISCIPLINARE DI GARA**

**Premesse**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il **"Servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020"**, come meglio specificato nel Capitolato tecnico (allegato H).

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con Delibera a contrarre della Giunta Regionale del Veneto n. 1695 del 24/10/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il bando di gara è trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 27/10/2017 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali.

Il luogo di svolgimento del servizio è principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi di esecuzione di alcune attività indicate nel capitolato tecnico.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, di cui all'**Allegato A**;
- Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui all'**Allegato B**;
- Disciplinare di gara, di cui all'**Allegato C**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'**Allegato D**;
- Documento di gara unico europeo di cui all'**Allegato E**;
- Schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'**Allegato F**;
- Schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'**Allegato G**;
- Capitolato Tecnico, di cui all'**Allegato H**;
- Schema di Contratto d'appalto, di cui all'**Allegato I**;
- Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'**Allegato J**.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è, Direttore *pro tempore* della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della Regione del Veneto.

Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile della Posizione Organizzativa Monitoraggio finanziario, sorveglianza e valutazione.

**1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, dato il carattere unitario dello scopo perseguito con il servizio posto a gara, che si traduce nel dare attuazione al Piano di valutazione del Programma, la Stazione Appaltante ha inteso assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nell'acquisizione dei dati pertinenti e nella loro rielaborazione, stante anche l'anti economicità di frazionare prestazioni rivolte ad un unico scopo e la possibilità che, in caso di frazionamento, l'inadempimento da parte di anche uno solo degli operatori comprometta la realizzazione dell'intero servizio. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:


**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 2/23

<b>Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara</b>	<b>Principale - P Accessoria - A</b>	<b>CPV</b>
Servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020	<b>P</b>	79419000-4 Servizi di consulenza di valutazione

1.2 La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2024.

1.3 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari euro **1.900.000,00** (euro unmilionenovecentomila/00). Si precisa che detto importo non è vincolante per l'Amministrazione e che l'Aggiudicatario sarà remunerato esclusivamente in relazione all'attività effettivamente svolta. I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.4 Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo stimato dell'appalto è pari ad euro 1.900.000,00 (euro unmilionenovecentomila/00), IVA esclusa.

1.5 L'appalto è finanziato con la provvista della Misura 20 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del Codice. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

4.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:



Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 3/23

a) quanto al requisito di cui al paragrafo 13.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCPASS dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al paragrafo 13.1 n. 2) riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ove le informazioni sul fatturato in esame non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCPass.

c) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al paragrafo 13.1 n. 3), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## 5. Presa visione della documentazione di gara

5.1 La documentazione di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato tecnico, Schema di contratto d'appalto) e relativi allegati è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 6. Chiarimenti

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, all'indirizzo [adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it), almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 4/23

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80, l'art. 83, comma 3, l'art. 90, e l'art. 45 del Codice.

7.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.4 La documentazione per la partecipazione alla gara potrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>.

7.5 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

7.7 ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 83 del Codice.

7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **8. Comunicazioni**

8.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 5/23

## 9. Subappalto

9.1 L'affidamento in subappalto non è consentito.

## 10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

10.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, commi 8 e 9 del Codice). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6 Ai sensi dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50", fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata dall'Autorità in successivo apposito atto, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 72 dello stesso Codice, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti.

La pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del Codice, è altresì effettuata, per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici che il D. M. citato o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10.7 In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad euro **38.000,00**, (euro trentottomila/00).

11.2 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

11.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 6/23

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.4 La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l'esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, la disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere corredata

- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante  
oppure in alternativa

- da sottoscrizione del fideiussore autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore;

3) avere efficacia per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;

5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;

6) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia espressa a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

11.6 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.7 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

11.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 7/23

11.10 Si precisa che i concorrenti potranno usufruire delle riduzioni delle cauzioni secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

11.11 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 , comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 12. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

12.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 140,00, (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.

12.2 ■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12.3 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## 13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

- 1) ► iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza), per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice);
- 2) ► fatturato globale minimo annuo riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, pari ad almeno euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), I.V.A. esclusa; per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (Allegato XVII del Codice, parte I, lettera c).

La scelta del requisito di cui al presente punto è stata effettuata al fine di garantire l'ammissione alla procedura di operatori economici dotati di solidità finanziaria, necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi, considerando la rilevanza e anche la durata del contratto che verrà aggiudicato;

- 3) ► esecuzione negli ultimi tre esercizi approvati, di almeno un servizio analogo a quelli oggetto della presente gara (servizi di valutazione di fondi comunitari nei settori agricolo, e/o forestale-e/o dello sviluppo rurale); a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (Allegato XVII del Codice), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

13.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 8/23

possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare uno specifico Documento di gara unico europeo (paragrafo 15 del presente disciplinare) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.

13.3 ► Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice.

#### **(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)**

13.4 Per il requisito relativo all'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza).
- b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

13.5 Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo e ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1 n. 2) e n. 3) deve essere soddisfatto:

- a. dal raggruppamento temporaneo, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso;
- b. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- c. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

13.6 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 13.1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 47 del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

#### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

14.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro le ore 12:00 del giorno 12/12/2017, esclusivamente all'indirizzo: Regione del Veneto-Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste,



**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 9/23

attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2 Ai fini dell'accertamento del termine prefissato, fa fede unicamente la data e l'ora di ricezione del plico presso il Protocollo della Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia, (indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta); l'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00, e al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC o e-mail per le comunicazioni e riportare la dicitura “**Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. CIG 72191685E4**” oltre all'indicazione “NON APRIRE, OFFERTA GARA D'APPALTO”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta tecnica”;
- 3) “C - Offerta economica”.

14.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.6 ► Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.7 ► Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale, di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

## **15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 ■ **Dichiarazione sostitutiva** (Allegato D), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nella **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, nella quale dovrà dichiarare:

A: la veridicità delle attestazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo;

B: di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, specifiche della legislazione nazionale, di seguito elencate:

- dall'art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dall'art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 10/23

- che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta legge.

Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione è resa;

- di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015 di cui al paragrafo 24 del presente documento;

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

*(oppure)*

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di aver preso cognizione che l'intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- di avere preso visione del bando di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara, e di accettare integralmente e incondizionatamente l'appalto alle condizioni stabilite dai predetti capitolato e contratto, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;

- *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)* di possedere il requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

- *(nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):*

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo.

Si precisa che:

15.1.1. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

15.1.2. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

15.1.3. ■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.1.4. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 11/23

b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.2 ■ **Documento di gara unico europeo (DGUE)** (Allegato E), previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 attuativo della Direttiva 2014/24/UE, conforme al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, come adeguato alla normativa italiana ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, contenente "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Il DGUE, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel DGUE, il concorrente dovrà riportare le informazioni che seguono.

**Nella Parte II, lettera A**, le informazioni relative all'Operatore Economico:

- Dati identificativi;
- Informazioni generali;
- Indicazione della forma di partecipazione.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il DGUE deve essere presentato dai soggetti che vengono indicati di seguito:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE per ciascuno degli operatori economici partecipanti alla procedura in forma congiunta deve essere presentato un DGUE distinto, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I "Istruzioni" al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete deve essere presentato un DGUE distinto per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE è presentato, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 12/23

Nella **Parte II, lettera B**, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

Nella **Parte II, lettera C**, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento):

- in caso di avvalimento, dovrà essere presentato un **DGUE distinto** per ciascuno dei soggetti interessati, debitamente firmato e compilato da questi ultimi con le informazioni richieste nelle Parti II e III del DGUE.

La **Parte II, lettera D**, non va compilata in quanto non è prevista la possibilità di subappalto.

Nella **Parte III, lettera A**, le informazioni relative ai motivi di esclusione legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali (art. 80 del Codice) di attuazione dei motivi stabiliti dal Paragrafo 1 dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 80 del Codice costituiranno motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto le condanne penali (e nello specifico le sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), per i reati di cui alle lettere da a) a f) del Comma 1 dell'art. 80 del Codice degli Appalti, facendo riferimento a quanto specificato dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Nella **Parte III, lettera B**, i motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l'art. 80, comma 4 del Codice) dell'art. 57, Paragrafo 2 della Direttiva.

Nella **Parte III, lettera C**, i motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, comma 5, in attuazione dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva.

In particolare l'operatore economico dovrà dichiarare:

- se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80, comma 5, lettera a), del Codice), nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
- se si trova in una delle situazioni descritte dall'art. 57, paragrafo 4, lett. b) della Direttiva e specificate dall'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale) o se nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
- se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva e più specificatamente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- se sia a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla gara d'appalto ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice (art. 57, p. 4, lett. e) della Direttiva e art. 80, comma 5, lettera d) del Codice);
- se ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (art. 80, comma 5, lettera e) del Codice).

Nella **Parte III, lettera D**, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana.

Nella **Parte IV, Criteri di selezione**, l'operatore economico di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 13.1 punto 1) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 13.1 punto 2) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 13.1 punto 3) del presente disciplinare.

L'operatore economico dovrà altresì fornire le informazioni richieste nei **punti da 2) a 5) della lettera C Parte IV del DGUE**, esclusi i punti specificatamente dedicati agli appalti di lavori e forniture.





**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 13/23

Si precisa che l'operatore economico non dovrà compilare la Parte IV, lettera D, e la Parte V, mentre dovrà compilare la Parte VI del DGUE relativa alle **Dichiarazioni finali**.

Si precisa che le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).

**15.3 ■ Ulteriore documentazione da allegare alla DGUE per i soggetti associati:**

✓ **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 14/23

✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Alla Dichiarazione sostitutiva, il concorrente dovrà allegare:

15.4 ■ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti. Ai fini della effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

15.5 ■ **Attestazione in originale**, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di **cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa** ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

15.6 ■ **Attestazione** di avvenuto pagamento del **contributo di partecipazione alla gara di euro 140,00** di cui all'art. 1 commi 65 e 67 L. n. 266/2005 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, lavori servizi e forniture, secondo le seguenti modalità:

- i. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express; a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; la ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- ii. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

15.7. Infine, si precisa quanto segue:

■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 15 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 15/23

**16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”**

16.1 ► La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata.

Ai fini della descrizione del servizio offerto e, conseguentemente, della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta, dovrà essere prodotto un documento:

- redatto in lingua italiana,
- di massimo 40 cartelle (esclusi i curricula dei componenti il Gruppo di lavoro), in formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, comprensive di tavole e grafici.

Il documento dovrà essere redatto secondo lo schema di cui all’**Allegato F** e le indicazioni presenti in questa sezione.

Al documento dovranno essere allegati i curricula dei componenti il gruppo di lavoro.

I curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro devono essere stilati in formato europeo, sottoscritti dai soggetti interessati, con allegata la copia fotostatica del documento di identità. Ove il concorrente indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico, dovrà essere allegata una dichiarazione d’impegno all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante.

In ogni caso non saranno oggetto di valutazione, né di attribuzione di punteggio, tutti i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti coi servizi del Capitolato Tecnico e/o risultino totalmente carenti di esperienze nel settore oggetto di gara ovvero in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR).

**Nessuna indicazione di costo deve essere riportata, pena l’esclusione della procedura di gara.**

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico.

Copia dell’offerta tecnica dovrà essere fornita su supporto informatico (CD-ROM) in file pdf non protetto.

16.2 ► L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice; la sottoscrizione riguarda tutte le pagine dei documenti che costituiscono l’offerta tecnica.

16.3 ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

**17. Contenuto della Busta “C – Offerta economica”**

17.1 ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il modello (Allegato G), contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi.

Al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice in quanto servizi di natura intellettuale.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevale l’importo indicato in lettere.

► L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 15.1.

Tutti i prezzi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 16/23

17.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17.3 All'interno della busta "C-Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "**Gara per Servizio di Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 - Giustificazioni**".

### **18. Criterio di aggiudicazione**

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la ripartizione dei punteggi di seguito descritta.

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
Offerta tecnica (Pt)	<b>80</b>
Offerta economica (Pe)	<b>20</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

- $P_{tot}$  = Punteggio totale;
- $P_t$  = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;
- $P_e$  = Punteggio attribuito all'offerta economica.

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed Offerta Economica:

### **18.2 Offerta Tecnica (max punti 80)**

#### **18.2.1 Criteri di valutazione**

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi articoli 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B- Offerta tecnica", alla valutazione degli elementi di natura qualitativa sulla base degli elementi di valutazione cui sono associati i pesi ponderali indicati nella tabella sotto riportata.



Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 17/23

<i>Ambito di valutazione</i>	<i>Criteri di valutazione</i>		<i>Pesi (Wi)</i>
1. Obiettivi del servizio e lavori da effettuare	1.1	<i>Esaustività e chiarezza della descrizione dell'impianto valutativo per lo svolgimento e il raggiungimento degli obiettivi generali del servizio</i>	4
	1.2	<i>Completezza delle attività proposte per le fasi della valutazione (strutturazione, osservazione, analisi, giudizio)</i>	4
2. Metodologia proposta e strumenti	2.1	<i>Livello di concretezza e coerenza delle soluzioni metodologiche proposte per : - la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli indicatori - l'elaborazione ed analisi da utilizzare per rispondere ai quesiti valutativi.</i>	10
	2.2	<i>Efficacia delle soluzioni proposte per la raccolta dei dati primari, in particolare, frequenza e significatività del ricorso all'acquisizione di dati primari con indagini</i>	10
	2.3	<i>Efficacia del sistema di archiviazione, consultazione, restituzione dei dati utilizzati e delle elaborazioni e adeguatezza delle procedure di controllo che l'offerente intende attivare per garantire la qualità dei dati e delle elaborazioni</i>	10
	2.4	<i>Efficacia delle attività proposte per coordinare, orientare e supportare i GAL nell'attività di autovalutazione</i>	10
3. Approccio proposto per la gestione dei lavori	3.1	<i>Efficacia del modello organizzativo generale in termini di definizione di: - responsabilità e mansioni dei componenti il Gruppo di lavoro inclusi i componenti aggiuntivi rispetto al numero minimo di figure professionali richieste nel Capitolo tecnico - modalità di coordinamento tecnico-scientifico delle attività di valutazione all'interno del Gruppo di lavoro</i>	12
	3.2	<i>Pertinenza dell'esperienza professionale del personale stabilmente coinvolto nelle attività di valutazione di cui al paragrafo 2 del Capitolo Tecnico risultante dai curricula presentati nell'offerta tecnica, avendo particolare riguardo agli anni di esperienza maturati nell'ambito della valutazione dello sviluppo rurale, fermo restando che non saranno oggetto di valutazione i curricula che presentino professionalità ed esperienze non coerenti e/o risultino totalmente carenti di esperienze in materia di valutazione di Programmi di sviluppo rurale (PSR)</i>	10
	3.3	<i>Presenza dell'eventuale Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico</i>	4
	3.4	<i>Efficacia delle modalità di raccordo con l'Autorità di Gestione e Gruppo di pilotaggio</i>	6

Gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa non avranno raggiunto un punteggio qualità pari almeno a 48 punti su 80 punti attribuibili, verranno automaticamente esclusi dal resto della procedura.

#### 18.2.2 Metodo di attribuzione del punteggio di valutazione tecnica

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata  $Pt(a)$ , sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti  $V(a)_i$  per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$PT(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

- $PT(a)$  = punteggio totale attribuito all'offerta (a)
- n = numero totale dei "criteri di valutazione"
- $W_i$  = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo.
- $V(a)_i$  = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra 0 e 1
- $\sum_n$  = sommatoria



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 18/23

Si precisa che:

per la determinazione dei coefficienti relativamente ai criteri tecnici la Commissione tecnica attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala::

Giudizio qualitativo	Coefficiente V(a) <sub>i</sub>
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se  $V(\max)_{pi} > 0$

$$V(a)_i = \frac{V(a)_{pi}}{V(\max)_{pi}}$$

- se  $V(\max)_{pi} = 0$

$$V(a)_i = 0$$

dove:

- $V(a)_{pi}$  è il valore del coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(\max)_{pi}$  il valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(a)_i$  sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio  $V(a)_i$  vengono poi moltiplicati per i relativi pesi/ $W_i$ :

$$P(a)_i = W_i * V(a)_i$$

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

### 18.3 Offerta economica (max punti 20)

#### 18.3.1 Metodo di attribuzione del punteggio di valutazione economica

La commissione giudicatrice provvede ad attribuire i punteggi relativi all'elemento prezzo in base alla formula seguente. Nel caso dell'elemento "prezzo", tale formula verrà applicata all'offerta economica, considerando il ribasso complessivo offerto.

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = 0,90 * A_i / A_{soglia}$$

oppure

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = 0,90 + 0,10 * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$



**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 19/23

dove

- Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- Ai=valore del ribasso del concorrente i-esimo
- Asoglia= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- Amax=valore del ribasso più conveniente.

18.4 Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 0,23567 viene arrotondato a 0,24;
- 0,23467 viene arrotondato a 0,23.

La Commissione giudicatrice, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.

## **19. Operazioni di gara**

19.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo presso la sede della Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, Via Torino, 110 Mestre (Venezia) – Italia, il giorno 14/12/2017 alle ore 10.00 e chiunque può essere ammesso a partecipare, ma solo i rappresentanti dei concorrenti (legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti) possono rilasciare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere rinviata ad altro giorno e ora, previa comunicazione via PEC, agli offerenti e mediante avviso sul sito internet regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, almeno tre giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite PEC all’indirizzo fornito in sede di offerta, almeno tre giorni prima della data fissata.

19.2 La Commissione giudicatrice e il Seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sono composti da un numero dispari di 3 (tre) membri ciascuno.

La Commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto e svolge anche funzioni di supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. In capo ai componenti della Commissione giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 20/23

- individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni lavorativi, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - vi. a predisporre apposito verbale relativo alle attività svolte;
  - vii. a inviare la risultanze finali della propria valutazione al RUP per la predisposizione e pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

19.4 All'esito della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti, compreso il provvedimento di cui al punto 19.3, punto vii, alla Commissione giudicatrice che, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5 In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara; procederà poi all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

19.7 Nella stessa seduta di cui al punto 19.6, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8 Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione giudicatrice provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10 La Commissione giudicatrice comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della commissione giudicatrice. La Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.





**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 21/23

19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione della congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## **20. Verifica di anomalia delle offerte**

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;

d) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;

e) la Stazione Appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettere a), b), c), d).

f) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

g) la Stazione Appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla Stazione Appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La Stazione Appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## **21. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo**

21.1 Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

21.2 Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del Codice, pena l'incameramento della cauzione

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 22/23

provvisoria, la revoca dell'affidamento dell'incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria;

b) costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà: essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; qualora risultasse aggiudicatario un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

21.3 Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni disciplinare relative ai requisiti di cui al presente disciplinare e contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato E**), la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

21.4 Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dal D. Lgs 159/2011, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

## **22. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **23. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **24. Protocollo di legalità**

In conformità a quanto previsto dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015, sono apposte le seguenti clausole per la partecipazione alla gara:

a) non potrà essere contratto alcun vincolo con subcontraenti che abbiano subito un esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed una clausola espressa in tal senso dovrà essere inserita, a pena di risoluzione di diritto e d'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria pari al 10% del valore del contratto, da destinare all'attuazione di misure incremental



**Allegato C al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 23/23

della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire, in qualsiasi contratto subcontraenza;

b) la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;

c) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;

d) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del citato "Protocollo di legalità";

f) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;

g) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

h) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

i) è vietato sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE  
- Dott. Franco Contarin -

#### LEGENDA

- ► Il simbolo evidenzia le ipotesi per le quali è prevista l'esclusione dalla gara;
- ■ Il simbolo indica le ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017**

pag. 1/25

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50 PER  
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO  
RURALE DEL VENETO 2014-2020 – CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009**

### **Capitolato tecnico**

#### **Sommario**

1 INFORMAZIONI PRELIMINARI.....	2
1.1 - Premessa .....	2
1.2 - Normativa e documentazione di riferimento .....	2
2 OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
2.1 Descrizione generale del servizio .....	5
2.2 Ambito geografico .....	5
2.3 Domanda di valutazione.....	5
3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	6
3.1 Organizzazione dei lavori .....	6
3.2 Composizione del Gruppo di lavoro .....	7
3.3 Approccio metodologico delle attività di valutazione .....	9
3.3.1 Fase 1: Strutturazione.....	9
3.3.2 Fase 2: Osservazione.....	10
3.3.3 Fase 3: Analisi.....	11
3.3.4 Fase 4: Giudizio .....	12
3.4 I prodotti e i prodotti aggiuntivi della valutazione: tempi e modi di consegna .....	13
3.5 Durata e luogo di esecuzione del servizio.....	16
4. BASE D'ASTA, COSTI E SPESE .....	16
5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO .....	16
6. MODIFICHE DEL CONTRATTO .....	17
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITÀ .....	18
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	18
9. DIRITTI DI PROPRIETÀ E DI UTILIZZAZIONE .....	19
Allegato 1 - Domande specifiche relative a aspetti specifici .....	20
Allegato 2 - Temi di approfondimento della valutazione del PSR 2014-2020.....	21
Allegato 3 – Check list per la valutazione dei Rapporti .....	24

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 2/25

## 1 INFORMAZIONI PRELIMINARI

### 1.1 - Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto (PSR 2014-2020) è lo strumento di programmazione delle politiche regionali di sviluppo rurale. Il PSR 2014-2020 concorre, assieme agli altri programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), alla realizzazione delle priorità della strategia "Europa 2020", nel quadro dell'Accordo di partenariato tra lo Stato Italiano e l'Unione Europea.

Come è previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1303/2013 *"le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto"*.

In attuazione dei regolamenti (UE) n.1303 e n. 1305 del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014, nel PSR 2014-2020 la Regione fornisce le risorse necessarie alla realizzazione delle attività di valutazione previste nel Piano di Valutazione, riportato al capitolo 9 del PSR 2014-2020.

Il **Piano di valutazione** (PdV) costituisce lo strumento di riferimento per la progettazione e l'esecuzione delle attività di monitoraggio e valutazione del programma. In esso sono definiti obiettivi e scopo; *governance* e coordinamento dei principali attori coinvolti e le loro responsabilità; i temi e le attività previste; la descrizione del sistema per la registrazione, conservazione, la gestione e trasmissione dei dati relativi all'attuazione del programma; il calendario delle attività; le modalità di comunicazione sui risultati valutativi; la indicazione delle risorse e delle capacità amministrative.

### 1.2 - Normativa e documentazione di riferimento

Il quadro dei riferimenti normativi ai fini delle attività di valutazione a sostegno del programma comprende:

a. Regolamenti europei:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (artt. 54-57);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) (artt. 76-79);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (...).

b. Documenti programmatori:

- Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 maggio 2015 e s.m.i.;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia (Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014, C(2014) 8021 final).

La documentazione procedurale e operativa di riferimento è la seguente:

- Documentazione di supporto tecnico per il sistema di monitoraggio e valutazione prevista nell'allegato VI del regolamento UE n. 808/2014 ed in particolare il documento DG-AGRI

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 4/25

“Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the common agricultural policy 2014-2020” (October 2015)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3176 del 27/10/2009 (Standard regionali Sistemi informativi - Sezione Sistemi Informativi)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23/12/2015 (Indirizzi procedurali Generali - I processi e l'ammissibilità delle spese)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 993 del 29/06/2016 (Piano di attività dell'assistenza tecnica PSR 2014-2020)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1376 del 09/09/2016 (Approvazione Strategia di comunicazione)
- Decreto Direttore AdG Fears, Parchi e foreste n. 58 del 31/07/2017 (Approvazione Piano di comunicazione pluriennale)
- Working paper “Common evaluation questions for rural development programmes 2014-2020”

Inoltre, sono disponibili i seguenti documenti:

1. Relazione di Valutazione intermedia PSR 2007-2013, aggiornamento anno 2012  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-psr>
2. Relazione di Valutazione ex post PSR 2007-2013  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-psr>
3. Relazione di Valutazione ex Ante del PSR del Veneto 2014-2020  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>
4. Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PSR del Veneto 2014-2020  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>
5. Rapporto di Valutazione ex ante per il sostegno a strumenti finanziari nel PSR 2014-2020  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 5/25

## **2 OGGETTO DELL'APPALTO**

### ***2.1 Descrizione generale del servizio***

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto (PSR) 2014-2020. Il servizio di Valutazione del PSR include il servizio di valutazione in itinere, di valutazione intermedia (nel 2019 e nel 2021) e di valutazione ex-post del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), nonché dei servizi di supporto all'attività di realizzazione delle relazioni annuali di attuazione, all'attività di valutazione trasversale dei Fondi SIE, alle attività di riprogrammazione del PSR per l'aggiornamento dell'analisi del contesto socio economico e ambientale, all'attività di autovalutazione dei Gruppi di azione locale.

### ***2.2 Ambito geografico***

Le attività interessano l'intero territorio della Regione e/o specifiche aree sub regionali in relazione ai requisiti specifici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal PSR o dalle domande di valutazione.

### ***2.3 Domanda di valutazione***

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, articoli 67, 68, 76-79 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché dall'Allegato I, Parte I (punto 9) del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e dagli articoli 54-57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in coerenza con l'Accordo di Partenariato stipulato a livello nazionale, la valutazione dei programmi deve essere impostata su base pluriennale. La valutazione è, infatti, un processo continuo che si realizza durante tutto il corso dell'attuazione del Programma.

Conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il servizio di valutazione del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto deve rispondere ai seguenti obiettivi generali:

- migliorare la qualità della riprogrammazione e dell'esecuzione del Programma;
- effettuare l'analisi dei risultati e degli impatti conseguiti dal Programma;
- formulare i giudizi sulle modalità di impiego delle risorse (efficienza);
- formulare i giudizi sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Programma e di quelli posti dall'Unione Europea (efficacia);
- elaborare i giudizi sugli effetti nella zona interessata dall'attuazione del Programma, in relazione agli obiettivi del Programma stesso, alla missione del fondo FEASR, agli obiettivi della Politica Agricola Comune e della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (impatto).

Tenendo conto delle disposizioni regolamentari sopracitate e delle specifiche necessità regionali di seguito definite, il Valutatore organizza l'attività tramite la conduzione di indagini dirette presso beneficiari e portatori di interessi (dati primari), utilizzando anche le elaborazioni provenienti dal sistema di monitoraggio (dati secondari).

Le indagini valutative devono essere coerenti con le disposizioni stabilite per il Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione (SCMV) di cui all'articolo 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, ed in particolare essere condotte allo scopo di rispondere al "Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale" di cui all'Allegato V del regolamento citato. Le indagini valutative devono essere volte altresì a rispondere anche alle domande di valutazione aggiuntive relative ad



Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 6/25

aspetti specifici e a temi di approfondimento propri del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto (cfr. allegato 1 e allegato 2).

### **3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le modalità di esecuzione del servizio riguardano l'insieme dei rapporti tra Aggiudicatario e Committente, e la definizione dell'organizzazione, degli approcci, dei metodi e degli strumenti di valutazione (disegno organizzativo e metodologico delle attività di valutazione).

Per il periodo di attuazione del PSR 2014-2020, è prevista la realizzazione di una serie di output minimi richiesti per ciascuna attività di valutazione, secondo il calendario indicato nel paragrafo 3.4.

#### ***3.1 Organizzazione dei lavori***

La Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste della Regione del Veneto quale Autorità di Gestione è responsabile delle attività di valutazione e, ai fini della presente procedura, il Committente (di seguito Committente o "AdG").

L'Aggiudicatario del servizio oggetto del presente Capitolato (di seguito Aggiudicatario o "Valutatore") deve assicurare lo sviluppo progettuale e l'attuazione di tutte le attività valutative; inoltre deve fornire tutti gli strumenti ed elementi utili allo svolgimento della valutazione "durante il periodo di programmazione" e dopo la realizzazione degli interventi del PSR 2014-2020 come previsto agli artt. 54, 56 e 57 del regolamento (UE) n.1303/2013.

Il Valutatore deve infine assicurare l'adattabilità del servizio rispetto alle diverse fasi e alle eventuali evoluzioni del PSR nel corso della sua esecuzione.

Il Valutatore opererà in stretto coordinamento con l'AdG e il Gruppo di Pilotaggio.

A supporto dell'AdG, il PdV prevede l'istituzione di un Gruppo di Pilotaggio con il compito di:

- ✓ suggerire il quadro di riferimento dell'attività di valutazione da porre nel bando di gara per l'affidamento dell'incarico;
- ✓ fornire le proprie conoscenze e competenze per ampliare il quadro informativo derivante dal monitoraggio; supportare il valutatore nel suo lavoro;
- ✓ monitorare il procedere dell'attività.

Il Gruppo di Pilotaggio è formato, oltre che dall'AdG, da:

- un rappresentante delle Direzioni regionali responsabili di Priorità;
- un rappresentante dei Gruppi di azione locale (GAL);
- un rappresentante dell'Organismo pagatore regionale (AVEPA)
- il responsabile del Piano di Comunicazione.

Il Valutatore dovrà tener conto dei commenti e delle raccomandazioni del Gruppo di Pilotaggio e informarlo sull'avanzamento dei lavori quando è invitato a partecipare agli incontri del Gruppo.

Il Valutatore sarà chiamato a partecipare agli incontri con l'Autorità di Gestione, il Gruppo di pilotaggio o con eventuali altri soggetti/organismi su invito dall'Autorità di Gestione, secondo un piano di lavoro condiviso o su iniziativa dell'Autorità di Gestione stessa. In quest'ultimo caso, il preavviso sarà di almeno 15 giorni solari. Gli incontri sono organizzati presso le sedi definite dall'AdG.

Il Valutatore, se invitato, dovrà prendere parte alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del Programma (artt. 47-49 del regolamento (UE) n. 1303/2013), o alle riunioni annuali di riesame (art. 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013) tra l'AdG e la Commissione Europea. Alle riunioni deve partecipare come relatore almeno il Coordinatore operativo. Tali riunioni possono aver luogo

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 7/25

presso le sedi dell'AdG, presso le sedi del Mipaaf o presso la sede di Bruxelles della Commissione Europea.

L'AdG potrà richiedere la partecipazione a incontri pubblici in cui sarà richiesta la presentazione dei risultati dell'attività di valutazione. In occasione di questi incontri al Valutatore è richiesta la presentazione di una relazione a uso divulgativo con il supporto di una presentazione PowerPoint. Il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'AdG può prevedere modalità differenti e articolate: riunioni, contatti telefonici, videochiamate, corrispondenza via email, scambio di materiali e documenti attraverso i moderni sistemi di condivisione online.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico del Valutatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le sedi istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo o presso i beneficiari, non beneficiari, portatori di interesse ecc..

L'AdG mette a disposizione del Valutatore le informazioni di monitoraggio, e in particolare i dati secondari relativi alle informazioni raccolte durante tutto l'iter di gestione delle domande di aiuto e di pagamento; i dati relativi alla sorveglianza finanziaria del PSR; i Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e altra documentazione amministrativa utilizzata per la gestione del PSR.

Tutte le informazioni che si rendessero necessarie da fonti regionali o dell'Organismo pagatore devono essere richieste all'AdG.

### **3.2 Composizione del Gruppo di lavoro**

Al fine di assicurare una adeguata analisi di tutte le misure e del Programma nel suo complesso attraverso la valutazione, il Valutatore deve costituire e disporre per la durata del contratto di un Gruppo di lavoro composto da valutatori ed esperti aventi i requisiti professionali e tecnici adeguati all'impiego, in particolare con competenze nei diversi settori in cui si compone il Programma e nelle discipline scientifiche più attinenti alla prassi della valutazione. Tale Gruppo è incaricato di gestire e attuare le attività del PdV del PSR 2014-2020 e deve pertanto essere caratterizzato da un approccio organizzativo specializzato e flessibile per rispondere alle esigenze che potranno determinarsi nel corso dello svolgimento delle attività; tutte le attività del Gruppo devono essere concordate e condivise con l'AdG.

Tuttavia, ciascun concorrente nell'offerta tecnica dovrà presentare un Gruppo di lavoro composto da un numero minimo di figure professionali in possesso dei requisiti di competenze ed esperienze maturate come di seguito elencato.

<b>Figura Professionale</b>	<b>Descrizione profilo richiesto</b>
<b>Capo progetto senior</b>	
n.1 coordinatore responsabile  E' il referente per tutti i rapporti con il Direttore dell'esecuzione della Stazione appaltante ed il Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione del Servizio oggetto dell'appalto, nonché la risoluzione operativa di problematiche relative a particolari esigenze delle attività.	Laureato con almeno 10 anni, anche non consecutivi, di esperienza documentata in attività di valutazione dei Programmi finanziati dai fondi dell'Unione Europea FEASR FESR, FSE, FEP, FC, di cui almeno 5, anche non consecutivi, nella valutazione dei programmi finanziati dal fondo FEASR.
<b>Consulenti senior</b>	
n.1 coordinatore operativo	Laureato con almeno 8 anni, anche non consecutivi, di esperienza documentata in attività di valutazione di

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 8/25

E' il referente per tutte le questioni tecniche relative al servizio richiesto e ai rapporti con le varie figure professionali previste per lo svolgimento delle attività; il coordinatore operativo è anche l'interlocutore dell'AdG per ogni esigenza di adattamento metodologico e organizzativo della proposta tecnica.	programmi finanziati dal fondo FEASR.
n. 4 esperti	Laureati con almeno 6 anni, anche non consecutivi, di esperienza documentata in attività di analisi e valutazione delle tematiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° esperto - territoriali e ambientali;</li> <li>• 2° esperto - di sviluppo rurale e sviluppo locale;</li> <li>• 3° esperto - in materia di politiche per il settore agricolo e agroalimentare;</li> <li>• 4° esperto - in materia di politiche per il settore forestale e politiche per la montagna</li> </ul>
<b>Consulenti junior</b>	
n. 2 esperti	Laureati con almeno 4 anni, anche non consecutivi, di esperienza documentata in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° esperto - statistica applicata</li> <li>• 2° esperto - ricerca economica e sociale</li> </ul>

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta.

Gli anni di esperienza sono da computare successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). In relazione a ciascuna delle 8 Figure Professionali, ai fini del calcolo della durata degli anni dell'esperienza professionale, si precisa che, nel caso in cui il soggetto abbia svolto nello stesso arco temporale più esperienze, il periodo in cui il soggetto ha svolto contemporaneamente le due o più esperienze viene computato una sola volta.

L'eventuale sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro, previa richiesta motivata inoltrata all'AdG, è ammessa e autorizzabile solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite, la sostituzione non dovrà in ogni caso pregiudicare lo svolgimento delle attività previste per il servizio o la dilazione della prestazione del servizio stesso. La sostituzione resta comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte dell'AdG.

Ogni singolo componente non può rivestire più ruoli all'interno del Gruppo di lavoro.

I componenti del gruppo di lavoro dovranno avere comunque adeguate competenze informatiche, perfetta conoscenza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese.

Il Valutatore potrà affiancare al Gruppo di lavoro, un Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico che supporterà l'attività con l'approccio multi-disciplinare necessario a coprire le tematiche previste dal sistema degli indicatori del SCMV e del PSR.

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 9/25

### **3.3 Approccio metodologico delle attività di valutazione**

Nello svolgere il servizio, al Valutatore è richiesto di procedere attraverso le seguenti quattro fasi della valutazione: strutturazione, osservazione, analisi e giudizio. L'attività nel complesso delle quattro fasi deve essere condotta in stretto collegamento con l'AdG che sarà supportata dal Gruppo di pilotaggio (si veda paragrafo 3.1).

#### **3.3.1 Fase 1: Strutturazione**

La fase della strutturazione è una attività che sarà svolta all'inizio del processo di valutazione al fine di consolidare l'impianto valutativo del PSR; tuttavia, poiché la valutazione in itinere è un processo permanente di creazione di capacità di valutazione, si dovranno riconsiderare i risultati di questa fase ogni qual volta ciò si rendesse necessario.

In questa fase, il valutatore dovrà effettuare le seguenti operazioni:

1.1	<u>Attualizzare la valutazione ex-ante</u> in funzione dell'evoluzione del PSR, considerando anche l'avanzamento e le eventuali variazioni nel corso della programmazione del quadro normativo, delle regole di attuazione a livello europeo, nazionale e/o regionale, ecc.. Inoltre, si deve tener conto: della progressiva definizione e dell'approvazione dei diversi strumenti e norme necessarie per la gestione delle risorse finanziarie e per l'attuazione degli interventi programmati, con particolare attenzione ai criteri di selezione adottati per la scelta degli interventi; dello stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale del PSR al 31 dicembre 2016, così come illustrato nel Rapporto annuale di esecuzione del 2016 elaborato dalla Regione, e dello stato di avanzamento successivo; e delle modifiche apportate al PSR.
1.2	<u>Ricostruire la logica di intervento</u> e la coerenza tra fabbisogni/ obiettivi/ misure/ risorse, il sistema degli indicatori e gli impatti/risultati/prodotti attesi.
1.3	<u>Redigere una analisi dettagliata della domanda di valutazione che comprende:</u> - le domande di valutazione sia comuni che specifiche interessate dal PSR - i temi di approfondimento definendone i termini chiave, ed elaborando i criteri di giudizio.
1.4	<u>Individuare gli indicatori</u> che permettano di rispondere alla domanda di valutazione declinata in criteri di giudizio, attingendo dagli indicatori comuni (regolamento (UE) n. 808/2014), e, se del caso, proponendone di nuovi, identificandone i livelli obiettivo.
1.5	<u>Identificare le fonti di informazione</u> , quantitative e qualitative.
1.6	<u>Elaborare l'approccio metodologico generale e gli strumenti pertinenti</u> , fornendo una descrizione dettagliata di questi strumenti, compreso il loro contributo per rispondere alla domanda di valutazione.  Gli strumenti di valutazione, tra cui casi di studio proposti, dovranno essere convalidati dall'AdG prima di iniziare la raccolta dei dati (attività 2.2 della Fase di osservazione).
1.7	Casi studio. Fornire una breve giustificazione della utilità di adottare l'approccio del "caso di studio" per rispondere a particolari aspetti della domanda di valutazione. Dove tale approccio sia considerato necessario, <u>elaborare la metodologia per l'individuazione e la realizzazione dell'indagine dei casi di studio</u> . I casi studio proposti, dovranno essere convalidati dall'AdG prima di iniziare la

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 10/25

	raccolta dei dati.
1.8	<p>Predisporre la <b>proposta del Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione</b> che riporta i risultati della verifica delle condizioni di valutabilità del PSR 2014-2020 e descrive nel dettaglio l'analisi della logica di intervento e la strutturazione della domanda di valutazione; i metodi e gli strumenti per il rilievo e l'elaborazione delle informazioni di supporto alla valutazione; l'organizzazione operativa delle attività di valutazione.</p> <p>Sono pianificate periodiche attività di revisioni metodologiche (con relativa revisione/integrazione prodotti del servizio) e le modalità di integrazione dei risultati delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione nella valutazione <i>ex post</i>.</p> <p>È definito il format dettagliato per i prodotti della fase di giudizio in linea con le indicazioni della normativa dei fondi SIE, in particolare del fondo FEASR.</p>
1.9	Predisporre il <b>testo finale del Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione</b> contenente le modifiche concordate con l'AdG.

L'attività deve essere organizzata tramite la conduzione indagini dirette, utilizzando anche le elaborazioni provenienti dal sistema di monitoraggio. Dovranno essere individuati gli opportuni confronti rispetto alla valutazione in fase *ex ante* e rispetto a situazioni in assenza di Programma (controfattuali). In tutti i casi, il valutatore potrà utilizzare combinazione di più tecniche mettendo così in luce i diversi aspetti di lettura dei fenomeni. L'approccio da privilegiare è dunque quello della metodologia sperimentale: osservazioni sistematiche, dettagliate e continuative; registrazione delle osservazioni (misure e descrizioni) contestualizzate nello spazio e nel tempo.

E' richiesta la georeferenziazione di tutti i rilievi effettuati direttamente dal valutatore e di quelli forniti dall'AdG, secondo gli standard attualmente in uso presso la Regione Per le misure a superficie, il valutatore, oltre alle elaborazioni di tipo cartografico dei dati di contesto e monitoraggio, tra le tecniche di rilevazione dovrà considerare anche le rilevazioni fisiche per quelle informazioni per le quali l'Amministrazione regionale non intende provvedere con studi o ricerche tematiche.

### **3.3.2 Fase 2: Osservazione**

In coerenza con quanto definito nel Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione, nella fase di osservazione si prevedono le seguenti attività, che dovranno essere descritte nel Rapporto di Valutazione Annuale (cfr. Fase 4):

2.1	Creare gli strumenti necessari per le osservazioni quantitative e qualitative come previsti nel punto 1.6, quali verifiche documentali, casi studio, questionari, interviste, indagini, consultazione delle parti interessate, cartine, mappe tematiche in ambiente GIS e qualsiasi altro strumento che il valutatore ritenga adeguato nell'ambito di quanto descritto per l'attività 1.6 e 1.7 della Fase di strutturazione.
2.2	<p>Rilevare i dati, sia quantitativi che qualitativi, necessari per quantificare gli indicatori e per effettuare tutte le attività di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>raccolta di dati e informazioni primari: attraverso l'adozione degli strumenti e delle metodologie come indicati nei punti per l'attività 1.6 e 1.7 della Fase di strutturazione;</li> <li>la raccolta di dati e informazioni secondari forniti dall'AdG e quelli reperibili presso altre fonti (ad esempio, RICA, ISTAT, EUROSTAT, SIAN, banche dati</li> </ol>

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 11/25

	regionali), inclusi altri studi e valutazioni pubblicati e rilevanti anche relative ad altri fondi.
2.3	Verificare la validità dei dati e delle informazioni.

Le attività sono condotte in condivisione e stretta collaborazione con l'AdG.

Il rilievo di dati primari attraverso la formazione di campioni di beneficiari e/o non beneficiari, secondo quanto stabilito nel Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione, deve garantire che le indagini campionarie siano statisticamente rappresentative a livello delle pertinenti stratificazioni e in grado di assicurare una precisione delle stime, in termini di errore relativo standard, inferiore al 7%.

La bibliografia consultata deve essere riportata in un allegato al Rapporto di valutazione intermedio, dell'Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio e al Rapporto di valutazione *ex post* (si veda la Fase 4 relativamente alla descrizione dei Rapporti), mentre deve essere posta alla fine delle Rapporti annuali sull'attività di valutazione.

### **3.3.3 Fase 3: Analisi**

Attraverso il progressivo approfondimento comparativo tra l'impianto teorico-programmatico del PSR 2014-2020 e i risultati della osservazione devono essere prodotte informazioni significative in merito ai progressi raggiunti dal programma attraverso l'implementazione degli interventi. In particolare, deve essere verificato se persistono le condizioni del contesto iniziale e se viene coerentemente implementato il PSR. Ove necessario occorre procedere a un aggiornamento degli esiti della valutazione *ex ante* al fine di contribuire al miglioramento del disegno del PSR e della sua implementazione. Inoltre deve essere verificata la coerenza, la validità e la solidità degli indicatori obiettivo e di risultato anche nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Le attività di analisi sono oggetto anche del Rapporto Annuale di Valutazione (cfr. Fase 4)

3.1	Sulla base dei metodi di valutazione stabiliti e utilizzati coerentemente con le diverse attività valutative avviate, devono essere descritte le ipotesi sottostanti alle procedure di elaborazione e interpretazione di dati e informazioni osservati e devono essere evidenziati i limiti di validità delle interpretazioni medesime.
3.2	Elaborare i dati e le informazioni raccolte per l'aggiornamento periodico della situazione di contesto rilevata al momento della stesura della relazione della Valutazione <i>ex ante</i> e quantificazione degli indicatori.
3.3	Elaborare i dati e le informazioni raccolte per la implementazione degli indicatori di risultato e di impatto
3.4	Elaborare e sintetizzare i dati e le informazioni disponibili, e, se necessario, rimediare all'assenza di dati attraverso la modellizzazione o altre estrapolazioni per rispondere alle domande comuni e specifiche di valutazione e/o agli approfondimenti tematici della domanda di valutazione che costituiscono il nucleo dei Rapporti di valutazione. Misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto al livello controfattuale e quello obiettivo.
3.5	Analizzare il processo di attuazione del PSR nelle sue fasi principali.
3.6	Individuare e descrivere le buone prassi relative sia all'impianto organizzativo/gestionale sia alle operazioni per tipo di intervento in relazione alle diverse priorità/focus area.

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 12/25

Nel caso il Valutatore intenda utilizzare per il lavoro di analisi uno o più modelli economici/econometrici o altri metodi e modelli di stima, questo/i devono essere indicati nell'offerta, dove, oltre ai dati necessari per alimentare il modello/i, deve essere descritta anche la metodologia che sarà utilizzata nel caso i dati non risultassero sufficienti per alimentare il modello/i.

### **3.3.4 Fase 4: Giudizio**

Con riferimento alla fase di giudizio, il Valutatore deve:

4.1	Rispondere alle domande di valutazione, sia quelle comuni che quelle specifiche e ai temi di approfondimento. Valutare l'efficienza e l'efficacia del Programma, la coerenza e rilevanza, così come i possibili effetti collaterali non previsti al momento della stesura del Programma. Devono essere fornite conclusioni generali e raccomandazioni che riguardino l'argomento nel suo complesso, l'interazione tra il grado di raggiungimento degli obiettivi e le lezioni da imparare dall'attuazione del programma. Le conclusioni e le raccomandazioni devono basarsi rigorosamente sui risultati dell'analisi. Eventuali limiti degli approcci adottati e della fondatezza delle conclusioni dovranno essere espressamente indicati nei Rapporti di valutazione.
4.2	Predisporre il <b>Rapporto di valutazione annuale</b> comprensivo dei prodotti della fase di osservazione e della fase di analisi, nonché delle risultanze del punto 4.1. In particolare, dovrà essere indicato il sistema adottato per assicurare la valutazione in itinere; le attività di valutazione intraprese (completate e in corso) con la descrizione dei risultati delle valutazioni svolte; i meccanismi di raccolta delle informazioni; le principali conclusioni e raccomandazioni, delle criticità affrontate e dei fabbisogni.
4.3	Predisporre il <b>Rapporto di valutazione intermedio</b> comprensivo dei prodotti della Strutturazione; della Osservazione e dell'Analisi. In particolare, il Rapporto dovrà comprendere almeno i seguenti elementi: Acronimi; Sommario; Sintesi, Introduzione; Metodologia (inclusi Approccio e Limiti); Contesto di riferimento; Analisi/Risultati; Conclusioni; Raccomandazioni; Lezioni apprese (eventuali). Formulazione delle risposte alle domande del questionario valutativo ai fini della implementazione della Relazione annuale di attuazione 2019 secondo la struttura del sistema SFC per la trasmissione della Relazione.
4.4	Predisporre l' <b>Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio</b> comprensivo dei prodotti della Strutturazione; dell'Osservazione e dell'Analisi. Quantificare i risultati del programma (inclusi gli indicatori di risultato complementari) e le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo. Riportare i progressi ottenuti per conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione. In particolare, il Rapporto comprende gli elementi del Rapporto di valutazione intermedio.
4.5	Predisporre il <b>Rapporto di valutazione ex post</b> comprensivo dei prodotti della Strutturazione; dell'Osservazione e dell'Analisi. Inoltre deve essere presentata l'implementazione di tutti gli elementi previsti dalla fase 4.1, con particolare attenzione al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione compresa la valutazione del contributo netto del programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto. In particolare, il Rapporto dovrà comprendere gli elementi del Rapporto di valutazione intermedio, o quelli nell'impostazione che sarà definita nei documenti dei Servizi della Commissione.
4.6	Predisporre il <b>Rapporto - Catalogo delle buone prassi</b> . Il Rapporto ha lo scopo di dare risalto ai progetti ritenuti più significativi e che hanno ottenuto i migliori

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 13/25

	risultati, al fine di sostanziare maggiormente i giudizi valutativi formulati in sede di valutazioni in itinere e di valutazione ex post.
4.7	Predisporre la <b>Sintesi non tecnica</b> – E' redatta per ciascuno dei rapporti di valutazione intermedia, di aggiornamento della valutazione intermedia e di valutazione <i>ex-post</i> . Deve includere almeno una breve presentazione del lavoro di valutazione e dei metodi utilizzati, unitamente ad una sintesi delle conclusioni e delle raccomandazioni conseguenti. La <b>versione finale</b> della Sintesi non tecnica di ciascuno dei rapporti sarà consegnata in Italiano e Inglese.
4.8	Predisporre il <b>Documento divulgativo sintetico</b> – Il documento, destinato al pubblico vasto, è redatto per ciascuno dei rapporti delle valutazioni intermedie ed ex-post (4.3, 4.4, 4.5), in Italiano. Deve mettere in luce i principali risultati in modo facilmente comprensibile, utilizzando un linguaggio chiaro, e corredando il testo di tabelle, grafici e/o fotografie.
4.9	Predisporre le <b>Presentazioni in power point</b> in Italiano delle valutazioni intermedie ed <i>ex-post</i> che illustrino i risultati delle valutazioni svolte, e le conclusioni e raccomandazioni.

Il linguaggio utilizzato per la redazione dei Rapporti deve seguire il principio della leggibilità in termini di accessibilità e comprensibilità dei risultati della valutazione per tutti gli attori della *governance* del PdV.

Al fine di evitare dispersività e di focalizzare sulle informazioni rilevanti per le finalità della valutazione, ciascun Rapporto di valutazione (il Rapporto intermedio, il suo Aggiornamento e il Rapporto *ex post*) non dovrebbe eccedere le 250 pagine. Le informazioni statistiche e le altre informazioni di dettaglio devono essere presentate in allegati al Rapporto.

I Rapporti annuali, secondo lo stesso criterio, non dovrebbero eccedere le 100 pagine. Le informazioni statistiche e le altre informazioni di dettaglio devono essere presentate in allegati al Rapporto.

Ciascuna delle Sintesi non tecnica e dei testi dei Documenti divulgativi sintetici non dovrebbero eccedere i 10.000 caratteri (spazi inclusi).

### **3.4 I prodotti e i prodotti aggiuntivi della valutazione: tempi e modi di consegna**

I prodotti che si dovranno realizzare sono i seguenti:

- a) **Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione;**
- b) **Rapporti di Valutazione annuali relativi agli anni 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ;**
- c) **Rapporto di Valutazione intermedio per il periodo 2014-2018**, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal comma 4 dell'art. 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e secondo le specifiche definite dall'art. 14 e dall'Allegato VII – punti 7, 8 e 9 - del regolamento (UE) n. 808/2014;
- d) **Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2020**, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal comma 4 dell'art. 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e secondo le specifiche definite dall'art. 14 e dall'Allegato VII – punti 7, 8 e 9 - del regolamento (UE) n. 808/2014;
- e) **Rapporto di valutazione ex-post della programmazione 2014-2023**, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 78



Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 14/25

del regolamento (UE) n. 1305/2013 e secondo le specifiche definite al punto 7 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 808/2014;

- f) **Sintesi non tecnica**, in italiano ed in inglese, dei rapporti indicati alle precedenti lettere c), d), ed e) del presente Paragrafo;
- g) **Documento divulgativo sintetico** destinato al vasto pubblico per i rapporti indicati alle precedenti lettere c), d), ed e) del presente Paragrafo;
- h) **Rapporto- Catalogo delle buone prassi**;
- i) **Basi dati utilizzate per la produzione dei rapporti**. Tutti i dati rilevati saranno forniti all'AdG (in forma grezza ed elaborata) come previsto dalla normativa comunitaria, secondo un sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata all'AdG.

#### Prodotti aggiuntivi

Sono inoltre richiesti i seguenti prodotti aggiuntivi per:

- supporto nella redazione delle specifiche sezioni dedicate ai progressi delle attività di valutazione nonché alla descrizione dei risultati conseguiti presenti nelle Relazioni annuali di attuazione. I prodotti attesi sono i seguenti: testi e dati per la compilazione dei capitoli 2 e 7 della Relazione Annuale di Attuazione;
- supporto alle attività di riprogrammazione del PSR per l'aggiornamento dell'analisi del contesto socio economico e ambientale. I prodotti attesi sono elaborazioni e testi che derivano dall'attività di valutazione per supportare le proposte di modifica del PSR;
- coordinare, orientare e supportare i GAL nell'attività di autovalutazione delle loro performances e dei risultati dell'attuazione del loro PSL. Le attività sono da svolgersi in stretta collaborazione con i GAL sia mediante incontri collettivi che mediante incontri bilaterali, da svolgersi anche presso le sedi dei GAL. Il regolare confronto tra il valutatore e i GAL, infatti, è ritenuto elemento essenziale allo svolgimento dell'attività secondo un standard qualitativo adeguato. L'attività è finalizzata anche all'acquisizione da parte del Valutatore di dati primari funzionali alla valutazione della Misura 19 del PSR. I prodotti attesi sono i seguenti:
  - o Il documento: Questionario valutativo specifico per l'autovalutazione dei GAL 2014-2020
  - o il documento: Condizioni di valutabilità e Disegno di valutazione dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020, con, in allegato, il documento: Linee guida per l'autovalutazione
  - o il documento: Report - Sintesi dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020.

Ad eccezione dei testi finali del Rapporto di valutazione intermedio e del Rapporto di valutazione *ex post*, tutti i prodotti devono essere inviati unicamente per e-mail ([adgfeasparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasparchiforeste@pec.regione.veneto.it)), in un formato elettronico compatibile con i software in uso presso la Regione del Veneto: MS-Word per i testi, MS-Excel per le tabelle e i

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 15/25

grafici, MS PowerPoint per le presentazioni. Per i dati di tipo geografico-territoriale, è richiesto il formato Shapefile.

Il Rapporto di valutazione intermedio e il Rapporto di valutazione *ex post* devono essere presentati, oltre che per e-mail ([adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it)), con le seguenti modalità:

- versione cartacea:

- ciascun Rapporto comprensive degli allegati (italiano): 3 copie a colori,
- la sintesi non tecnica in due lingue (italiano ed Inglese): 3 copie a colori,
- documento divulgativo sintetico (italiano): 3 copie a colori;

- versione elettronica (MS-Word per i testi, MS-Excel per le tabelle e i grafici, MS PowerPoint per le presentazioni, formato Shapefile per i dati di tipo geografico-territoriale): 1 copia in CD-Rom o DVD, contenenti il Rapporto e gli allegati, e la presentazione PowerPoint.

Tutti i dati rilevati, di cui al precedente punto i), saranno forniti all'AdG (in forma grezza ed elaborata) su CD rom o supporto equipollente in formato Microsoft Access per i dati alfanumerici e Shapefile per i dati cartografici, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione.

Il Valutatore deve porre in essere le attività contrattuali oggetto della presente procedura nel rispetto del seguente **calendario di lavoro**:

- entro 2 mesi dalla stipula del contratto: consegna del **Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione** indicato al punto a) del Paragrafo 3.4 del presente Capitolato;
- entro il 30 aprile del 2018 nonché entro il 31.03.2020, il 31.03.2021, il 31.03.2022, il 31.03.2023 e il 31.03.2024: consegna dei rispettivi **Rapporti annuali** sullo stato di avanzamento delle attività di valutazione di cui al punto b) del Paragrafo 3.4 del presente Capitolato;
- entro il 31 marzo 2019: consegna del **Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018** di cui al punto c) del Paragrafo 3.4 del presente Capitolato. Entro un mese prima della scadenza dovrà essere presentata la bozza di detto rapporto;
- Entro il 31 luglio del 2019: per il **Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018**, presentazione dei prodotti specificati alle lettere f) e g) del Paragrafo 3.4, nonché consegna di tutti i dati elementari e delle relative elaborazioni;
- Entro il 31 ottobre 2019 nonché entro il 31.10.2021 e il 31.10.2023 consegna del **Rapporto - Catalogo delle buone prassi**;
- Entro il 30 novembre 2021: consegna dell'**Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2020** di cui al punto d) del Paragrafo 3.4 del presente Capitolato. Entro un mese prima della scadenza dovrà essere presentata la bozza di detto rapporto;
- Entro il 31 dicembre del 2021: per l'**Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2020**, presentazione dei prodotti specificati alle lettere f) e g) del Paragrafo 3.4 del presente Capitolato nonché consegna di tutti i dati elementari e delle relative elaborazioni;
- Entro il 31 luglio 2024: consegna del **Rapporto di valutazione ex-post della programmazione 2014-2023** di cui al punto e) del paragrafo 3.4 del presente Capitolato; corredata della sintesi non tecnica (in italiano e in inglese) e del **Documento divulgativo**

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 16/25

**sintetico**, nonché consegna di tutti i dati elementari e delle relative elaborazioni. Entro un mese prima della scadenza dovrà essere presentata la bozza di detto rapporto.

Per quanto riguarda i prodotti aggiuntivi, il Valutatore deve porre in essere le attività contrattuali oggetto della presente procedura nel rispetto del seguente **calendario di lavoro**:

- Entro il 30 aprile del 2018 nonché entro il 30.04.2019, il 30.04.2020, il 30.04.2021, il 30.04.2022, il 30.04.2023 ed il 30.04.2024 - consegna dei testi e dati da inserire nei capitoli 2 e 7 delle rispettive Relazioni annuali di attuazione;
- Entro il 30 aprile del 2018 - consegna del documento: Questionario valutativo specifico per l'autovalutazione dei GAL 2014-2020;
- Entro il 30 giugno del 2018 - consegna del documento: Condizioni di valutabilità e Disegno di valutazione dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020, con, in allegato, il documento: Linee guida per l'autovalutazione;
- Entro il 31 marzo 2019, 31 marzo del 2022 e il 31 luglio 2024 - consegna del documento: Report - Sintesi dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020.

L'AdG si riserva la facoltà di rimodulare le attività e i tempi previsti dal presente Capitolato, sulla base delle esigenze intervenute successivamente alla stipula del Contratto e durante l'esecuzione contrattuale concordandole preventivamente col Valutatore.

### **3.5 Durata e luogo di esecuzione del servizio**

La durata del servizio decorre dalla stipula del relativo Contratto e termina il 31.12.2024.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede del Valutatore, fatta salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso le sedi della Regione del Veneto e presso le sedi che ospitano riunioni ed incontri.

## **4. BASE D'ASTA, COSTI E SPESE**

L'importo posto a base di gara ammonta ad euro 1.900.000,00, IVA esclusa.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016.

Tutti i costi connessi alla realizzazione del servizio sono ricompresi nell'ambito delle risorse messe a bando con la procedura di gara. Nessun costo ulteriore potrà essere imputato al Committente. Tra i costi sono comprese anche le spese di consegna e trasporto di materiali, per gli spostamenti di persone coinvolte a vario titolo nell'esecuzione del servizio.

## **5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario deve:

1. svolgere i Servizi oggetto dell'appalto, in accordo e collaborazione con il Direttore dell'Esecuzione del Committente e nell'accettazione integrale e incondizionata del contenuto del presente Capitolato;
2. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel presente Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 17/25

3. modificare i rapporti realizzati secondo gli adeguamenti richiesti dall'AdG e dalla Commissione europea;
4. osservare ogni indicazione contenuta nel presente capitolato anche se non specificatamente richiamata nel presente punto, e di norme e regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale, nonché quelle che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), con particolare riguardo a quelle relative all'igiene ed alla sicurezza e comunque attinenti all'oggetto dell'appalto;

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Committente dovrà sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicatario e in ogni caso da questa rimborsate.

L'Aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

L'Aggiudicatario è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Amministrazione od a terzi.

Le prestazioni, da svolgersi eventualmente presso gli immobili della Regione del Veneto, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione del Veneto stessa. L'Aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Regione del Veneto continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; l'Aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

## **6. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Sono ammesse le varianti nell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e nei casi in esso ivi indicati.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto può essere modificata, ai sensi del comma 11 del citato articolo di legge, in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In questo caso l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tutte le eventuali modifiche al Contratto possono essere introdotte solo previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nel caso di eventuali varianti e/o modifiche introdotte dall'Aggiudicatario senza la preventiva approvazione del RUP, - anche nei casi in cui il Committente stesso non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti e/o modifiche-, il Committente può ordinarne la cessazione a cura e spese dell'Aggiudicatario stesso, nonché il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 18/25

## **7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni contrattuali nel loro complesso sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Il Direttore dell'Esecuzione, al fine di procedere con i pagamenti degli stati di avanzamento lavori di cui all'art. 5 del contratto, effettua controlli per valutare il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Tali controlli quali-quantitativi ai fini del pagamento hanno la finalità di valutare se la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato e negli altri documenti ivi richiamati, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto richiesto dalla Commissione europea anche a fronte di specifiche osservazioni formulate all'AdG, e in generale nel rispetto dei termini contrattuali.

I controlli saranno svolti secondo la "Check list per la valutazione dei Rapporti" di cui all'Allegato 3 al presente Capitolato.

Qualora le prestazioni rese dall'Aggiudicatario non risultassero conformi agli standard di qualità stabiliti dalle norme vigenti in materia e dal presente Capitolato, il Valutatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'AdG. Se il Valutatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, ossia successivamente all'accettazione del Rapporto di valutazione ex post da parte della Commissione Europea, prendono avvio le attività per la verifica di conformità.

La verifica di conformità delle prestazioni complessivamente eseguite viene effettuata entro 30 giorni dall'accettazione del Rapporto da parte della Commissione europea, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del Certificato di verifica si procede al pagamento del saldo delle prestazioni complessivamente eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

## **8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il Valutatore ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Valutatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 19/25

Il Valutatore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Valutatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

## **9. DIRITTI DI PROPRIETÀ E DI UTILIZZAZIONE**

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche relativi all'elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del rapporto tra l'Amministrazione ed il Valutatore potranno essere usati da entrambi senza limitazione alcuna.

Tutto il materiale originale sia in forma scritta sia in forma leggibile dall'elaboratore, in particolare le base dati, i programmi, la loro documentazione e il codice sorgente, preparato dall'Aggiudicatario per il Committente, sono di esclusiva proprietà del Committente stesso.

Le informazioni, i documenti, i dati elementari e le loro elaborazioni forniti dal Committente all'Aggiudicatario sono di esclusiva proprietà del Committente ed ogni loro utilizzo al di fuori delle attività previste dal contratto di servizio sottoscritto tra le parti devono essere autorizzate dal Committente.

Ciò tuttavia non impedirà in alcun modo all'Aggiudicatario di sviluppare e fornire a terzi servizi che siano analoghi, simili e competitivi rispetto ai servizi forniti al Committente.

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 20/25

**Allegato 1 - Domande specifiche relative a aspetti specifici**

<b>Aspetto specifico</b>	<b>Domanda specifica. (Cod: descrizione)</b>
<b>1A</b>	<b>DS 1.R:</b> In che misura il PSR ha contribuito a migliorare la gestione sostenibile e la <i>performance</i> economica e ambientale delle imprese agricole e forestali?
<b>1B</b>	<b>DS 2.R:</b> In che misura il PSR ha contribuito a soddisfare la domanda di innovazione e alla diffusione dell'innovazione (nelle sue varie forme e nei diversi settori)?
<b>2A</b>	<b>DS 3.R:</b> In che misura gli interventi del PSR dedicati alla competitività e all'ammodernamento aziendale hanno anche migliorato le prestazioni ambientali e inciso sulle condizioni di lavoro e sui livelli occupazionali delle aziende agricole?
<b>2B:</b>	<b>DS 4.R:</b> Per quali aspetti e in che misura le aziende/imprese dei giovani neo insediati si distinguono dalle aziende/imprese ordinarie (ad esempio per dimensione fisica ed economica, caratteri di innovatività, diversificazione, prestazioni ambientali, posizionamento del mercato, occupazione ecc.)?
<b>4A</b>	<b>DS 5.R:</b> In che misura il PSR ha contribuito alla conservazione o al miglioramento e alla fruizione dei paesaggi agrari e forestali?

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 21/25

## Allegato 2 - Temi di approfondimento della valutazione del PSR 2014-2020

Lo studio dei temi sottoelencati deve essere condotto secondo le indicazioni minime individuate per le quattro fasi metodologiche del servizio di valutazione: Strutturazione, Osservazione, Analisi e Giudizio. Lo svolgimento dei temi e le risultanze, se non diversamente specificato, devono essere integrati nei prodotti della valutazione come individuati nei capitoli 3.3 e 3.4.

Le domande di valutazione sono da ritenersi come domande specifiche attinenti il PSR Veneto, inquadrare in un tema riconducibile alle categorie individuate nel Piano di Valutazione dello stesso PSR, aventi carattere trasversale rispetto alle *focus area* e alle misure del PSR.

<b>Tema n. 1</b>
<b>LA MONTAGNA</b>
<p>L'approccio territoriale nel PSR è funzionale alla programmazione e a un'attuazione più mirata degli strumenti, in funzione ai fabbisogni che assumono particolare rilevanza per determinate zone del territorio rurale regionale. Tra le zonazioni presenti quella delle aree montane rappresenta per il Veneto un ambito territoriale di interesse prioritario in quanto caratterizzata da criticità progressivamente diffuse e crescenti.</p>
<p><b>Domande specifiche di valutazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In che misura il PSR ha sostenuto lo sviluppo rurale generale nelle zone montane?</li> <li>- In che misura il PSR ha contribuito a mantenere l'attività agricola nelle zone montane e con quali benefici economici, ambientali e sociali per dette zone?</li> <li>- In che misura la compensazione degli svantaggi di natura geografica a cui è soggetta l'attività agricola in zona montana è connessa alla produzione di benefici ambientali?</li> </ul>
<b>Tema n. 2</b>
<b>CONTRIBUTO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - LEADER</b>
<p>Ciascun Programma di sviluppo locale (PSL) sviluppa una logica di intervento che collega obiettivi (organizzati in gerarchia), strumenti/misure adottati e sistema di indicatori. La logica di intervento deve inoltre assicurare la coerenza delle misure e degli obiettivi del PSL con il quadro generale del PSR 2014-2020.</p> <p>Le domande specifiche di seguito riportate sono da ritenersi domande integrative rispetto alle domande di valutazione comuni del SCMV, in particolare quella relativa alla focus area 6B e a quelle domande relative alle altre focus area per le quali sarà necessario tener conto del contributo delle operazioni attuate attraverso l'approccio LEADER.</p>
<p><b>Domande specifiche di valutazione</b></p> <p>In che misura il PSR 2014-2020 attraverso l'attuazione delle strategie di sviluppo locale dei gruppi di azione locale_:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha affrontato efficacemente le esigenze di sviluppo di carattere locale rispetto all'ambito territoriale designato (approccio territoriale)?</li> <li>- ha rafforzato la coesione sociale utilizzando approcci partecipativi e di rete e sostenendo prassi di cooperazione locale (reti e cooperazione)?</li> <li>- ha promosso la partecipazione attiva dei partner (pubblici e privati) al fine di garantire una rappresentatività effettiva e concreta e la sostenibilità nel tempo del ruolo e dell'attività di partenariato?</li> <li>- ha sostenuto interventi in più settori e integrati tra loro a livello locale o nell'ambito</li> </ul>



Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 22/25

<p>di altre iniziative di politica europea/nazionale/regionale (multisetorialità e integrazione)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha risposto ai fabbisogni locali con soluzioni innovative rispetto al contesto locale, favorendo anche la disseminazione di nuove esperienze (approccio innovativo)?</li> <li>- ha contribuito alla razionalizzazione della governance locale e al coordinamento dei diversi attori oltre alla coerenza delle azioni con gli strumenti di pianificazione vigenti?</li> <li>- ha favorito la qualità della progettazione locale e la sua sostenibilità ambientale economica e sociale?</li> </ul>
<b>Tema n. 3</b>
<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>
<p>L'analisi di contesto ha rilevato l'esistenza di situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei potenziali beneficiari e nel contempo la contingenza di ampia disponibilità di liquidità, tassi di interesse bassi, scarsa propensione al rischio degli intermediari finanziari.</p> <p>Il PSR ha adottato la "garanzia senza limite di portafoglio" (uncapped) come strumento finanziario nell'ambito di quanto indicato nel titolo IV del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p><b>Domanda specifica di valutazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In che misura l'utilizzo della garanzia "uncapped" come strumento finanziario ha inciso sulle difficoltà di accesso al credito insiti negli investimenti dalle imprese agricole, e agroalimentari?</li> </ul>
<b>Tema n. 4</b>
<b>AGRICOLTURA BIOLOGICA</b>
<p>Il settore dell'agricoltura biologica può essere oggetto di tendenze che rendono prematuramente datata l'analisi di contesto del PSR, che si riflettono nelle istanze del partenariato e che condizionano la gestione del PSR.</p> <p>E' pertanto opportuno valutare la risposta che il PSR ha potuto dare e gli eventuali limiti ed opportunità della programmazione attuale della Misura 11.</p> <p>A questo scopo, costituiscono particolari ambiti d'interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o l'aggiornamento dell'analisi di contesto, con riferimenti alla domanda interna ed estera, alla bilancia commerciale, e ai settori coinvolti;</li> <li>o la valutazione del sostegno attuato dal PSR con riferimento ai diversi settori produttivi agricoli (seminativi, orticoltura, colture permanenti, foraggio ecc.) alle motivazioni dell'adesione al sistema di certificazione da parte dell'azienda/impresa (maggior redditività, diversificazione, sopravvivenza nel mercato), alla sostenibilità del sistema in assenza di aiuto pubblico e all'effetto incentivante dell'aiuto in relazione al tipo di azienda.</li> </ul> <p><b>Domanda specifica di valutazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In che misura il PSR risponde alle tendenze in atto del settore dell'agricoltura biologica, fornendo un sostegno incentivante?</li> </ul>
<b>Tema n. 5</b>
<b>IL PIANO DI COMUNICAZIONE</b>

Il Piano di Comunicazione del PSR è lo strumento di attuazione con cui si attua l'informazione rivolta ai beneficiari, ai potenziali beneficiari, ai portatori d'interesse e alla cittadinanza relativamente alle opportunità di sostegno e ai benefici conseguiti da parte del FEASR attraverso il PSR.

Si rende pertanto opportuno valutare la consistenza delle azioni messe in atto in base alle previsioni del Piano, quindi i tipi di azioni, la loro distribuzione e i risultati ottenuti rispetto alle differenti tipologie di destinatari. Altresì risulta utile valutare la rispondenza delle azioni attuate rispetto a quanto previsto dal Piano di Comunicazione. Da un lato ciò ha lo scopo di comprendere la qualità delle previsioni del Piano; dall'altro lato di individuare criticità impreviste nell'attuazione delle azioni.

**Domanda specifica di valutazione**

- In che misura e con quale efficacia le attività realizzate attraverso il Piano di comunicazione hanno perseguito e raggiunto gli obiettivi generali e specifici previsti dal piano medesimo e dalla Strategia di comunicazione?

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 24/25

## Allegato 3 – Check list per la valutazione dei Rapporti

### 1. Completezza della struttura:

- i. la struttura del Rapporto comprende i seguenti elementi minimi: Acronimi; Sommario; Sintesi; Introduzione; Metodologia (inclusi Approccio e Limiti); Contesto di riferimento; Analisi/Risultati; Conclusioni; Raccomandazioni; Lezioni apprese (eventuali);
- ii. i Rapporti annuali, il Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018, l'Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2020, e il Rapporto di valutazione ex-post della programmazione 2014-2023 ha un allegato inerente le informazione statistiche e le altre informazioni di dettaglio.

### 2. Adeguatezza dei contenuti:

- i. il Rapporto e le attività a esso connesse risponde agli obiettivi generali del servizio e alle modalità i principi generali per lo svolgimento del servizio di cui al punto 2 e 3 del Capitolato tecnico;
- ii. il Rapporto e le attività a esso connesse risponde a quanto richiesto nel Capitolato, e a quanto proposto nell'Offerta tecnica, nonché a quanto definito in fase di strutturazione.

### 3. Accuratezza e chiarezza dei contenuti:

- i. i contenuti del Rapporto sono strutturati logicamente e sono descritti con cura rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, rispetto alle indicazioni fornite dall'AdG ed, eventualmente, dal Gruppo di Pilotaggio della valutazione, dalla CE, dalla Rete Rurale Nazionale;
- ii. i contenuti del Rapporto sono esposti in modo chiaro, comprensibile e corretto.

### 4. Esaustività dei contenuti:

- i. la descrizione dell'approccio metodologico generale adottato per lo svolgimento delle attività valutative (inclusa la spiegazione/motivazione della scelta dell'approccio metodologico adottato e dell'analisi dei vincoli e dei limiti) è chiara e completa e fornisce tutti gli elementi necessari ad apprezzare la logica delle scelte operate;
- ii. la descrizione delle **rilevazioni dei dati primari** effettuate è chiara e completa e fornisce tutti gli elementi di analisi e di sintesi coerenti con quanto riportato nell'allegato al Rapporto.

### 5. Affidabilità e credibilità dei risultati:

- i. i risultati derivano dalle rigorose analisi delle informazioni raccolte;
- ii. il collegamento tra le informazioni rilevate e i risultati è chiaramente spiegato, ossia tutti i risultati sono fondati sull'evidenza;
- iii. nella rapporto è chiaramente esplicitato l'ambito in cui i risultati sono osservabili.

### 6. Affidabilità e credibilità della interpretazione dei risultati e delle analisi:

- i. le interpretazioni dei risultati e le analisi sono solide, fondate e coerenti, ossia sono basate su evidenze osservate e/o su estrapolazioni ben esplicitate e contestualizzate, nonché accompagnate da una adeguata esplicitazione dei limiti delle stesse;
- ii. le interpretazioni dei risultati e le analisi tengono in adeguata considerazione i fattori di contesto influenti sulle evidenze osservate e l'influenza dei fattori contestuali è adeguatamente esplicitata;
- iii. i nessi causa-effetto, tra interventi e i risultati, anche quelli non attesi, sono adeguatamente esplicitati.
- iv. gli eventuali risultati non attesi sono chiaramente esplicitati e discussi.

### 8. Validità delle conclusioni

- i. le conclusioni sono rigorosamente basate sui risultati, sulle loro interpretazioni e analisi;
- ii. i collegamenti tra le conclusioni da una parte e i risultati e le evidenze delle osservazioni dall'altra sono chiaramente esplicitati;
- iii. le conclusioni portano alla formulazione di giudizi valutativi credibili e ragionevoli;
- iv. le conclusioni sono organizzate in ordine prioritario;
- v. le conclusioni riportano il giudizio imparziale del valutatore;
- vi. i limiti del giudizio valutativo sono chiaramente esplicitati.

### 9. Validità delle raccomandazioni

- i. esiste un nesso logico tra le conclusioni e le raccomandazioni ed esso è chiaramente esplicitato;

Allegato H al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017

pag. 25/25

- ii. le raccomandazioni sono presentate in ordine prioritario, ossia coerentemente con il grado di priorità ad esse assegnato;
- iii. le raccomandazioni sono imparziali e derivano direttamente dall'insieme delle attività svolte nelle fasi di strutturazione, osservazione, analisi e giudizio;
- iv. le raccomandazioni sono praticabili, ossia nell'ambito del contesto di riferimento sono effettivamente adottabili misure che recepiscano concretamente le raccomandazioni.

**10. Completezza, esaustività e chiarezza delle sintesi contenuta nei Rapporti, della sintesi non tecnica e del documento divulgativo sintetico:**

- i. la struttura della sintesi comprende i seguenti elementi minimi: Oggetto e Obiettivi della valutazione; Approccio metodologico; Principali risultati e conclusioni della valutazione; Raccomandazioni;
- ii. la sintesi non tecnica e il documento divulgativo sintetico hanno una lunghezza massima di 10.000 caratteri (spazi inclusi);
- iii. la sintesi non tecnica è tradotta anche in lingua inglese;
- iv. la sintesi è concisa e presenta con accuratezza i principali risultati della valutazione, nonché gli elementi chiave della valutazione (per esempio la metodologia, le conclusioni e le raccomandazioni, ecc.);
- v. i contenuti sono chiari e comprensibili in rapporto ai soggetti cui le sintesi sono destinate (tecnici o grande pubblico);
- vi. i contenuti sono esaustivi, ovvero le sintesi sono autonome rispetto ai relativi Rapporti e sono in grado di fornire una panoramica complessiva delle attività valutative svolte e dei loro risultati.

<b>Criteria valutativi dell'adeguatezza dei Rapporti: attribuzione dei punteggi</b>	
<b>Codice e descrizione del criterio</b>	<b>Valore massimo del criterio</b>
Completezza della struttura	2
Conformità dei contenuti	6
Accuratezza e chiarezza dei contenuti	8
Esaustività dei contenuti	18
Affidabilità e credibilità dei risultati	22
Affidabilità e credibilità della interpretazione dei risultati e delle analisi	14
Validità delle conclusioni	14
Validità delle raccomandazioni	12
Sintesi dei Rapporti: completezza, esaustività e chiarezza	4
<b>Totale</b>	<b>100</b>

<b>Giudizio complessivo sull'adeguatezza dei Rapporti</b>	<b>Fasce di punteggio</b>
<b>A</b> Nettamente insufficiente	da 0 punti a 35 punti
<b>B</b> Quasi Sufficiente	da 36 punti a 59 punti
<b>C</b> Sufficiente	da 60 punti a 74 punti
<b>D</b> Buono	da 75 punti a 89 punti
<b>E</b> Ottimo	da 90 punti a 100 punti



**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 1/15

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO  
2014-2020. (DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 60).  
CIG: 72191685E4 - CUP: H19G17000050009**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 2/15**

### SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020. (DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 60).  
CIG: 72191685E4- CUP: H19G17000050009**

TRA

REGIONE DEL VENETO, GIUNTA REGIONALE (in seguito per brevità indicata anche come "Committente"), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione \_\_\_\_\_, competente per materia, nominato con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del predetto Ente, autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e della Deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 201\_ dello stesso Ente, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

E

- (*Denominazione*), (in seguito per brevità indicata anche come "Aggiudicatario") con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ interamente versato, rappresentata da \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante dello stesso, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Aggiudicatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ suo rep. n. \_\_\_\_\_, ivi registrata in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_, che si allega in copia conforme al suo originale al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_"

*[In caso di raggruppamento temporaneo di impresa: (Denominazione) interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente "Codice"), fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:*

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ ],

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 3/15

## PREMESSO

- Con decreto della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. \_\_ in data \_\_/\_\_/201\_\_, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1695 in data 24/10/2017, è stata indetta la gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto 2014-2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- con il succitato decreto sono stati, altresì, approvati gli atti per lo svolgimento della gara ed in particolare il Capitolato tecnico e lo schema del presente contratto;
- con decreto del Direttore della Direzione AdG, FEASR Parchi e Foreste n. \_\_ in data \_\_/\_\_/201\_\_, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio all'Aggiudicatario;
- con decreto del Direttore della Direzione AdG, FEASR Parchi e Foreste n. \_\_ in data \_\_/\_\_/201\_\_, a seguito all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. \_\_ in data \_\_/\_\_/201\_\_, è divenuta efficace;
- l'Aggiudicatario ha costituito la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra costituite,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Oggetto**

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida a \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, [In caso di raggruppamento temporaneo di impresa aggiungere: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, fra la succitata impresa e le Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,] che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, il servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020.

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 4/15****Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

La fornitura del servizio di cui all'art. 1 del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**Art. 3 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.

L'Aggiudicatario si obbliga alla riservatezza secondo quanto previsto al punto 8 del Capitolato Tecnico.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a comunicare con tempestività al Committente ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del Contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio, compresa ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nel domicilio fiscale, recapito ed ufficio e dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Nel caso di sostituzione di una o più risorse



**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 5/15**

umane impiegate, devono essere comunicati al Committente i nominativi ed allegati i curricula delle persone che sono proposte in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta. La sostituzione è subordinata alla autorizzazione da parte del Committente, secondo quanto previsto al punto 3.2 del Capitolato Tecnico.

**Art. 4 - Durata del Contratto**

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto e si concluderà entro il 31/12/2024 secondo quanto previsto al punto 3.5 del Capitolato tecnico.

**Art. 5 - Corrispettivo contrattuale e tempi di pagamento**

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro XXX,XX (\_\_\_\_\_/XX), oltre l'IVA nei termini di legge.

Il corrispettivo complessivo della fornitura del servizio, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Non è pertanto prevista alcuna revisione e adeguamento dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Il committente ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere (art. 106, comma 12, del Codice).

Il riepilogo delle attività da realizzare e dei pagamenti previsti per anno è riportato nella tabella sottostante "Prodotti e pagamenti".

I pagamenti all'Aggiudicatario verranno effettuati, successivamente alla consegna e/o realizzazione di tutte le attività previste, mediante:

- 7 stati di avanzamento (SAL) annuali posticipati, a fronte della consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, della seguente documentazione:

- riepilogo dei prodotti/documenti inviati;
- schema di fattura,

- il Saldo a fronte dell' acquisizione del parere definitivo della Commissione europea sulla completezza del Rapporto di Valutazione ex post e alle verifica di cui al punto 7 del Capitolato,

- le percentuali applicate all'importo complessivo aggiudicato ed i relativi importi riportati nella tabella che segue:

## Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 6/15

	Prodotti	Pagamenti	
		%	Importo (Euro)
<b>I SAL</b>		<b>15</b>	-----
	Rapporto - Le Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione	8	
	Rapporto annuale relativo al 2017 + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2017	2	
	Condizioni di valutabilità e il Disegno di valutazione dell'autovalutazione LEADER. Linee guida per l'autovalutazione LEADER	5	
<b>II SAL</b>		<b>24</b>	-----
	Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018 + sintesi non tecnica + documento divulgativo sintetico + basi dati utilizzate per la produzione del rapporto + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2018	21	
	Report - Sintesi dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020	2	
	Rapporto - Catalogo buone prassi	1	
<b>III SAL</b>		<b>2</b>	-----
	Rapporto annuale relativo al 2019 + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2019	2	
<b>IV SAL</b>		<b>23</b>	-----
	Rapporto annuale relativo al 2020 + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2020	2	
	Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2020 + sintesi non tecnica + documento divulgativo sintetico + basi dati utilizzate per la produzione del rapporto	20	
	Rapporto - Catalogo buone prassi	1	
<b>V SAL</b>		<b>4</b>	
	Rapporto annuale relativo al 2021 + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2021	2	

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 7/15**

	Prodotti	Pagamenti	
		%	Importo (Euro)
	Report - Sintesi dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020	2	
<b>VI SAL</b>		<b>3</b>	-----
	Rapporto annuale relativo al 2022 + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2022	2	
	Rapporto - Catalogo buone prassi	1	
<b>VII SAL</b>		<b>22</b>	-----
	Rapporto annuale relativo al 2023 + Informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 della RAA relativa al 2023	2	
	Rapporto di valutazione ex post + sintesi non tecnica + documento divulgativo sintetico + basi dati utilizzate per la produzione del rapporto	18	
	Report - Sintesi dell'autovalutazione dei GAL 2014-2020	2	
<b>SALDO</b>		<b>7</b>	-----
	Dopo l'acquisizione del parere della Commissione europea sul Rapporto di valutazione ex post	7	

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Aggiudicatario.

**Art. 6 - Fatturazione e pagamento**

La liquidazione dei corrispettivi di cui all'art. 5 sarà effettuato dal Committente in favore dell'Aggiudicatario al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo dei controlli e delle verifiche di cui al punto 7 del capitolato.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231 del 2002 entro 60 giorni, per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di controllo della Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale e di pagamento da parte di AVEPA, Organismo Pagatore regionale .

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55,

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 8/15

DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) il Committente non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: CTYMCN, essere intestate a: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 - 30172 Mestre (Venezia), Codice Fiscale 80007580279, e dovranno essere complete nel riportare:

- CUP: H19G17000050009

- CIG: 72191685E4;

- l'oggetto del contratto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015 recante *Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5-bis del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento della fattura avverrà sul conto bancario dedicato comunicato ai sensi dell'Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'Aggiudicatario, il Committente può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

*[Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:*

*Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza.*

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 9/15

*In occasione e prima dell'emissione e trasmissione al Committente delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa \_\_\_\_\_ (mandataria) è tenuta a comunicare al Committente secondo la modalità indicata all'articolo 15 "Modalità di comunicazione" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento in assenza della suddetta specifica comunicazione dell'impresa mandataria che, in quanto rappresentante esclusiva, accerta e coordina la ripartizione delle prestazioni eseguite e fatturate, il Committente rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento. Il pagamento è effettuato all'impresa mandataria secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 15, del Codice. ]*

**Art. 7 - Attività di controllo e verifica di conformità**

Per le attività di controllo del direttore dell'esecuzione e la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito al punto 7 del Capitolato.

**Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto**

L'Aggiudicatario è soggetto a penalità:

- per il ritardo nella presentazione dei Rapporti annuali, del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018, dell'Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2020, del Rapporto di valutazione ex-post della programmazione 2014-2023 nonché delle informazioni da inserire nei capitoli 2 e 7 delle rispettive Relazioni annuali di attuazione, rispetto ai tempi indicati al punto 3.4 del Capitolato tecnico: per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari all'0,5 per mille dell'importo netto del contratto. Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno il Committente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- per il ritardo nella presentazione degli altri prodotti compresi i restanti prodotti aggiuntivi, rispetto ai tempi indicati al punto 3.4 del Capitolato tecnico: per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari all'0,2 per mille dell'importo netto del contratto. Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno il Committente, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 10/15**

- se a seguito della verifica di ciascun Rapporto basata sulla “Check list per la valutazione dei Rapporti” di cui al punto 7 del Capitolato tecnico si rilevino non conformità tali per cui il punteggio complessivo risulti tra 36 e 59 punti compresi viene applicata una penale di Euro 1.900,00 per ogni punto di differenza rispetto al punteggio corrispondente alla conformità pari a 60; si caratterizza come grave inadempimento e il Committente procede ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - o al verificarsi della decima non conformità, rilevata nei termini di cui sopra anche non consecutiva, nel corso di vigenza contrattuale;
  - o se a seguito della verifica di ciascuna relazione basata sulla “Check list per la valutazione dei rapporti” di cui all'allegato 3 al Capitolato tecnico, si rilevino non conformità tali per cui il punteggio complessivo sia inferiore a 36;
- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del coordinatore operativo a uno degli incontri divulgativi/operativi oppure a uno degli incontri con l’Autorità di Gestione, il Gruppo di pilotaggio o con eventuali altri soggetti/organismi su invito dall’ Autorità di Gestione, si applica una penale di Euro 5.000,00 per ogni mancata partecipazione. Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad una delle riunioni del Comitato di Sorveglianza si applica una penale di Euro 10.000,00 per ogni mancata partecipazione. La mancata partecipazione del coordinatore operativo ai sopra citati incontri per tre volte in un anno si caratterizza come grave inadempimento e l’Amministrazione procede ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Committente, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’Aggiudicatario, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Aggiudicatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il Committente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 10, che dovrà essere integrata dall’Aggiudicatario senza bisogno di ulteriore diffida.

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 11/15

Nel caso in cui il Committente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Committente procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

**Art. 9 - Recesso**

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle ulteriori somme previste dal medesimo articolo di cui sopra. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Il Committente dovrà dare comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 12/15****Art. 10 - Garanzia**

A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario presenta una cauzione definitiva in favore della Regione del Veneto per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, mediante fidejussione assicurativa/fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

*(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto \_\_\_\_\_ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Aggiudicatario).*

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità definitiva di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

**Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, e si impegna in particolare a:

- comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché le eventuali modifiche;
- inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia al Committente;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG): 72191685E4 e il Codice Unico di Progetto (CUP): H19G1700005000 (art. 3, comma 5, legge n. 136/2010).

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) su un conto corrente indicato dall'Aggiudicatario -unitamente alle generalità delle persone delegate ad operare su di essi- con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta a mezzo PEC all'indirizzo [adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it) della Regione del Veneto-Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste e il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente eventuali



**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 13/15

variazioni relative al conto corrente sopra indicato e ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

Qualora l'aggiudicatario non assolva a tali obblighi, il Committente risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione all'aggiudicatario con posta certificata.

**Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Le parti acconsentono, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Contratto, esclusivamente per le finalità relative al medesimo.

La Regione del Veneto-Giunta Regionale, in qualità di Titolare, designa l'Aggiudicatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, Responsabile "esterno" del trattamento in quanto preposto al trattamento dei dati personali in relazione alle attività che vengono eseguite per lo svolgimento dell'incarico attribuito, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della DGR n. 1677 del 26 ottobre 2016, Allegato A.

Il Responsabile "esterno" ha l'obbligo di effettuare tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali nonché l'obbligo di attenersi diligentemente alle direttive impartite dalla Regione del Veneto, in qualità di Responsabile del Trattamento.

In particolare l'Aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente contratto, affinché tutti i dati personali di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato personale non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'Aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'incarico ricevuto.

Tali vincoli di protezione dei dati operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati personali al fine di: a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi; b) impedire accessi non autorizzati; c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017** pag. 14/15

**Art. 13 - Normativa antimafia e Clausole per l'attuazione del Protocollo di Legalità**

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina prevista dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs n. 50/2016.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

**Art. 15 – Modalità di comunicazione**

Secondo quanto indicato dal Committente, ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'Aggiudicatario si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, fatto salvo quanto previsto al punto 3.4 del Capitolato tecnico.

La PEC del Committente è "[adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it)".

La PEC dell'Aggiudicatario è: "\_\_\_\_\_".

**Allegato I al Decreto n. 88 del 27 ottobre 2017 pag. 15/15**

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

**Art. 16 - Foro competente**

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve dalle parti contraenti, il foro competente è quello di Venezia.

**Art. 17 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e all'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, compresi tutti gli oneri tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. di cui al D.P.R. n.633/1972 che rimane a carico del Committente.

**Art. 18 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, 6 - Fatturazione e pagamento, 8 - Penali e risoluzione del contratto, 9 - Recesso e 16 - Foro competente.

*Ai sensi della vigente normativa il presente contratto è sottoscritto in modalità digitale. Gli effetti giuridici della stesso decorrono dalla data di acquisizione delle firme digitali avvenuta in presenza delle parti in data \_\_\_\_\_*

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST**

(Codice interno: 356026)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 156 del 17 ottobre 2017

**Aggiudicazione definitiva e affidamento diretto per la realizzazione di impianto elettrico esterno a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all' Unità Organizzativa Forestale Est nelle provincia di Treviso e Venezia - Giordan Giorgio Vittorio Veneto (TV). Importo dell'affido euro 3.789,50 IVA esclusa.***[Appalti]***Note per la trasparenza:**

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Richiesta di offerta con note: n. 369709; n. 369703; n. 369704 il 04/09/2017

Preventivo n. 393881 del 21/09/2017 e nota integrativa n. 417989 del 21/09/2017

Verbale di esame delle offerte del 11/09/2017

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

## Il Direttore

PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

PREMESSO che con D.G.R. n. 408 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2016 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale);

PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n. 4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018;

PREMESSO che con D.G.R. n. 431 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzata la programmazione iniziale dell'attività di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2016, con riflessi programmatori nel 2017 e 2018, e ne ha conseguentemente autorizza il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;

PREMESSO che, ai sensi della L.07/12/1984 n. 818 sono previsti sul capitolo di spesa 103377 "interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali , Geni Civili e Servizi Forestali (ora Unità Organizzative Forestali), investimenti e acquisto terreni) e che per l'esercizio 2017 sono stati stanziati Euro 20.000,00 per l'adeguamento del C.O.P. di Vittorio Veneto;

CONSIDERATO che risulta, ai fini della sicurezza sia del personale che del materiale e degli immobili risulta necessario disporre di illuminazione la tettoia esterna di ricovero mezzi;

VISTO l'art. 36, del D. Lgs. n 50 del 18.4.2016, riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. ricordato;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

PREMESSO che la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012, al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

PREMESSO che l'art. 14, comma 2, lett. B), della D.G.R., sopra citata stabilisce che per le forniture d'importo superiore a Euro. 3.000,00 e inferiore a Euro. 40.000,00, sono affidate mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto idoneo;

PRESO ATTO che per lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi della L.R. 13/09/1978 n. 52, art. 8 e segg., la U.O. Forestale Est dispone, tra gli altri, del Centro Operativo Polifunzionale (C.O.P.) di Vittorio Veneto quale base operativa per i lavori di sistemazione idraulico forestale ed antincendio boschivo;

PRESO ATTO furono invitate a presentare la propria migliore offerta le ditte:

- F.LLI BATTISTUZZI - Via S. Giuseppe, 44 31015 Conegliano (TV); nota 369709 del 04/09/2017
- ELETTROTECNICA R.L. -Via Marmolada,16/A 31012 Cappella Maggiore (TV); nota 369703 del 04/09/2017
- GIORDAN GIORGIO - Via Ulliana Giovanni, 29 - 31029 Vittorio Veneto (TV); nota 369704 del 04/09/2017

PRESO ATTO che in data 11/09/2017 Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha approvato l'aggiudicazione definitiva della gara a favore della ditta Giordan Giorgio con sede in Via Ulliana, 29 31029 Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione di impianto elettrico esterno a servizio del C.O.P. per un importo di Euro 3.789,50 IVA esclusa;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;

VISTA la DGR 27 novembre 2012 n. 2401;

VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta ditta Giordan Giorgio con sede in Via Ulliana, 29 31029 Vittorio Veneto (TV) , la la realizzazione di impianto elettrico esterno a servizio del C.O.P. di Vittorio Veneto in gestione all'Unità Organizzativa Forestale Est, sede di Treviso e Venezia, e per l'importo complessivo di Euro 3.789,50 IVA esclusa;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, con assegnazione, mediante l'invio della lettera di affido;
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 103377, "interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali , Geni Civili e Servizi Forestali (ora Unità Organizzative Forestali), investimenti e acquisto terreni) che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, all'invio della comunicazione, di avvenuta aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara che nel caso in esame riguardano il solo aggiudicatario come unico presentatore di offerta;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla

(Codice interno: 356027)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 157 del 17 ottobre 2017

**Aggiudicazione definitiva e affidamento diretto per la realizzazione di impianto anti intrusione e videosorveglianza a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto in gestione all' Unità Organizzativa Forestale Est nelle provincia di Treviso e Venezia - BTA Automazioni e Allarmi Vittorio Veneto (TV). Importo dell'affido euro 5.130,00 IVA esclusa.**

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento della realizzazione di impianto anti intrusione e videosorveglianza a servizio del C.O.P di Vittorio Veneto a favore della ditta BTA Automazioni e Allarmi Vittorio Veneto (TV)

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Richiesta di offerta con note: n. 369673; n. 369681; n. 369694 del 04/09/2017

Preventivo n. 397819 del 25/09/2017

Verbale di esame delle offerte del 11/09/2017

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il Direttore

PREMESSO che con L.R. n 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale), la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere relative agli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

PREMESSO che con D.G.R. n. 408 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2016 ai sensi degli artt. 8,9,10,15,18,19,20a della L.R. n. 52 del 13/09/1978 (Legge Forestale Regionale);

PREMESSO che con L.R. n. 32 del 30.12.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019 e che ai sensi di quanto previsto dall' art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n. 4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018;

PREMESSO che con D.G.R. n. 431 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzata la programmazione iniziale dell'attività di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative Forestali nel corso del 2016, con riflessi programmatori nel 2017 e 2018, e ne ha conseguentemente autorizza il sostegno della spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Dirigenti delle Unità Organizzative Forestali quali responsabili del processo di spesa;

PREMESSO che, ai sensi della L.07/12/1984 n. 818 sono previsti sul capitolo di spesa 103377 "interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali , Geni Civili e Servizi Forestali (ora Unità Organizzative Forestali), investimenti e acquisto terreni) e che per l'esercizio 2017 sono stati stanziati Euro 20.000,00 per l'adeguamento del C.O.P. di Vittorio Veneto;

CONSIDERATO che risulta, ai fini della sicurezza sia del personale che del materiale e degli immobili risulta necessario disporre di impianto anti intrusione e videosorveglianza del C.O.P. di Vittorio Veneto

VISTO l'art. 36, del D. Lgs. n 50 del 18.4.2016, riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. ricordato;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

PREMESSO che la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012, al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

PREMESSO che l'art. 14, comma 2, lett. B), della D.G.R., sopra citata stabilisce che per le forniture d'importo superiore a Euro. 3.000,00 e inferiore a Euro. 40.000,00, sono affidate mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto idoneo;

PRESO ATTO che per lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi della L.R. 13/09/1978 n. 52, art. 8 e segg., la U.O. Forestale Est dispone, tra gli altri, del Centro Operativo Polifunzionale (C.O.P.) di Vittorio Veneto quale base operativa per i

lavori di sistemazione idraulico forestale ed antincendio boschivo;

PRESO ATTO furono invitate a presentare la propria migliore offerta le ditte:

- BTA AUTOMAZIONI E ALLARMI - Via A. Diaz, 4 - 31029 Vittorio Veneto (TV); nota 369673 del 04/09/2017
- GHIN ANTIFURTI. - Viale Italia, 3 - 31015 Conegliano (TV); nota 369681 del 04/09/2017
- F.LLI BATTISTUZZI - Via S. Giuseppe , 44 - 31015 Conegliano (TV); nota 369694 del 04/09/2017

PRESO ATTO che in data 11/09/2017 Direttore dell' Unità Organizzativa Forestale Est, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha approvato l'aggiudicazione definitiva della gara a favore della ditta BTA Automazioni e Allarmi Via A. Diaz, 4 31029 Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione di impianto anti intrusione e videosorveglianza a servizio del C.O.P. per un importo di Euro 5.130,00 IVA esclusa;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la L.R. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;

VISTA la DGR 27 novembre 2012 n. 2401;

VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta BTA Automazioni e Allarmi con sede in Via A. Diaz, 4 31029 Vittorio Veneto (TV) , la la realizzazione di impianto elettrico esterno a servizio del C.O.P. di Vittorio Veneto in gestione all'Unità Organizzativa Forestale Est, sede di Treviso e Venezia, e per l'importo complessivo di Euro 3.789,50 IVA esclusa;
3. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, è stata disposta l'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ed acquisito il Durc;
4. di dar corso alla stipula del contratto, con assegnazione, mediante l'invio della lettera di affido;
5. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 103377, "interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali , Geni Civili e Servizi Forestali (ora Unità Organizzative Forestali), investimenti e acquisto terreni) che presenta la necessaria disponibilità;
6. di procedere, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, all'invio della comunicazione, di avvenuta aggiudicazione definitiva ai concorrenti che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Somavilla

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST**

(Codice interno: 355967)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 279 del 29 settembre 2017

**PDRO - Affidamento della fornitura di calcestruzzo preconfezionato necessario alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale. Pronti Interventi - Ditta CALCESTRUZZI DONA' SRL - Importo stimato EURO 6.000,00 - CIG ZF61FF7C41.***[Appalti]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta CALCESTRUZZI DONA' SRL l'affidamento della fornitura di calcestruzzo preconfezionato necessario alla realizzazione degli interventi previsti nei Pronti Interventi di Sistemazione Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Preventivo del 26/09/2017;

Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 27/09/2017;

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore

**PREMESSO CHE:**

- con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EURO 20.500.000;
- con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O. Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari responsabili dei processi di spesa;
- la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei progetti Pronti Interventi, si rende necessario provvedere per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato ;

VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Geom. Enrico Bergamo del 27/09/2017;

**CONSIDERATO CHE:**

- per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
- il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 27/09/2017;

ESAMINATA la documentazione di gara;

**PRESO ATTO:**

- dell'offerta presentata dalla Ditta CALCESTRUZZI DONA' SRL;
- della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 27/09/2017;
- che il costo massimo della fornitura in oggetto ammonta ad EURO 6.000,00 I.V.A. esclusa;



- della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della ditta;
- dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G. ZF61FF7C41;

## VISTO:

- la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
- la L. 136 del 13 agosto 2010;
- il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
- la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
- il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
- il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di calcestruzzo preconfezionato, necessario all'esecuzione degli interventi di cui ai Pronti Interventi, alla ditta CALCESTRUZZI DONÀ SRL per l'importo stimato di EURO 6.000,00 I.V.A. esclusa;
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Damiano Tancon

(Codice interno: 355968)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 283 del 19 ottobre 2017

**PDRO - Affidamento della fornitura di piantine necessario alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale. Identificativo Progetto Vari - Ditta VIVAI GUAGNO Società Agricola Semplice - Importo stimato EUR 4.104,10 - CIG ZDF1FF18E9.***[Appalti]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta VIVAI GUAGNO Società Agricola Semplice l'affidamento della fornitura di piantine necessario alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto Vari di Sistemazione Idraulico Forestale in capo all'UO Forestale Ovest sede di PD e RO Gara espletata mediante ricorso al MEPA Trattativa diretta N 246179.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Classifica della gara in seduta pubblica generata dal MePA trattativa diretta;

Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in data 10/10/2017;

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
- con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O. Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari responsabili dei processi di spesa;
- la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nel progetto Vari si rende necessario provvedere per la fornitura Piantine;

VISTO, ed integralmente richiamato, il verbale del Direttore Lavori Dott. Fabio Capostagno del 10/10/2017;

CONSIDERATO CHE:

- per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
- il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;

RITENUTO di procedere mediante MEPA trattativa diretta, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Direttore lavori con Verbale del 10/10/2017;

ESAMINATA la documentazione di gara;

PRESO ATTO CHE :

- con trattativa diretta n. 246179, è stata invitata la ditta VIVAI GUAGNO a presentare un'offerta per la fornitura di piantine, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui alla scheda tecnica ;
- la ditta VIVAI GUAGNO , ha presentato un'offerta per la fornitura di cui trattasi, di EURO 4.104,10 IVA esclusa;
- della congruità del prezzo offerto, attestata dal Direttore lavori con Verbale del 10/10/2017;
- della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della ditta;
- dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;

- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G. ZDF1FF18E9;

VISTO:

- la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
- la L. 136 del 13 agosto 2010;
- il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
- la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
- il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
- il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo MePA Trattativa diretta n. 246179, codice CIG ZDF1FF18E9, la fornitura di piantine, alla ditta VIVAI GUAGNO Società Agricola Semplice, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l'importo complessivo stimato di EURO 4.104,10 IVA esclusa;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA, alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'Art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il modulo automaticamente generato dalla piattaforma MePA;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Damiano Tancon

(Codice interno: 355845)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 284 del 24 ottobre 2017

**Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl dell'area Baldo, alla ditta LONARDI ATTREZZATURE DA GIARDINO DI LONARDI FRANCESCO. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo presunto del servizio Euro 5.000,00 IVA esclusa. CIG Z0C1F53265.**

*[Appalti]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl dell'area Baldo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Atto istruttorio dei Direttori dei lavori del 10/07/2017;

Richiesta di offerta prot. n. 287977 del 13/07/2017;

Offerta della ditta aggiudicataria LONARDI ATTREZZATURE DA GIARDINO DI LONARDI FRANCESCO, ns. prot. n. 299712 del 21/07/2017;

Verbale di gara del 30/08/2017;

Verifica dei requisiti prevista a norma dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016.

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboscimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.

DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.

DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative, incardinate con la Direzione Operativa e di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché di Datore di Lavoro.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.

VISTO l'allegato A alla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che approva le linee guida e fornisce le indicazioni operative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:

- per effettuare le opere progettate nell'assolvimento dei compiti d'istituto derivanti da disposizioni normative di settore, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione diretta, l'Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona, utilizza attrezzature Stihl (motoseghe, decespugliatori ecc.);
- tali attrezzature necessitano di riparazioni da parte di officine autorizzate Stihl che siano ubicate in provincia di Verona, in prossimità dell'area Baldo, e che utilizzino pezzi di ricambio originali;
- per l'affidamento del servizio in oggetto si è ricorsi, come previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), e che dalla ricerca effettuata è risultato che il servizio in argomento non è offerto dal MePA, e non ci sono attive Convenzioni di Consip;

- si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato e al successivo invio della richiesta di offerta, con nota prot. n. 287977 del 13/07/2017, invitando i 2 operatori economici presenti nell'area "Baldo", in possesso dei requisiti di cui sopra;
- con verbale di gara del 30/08/2017 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta LONARDI ATTREZZATURE DA GIARDINO DI LONARDI FRANCESCO, con sede in Caprino Veronese (VR), via A. De Gasperi n. 13;

**DATO ATTO:**

- in applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate le verifiche, riguardanti il possesso dei requisiti di carattere generale, della ditta aggiudicataria provvisoria, e che le medesime sono risultate regolari;
- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG Z0C1F53265;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
- la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
- la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
- il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
- la documentazione agli atti.

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta LONARDI ATTREZZATURE DA GIARDINO DI LONARDI FRANCESCO, C.F. LNRFC80P10F861C, con sede legale in Caprino Veronese (VR), via A. De Gasperi n. 13, il servizio di riparazione delle attrezzature Stihl dell'area Baldo, a partire dalla data della lettera d'ordine fino al 31/08/2019, per un importo presunto di Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante lettera d'ordine;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

(Codice interno: 355846)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 285 del 24 ottobre 2017

**Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia occidentale alla ditta MOTORVERDE S.N.C. DI CAZZANELLI ANTONIO & C. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo presunto del servizio Euro 4.000,00 IVA esclusa. CIG Z9F1F535BD.**

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia occidentale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Atto istruttorio dei Direttori dei lavori del 10/07/2017;

Richiesta di offerta prot. n. 287968 del 13/07/2017;

Offerta della ditta aggiudicataria MOTORVERDE S.N.C. DI CAZZANELLI ANTONIO & C., ns. prot. n. 301586 del 24/07/2017;

Verifica dei requisiti prevista a norma dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016.

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboscimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.

DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.

DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative, incardinate con la Direzione Operativa e di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché di Datore di Lavoro.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.

VISTO l'allegato A alla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che approva le linee guida e fornisce le indicazioni operative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:

- per effettuare le opere progettate nell'assolvimento dei compiti d'istituto derivanti da disposizioni normative di settore, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione diretta, l'Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona, utilizza attrezzature Stihl (motoseghe, decespugliatori ecc.);
- tali attrezzature necessitano di riparazioni da parte di officine autorizzate Stihl che siano ubicate in provincia di Verona, in prossimità dell'area Lessinia occidentale, e che utilizzino pezzi di ricambio originali;
- per l'affidamento del servizio in oggetto si è ricorsi, come previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), e che dalla ricerca effettuata è risultato che il servizio in argomento non è offerto dal MePA, e non ci sono attive Convenzioni di Consip;

- si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato e al successivo invio della richiesta di offerta, con nota prot. n. 287968 del 13/07/2017, invitando i 2 operatori economici presenti nell'area "Lessinia occidentale" in possesso dei requisiti di cui sopra;
- con verbale di gara del 30/08/2017 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta MOTORVERDE S.N.C. DI CAZZANELLI ANTONIO & C., con sede in Santa Margherita (TN), via Trento n. 118/a, magazzino ricambi e officina situato a Erbezzo (VR);

**DATO ATTO:**

- in applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate le verifiche, riguardanti il possesso dei requisiti di carattere generale, della ditta aggiudicataria provvisoria, e che le medesime sono risultate regolari;
- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG Z9F1F535BD;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
- la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
- la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
- il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
- la documentazione agli atti.

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta MOTORVERDE S.N.C. DI CAZZANELLI ANTONIO & C., C.F. 01536810227, con sede legale in Santa Margherita (TN), via Trento n. 118/a, il servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia occidentale, a partire dalla data della lettera d'ordine fino al 31/08/2019, per un importo presunto di Euro 4.000,00 (IVA esclusa);
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante lettera d'ordine;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

(Codice interno: 355847)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 286 del 24 ottobre 2017

**Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia orientale alla ditta NARCONTI F.LLI SAS DI NARCONTI MASSIMO E FABIO. Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Verona. Importo presunto del servizio Euro 14.000,00 IVA esclusa. CIG ZC11F53614.**

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento del servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia orientale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Atto istruttorio dei Direttori dei lavori del 10/07/2017;

Richiesta di offerta prot. n. 287955 del 13/07/2017;

Offerta della ditta aggiudicataria NARCONTI F.LLI SAS DI NARCONTI MASSIMO E FABIO, ns. prot. n. 301207 del 24/07/2017;

Verifica dei requisiti prevista a norma dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016.

Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboscimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente.

DATO ATTO che con D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e seguenti della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Regionale Forestale", con contestuale assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi.

DATO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 è stato accordato, altresì, l'istituto contabile del Budget Operativo di spesa ai funzionari responsabili dei processi di spesa individuabili nei Direttori delle Unità Organizzative, incardinate con la Direzione Operativa e di assegnare ai Direttori stessi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché di Datore di Lavoro.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 328 del 22.03.2017 con la quale si procede alla prenotazione degli impegni di spesa a valere sul Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica, di difesa fitosanitaria, di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31 della L.R. 13.09.1978, n. 52, Articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

DATO ATTO che con il decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 131 del 28.03.2017 viene definita la misura dei budget operativi di spesa a favore dei Direttori delle Unità Organizzative Forestale Ovest e Forestale Est, già formalmente assegnati dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2017.

VISTO l'allegato A alla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 che approva le linee guida e fornisce le indicazioni operative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:

- per effettuare le opere progettate nell'assolvimento dei compiti d'istituto derivanti da disposizioni normative di settore, da eseguirsi in economia con la forma dell'amministrazione diretta, l'Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona, utilizza attrezzature Stihl (motoseghe, decespugliatori ecc.);
- tali attrezzature necessitano di riparazioni da parte di officine autorizzate Stihl che siano ubicate in provincia di Verona, in prossimità dell'area Lessinia orientale, e che utilizzino pezzi di ricambio originali;
- per l'affidamento del servizio in oggetto si è ricorsi, come previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), e che dalla ricerca effettuata è risultato che il servizio in argomento non è offerto dal MePA, e non ci sono attive Convenzioni di Consip;



- si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato dalla quale risulta essere presente un'unica officina autorizzata Stihl nell'area Lessinia orientale;
- con nota prot. n. 287955 del 13/07/2017 si è proceduto all'invio della richiesta di offerta alla ditta NARCONTI F.LLI SAS DI NARCONTI MASSIMO E FABIO, con sede in Monteforte d'Alpone (VR), via XX Settembre n. 38;
- l'offerta presentata dalla ditta NARCONTI F.LLI SAS DI NARCONTI MASSIMO E FABIO risulta comunque essere congrua rispetto alle offerte presentate dalle ditte delle altre aree geografiche (Baldo e Lessinia occidentale);

**DATO ATTO:**

- in applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate le verifiche, riguardanti il possesso dei requisiti di carattere generale, della ditta aggiudicataria provvisoria, e che le medesime sono risultate regolari;
- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG ZC11F53614;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
- la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
- la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
- il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
- la documentazione agli atti.

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta NARCONTI F.LLI SAS DI NARCONTI MASSIMO E FABIO, C.F. 02884720232, con sede legale in Monteforte d'Alpone (VR), via XX Settembre n. 38, il servizio di riparazione delle attrezzature Stihl e dei verricelli forestali dell'area Lessinia orientale, a partire dalla data della lettera d'ordine fino al 31/08/2019, per un importo presunto di Euro 14.000,00 (IVA esclusa);
3. di provvedere alla stipula del contratto mediante lettera d'ordine;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO**

(Codice interno: 355731)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 435 del 29 settembre 2017

**Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la fornitura di un sistema di affrancatura digitale Pitney Bowes - Connect 2000 destinato alla P.O. Protocollo informatico, flussi documentali e archivi e attività di supporto e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 18.910,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2017 a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano - Partita IVA 09346150155. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z5A1FFAE5F.**

[Appalti]

**Note per la trasparenza:**

Si rende necessario provvedere alla fornitura di un sistema di affrancatura digitale da destinare all'ufficio corrispondenza in partenza della P.O. Protocollo Informatico, flussi documentali e archivi e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.

**ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.**

Richiesta prot. 364240 del 30.08.2017.

Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 3852487.

R.U.P.: Dott. Pierantonio Belcaro.

Il Direttore

**PREMESSO CHE**

- la P.O. Protocollo informatico, flussi documentali e archivi e attività di supporto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ricomprende, tra le attività di propria competenza, l'affrancatura della corrispondenza cartacea in partenza dalle Strutture regionali, svolta mediante apposite macchine affrancatrici;
- per svolgere l'attività di cui sopra l'ufficio dispone di due affrancatrici, una delle quali però malfunzionante e ormai obsoleta;
- in sostituzione dell'apparecchiatura ormai non più affidabile, con nota prot. 364240 del 30.08.2017, il Direttore della U.O. Supporto di Direzione ha chiesto l'approvvigionamento di un nuovo sistema di affrancatura digitale marchio Pitney Bowes - modello Connect+ 2000 che, per le caratteristiche e specifiche tecniche viene reputata adeguata alle correnti attività di affrancatura;

ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;

VISTA la proposta commerciale presente sul M.E.P.A. per il sistema di affrancatura digitale modello Connect+ 2000 offerto dalla ditta produttrice Pitney Bowes Italia S.r.l. - Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano - Partita IVA 09346150155, che prevede un prezzo di Euro 15.500,00 (IVA esclusa);

PRECISATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Acquisti regionali, Dott. Pierantonio Belcaro;

VISTA la disponibilità della somma nel capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 005 "Macchine per ufficio" - U. 2.02.01.06.001 "Macchine per ufficio", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 18.910,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2017 che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 3852487 a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. - Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano - Partita IVA 09346150155;

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla succitata ditta Pitney Bowes Italia S.r.l., avendo presentato un'offerta congrua sotto il profilo tecnico economico;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, articolo 36, comma 2, lett. a) e articolo 37;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTA la Legge n. 135/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA LA D.G.R. n. 1475 del 18/9/2017;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di affidare, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura di un sistema di affrancatura digitale Pitney Bowes - Connect+ 2000 tramite Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta produttrice Pitney Bowes Italia S.r.l. - Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano - Partita IVA 09346150155, che sul Portale M.E.P.A. propone il prodotto al prezzo di Euro 15.500,00 (IVA esclusa);
2. di nominare R.U.P. il dott. Pierantonio Belcaro Direttore della U.O. Acquisti regionali;
3. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di impegnare la somma di Euro 18.910,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) a favore della ditta Pitney Bowes Italia S.r.l. - Piazza Filippo Meda, 5 - 20121 Milano - Partita IVA 09346150155, sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 005 "Macchine per ufficio" - U. 2.02.01.06.001 "Macchine per ufficio" ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. Z5A1FFAE5F imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

(Codice interno: 355728)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 484 del 23 ottobre 2017

**Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19.10.2017 ore 12.00 per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84, di cui all'avviso approvato con decreto n. 305 del 19.07.2017. Presa d'atto di seconda asta deserta.**

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto di seconda asta deserta, avente scadenza il giorno 19.10.2017 ore 12.00 per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84, ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzato, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore

Premesso che:

- la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificata dalla legge 30.12.2016, n.30;
- con DGR n. 711 del 29.05.2017 è stato approvato, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, un aggiornamento del Piano, prevedendo per l'immobile sito in comune di Bassano del Grappa, Via Scalabrini, 84, classificato tra il patrimonio disponibile, una destinazione ad usi formativi;
- il procedimento di asta pubblica relativo alla alienazione dell'immobile in questione, avviato con DGR n. 340 del 24.03.2016 si era concluso negativamente e quindi con DGR n. 122 del 17.02.2017, ai sensi dell'art. 16 della Legge 18.03.2011 n. 7, come modificato dall' art. 26 della Legge 30.12.2016, n. 30 era stato autorizzato il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, comunque non inferiore oltre il 25% del valore di stima, attribuito dall'Agenzia del territorio. L'importo originario della perizia ammontava ad Euro 2. 515.000, 00 e pertanto la trattativa è stata condotta a partire da un prezzo base di Euro 1.886.250,00;
- la trattativa diretta è stata peraltro esperita tenendo conto di criteri che garantissero, in uno con la valorizzazione e il recupero del bene, il perseguimento di finalità sociali, nel rispetto delle peculiarità del contesto e della destinazione d'uso culturale e formativa, che appariva opportuno preservare. Tuttavia, non si era proceduto ad alcun aggiornamento della perizia: cosicché il prezzo a base di trattativa non ha tenuto conto delle rinnovate, vincolanti, modalità di cessione, che precludevano di fatto una destinazione diversa dalla preesistente. Pertanto anche l'avviso pubblico, avente scadenza il 19.04.2017, non ha avuto esito positivo, come risulta dal decreto del Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio n. 157 del 19.04.2017;
- ai sensi dei criteri di cui alle DDGR n. 339 del 24.03.2016 e n. 2279 del 31.12.2016 è stata quindi redatta in data 12.06.2017 dal Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio una perizia di stima aggiornata, nell'importo di Euro 1.788.500,00, che considera non solo l'esito negativo delle precedenti procedure, ma anche lo stato di fatto e di diritto del cespite, e in particolare i limiti e i vincoli di destinazione espressamente previsti dal Piano recentemente approvato con DGR n. 711 del 29.05.2017, che dovranno essere disciplinati e specificati in sede di avviso pubblico;
- con DGR n. 977 del 27.06.2017 è stato preso atto della nuova perizia e ritenuto di dover procedere ad un nuovo esperimento di asta pubblica tenendo conto non solo del prezzo, ma anche dei seguenti elementi:
- l'impegno a valorizzare il bene, nell'ambito di un programma generale di riqualificazione, da attuare entro un congruo periodo di tempo, che preveda il recupero dell'edificio secondo obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, di efficienza e uso sostenibile delle risorse;
- l'impegno, da parte dell'acquirente, ad esercitare presso il bene attività di volontariato sociale, formative, culturali, scolastiche, di orientamento professionale, studio o ricerca, per un periodo congruo di tempo.
- il Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio è stato autorizzato a procedere alla predisposizione dell'avviso d'asta articolato secondo i criteri sopra descritti, dando puntuale declinazione a ciascuno di essi ed assegnando i relativi valori ponderali, fermo restando che sarà cura di una Commissione tecnica procedere alla valutazione delle offerte presentate ed alla identificazione della offerta ritenuta migliore alla luce dei criteri posti a

base di gara;

- con decreto n. 305 del 19.07.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio ad una nuova procedura ordinaria di asta pubblica ed ha provveduto a pubblicare nel BUR n.71 del 28.07.2017, l'avviso d'asta pubblica per l'alienazione immobiliare, avente per scadenza presentazione offerte prima asta il giorno 14.09.2017 ore 12.00, e per la seconda asta il giorno 19.10.2017 ore 12.00;
- con decreto n. 424 del 21.09.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che la prima asta pubblica avente scadenza il giorno 14.09.2017 ore 12.00, è andata deserta;

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto anche la seconda asta pubblica avente per scadenza il giorno 19.10.2017 ore 12.00, è andata deserta;

Tutto ciò premesso

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTA la L.R. 18/2006;

VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16, come modificato con L.R. n. 30/2016;

VISTE le DDGR n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16.12.2014 e n.1298 del 28.09.2015, n.339 del 24.03.2016, n. 763 del 27.05.2016, n. 122 del 7.02.2017, n. 977 del 27.06.2017;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio n. 305 del 19.07.2017 e n. 424 del 21.09.2017;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di prendere atto che l'esperimento d'asta pubblica del giorno 20.10.2017 ore 10.00 dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Bassano del Grappa, Via Scalabrini 84, è andato deserto;
2. di dare adeguata pubblicità all'avviso di asta pubblica e suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Giulia Tambato

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

(Codice interno: 356093)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 241 del 27 ottobre 2017

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo agroforestale, Categoria D posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, indetto con decreto n. 26 del 26.8.2016. Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso.**

*[Concorsi]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo agroforestale, Categoria D - posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, dichiarandone nel contempo i vincitori.

Il Direttore

*(omissis)*

decreta

1. di dare atto che le premesse son parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i risultati del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Specialista Direttivo Tecnico, ad indirizzo agroforestale, Categoria D - posizione D1, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, come risultanti dai verbali delle operazioni concorsuali, fatti salvi gli esiti delle procedure di controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati ed eventuali rivalutazioni di punteggio attribuito;
3. di approvare la graduatoria finale, come da **Allegato A** al presente provvedimento, che scaturisce dalla graduatoria di merito unitamente alle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
4. di dare atto che la graduatoria finale, come da **Allegato A** al presente provvedimento avrà validità per tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento di approvazione;
5. di dichiarare vincitori i candidati **Peruch Laura** e **Depiera Eva**, rispettivamente collocatesi al primo e al secondo posto della graduatoria finale del concorso in oggetto;
6. di dare atto che non si è data applicazione alla riserva di un posto per i militari volontari congedati, in quanto nessuno dei candidati idonei ha dichiarato nella rispettiva domanda di ammissione il possesso di tale titolo;
7. di disporre altresì che i vincitori ed i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con la successiva presa di servizio, secondo l'ordine della graduatoria finale, a valere rispettivamente sul budget assunzionale dell'anno 2016, così come approvato dalla DGR n. 704 del 17.5.2017 e su quello dell'anno 2017, così come approvato dalla DGR n. 1370 del 29.8.2017, nel momento in cui ci saranno delle esigenze di assunzione presso Strutture regionali che abbiano fatto richiesta di personale a supporto di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato;
8. di disporre altresì che la graduatoria finale del concorso potrà essere utilizzata per il reclutamento di personale, anche a tempo determinato, da assegnare in base alle esigenze funzionali, anche non attinenti alla gestione dei progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato, delle strutture regionali che faranno richiesta di personale, sempre nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, in materia di bilancio e di vincoli finanziari;
9. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che la graduatoria finale sarà inoltre consultabile sul sito internet regionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) alla voce "**BANDI, AVVISI E CONCORSI**" nella pagina relativa al concorso in oggetto.

Franco Botteon



giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 241

del 27/10/2017

**Concorso pubblico per 2 posti di Specialista Tecnico Agro Forestale da assegnare  
a strutture titolari di progetti finanziati dall'Unione Europea o dallo Stato**  
(in esecuzione del Decreto n.26 del 26/08/2016)

<b>POS.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
1	PERUCH LAURA	67,2
2	DEPIERA EVA	64,45
3	CAVESTRO MARCO	62,65
4	VIANELLO MONICA	61,9
5	LUCON MARTINA	61,4
6	GLADICH IGOR	60
7	PAGAN MASSIMILIANO	59,25
8	PIERANTONI ALBERTO	57,05
9	FATTORI DARIO	57,02
10	SALMIN MATTEO	56,6
11	DI FELICE VINCENZO	55,67
12	ZUANETTO SILVIA	55
13	PASTERIS ROBERTA	54,5
14	GIRGENTI CETTINA	54,2
15	DEL VESCO CRISTINA	53,15
16	SUSAN FABIO	53
17	BOSCOLO STEFANO	52,1
18	CAPPELLETTO CHIARA	51,7
19	FERRO GIOVANNA	50,9
20	D'AGOSTINO MONICA	49,7
21	TIRRONI PIERA	45,6
22	FRASSON PAOLO	43,5

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT**

(Codice interno: 356114)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 615 del 30 ottobre 2017

**Approvazione del modello di istanza per l'adesione alla Carta etica dello sport veneto. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 3, comma 3. DACR n. 120 del 5 settembre 2017.***[Sport e tempo libero]*

Note per la trasparenza:

Il Consiglio regionale ha recentemente approvato la "Carta etica dello sport veneto" e le relative modalità di adesione. Con il presente provvedimento, si intende dar corso alla procedura per l'adesione approvando il relativo modello di istanza.

Il Direttore

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8/2015 che dispone l'approvazione della "Carta etica dello sport veneto" da parte del Consiglio regionale, quale documento d'indirizzo che definisce i criteri cui s'ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto;

VISTA la deliberazione amministrativa n. 120 del 5 settembre 2017, con cui il Consiglio regionale ha approvato la "Carta etica dello sport veneto", nonché le relative modalità di adesione da parte dei soggetti individuati dalla medesima DACR n. 120/2017;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni approvate dal Consiglio regionale relative alle modalità di adesione alla "Carta etica dello sport veneto", si rende necessario approvare il modello di "Istanza di adesione alla Carta etica dello sport veneto" di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;

VISTA la deliberazione amministrativa consiliare n. 120 del 5 settembre 2017, di approvazione della "Carta etica dello sport veneto";

VISTO l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il modello di "Istanza di adesione alla Carta etica dello sport veneto" di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**, il quale è consultabile nel sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:  
*<http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>*.

Maria Teresa De Gregorio

Allegato (*omissis*)



## Sezione seconda

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 355961)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1696 del 24 ottobre 2017

**Approvazione del bando per la concessione di contributi per l'acquisto della cartellonistica idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10.**

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Il bando individua, per l'annualità 2017, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 per l'acquisto della cartellonistica idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", conferisce alle Regioni competenze anche in materia ambientale, assegnando successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le funzioni trasferite quali, ad esempio, la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti.

Sono stati pertanto istituiti nel Bilancio Regionale 2017 appositi capitoli, tra i quali, il capitolo 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)".

L'Amministrazione regionale ritiene a proposito opportuno esercitare, nell'ambito degli impegni assunti con l'approvazione della DGR n.836/17 "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", un'azione di sostegno a favore dei Comuni che sono chiamati ad attivare le misure temporanee omogenee al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM 10.

Con la sottoscrizione di detto Accordo, avvenuta in data 9 giugno 2017, la Regione del Veneto, unitamente alle altre regioni del Bacino Padano, si è impegnata ad attuare una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli previsti dalle norme e dai rispettivi piani della qualità dell'aria, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.

Il citato Accordo, oltre agli interventi comuni, individua anche delle misure temporanee da mettere in atto in particolari condizioni di inquinamento atmosferico acuto di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, secondo le procedure descritte dal documento in parola.

Tra le misure previste, quelle inerenti le limitazioni all'utilizzo di veicoli privati e commerciali, estese alle diverse classi emissive a seconda della loro alimentazione e del livello di allerta raggiunto, necessitano di interventi tecnici e di risorse economiche adeguate per l'informazione al pubblico, mediante il collocamento ai varchi di accesso delle aree soggette alle suddette limitazioni di specifica cartellonistica finalizzata alla comunicazione dei provvedimenti assunti dalle Amministrazioni locali.

Considerato che l'attivazione di tali misure da parte delle Amministrazioni competenti, che si effettua sulla base dei livelli di allerta, secondo le procedure descritte dall'Accordo, richiede in tempi ristretti la predisposizione e installazione di idonei segnali/cartelli a messaggio fisso o variabile finalizzati a informare efficacemente il pubblico dell'adozione dei specifici provvedimenti inerenti le limitazioni del traffico veicolare, si ritiene opportuno promuovere il "Bando per la concessione di contributi per l'acquisto della cartellonistica idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10" di cui all'**allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Giova ricordare che in molteplici occasioni, da ultimo nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21.09.2017, le Amministrazioni locali hanno manifestato le difficoltà anche economiche per l'installazione della cartellonistica

idonea all'informazione prevista dal D.Lgs 285/92 per attuare le limitazioni del traffico indicate dall'Accordo in parola.

La somma che si ritiene di destinare a sostegno delle descritte tipologie di attività, viene determinata nella misura massima di euro 300.000,00, a valere sul capitolo n. 100069 del Bilancio di previsione per la corrente annualità. Detta somma sarà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, a seguito di istruttoria, secondo le modalità stabilite dal Bando.

Le amministrazioni comunali individuate alla Tabella 1 acclusa al Bando come riportato all'**allegato A** dovranno presentare la richiesta di contributo all'Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando, entro e non oltre il termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO la DGR n. 836/2017 avente ad oggetto l'"Approvazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare, il "Bando per la concessione di contributi per l'acquisto della cartellonistica idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10" che riporta le modalità per la presentazione della domanda, la predisposizione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi ai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione, come indicato **nell'allegato A**, dando atto che i contenuti del presente provvedimento e la relativa modulistica saranno pubblicati nel sito internet della regione;
3. di determinare in Euro 300.000,00 (trecentomila/00 euro) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)";
4. di dare atto che la graduatoria degli ammessi a contributo sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili fino ad esaurimento della stessa;
5. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento, secondo quanto descritto in premessa, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera per gli aspetti tecnici e alla Direzione Ambiente per quanto concerne gli aspetti finanziari;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale, ma ne avvia la procedura;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvizi-Concorsi.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1696 del 24 ottobre 2017

pag. 1 di 6

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA CARTELLONISTICA  
IDONEA ALL'INFORMAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DA APPLICARE A LIVELLO  
LOCALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO  
ALL'INQUINAMENTO DA PM10**

**1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL BANDO**

In attuazione della DGR n. 836 del 06.06.2017 avente ad oggetto l' "Approvazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", la Regione del Veneto intende finanziare, le Amministrazioni comunali, per l'acquisto della cartellonistica idonea ad informare la cittadinanza, delle misure temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano" adottate con Ordinanza sindacale.

Gli interventi candidati al finanziamento, riferiti all'esercizio finanziario 2017, devono essere già stati conclusi alla data di pubblicazione del presente bando oppure essere ultimati e rendicontati comunque entro la corrente annualità.

**2. DOTAZIONE FINANZIARIA**

A sostegno degli interventi di cui al precedente punto 1) è stata destinata la somma massima di euro 300.000,00, a valere sul capitolo 100069 relativo a "Attività commesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio regionale di previsione per il 2017.

**3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA**

Possono presentare domanda di contributo, relativamente all'attuazione degli interventi descritti al punto 1. "Obiettivi e Finalità del Bando", le Amministrazioni comunali di cui alla successiva Tabella 1) quali soggetti competenti ad attivare le misure, secondo le articolazioni dei livelli di allerta indicati nel "nuovo Accordo Bacino Padano" in relazione alle condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10.

Tabella 1

<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Sigla Provincia</i>
23015	Bussolengo	VR
23016	Buttapietra	VR
23021	Castel d'Azzano	VR
23035	Fumane	VR
23038	Grezzana	VR
23042	Lavagno	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23052	Negrar	VR
23058	Pescantina	VR
23071	San Giovanni Lupatoto	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23076	San Pietro in Cariano	VR
23082	Sommacampagna	VR
23083	Sona	VR
23091	Verona	VR

<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Sigla Provincia</i>
23096	Villafranca di Verona	VR
24004	Altavilla Vicentina	VI
24008	Arzignano	VI
24013	Bolzano Vicentino	VI
24015	Brendola	VI
24018	Caldogno	VI
24029	Chiampo	VI
24035	Costabissara	VI
24036	Creazzo	VI
24038	Dueville	VI
24051	Longare	VI
24052	Lonigo	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24061	Montecchio Maggiore	VI
24066	Monteviale	VI



58da1c57



## ALLEGATO A DGR nr. 1696 del 24 ottobre 2017

pag. 2 di 6

<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Sigla Provincia</i>
24067	Monticello Conte Otto	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24083	Quinto Vicentino	VI
24098	Sarego	VI
24103	Sovizzo	VI
24108	Torri di Quartesolo	VI
24116	Vicenza	VI
24120	Zermeghedo	VI
26008	Carbonera	TV
26009	Casale sul Sile	TV
26010	Casier	TV
26043	Mogliano Veneto	TV
26055	Paese	TV
26059	Ponzano Veneto	TV
26063	Preganziol	TV
26064	Quinto di Treviso	TV
26069	Roncade	TV
26081	Silea	TV
26086	Treviso	TV
26091	Villorba	TV
26095	Zero Branco	TV
27020	Marcon	VE
27021	Martellago	VE
27023	Mira	VE
27031	Quarto d'Altino	VE
27037	Scorze'	VE
27038	Spinea	VE

<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Sigla Provincia</i>
27042	Venezia	VE
28001	Abano Terme	PD
28003	Albignasego	PD
28016	Cadoneghe	PD
28028	Casalserugo	PD
28044	Legnaro	PD
28045	Limena	PD
28048	Masera' di Padova	PD
28054	Mestrino	PD
28058	Noventa Padovana	PD
28060	Padova	PD
28069	Ponte San Nicolo'	PD
28072	Rubano	PD
28073	Saccolongo	PD
28085	Saonara	PD
28086	Selvazzano Dentro	PD
28099	Vigodarzere	PD
28100	Vigonza	PD
28103	Villafranca Padovana	PD
24012	Bassano	VI
24100	Schio	VI
25006	Belluno	BL
26012	Castelfranco Veneto	TV
26021	Conegliano	TV
26046	Montebelluna	TV
27008	Chioggia	VE
27033	San Dona' di Piave	VE
29041	Rovigo	RO

## 4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di contributo sostenute e rendicontate entro il corrente esercizio finanziario. A tal proposito si fa riferimento alla data delle fatture di spesa.

Le fatture di spesa dovranno essere intestate esclusivamente al beneficiario del contributo. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabile.

L'IVA è ritenuta spesa ammissibile nella misura in cui rappresenta un effettivo costo per il soggetto attuatore.

## 5. CONTRIBUTO REGIONALE

Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad euro 3.000,00 ed una spesa massima, ritenuta ammissibile a finanziamento, pari ad € 60.000,00. La percentuale del contributo potrà variare, secondo una progressione continua in funzione dell'ammontare delle spese che saranno candidate a finanziamento, da un minimo del 20%, nel caso di interventi che prevedano una spesa di € 60.000,00 ad un massimo del 80%, nel caso di interventi che prevedano una spesa di € 3.000,00. Ogni Amministrazione comunale potrà presentare una sola istanza di finanziamento. Nel caso, in sede di



58da1c57



**ALLEGATO A DGR nr. 1696 del 24 ottobre 2017**

pag. 3 di 6

rendicontazione delle spese sostenute, si rilevi il mancato raggiungimento del livello di spesa previsto, il contributo regionale sarà proporzionalmente ridotto. I contributi concessi non sono cumulabili per le stesse spese, con altre forme di agevolazione.

**6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti di cui al precedente punto 3 possono presentare istanza secondo il modello di cui all'allegati 1 al presente bando. Quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comporta le conseguenze, anche penali, previste dal suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza di contributo dovrà pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, **entro e non oltre il quindicesimo giorno** dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, al seguente indirizzo: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it), indicando quale struttura destinataria la U.O. Tutela dell'Atmosfera.

Saranno considerate irricevibili le domande che non rispettano i tempi e le modalità sopra indicate. L'accettazione delle stesse è subordinata alla completa e corretta compilazione del citato modello citato rappresentato all'allegato 1.

**7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Costituisce fondamentale condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.

Gli interventi proposti a finanziamento dovranno essere realizzati/rendicontati entro la corrente annualità.

La Regione del Veneto, nel corso dell'attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere alle amministrazioni proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella fase di valutazione delle istanze pervenute, saranno prioritariamente finanziate le richieste relative ad interventi con previsione di spesa maggiore per giungere, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie di cui al punto 2, agli interventi che prevedono una spesa più contenuta.

**8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

In esecuzione della citata DGR n. 836 del 06.06.2017, la Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell'Atmosfera provvederà con atti del Direttore all'accoglimento delle istanze pervenute e all'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, secondo il criterio sopraindicato, nonché alla conseguente assegnazione dei contributi e del relativo impegno di spesa.

Gli interventi riconosciuti ammissibili a finanziamento che per esaurimento delle risorse attualmente disponibili, non saranno oggetto di contributo, potranno essere successivamente finanziati con ulteriori risorse di Bilancio che si rendessero eventualmente disponibili.

**9. RINUNCE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO**

Eventuali rinunce o inadempienze, parziali o totali, al rispetto dei vincoli e/o alle indicazioni fornite nel presente bando o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per



58da1c57



**ALLEGATO A DGR nr. 1696 del 24 ottobre 2017**

pag. 4 di 6

fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale del contributo assegnato.

Il contributo è inoltre soggetto a revoca totale, qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o il mancato rispetto della normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.

**10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell'Atmosfera scrivendo all' indirizzo di posta elettronica: [atmosfera@regione.veneto.it](mailto:atmosfera@regione.veneto.it).

**11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2004 N. 1996**

Ai sensi della legge n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della Direzione Ambiente.



58da1c57





**ALLEGATO A DGR nr. 1696 del 24 ottobre 2017**

pag. 6 di 6

All'uopo il richiedente dichiara:

- che l'I.V.A. rappresenta un costo: (SI) (NO) (barrare la casella interessata);
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 51, L.R. n. 3/2000, in riferimento al quantitativo di carta riciclata utilizzata nel corso della precedente annualità;
- che l'intervento realizzato è idoneo all'informazione al pubblico dei provvedimenti adottati per l'attivazione delle misure temporanee da applicare a livello locale in relazione ai livelli di allerta e risponde alle esigenze di comunicazione delle stesse;
- di essere competente ad adottare i provvedimenti per l'attivazione delle misure temporanee ed omogenee individuate dal "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- Ovvero di intervenire formalmente in via sostitutiva in quanto.....
- Che l'intervento candidato al finanziamento è stato ultimato in data ...../ sarà ultimato, con rendicontazione delle corrispondenti spese, entro la data ..... (entro il 31/12/2017).

## REFERENTE DEL PROGETTO

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Recapito \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(data)\_\_\_\_\_  
(firma)

58da1c57





**PARTE TERZA****SENTENZE ED ORDINANZE**

(Codice interno: 356105)

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1 e 8, comma 1 della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n.56 "Gonfalone e stemma della Regione" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 8 settembre 2017, n. 87.**

N. 83 reg. ricorsi 2017

Ct. LM 35563/17

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

ex art. 127 Cost.

del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

CONTRO

la REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia

per la declaratoria della illegittimità costituzionale, previa sospensione della loro esecuzione,

giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 23.09.2017, degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'S.09.2017 - nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, il primo, l'art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n) e, il secondo, l'art. 7-septies alla legge della Regione del Veneto 20 maggio 1975, n. 56

**PREMESSA**

In data 8.09.2017, sul n. 87 del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, è stata pubblicata la legge regionale 5 settembre 2017, n. 28, intitolata "Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione"".

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 3, comma 1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-bis alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 - intitolata "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione" -, mentre l'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-septies alla stessa legge regionale n. 56/1975.

L'art. 7-bis della Lr. n. 56/1975 - rubricato "Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della

Regione" - stabilisce i luoghi e i casi nei quali dev'essere esposta la bandiera della Regione del Veneto.

Ai fini della presente impugnazione rileva in particolare il comma 2 dell'art. 7-bis nella parte in cui dispone che la bandiera veneta debba essere esposta:

"a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione) dei comuni e delle province, della Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed istituzioni di enti focali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici"; ...

"d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale"; ...

"f) ogniqualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea"; ...

"n) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto".

L'art. 7-septies, comma 1, della l.r. n. 56/1975 - rubricato "Sanzioni" - prevede invece le sanzioni applicabili a carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che precede rimettendo alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei termini della loro applicazione (comma 2).

Tali norme, nella parte in cui impongono l'obbligo di esposizione della bandiera della Regione del Veneto all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli altri organismi pubblici - diversi dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi ed unioni - e degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi regionali, sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici nonché ogniqualvolta sia esposta la bandiera italiana od europea (art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n) l.r. n. 56/1975, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 28/2017) e in quella in cui comminano sanzioni a carico di coloro - dirigenti e funzionari pubblici - che quell'obbligo violano (art. 7-septies l.r. n. 56/1975, aggiunto dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 28/2017), eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono perciò impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinché, previa sospensione della loro esecuzione, ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

#### MOTIVI di DIRITTO

Per comprendere il senso delle censure che si muoveranno alle norme regionali impuginate occorre ricordare che i casi e i modi di esposizione della bandiera nazionale e di quella europea sono disciplinati dalla legge statale 5 febbraio 1998, n. 22.

La legge statale, emanata in attuazione dell'art. 12 della Costituzione - che, è bene rammentarlo, colloca la norma sulla bandiera tra i principi fondamentali della Carta - e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, reca disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (art. 1, comma 1, l. n. 22/1998).

L'art. 2 della legge stabilisce che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a. gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
- b. i Ministeri;
- c. i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d. gli uffici giudiziari;
- e. le scuole e le università statali" (comma 1).

La norma prosegue stabilendo che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero" (comma 2).

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l. n. 22/1998 precisa che le disposizioni della legge costituiscono "norme generali regolatrici della materia nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della ... legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Il primo periodo, invece, chiarisce che "Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della ... legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma - nel testo allora vigente: n.d.r. -, della Costituzione".

Il comma 3 dell'art. 2 dispone infine che "Il regolamento e le norme regionali di cui

al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del

presente articolo".

. Dal complesso delle riportate disposizioni risulta dunque evidente che:

- a. le norme contenute nella legge n. 22/1998 costituiscono norme generali regolatrici della materia, come tali non derogabili dalle regioni;
- b. lo Stato ha piena potestà legislativa e regolamentare in materia, in particolare per quanto attiene ai modi e ai tempi di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico indicati alle lett. a) (organi costituzionali e di rilievo costituzionale), b) (ministeri), d) (uffici giudiziari) ed e) (scuole ed università statali) del comma 1 dell'art. 2 della legge;
- c. le regioni, invece, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni generali stabilite dalla legge statale, possono emanare norme attuative della legge solo limitatamente agli edifici sede degli organi indicati dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della legge stessa (consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi);
- d. il regolamento statale e le norme regionali possono, nei limiti delle rispettive competenze come sopra indicate, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso e di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico diversi da quelli compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 2 citato.

In attuazione del disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l. n. 22/1998 il Governo ha emanato un regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

In base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge, tale regolamento impone l'esposizione delle bandiere - nazionale ed europea-, oltre che nei luoghi già indicati da quella disposizione, anche all'esterno degli edifici pubblici sedi di altri organismi di diritto pubblico (commissari del Governo presso le regioni e rappresentanti del Governo nelle province, altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia, sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici aventi circoscrizione quantomeno provinciale: art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) d.P.R. n. 121/2000).

Il regolamento impone inoltre che le bandiere - nazionale ed europea - siano esposte anche all'interno degli uffici dei titolari delle cariche istituzionali sopra indicate, regolando tempi e modi dell'esposizione (v. artt. 6, 1, commi 2 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9).

L'art. 12 del regolamento dispone infine che "L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale".

Quello testé delineato è dunque il quadro normativo nel quale si inseriscono e alla luce del quale vanno valutate le disposizioni regionali che qui si impugnano.

#### A

L'art. 3, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 28/2017 per la parte in cui ha aggiunto l'art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n) alla l.r. n. 56/1975

Come s'è detto in narrativa, l'art. 7-bis della l.r. n. 56/1975 stabilisce innanzitutto i luoghi nei quali dev'essere esposta la bandiera della Regione del Veneto disponendo, per quanto qui rileva, che la bandiera veneta sia esposta anche all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli organismi pubblici - tra i quali rientrano anche organismi pubblici statali e nazionali - diversi dalla Regione, dai comuni, dalle province, dalla Città metropolitana, dai consorzi ed unioni di enti locali, dalle comunità montane, degli enti pubblici - tra i quali rientrano anche enti pubblici statali e nazionali - che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi regionali nonché sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici - e, quindi, anche sui natanti di proprietà di organismi pubblici statali e nazionali - (art. 7-bis, comma 2, lett. a), d) e n) l.r. n. 56/1975, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 28/2017).

La stessa norma stabilisce poi anche i casi nei quali dev'essere esposta la bandiera regionale disponendo, sempre per quanto qui rileva, che essa sia esposta ogniqualvolta sia esposta la bandiera italiana od europea (art. 7-bis, comma 2, lett. f) l.r. n. 56/1975, anch'esso aggiunto dall'art. 3, comma 1, della l.r. n. 28/2017).

. Tanto premesso, è di tutta evidenza come le citate disposizioni regionali, imponendo obblighi di esposizione congiunta della bandiera veneta all'esterno degli edifici sedi di organi e di uffici dello Stato, di organismi ed enti pubblici statali e nazionali e, addirittura, su beni mobili di proprietà statale e degli enti ed organismi pubblici sopra indicati (quali le imbarcazioni), violino palesemente il riparto di competenze fissato dall'art. 117, comma 2, della Carta fondamentale che riserva alla potestà legislativa

esclusiva statale la materia dell'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (lett. g).

Le regioni non possono infatti dettare norme che, come quelle ora gravate, imponendo obblighi - per di più sanzionati - a carico dei titolari e dei preposti ad organi ed uffici pubblici dello Stato e di organismi ed enti di rilevanza nazionale, impingono per ciò stesso nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (per riferimenti in questo senso v. Corte cost. n. 134/2004).

A tale assetto di competenze, rispettoso delle rispettive sfere di autonomia - legislativa ed amministrativa -, si ispirano del resto sia la legge statale in materia - la n.22/1998 - sia il relativo regolamento di attuazione - il d.P.R. n. 121/2000 -.

Del tutto correttamente, la l. n. 22/1998 riserva infatti allo Stato la disciplina dell'uso - quanto ai casi, tempi e modi di esposizione - della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea con riferimento agli edifici e agli uffici pubblici statali; e rimette invece alle regioni la disciplina dell'uso dei rispettivi "gonfaloni, stemmi e vessilli" - e, quindi, anche delle bandiere - relativamente alle sedi degli organi consiliari regionali, provinciali e comunali (v. art. 1, comma 2, primo periodo l. n. 22/1998 in combinato disposto con l'art. 2, commi 1, lett. c) e 3 della stessa legge).

E, altrettanto correttamente, il d.P.R. n. 121/2000 chiarisce che l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni (art. 12, primo periodo); estendendo la disciplina statale, in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della l. n. 22/ 1998, anche alle sedi, centrali e periferiche, delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale (v. art. 1, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 121/2000).

Ed infatti lo Stato ha sempre rispettato la sfera di competenza regionale e non ha mai preteso di disciplinare l'uso, vale a dire i casi, i tempi e i modi di esposizione, dei simboli ufficiali - gonfaloni, stemmi, vessilli e bandiere - delle regioni relativamente alle sedi di organi ed uffici regionali.

A differenza della Regione del Veneto la quale, invadendo platealmente la sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita allo Stato, pretende di conformare l'organizzazione amministrativa di questo nonché quella degli enti ed organismi pubblici nazionali dettando norme intese a stabilire dove, come e quando i titolari e i preposti ad organi ed uffici dello Stato e di organismi ed enti di rilievo nazionale sono obbligati ad esporre la bandiera veneta sugli immobili e financo sui beni mobili - imbarcazioni - di loro proprietà.

Ma, a ben vedere, le disposizioni censurate, nel momento stesso in cui violano il parametro costituzionale sopra indicato - l'art. 117, comma 2, lett. g) -, ledono altresì i principi e le norme di cui agli artt. 3 e 5 della Carta costituzionale.

L'art. 3 Cost. risulta violato perché le norme regionali gravate dettano un regime palesemente irrazionale nella misura in cui omologano nel trattamento situazioni icu oculi diverse - gli edifici sede di uffici pubblici rispettivamente statali o, comunque, non regionali e quelli sede di uffici regionali - quanto al titolo dominicale - o di godimento - e al profilo funzionale; l'art. 5, perché, imponendo a questi edifici il simbolo ufficiale della Regione - v. l'art. 1 lett. a) della l. reg. n. 56/ 1975 come ,

novellato dall'art. 1 della l. n. 28/2017 -, attentano al principio stesso dell'unità e della indivisibilità della Nazione.

. L'art. 2, comma 3, della l. n. 22/ 1998 è del resto chiarissimo nello stabilire i limiti delle competenze statali e regionali in materia.

Lo Stato, mediante il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, può "dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea"; le regioni, invece, con le norme regionali parimenti previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge, possono "dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione ... [dei rispettivi: n.d.r.] gonfaloni, stemmi e vessilli", e non certo - come ha invece fatto la Regione del Veneto - della bandiera nazionale ed europea.

. Ma non solo, perché neppure l'obbligo di esposizione congiunta stabilito dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 7-bis l.r. n. 56/1975 - "ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea" - può considerarsi legittimato dalla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 12 del d.P.R n. 121/2000 a mente del quale: "In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale".

La disposizione, correttamente interpretata, va infatti intesa nel senso che è lo Stato a stabilire quando debbono essere esposte le bandiere nazionale ed europea congiuntamente al vessillo, al gonfalone o alla bandiera regionale o locale e non l'inverso: la regione, se può certamente stabilire in quali occasioni dev'essere esposto il proprio gonfalone o la propria bandiera, non può infatti pretendere di decidere tempi e modi di esposizione delle bandiere nazionale ed europea.

E, parimenti, deve ritenersi che solo lo Stato abbia il potere di regolare e disciplinare le modalità dell'uso congiunto della bandiera nazionale stabilendo, in particolare, se i casi e le modalità di esposizione del vessillo regionale individuati dalle regioni sono compatibili o meno con "la prioritaria dignità della bandiera nazionale".

## B

L'art. 8, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 28/2017 per la parte in cui ha aggiunto l'art. 7-septies, comma 1, alla l.r. n. 56/1975

L'art. 7-septies, comma 1, della l.r. n. 56/1975 prevede invece la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che precede.

Anche questa disposizione - accessoria, in quanto diretta a garantire e rendere effettivo l'obbligo di esposizione recato dal precedente art. 7-bis -, è palesemente incostituzionale per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma alla quale accede e, in più, per un motivo ad essa proprio e che specificamente si fonda sull'accessorietà che la caratterizza.

Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di codesta Ecc.ma Corte quella secondo la quale, per le sanzioni amministrative, "la relativa competenza non si radica in una autonoma materia, ma accede alle materie sostanziali" (sentenze n. 361 del 2003, nn. 187, 85 e 28 del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del 1993): "la disciplina delle sanzioni spetta, dunque, al soggetto competente a regolare la materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile" (sentenze n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004) (in tal senso, da ultimo, Corte cost. n. 271/2012).

Il potere sanzionatorio accede cioè al potere sostanziale del quale garantisce, sanzionandone l'inosservanza, l'effettività: il che significa che solo il soggetto competente, secondo l'ordinamento, a disciplinare una determinata materia - e, in particolare, a stabilire doveri ed obblighi - ha il potere di prevedere ed irrogare le sanzioni applicabili in caso di violazione di quei doveri e di quegli obblighi.

Le regioni, competenti a disciplinare l'uso dei propri simboli ufficiali all'esterno ed all'interno degli edifici adibiti a sedi di organi ed uffici regionali, hanno perciò senz'altro il potere di sanzionarne la mancata o scorretta esposizione.

Ma poiché, come s'è detto, le stesse regioni non hanno il potere di imporre (anche) allo Stato e agli organismi ed enti di diritto pubblico aventi rilevanza nazionale - e, per esso, a coloro che sono preposti agli organi e agli uffici nei quali si articola la loro organizzazione amministrativa - obblighi attinenti all'uso della bandiera regionale, è giocoforza ritenere che, per la medesima ragione, le regioni non abbiano neppure il potere di stabilire sanzioni destinate ad essere irrogate a coloro che quegli obblighi non osservano.

Naturalmente, la caducazione, per le sovraesposte ragioni, del comma 1 dell'art. 7-septies, comporterà, di conseguenza, l'inapplicabilità, per quanto di interesse, del comma 2 della stessa disposizione che al primo è strettamente connesso e collegato.

. Alla stregua delle considerazioni che precedono può dunque concludersi che gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - i quali hanno aggiunto alla l.r. n. 56/1975, rispettivamente, gli artt. 7-bis e 7-septies - sono, nelle parti e nei limiti qui censurati, costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3, 5 e 117, comma 2, lett. g) della Costituzione che allo Stato riserva, in via esclusiva, la materia dell'ordinamento e della organizzazione amministrativa propria e degli enti pubblici a rilevanza nazionale.

## C

### ISTANZA di SOSPENSIONE

Le disposizioni impugnate sono immediatamente esecutive e, come tali, espongono coloro che sono titolari o che sono preposti ad organi od uffici pubblici, diversi da quelli sui quali legittimamente si esercita la potestà legislativa regionale in materia, al rischio di subire sanzioni qualora non adempiano all'obbligo di esposizione della bandiera veneta sugli edifici adibiti a sedi dei rispettivi uffici.

Ma al di là del pregiudizio economico conseguente all'irrogazione della sanzione pecuniaria - di ammontare non particolarmente elevato -, è invece gravissimo ed irreparabile il pregiudizio all'interesse pubblico conseguente al danno d'immagine riveniente, prima ancora che dall'eventuale accertamento della violazione e dalla conseguente inflizione della sanzione a carico di titolari di cariche istituzionali di primaria importanza a livello locale - quali, tra gli altri, i prefetti, organi periferici del Ministero dell'Interno investiti anche di compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, o i capi degli uffici giudiziari -, dalla stessa configurazione come illecito amministrativo della mancata esposizione della bandiera regionale veneta all'esterno degli edifici adibiti a sedi dei loro uffici.

Ed è proprio tale circostanza, e le conseguenti ripercussioni, anche di carattere mediatico, che ne possono derivare sul piano del prestigio, dell'autorevolezza e della credibilità delle istituzioni, statali e non, che i potenziali trasgressori impersonano e rappresentano, che giustifica la richiesta di sospensione immediata, in parte qua, ai sensi dell'art. 35 della l. 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9 della l. 5 giugno 2003, n. 131, dell'esecuzione delle norme gravate.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'8.09.2017 - nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, la prima, l'art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n) e, la seconda, l'art. 7-septies, comma 1, alla legge della Regione del Veneto 20 maggio 1975, n. 56.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 23.09.2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'8.09.2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, li 7 ottobre 2017

Leonello MARIANI

VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO

**CONCORSI**

(Codice interno: 355815)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

**Procedura di mobilità esterna - ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 - per la copertura di un posto a tempo indeterminato per Collaboratore professionale amministrativo - Categoria giuridica B3.**

Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha indetto, con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e contabilità n. 240 del 19 ottobre 2017, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 1 Collaboratore professionale amministrativo - Categoria giuridica B3.

I candidati devono possedere i requisiti indicati nell'Avviso di mobilità.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'Avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno lunedì 20 novembre 2017**

Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri: 049 7708746 -7708806 o via mail all'indirizzo: risorse.umane@avepa.it.

L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link <http://www.avepa.it/collaboratore-professionale-amministrativo>.

Il dirigente Gianni Furlan

(Codice interno: 356063)

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

**Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale per dirigente medico. disciplina: Geriatria.**

In esecuzione della deliberazione del 26 ottobre 2017 è indetto un avviso per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di Dirigente Medico la disciplina di Geriatria.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **17 novembre 2017**.

Il bando integrale è inserito nel sito aziendale [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - sito ex ulss 8 - concorsi e avvisi - sezione avvisi a tempo determinato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il sito <https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/> Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana distretto di Asolo - Via dei Carpani, 16/Z - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423-421641.

Il coordinatore area personale dipendente dott. Filippo Spampinato



(Codice interno: 355730)

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

**Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria - Area Medica e delle Specialità Mediche - a rapporto esclusivo (bando n. 20/2017).**

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1988 del 20.10.2017 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria - Area Medica e delle Specialità Mediche - a rapporto esclusivo - ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici.

**PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:**<https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it>**L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.****L'Azienda provvederà al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato solo successivamente alla conclusione della procedura di mobilità in atto ed in relazione all'esito negativo, anche parziale, della stessa.**

L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008 per il personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.

Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazione ed integrazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze di servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti CCNL 5.12.1996 e 5.8.1997.

La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso espresso di volta in volta dall'Azienda Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.

Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.

Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla Legge 20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Al presente Concorso possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei seguenti requisiti:

**REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE**

previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;  
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:

- ◆ i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunicativa n. 2004/38/CE.

- ◆ i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

2. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;

L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

### **REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE**

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine; Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima della assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nell'apposito paragrafo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

**La mancanza o il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso o l'eventuale decadenza della nomina.**

La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare gli estremi e la data dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) che dovrà essere versato mediante C.C.P. n. 18006304 intestato all'Azienda Ulss 3 Serenissima - Servizio Tesoreria - precisando la causale del versamento.

Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure *ex art. 34 bis* del D.Lgs. n. 165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere **ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, entro il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale**; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

**La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza.**

Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo.

## **PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:**

### **FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE**

Collegarsi al sito internet: <https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it>

- **Accedere alla "pagina di registrazione"**, inserire i dati richiesti e cliccare "**Conferma**";
- Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (**non deve** essere un indirizzo PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo);
- **Collegarsi**, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. **Attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "**Utente**";
- **Completare** le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "**Utente**".

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

### **FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO**

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu "**Concorsi**" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

- **Cliccare** sull'icona "**Iscriviti**" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;
- **Accedere** alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
- **Iniziare** dalla scheda "**Anagrafica**" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "**Compila**" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto in basso "**Salva**".
- **Proseguire** con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma**" ed invio").
- **Terminare** la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "**Conferma**" ed invio"; per inviare definitivamente la domanda, cliccare su "**Conferma ed invia l'iscrizione**".

Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco \*) ed il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.

Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegato il PDF della domanda che dovrà essere **STAMPATA, FIRMATA IN ORIGINALE ED ESIBITA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PRIMA PROVA D'ESAME UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'**.

**La mancata consegna della stampa della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e firmata in originale, nel giorno stabilito per la prova d'esame, comporta l'esclusione dal concorso.**

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra e presenti sul sito di iscrizione.

Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre) giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.

Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite verifiche.

**Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti.** Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la compilazione è andata a buon fine.

Alla prima prova d'esame i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della seguente documentazione ai fini del perfezionamento della domanda:

- STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA "FAC-SIMILE";
- DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA;
- RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,33 (DIECI/33).

**Qualora il candidato si presenti sprovvisto di uno dei documenti sopra richiesti non sarà ammesso all'espletamento delle prove concorsuali e sarà automaticamente escluso dal presente concorso.**

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

**Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:** [concorsi@aulss3.veneto.it](mailto:concorsi@aulss3.veneto.it).

## CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

(PER I SOLI CASI DI SEGUITO TASSATIVAMENTE PREVISTI)

IL CANDIDATO DOVRÀ INVIARE IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- **documentazione** comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento **permesso di soggiorno**);
- **documentazione** attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio **titolo di studio conseguito all'estero**;
- **documentazione** che attesta l'**equiparazione del servizio prestato all'estero**;
- **copia** delle eventuali **pubblicazioni** possedute e già dichiarate nel format *online* (la vigente normativa richiede siano **edite a stampa**) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- **richiesta cartacea** del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda online di avere **necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi** ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
- **certificazione medica**, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal candidato nella domanda online affetto da **invalidità uguale o superiore all'80%**. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 *bis*, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come

modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;

- documentazione attestante il diritto alla precedenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e s.m.i..

**IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA COMPORTA LA NON AMMISSIONE E/O LA PERDITA DEI RELATIVI BENEFICI.**

**Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.**

La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

Il candidato dovrà trasmettere la documentazione integrativa obbligatoria con lettera accompagnatoria, unitamente alla copia del documento di identità, come meglio specificato nel seguente esempio:

*Al Direttore Generale  
Azienda ULSS 3 Serenissima  
Via Don F. Tosatto, 147  
30174 Mestre (VE)*

*Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.*

*Concorso Pubblico Dirigente Medico di Pediatria a rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche.*

*\_\_1\_\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ ad **integrazione della domanda di partecipazione** al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria a rapporto esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche inoltrata online in data \_\_\_\_\_ presenta la seguente documentazione integrativa obbligatoria:*

1. ....
2. ....
3. ....

*(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)*

*Data \_\_\_\_\_*

*Firma \_\_\_\_\_*

Per la presentazione della sopra citata documentazione **integrativa** sono ammesse le seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al concorso per n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria" debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:

1. firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
2. firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta

elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.

Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate direttamente all'Ufficio Protocollo.

Il candidato deve comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.

L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.

Il termine fissato per l'iscrizione online e la presentazione della documentazione integrativa è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati.

L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

## **VALUTAZIONE DEI TITOLI**

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, con i seguenti criteri:

1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4

## **TITOLI DI CARRIERA**

a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

## **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO**

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.

I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991 n. 257 o D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata legale del corso di studi.

L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio matricolare.

### **AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME**

L'**ammissione** dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione nel sito web aziendale [www.aulss3.veneto.it](http://www.aulss3.veneto.it) sezione "Concorsi e avvisi".

Il **diario delle prove** del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati **esclusivamente** mediante pubblicazione nel sito web aziendale [www.aulss3.veneto.it](http://www.aulss3.veneto.it) sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale, **senza ulteriore convocazione a domicilio**.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell'Azienda.

### **COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME**

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA punti 30

PROVA PRATICA punti 30

PROVA ORALE punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:

#### **PROVA SCRITTA:**

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

#### **PROVA PRATICA:**

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione). La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

#### **PROVA ORALE:**

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà

accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.

I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.

#### **GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA**

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente disposizione di legge in materia.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda ULSS 3 Serenissima ed è immediatamente efficace.

#### **Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:**

1. la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web aziendale [www.aulss3.veneto.it](http://www.aulss3.veneto.it) sezione "Concorsi e avvisi";
2. la pubblicazione del provvedimento di esito contenente l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online dell'Azienda nonché nel sito web aziendale [www.aulss3.veneto.it](http://www.aulss3.veneto.it) sezione "Concorsi e avvisi".

La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

#### **COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**



Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore - ai fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la Sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. L.vo 165/2001, dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 662/96, dall'art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all'art. 14 del CCNL 8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i candidati esclusi dalla graduatoria sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata ad integrazione della domanda dopo 90 giorni dalla deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:

- servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);
- fax al n. 041-2608800;
- posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it

**La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.**

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

## **OPERAZIONI DI SORTEGGIO**

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre (Venezia) - Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del presente concorso.

Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ulss.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia di diritto di accesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D. Lgs 165/2001.

L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.

Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben

(Codice interno: 355931)

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA

**Operazioni di sorteggio componenti Commissione esaminatrice del concorso pubblico per Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale.**

Prot. n. 85446/x.1

Si rende noto che le operazioni di sorteggio dei componenti e relativi supplenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per **Dirigente Medico di Medicina Trsfusionale** (pubblicazione bando in G.U. n. 55 del 21.07.2017 - scadenza termini presentazione domande il 21.08.2017), avranno luogo il giorno **giovedì 21 Dicembre 2017 alle ore 10.00**, presso l'Ufficio Concorsi della UOC Gestione Risorse Umane, dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo.

Il Coordinatore della UOC Gestione Risorse Umane - Dr.ssa Chiara Tiengo -

(Codice interno: 355950)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina di medicina interna.**

In esecuzione della deliberazione del Commissario della ex Ulss n. 17, n. 660 del 17.11.2016, esperite le procedure di mobilità ex art. 20 C.C.N.L. 08.06.2000 - Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, per N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, presso la ex ULSS n. 17.

Alle predette posizioni funzionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Unità Locali Socio Sanitarie.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al DPR n. 483/97, al DM 30.01.1998, al DM 31.01.1998.

Questa amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dagli artt. 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono applicate le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini: riserva del 30% dei posti messi a concorso per i militari volontari a norma dell'art. 3, comma 1, legge 14.11.2000 n. 331 (il beneficio in argomento è esteso agli ufficiali in ferma biennale o prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta: art. 11, comma 1, lettera C, d.lgs. 21.07.2003 n. 236).

La riserva non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso (art. 2, comma 3 D.P.R. n. 483/97).

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura dell'Azienda;

requisiti specifici:

- laurea specialistica (LS) in MEDICINA E CHIRURGIA appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;
- diploma di specializzazione in MEDICINA INTERNA o in disciplina equipollente o affine (con l'indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e s.m.i. - durata legale del corso - Università presso cui è stata conseguita). Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 10.12.97 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2, DPR n. 483/97);
- iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 1, punto 2 DPR n. 483/97).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS N. 6 EUGANEA - EX ULSS N. 17, CASELLA POSTALE APERTA - 35122 PADOVA CENTRO, dovrà pervenire perentoriamente entro il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica**.

La stessa potrà, inoltre:

- essere consegnata a mano in busta chiusa, specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la domanda:
  - ◆ presso l'Ufficio Protocollo dell'ex Ulss n. 17 - ora Ulss n. 6 Euganea, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, sito in via Albere, 30 - 35043 Monselice;
  - ◆ indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 -13.00 e dalle 14.30 - 17.00, il venerdì dalle 8.30 - 14.00;
- essere presentata per via telematica ex art. 65, comma 1, all'indirizzo protocollo.aulss6@pecveneto.it, mediante:
  - ◆ CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra la Pubblica Amministrazione ed il Cittadino);
  - ◆ PEC (Posta Elettronica Certificata) con sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato;
  - ◆ PEC (Posta Elettronica Certificata) con scansione della domanda cartacea con firma autografata dal candidato, unitamente a scansione del documento d'identità;

La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale Ulss 6 Euganea, ex Ulss n. 17, Casella Postale Aperta, 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare il bando per il quale si è inoltrata la domanda.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità al concorso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda i candidati devono indicare, secondo lo schema esemplificativo di cui all'ALLEGATO A, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sm.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o del proprio paese e permesso di soggiorno;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione: in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l'indirizzo di residenza rilasciato nella domanda. L'aspirante ha, inoltre, l'obbligo di comunicare con lettera firmata le successive eventuali variazioni di indirizzo;
9. la specificazione di ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992;
10. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
11. gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di punteggio, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94, ad esclusione dell'età, a pena di mancata valutazione;
12. la firma in calce alla domanda.

Coloro che hanno titolo alla riserva dei posti, devono indicare nella domanda la norma di Legge o Regolamento che conferisce loro detto diritto nonché allegare la relativa documentazione probatoria.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza possono essere presentate sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti:

1. laurea specialistica (LS) in **MEDICINA E CHIRURGIA** appartenente alla classe 46/S delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero di titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 09.07.2009;
2. diploma di specializzazione in **MEDICINA INTERNA** o in disciplina equipollente o affine (con l'indicazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 e s.m.i. - durata legale del corso - Università presso cui è stata conseguita);
3. iscrizione all'albo dei medici chirurghi;
4. certificati di servizio valutabili nei titoli di carriera;
5. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
6. le pubblicazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte in originale oppure presentate in copia autenticata ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La domanda deve essere corredata da un curriculum formativo e professionale datato e firmato e da un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) solo con la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.):

1. **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE**, ai sensi dell'art. 46 del citato DPR (ALLEGATO C):

sono ammesse certificazioni, anche contestuali all'istanza concorsuale, relative ai seguenti stati, fatti, e qualità personali: titolo di studio, iscrizione ordine professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli stati, fatti e qualità personali previsti dal punto 1) del citato articolo, in particolare:

- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni, devono obbligatoriamente indicare la scuola dove sono stati conseguiti i relativi diplomi nonché le date di conseguimento;
- per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà obbligatoriamente specificare:
  - ◆ se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
  - ◆ organizzato da \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ tel./fax \_\_\_\_\_;
  - ◆ oggetto \_\_\_\_\_ tenutosi a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_ giornate/ore, con/senza esame finale.

## 2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA', ai sensi dell'art. 47 del DPR sopra citato, (ALLEGATO B):

da utilizzare in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti.

Nelle dichiarazioni inerenti a eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o privati, deve essere specificato il profilo professionale e la posizione funzionale di inquadramento, il periodo esatto di servizio e se lo stesso è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, con la precisazione di eventuali interruzioni. Va riportata, inoltre, la misura della eventuale riduzione del punteggio prevista dall'art. 46 del DPR n. 761/1979.

3. per quanto riguarda copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato da privati, la conformità all'originale può essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) legge 16.1.2003 n. 3.

Si precisa quanto previsto dall'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, successivamente modificato dall'art. 15, della legge n. 183/2011: "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" (ALLEGATO B e C).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, non saranno considerate, se rese con modalità diverse da quelle sopra specificate, ovvero incomplete o prive di tutti gli elementi e i dati necessari a determinare la valutabilità ai fini degli atti ad esse conseguenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

## VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo le disposizioni contenute negli artt. 8 - 11 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 del DPR n. 483/1997.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del bando.

## COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del DPR n. 483/97.

Le prove d'esame sono le seguenti:

### PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

### PROVA PRATICA:

1. su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso;
2. per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

#### PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

#### SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le prove d'esame si svolgeranno secondo le modalità fissate dall'art. 7 DPR. n. 483/97. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, così riportata: prova scritta: 21/30, prova pratica: 21/30 e prova orale: 14/20.

Al termine delle prove, la commissione formulerà la graduatoria di merito dei candidati.

Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna prova d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti di quanto previsto dall'art. 5 DPR n. 487/1994, così come modificato dall'art. 5 DPR. n. 693/1996 e dall'art. 3 comma 7 della L. n. 127/1997 e dall'art. 2 punto 9 della L. n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 16 DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'ULSS, ed è immediatamente efficace: la stessa sarà consultabile presso il sito internet [www.aulss6.veneto.it](http://www.aulss6.veneto.it) - sezione concorsi e avvisi.

#### ADEMPIMENTO DEI VINCITORI

L'assunzione del vincitore del concorso è condizionata alle eventuali disposizioni restrittive in materia di assunzioni per gli enti del S.S.N. della "legge finanziaria".

L'ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data d'inizio servizio.

L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di sei mesi.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle ULSS.

Durante il periodo di validità della graduatoria di cui al presente concorso, non viene restituito alcun documento se non ai candidati che non sono stati ammessi o che ammessi non hanno superato le prove.



Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello stato di cui al DPR 10.01.1957, n. 3, al DPR 03/05/1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche.

L'ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per ricevere copia integrale del presente bando, rivolgersi all'ex ULSS n. 17, ora ULSS n. 6 Euganea, U.O.C. Gestione del Personale dell'ex Ulss n. 17- Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, Via Marconi, 19 - Monselice, tel. 0429.788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure consultare il sito internet: [www.aulss6.veneto.it](http://www.aulss6.veneto.it) - sezione concorsi e avvisi.

## AVVISO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 DPR. n. 483/1997, avranno luogo presso l'U.O.C. Gestione del Personale dell'ex Ulss n. 17, Ufficio Concorsi e Procedure Selettive, via Marconi, 19 - Monselice alle ore 9.00, il lunedì successivo alla data di scadenza del presente concorso, quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel caso in cui il sorteggio non possa aver luogo per cause improvvise o qualora tale giorno coincida con una festività, il sorteggio viene posticipato il lunedì successivo sempre alle ore 9.00 presso la stessa sede.

## IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Domenico Scibetta

Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972.

\*\*\*\*\*

Il Direttore Generale Dr. Domenico Scibetta

(seguono allegati)

SCHEMA DI DOMANDA – ALLEGATO A

Al Direttore Generale  
Azienda Ulss n. 6 – Euganea  
Ex Ulss n. 17  
CASELLA POSTALE APERTA  
35122 PADOVA CENTRO

Il/la sottoscritto/a ..... chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, per n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di MEDICINA INTERNA, presso la ex Ulss n. 17.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i:

dichiara:

- di essere nato/a il ..... a .....
- di essere residente a .....
- di essere cittadino/a.....  
ovvero  
di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da .....  
il ..... data di scadenza .....
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..... (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- eventuali condanne penali riportate:.....;
- di essere in possesso di laurea specialistica (LS) in ....., conseguita il ..... presso l'Università di ..... con sede in via .....
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in .....conseguito il ..... presso l'Università di .....
- di essere iscritto all'ordine dei medici chirurghi di ..... con decorrenza dal .....
- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: .....
- di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- aver diritto (a pena di mancata valutazione), ove ricorra il caso, a preferenza nella nomina, in caso di parità di merito, in quanto: .....
- di necessitare di specifico ausilio in base al proprio handicap e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L. 104/1992.
- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Dichiara, inoltre, la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dei seguenti documenti:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Ogni comunicazione relativa al presente concorso deve essere fatta al seguente indirizzo:

Sig. ....  
Via ..... n. ....  
CAP ..... Città .....

Data ..... Firma .....

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_,  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.,

## DICHIARA (1)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE \_\_\_\_\_

ALLEGATI: copia documento di riconoscimento in corso di validità.

(1) Per le dichiarazioni relative a stati di servizio si dovrà specificare:

- l'amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato;
- l'esatta indicazione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) della durata del rapporto di lavoro e gli eventuali motivi di risoluzione dello stesso;
- il profilo professionale;
- se il servizio è stato prestato a orario ridotto;
- i periodi di aspettativa senza assegni usufruiti.

Nel caso di servizi prestati presso Enti del S.S.N., deve essere specificato se ricorrono o non le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/1979.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

## DICHIARA (1)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(data) \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere complete di tutti gli elementi ed informazioni relative all'atto che sostituiscono.

(1) Per le dichiarazioni relative ai corsi di aggiornamento si dovrà specificare:

- se trattasi di: corso di aggiornamento, convegno, seminario o meeting;
- organizzato da \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ tel./fax \_\_\_\_\_;
- oggetto \_\_\_\_\_ tenutosi a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ di n. \_\_ giornate/ ore, con/senza esame finale.

\*\*\*\*\*

(Codice interno: 355707)

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

**Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 collaboratori professionali sanitari - fisioterapisti, cat. d da assegnare all'u.o.c. medicina fisica e riabilitazione presso l'ospedale di Malcesine.**

E' indetto avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 3 collaboratori professionali sanitari - FISIOTERAPISTI, cat. D, da assegnare all'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Ospedale di Malcesine.

Per i requisiti di ammissione si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 27.3.2001 n. 220 e all'allegato 1) del vigente C.C.N.L. del personale del comparto "Sanità".

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il **20° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Per informazioni e per ottenere copia integrale dell'avviso rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera (Tel. 045-8075813).

L'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione è altresì disponibile sul sito Internet [www.aulss9.veneto.it](http://www.aulss9.veneto.it), nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Il Direttore Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Antonella Vecchi

(Codice interno: 355991)

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)

**Concorso pubblico per soli esami copertura n. 1 posto di Istruttore contabile-tributi Cat. C - C1 - riservato alla categorie dei lavoratori di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i. (ns. prot. 9272 del 26.10.2017).**

E' indetto Concorso pubblico per soli esami copertura n. 1 posto di Istruttore contabile-tributi Cat. C - C1 - riservato alla categorie dei lavoratori di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e s.m.i. (ns. prot. 9272 del 26.10.2017)

Requisiti di ammissione: . essere soggetto di cui all'art. 1 Legge 68/1999 e s.m.i. che dia diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili; . possesso diploma di ragioneria o perito commerciale o titolo equipollente; . possesso patente guida cat. "B" o "Bs".

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.00 del 28 novembre 2017**

Date di svolgimento delle prove: eventuale preselezione: lunedì 11 dicembre 2017 ore 15,00 - 1^ prova scritta: per i candidati ammessi martedì 12 dicembre 2017 ore 10,00 - 2^ prova: mercoledì 13 dicembre 2017 ore 10,00 - prova orale : venerdì 15 dicembre 2017 con inizio alle ore 10,00.

Per informazioni rivolgersi a : tel 049 9430355 Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Carmignano di Brenta (PD) : [www.comune.carmignanodibrenta.pd.it](http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it)

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria d.ssa Lorena Ceccato

(Codice interno: 355962)

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore - area economico finanziaria cat. c pos. economica 1 nel settore 2^ - servizio tributi.**Titolo di studio richiesto: Diploma di Maturità di Scuola Media Superiore.Scadenza presentazione domande: entro le **ore 12.00 del 30^ giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale-4^ serie speciale Concorsi.**Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (prova scritta, prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul sito <http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>.Per informazioni:

Ufficio Personale tel. 0444-705716

o U.R.P. tel. 0444/ 499575

o sito internet <http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>.

IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANZO BONSANTO

(Codice interno: 355965)

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VICENZA)

**Bando di concorso per soli esami per la copertura di un posto di istruttore contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato.**

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore Contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Economico-Demografica-Sociale".

Il termine per la presentazione delle domande scade alle **ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pove del Grappa ([www.comune.pove.vi.it](http://www.comune.pove.vi.it))

Il Funzionario Responsabile Simonetto rag. Elsa



(Codice interno: 355986)

COMUNE DI VICENZA

**Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Esecutore di Biblioteca a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. B1).**

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Esecutore di Biblioteca a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. B1).

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:**

ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel bando di concorso.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: **ore 12,00 del 27 novembre 2017.**La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: [www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it) - link "Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.

Per informazioni: "Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione" del Comune di Vicenza - Corso Palladio 98 - (tel. 0444/221300-221303-221339).

IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro

(Codice interno: 355908)

IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA

**Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato di "Operatore di appoggio ai servizi Istituzionali" (cat. A CCNL Regioni/Automie Locali).**

Requisiti: - cittadinanza italiana; - età non inferiore ad anni 18; - non aver riportato condanne penali;

Requisiti specifici: - licenza della scuola dell'obbligo: - esperienza con regolare contratto di lavoro ovvero come titolare di ditta in servizi attinenti

Scadenza: **24 NOVEMBRE 2017 ORE 13.00**

Sito web. [www.altavita.org](http://www.altavita.org) link/news/concorsi

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA SANDRA NICOLETTO

(Codice interno: 356016)

IPAB C.S.A. CHIOGGIA "FELICE FEDERICO CASSON", CHIOGGIA (VENEZIA)

**Avviso di selezione pubblica tramite prove (prova scritta teorica - prova scritta teorico pratica - prova orale) per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato e a tempo parziale di "istruttore amministrativo" (cat. c1 ccnl regioni/autonomie locali).**

Requisiti di ammissione:

Titolo di studio: essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado abilitante all'iscrizione a facoltà universitarie

Scadenza: entro le **ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Il bando di selezione è consultabile al sito [www.ipachioggia.it](http://www.ipachioggia.it)

Il Direttore Daniele Roccon

(Codice interno: 355701)

IPAB CASA DI RIPOSO "A. GALVAN", PONTELONGO (PADOVA)

**Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 01 posto di istruttore/trice amministrativo/a economo/a (cat. c, pos. c1) a tempo pieno (36h sett.li) ed indeterminato (previo superamento del periodo di prova) presso l' ente.**

Requisiti di ammissione:

- titolo di studio: Diploma di Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) di durata quinquennale

Termine presentazione domanda: entro e non oltre le ore **12.00 del trentesimo giorno successivo data pubblicazione nel BUR.**

Per informazioni: Ufficio Personale Ente - 0499775046.

Segretario-Direttore Dott. Daniele Roccon

(Codice interno: 356025)

IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)

**Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 7 posti di "Operatore Socio Assistenziale" a tempo pieno e indeterminato (CCNL Enti Locali - cat. B) mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.**

E' indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 7 posti di "Operatore Socio Assistenziale" a tempo pieno e indeterminato (CCNL Enti Locali - cat. B) mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.

Requisiti di ammissione:

- inquadramento a tempo indeterminato in categoria B con profilo di O.S.A. o equivalente, presso pubblica amministrazione individuata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.e ii.;
- titolo di studio: attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario riconosciuto dalla Regione Veneto o equipollente;
- superamento periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;
- essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al "rimprovero verbale" nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda e non avere procedimenti disciplinari pendenti;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.00 del giorno 04/12/2017.**

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione consultare il sito: [www.diodatabertolo.it](http://www.diodatabertolo.it).

Il Direttore Generale Alfonsina dott.ssa Pozzan

(Codice interno: 355680)

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore di reparto a tempo pieno e indeterminato (cat. b. 3 c.c.n.l. enti locali).**

E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore di Reparto a tempo pieno e indeterminato (Cat. B. 3 C.C.N.L. Enti Locali 2006/2009).

Oltre ai requisiti generali di cui al DPR 487/94, sono richiesti:

1. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente, come disposto con D.G.R. Regione Veneto n. 2230 del 9 agosto 2002 e con D.G.R. n. 3973 del 30 dicembre 2002;
3. anzianità di servizio di tre anni a tempo pieno, determinato o indeterminato, acquisita in qualità di operatore socio sanitario nell'area di assistenza presso enti pubblici o privati;

Il bando integrale e il modulo della domanda sono reperibili sul sito [www.iaaverona.it](http://www.iaaverona.it).

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.00 del 30° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.**

Per informazioni: Settore Personale dell'Ente (tel. 045/8080235 - 045/8080231-8080234 dalle 9.30 alle 12.30 dal Lunedì al Venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 il Lunedì e il Mercoledì - mail: [concorsi@iaaverona.it](mailto:concorsi@iaaverona.it)).

La Dirigente Settore Personale Dott.ssa Francesca Paon

(Codice interno: 355698)

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di sarta specializzata a tempo pieno e indeterminato (cat. b. 1 c.c.n.l. enti locali).**

E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Sarta Specializzata a tempo pieno e indeterminato (Cat. B. 1 C.C.N.L. Enti Locali 2006/2009).

Oltre ai requisiti generali di cui al DPR 487/94, sono richiesti:

- possesso del diploma di qualifica di Sarta o abilitazione equipollente e legalmente riconosciuta;

Il bando integrale e il modulo della domanda sono reperibili sul sito [www.iaaverona.it](http://www.iaaverona.it).

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.00 del 30° giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.**

Per informazioni: Settore Personale dell'Ente (tel. 045/8080235 - 045/8080231-8080234 dalle 9.30 alle 12.30 dal Lunedì al Venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 il Lunedì e il Mercoledì - mail: [concorsi@iaaverona.it](mailto:concorsi@iaaverona.it)).

La Dirigente Settore Personale Dott.ssa Francesca Paon

**APPALTI****Bandi e avvisi di gara**

(Codice interno: 356112)

## REGIONE DEL VENETO

**Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste. Bando di gara d'appalto per realizzazione del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.**

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 Venezia 30172, Italia - all'attenzione del dott. Franco Contarin. Telefono: +39 041 2795409; Fax: +39 041 2795492; ; posta elettronica: [adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it); PEC: [adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it](mailto:adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it). Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.regione.veneto.it>. Accesso elettronico alle informazioni: <http://bandi.regione.veneto.it/>. Il capitolato d'oneri, la documentazione complementare e ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Indirizzo di recapito delle offerte: Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 Venezia 30172. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per la realizzazione del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. CIG: 72191685E4. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione di prestazione dei servizi: Regione del Veneto (Codice NUTS: ITD3). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l'avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Realizzazione del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79419000 II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: si. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.900.000,00 II.2.2) Informazioni sui rinnovi. L'appalto è oggetto di rinnovo: no. Non sono previsti oneri per la sicurezza da DUVRI. II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 84 mesi dalla stipula del contratto.

SEZIONE III: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il servizio è finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 rif. 2014IT06RDRP014, programma finanziato da fondi dell'Unione europea. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: si veda disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: si veda disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si veda disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si veda disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si si veda disciplinare di gara.

SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: no IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un'asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4)

**Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/12/2017, ore 12:00.**

IV.3.5) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 14/12/2017 ore 10:00 presso la sede della Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Via Torino, 110 Venezia 30172, Italia; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: chiunque può essere ammesso, ma solo i rappresentanti dei concorrenti possono rilasciare dichiarazioni a verbale.

SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: l'appalto è finanziato con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 rif. 2014IT06RDRP014. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia ITALIA. Telefono: +39 0412403911 Fax:



+39 0412403940 Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/10/2017.

Il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste Dott. Franco Contarin

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste n. 88 del 27 ottobre 2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

**AVVISI**

(Codice interno: 356253)

## REGIONE DEL VENETO

**Avviso n. 32 del 31 ottobre 2017. Proposte di candidatura per la nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna (L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9).**

## IL PRESIDENTE

ATTESO che la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 e s.m.i., all'articolo 9, comma 3, prevede che la nomina della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna avvenga con decreto del Presidente della Giunta regionale;

DATO ATTO che con proprio decreto n. 17 del 04 febbraio 2014 è stata nominata la Commissione esaminatrice attualmente in carica;

DATO ATTO che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 124 del 3 novembre 2016 sono stati modificati i nominativi di alcuni dei componenti la suddetta Commissione d'esame;

ATTESO che il medesimo articolo 9, comma 3, della L.R. n. 1/2005, succitato, prevede che la Commissione esaminatrice duri in carica per 4 anni;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario avviare le procedure per la nomina della nuova Commissione d'esame;

RILEVATO che la L.R. n. 27/1997 all'articolo 5, comma 3, prevede che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati;

VISTE le Leggi regionali:

- 22 luglio 1997, n. 27;

- 3 gennaio 2005, n. 1, articolo 9, comma 3;

## RENDE NOTO

1. che il Presidente della Regione deve provvedere alla nomina, quali componenti della Commissione d'esame per l'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna, di cui alla L.R. n. 1/2005, articolo 9, comma 3, dei membri effettivi e supplenti relativi alle seguenti materie:

- ◆ 1 componente effettivo esperto in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano di competenza;
- ◆ 1 componente supplente per la suddetta materia;
- ◆ 1 componente effettivo esperto in nozioni di medicina e pronto soccorso;
- ◆ 1 componente supplente per la suddetta materia;

2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine, e cioè entro il **6 dicembre 2017**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27 del 22 luglio 1997;

3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto, con le seguenti modalità:

- a. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;

- b. trasmesse in allegato da casella di posta elettronica non certificata, sottoscritte con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
- c. trasmesse in allegato da casella di posta elettronica non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;

I documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml). L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale - Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:

- a. tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
  - b. tramite consegna a mano nei seguenti orari: da lunedì a giovedì ore 10.00-13.00/14.30-16.00, il venerdì ore 10.00-13.00;
- 4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della Legge regionale n. 27/1997;
  - 5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;
  - 6. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;
  - 7. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - Unità Organizzativa Sport - Tel. 041 / 2792632 - 2792715 - Fax 041 / 279.2610  
e-mail : [sport@regione.veneto.it](mailto:sport@regione.veneto.it)

PER IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin

**Facsimile domanda:**

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina di due componenti effettivi e due componenti supplenti nella Commissione d'esame aspiranti guida alpina, guida alpina – maestro di alpinismo, accompagnatori di media montagna. (Legge regionale n. 1 del 3/01/2005, art. 9, comma 1, lettera d).

Al Presidente  
della Giunta regionale del Veneto

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a.....il....., residente  
a.....in via/piazza.....n.....

Recapito telefonico ..... Mail.....

PEC.....

propone

la propria candidatura per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di due componenti effettivi e due componenti supplenti nella Commissione d'esame aspiranti guida alpina, guida alpina – maestro di alpinismo, accompagnatori di media montagna (L.R. n. 1 del 3/01/2005 art. 9, comma 1, lettera d), con specifico riferimento alle seguenti materie (indicare una o più materie, apponendo il segno X nella corrispondente casella).

- esperto in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano di competenza
- esperto in nozioni di medicina e pronto soccorso

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alle responsabilità penale in casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio:.....;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;
3. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:....., nonché di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:.....;
4. di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:.....;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l'incarico in oggetto:.....;

6. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003 e che gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;

dichiara inoltre:

- a. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
- b. di essere disponibile all'accettazione dell'incarico (\*).

Allega altresì:

- curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>);
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Data.....

Firma

(\*) *La dichiarazione di disponibilità all'accettazione all'incarico non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente dai cittadini ai sensi dell'art. 6, comma 7, della lr n. 27/1997.*

(Codice interno: 356100)

REGIONE DEL VENETO

**Direzione Organizzazione e Personale. Funzione ispettiva di cui all'art. 1, comma 62, Legge n. 662/96. Avviso estrazione campione da sottoporre a controllo.**

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- Visto l'art. 1, comma 62, della Legge 23/12/1996, n. 662, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che dispone la costituzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di Servizi Ispettivi finalizzati all'accertamento dell'osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 56-65 della succitata Legge;
- Vista la D.G.R. n. 3888 del 11/11/1997 con la quale è stato istituito il Servizio di Funzione Ispettiva nell'ambito della Regione Veneto ;
- Visti i propri precedenti decreti n. 1609 del 25/08/1998, n. 872 del 27/09/2002 e n. 694 del 31/07/2003;

Ciò premesso

AVVISA

Il personale dipendente della Regione Veneto con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale che in data **5 dicembre 2017, ore 10,00** presso la Direzione Organizzazione e Personale - Palazzo Sceriman - Cannaregio 168, Venezia, si procederà all'estrazione a sorte del campione di personale da sottoporre a verifica nel rispetto dei criteri già individuati nei propri precedenti decreti n. 1609 del 25/08/1998, n. 872 del 27/09/2002 e n. 694 del 31/07/2003.

Il Direttore avv. Franco Botteon

(Codice interno: 356099)

## REGIONE DEL VENETO

**Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 10 ottobre 2017.**

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.

**Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 10 ottobre 2017**

1. Verifica di Assoggettabilità varianti verdi del Comune di Maser (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Pianificazione scheda norma 219 - Ditta Valbusa Righetti. Comune di Verona La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Piano Forcellini" nel Comune di Padova. La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per la variante al P.R.G. del Comune di Affi (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Dueville (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento di un complesso industriale tramite procedura suap della ditta NOALOIL s.p.a. nel Comune di Noale (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al piano regolatore generale del Comune di Asolo (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di assoggettabilità per la variante parziale n. 29 al PRG del Comune di Nogarole Rocca (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per la variante specifica n. 2 "Media Property" Comune di Mansuè (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
12. Verifica di Assoggettabilità per la variante verde n. 1 al P.R.G. del Comune di Affi (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
13. Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante in ampliamento dell'intervento generale, tramite procedura suap, di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio industriale Ditta Tris Ottica s.r.l. Comune di Segusino (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
14. Verifica di Assoggettabilità per l' Ampliamento, tramite procedura SUAP, di polo logistico Ditta F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco & C. s.n.c. Comune di Salgareda (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
15. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde 2017 del Comune di Vicenza La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
16. Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per la realizzazione di un negozio per la vendita di prodotti biologici Ditta Cooperativa Agricola La Primavera s.c. a r. l. Comune di Zevio (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
17. Verifica di Assoggettabilità per il primo piano degli interventi del Comune di Saonara (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
18. Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione, tramite procedura suap, di un fabbricato produttivo della Ditta Euromeccanica Group nel Comune di Rosà (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.

(Codice interno: 355705)

REGIONE DEL VENETO

**Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 439306 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta Cherubin Cinzia - Prat. n.1992/AG.****IL DIRETTORE**

VISTA la domanda in data 09.05.2017 della Ditta CHERUBIN CINZIA con sede in LONIGO tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00060 per uso Irriguo, da falda sotterranea in località Madonna nel Comune di LONIGO;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento in data 22.09.2017 n. 2104, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che la portata massima venga ridefinita secondo i criteri del Piano di Tutela delle Acque, l/s. 0.14 portata di esercizio X 6 l/s. 0.84 portata massima;

**ORDINA**

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 31.10.2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

- al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
- all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.

Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

**La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.**

Vicenza 20.10.2017

Il Direttore Ing. Mauro Roncada



**PARTE QUARTA****ATTI DI ENTI VARI****Agricoltura**

(Codice interno: 356097)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

**Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 5 del 26 ottobre 2017****POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 2222 del 23 dicembre 2016. Azione 3.3.4 - Sub-azione C - Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico. Ammissione alla finanziabilità delle istanze ammesse ma non finanziate con la graduatoria regionale approvata con decreto n. 3 del 1 settembre 2017 e relativo impegno di spesa.**

Il dirigente

**decreta**

1. di approvare, a seguito di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1541 del 25 settembre 2017, l'ammissione al finanziamento delle istanze ammesse ma non finanziate con la graduatoria regionale approvata con Decreto n. 3 del 1 settembre 2017 relativamente all'Azione 3.3.4 Sub-azione C "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico" di cui alla deliberazione n. 2222 del 23 dicembre 2016;

2. di stabilire che nell'ambito della graduatoria di cui al punto 1 e dell'ulteriore disponibilità finanziaria posta a bando risultano finanziabili, secondo quanto riportato all'allegato A al presente provvedimento:

a) in misura parziale, a completamento del contributo già concesso di euro 61.375,69 con il Decreto 3/2017, per euro 165.468,26 la domanda in posizione n. 56 avente ID 10040781 relativo alla Ditta Montresor Group Srl con punti 23 e con priorità 30.03.1977;

b) in misura totale del contributo indicato le domande dalla posizione n. 57 (ID 10043386 Ditta Tena S.R.L. con punteggio 23 e priorità 26.01.1946) alla posizione n. 104 (ID 10036481 Ditta Aqua Veneta di Cosma Luca, Cosma Diego e C. Snc con punteggio 12) per un totale di euro 7.843.902,01;

3. di prevedere che per la Ditta di cui al punto 2, lett. a) il contributo complessivamente ammesso è di Euro 226.843,95;

4. di riportare nell'allegato B) al presente Decreto, per ogni singola impresa beneficiaria, i codici generati dal sistema con l'iscrizione delle stesse imprese e del relativo aiuto individuale al Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie e delle attività programmate dai soggetti beneficiari, il budget di spesa finanziato in:

- una quota del 40% nell'anno 2017 per tutti i beneficiari che hanno manifestato in domanda la volontà di richiedere l'anticipo;
- una quota variabile nell'anno 2017, per tutti i beneficiari che non hanno manifestato in domanda la volontà di richiedere l'anticipo, fino all'esaurimento dei fondi messi a disposizione per tale annualità;
- una seconda quota nell'anno 2018 che permette di raggiungere per ciascun beneficiario l'80% del contributo ammesso;
- la restante somma nell'anno 2019;

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO ESIGIBILE NEL 2017	IMPORTO ESIGIBILE NEL 2018	IMPORTO ESIGIBILE NEL 2019	CODICE V livello del piano finanziario dei conti
102565	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" -	8	Euro 578.665,38	Euro 2.558.895,49	Euro 784.390,23	U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a

	QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)					altre imprese"
102566	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	8	Euro 405.065,77	Euro 1.791.226,82	Euro 549.073,13	U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese"
102567	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	8	Euro 173.599,59	Euro 767.668,54	Euro 235.317,06	U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese"
		Totale	Euro 1.157.330,74	Euro 5.117.790,85	Euro 1.568.780,42	Euro 7.843.902,01

6. di pubblicare il presente provvedimento:

- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Autorità di gestione e alla competente Direzione regionale per i successivi adempimenti;

8. avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:

- ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente Paolo Rosso

**Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù**

(Codice interno: 355829)

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI SPA (ASI), SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)

**Estratto decreto del Presidente n. 60 del 20 ottobre 2017****Lavori di rifacimento della rete di acquedotto di via Piave nuovo in comune di Jesolo (VE). Deposito dell'indennità di asservimento accettata ex art. 26 comma 4 d.p.r. 327/2001.**

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con il decreto **n. 60** del 20/10/2017 è stato ordinato il **deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato)** a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di **Euro 2.095,00** occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:

1. Comune di Jesolo: **CT: sez U fgl 5 part. 240 da asservire per mq 125; Cavarzan Veronica, prop. per 11/18 Euro 763,89; Pedol Marcello, prop. per 7/18 Euro 486,11;**
2. Comune di Jesolo: **CT: sez U fgl 5 part. 22 da asservire per mq 169; Lombardi Vanessa, prop. per 1/2 Euro 845,00;**

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

San Donà di Piave, lì 20/10/2017

Il Presidente Renato Meneghel

(Codice interno: 355885)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza Dirigenziale n. 180 del 6 ottobre 2017****Ordinanza pagamento indennità d'asservimento ed occupazione. Autorità asservente: Città metropolitana di Venezia. Ente beneficiario: Snam rete gas. Varianti sul metanodotto Cremona-Mestre dn 400 (16"), inserimento di n. 7 p.i.l., variante per inserimento p.i.l. n. 5, in comune di Mirano dn 400 (16") dp 64 bar (c.t. 9104604).****IL DIRIGENTE**Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56: ... *OMISSIS*...visti: ...*OMISSIS*...**Richiamato** il proprio decreto n° 2016/3, prot. n° 69493 del 08/08/2016, con il quale è stata indicata la misura dell'indennità di asservimento e di occupazione ...*OMISSIS*...**Preso atto** che il decreto citato è stato regolarmente notificato...*OMISSIS*...**Accertato** che le ditte asservende hanno preso formale conoscenza dell'ammontare dell'indennità provvisoria loro spettante;**Preso atto** che la ditta Bonaldo Arianna, Bonaldo Guido e Bonaldo Alex, ha accettato l'indennità proposta da SNAM Rete Gas;;Vista la richiesta del 03/10/2017, della Soc. Snam Rete Gas S.p.A....*OMISSIS*...Visti: ...*OMISSIS*...**O R D I N A**

1) di liquidare alle ditte l'indennità d'asservimento ed occupazione, per l'importo di seguito indicato:

Bonaldo Arianna, nata a Mirano il 23/09/1999

CF BNL RNN 99P63 F241X

Proprietaria 1/6

*omissis*indennità servitù - strada - impianti Euro 1.131,00indennità d'occupazione temporanea Euro 224,00**sommano Euro 1.355,00**

Bonaldo Alex, nato a Mirano il 10/08/1989

CF BNL LXA 89M10 F241L

Proprietario 1/6

*omissis*indennità servitù - strada - impianti Euro 1.131,00indennità d'occupazione temporanea Euro 224,00**sommano Euro 1.355,00**

Bonaldo Guido, nato a Mirano il 20/10/1957

CF BNL GDU 57R20 F241R

Proprietario 4/6

*omissis*

indennità servitù Euro 4.523,00

indennità d'occupazione temporanea Euro 892,00

**sommano Euro 5.415,00**

2) Il pagamento delle indennità dovrà essere disposto entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il termine per il pagamento decorre dalla data di ricevimento della documentazione stessa. A decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso di sconto.

Il Dirigente Andrea Menin

(Codice interno: 355623)

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BELLUNO)

**Decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni n. 1 del 23 ottobre 2017****Ddecreto di acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune di Cibiana di Cadore di aree utlizzate senza titolo per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 area destinata a strada comunale di Pian Gran.**

Decreto di acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune di Cibiana di Cadore di aree utlizzate senza titolo per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001 area destinata a strada comunale di Pian Gran. il Responsabile del Servizio Tecnico Ufficio Espropriazioni

*omissis*

decreta

Art. 1- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - e' definitivamente espropriata e acquisita al patrimonio immobiliare del Comune di Cibiana di Cadore ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 s.m.i., l'area costituita dai mappali 376-379-382-384-381-385 censiti al foglio 14 nceu di complessivi mq 777 per l'importo complessivo di euro 18.783,90, utilizzata per la realizzazione della strada comunale di Pian Gran in Comune di Cibiana di Cadore di proprietà dei signori, ognuno per la sua quota, come stabilito e indicati nel piano particellare allegato.

Art. 3 - il suddetto indennizzo è stato liquidato a favore di ciascuno dei proprietari in ragione della quota di proprietà degli immobili, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4 del d.p.r. 8 giugno 2001 n° 327 e ss.mm.ii.

Art. 4 - il presente decreto è notificato ai proprietari dei beni in questione e comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Cibiana di Cadore e sarà soggetto a registrazione presso l'agenzia delle entrate sportello di Pieve di Cadore e a trascrizione presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'agenzia delle entrate di Belluno, a cura e spese del Comune di Cibiana di Cadore precedente.

Art. 5 - Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriato potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

Art. 6 - I decreto medesimo sarà inoltre comunicato all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001, presso la Regione Veneto;

Art. 7 - ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica. del presente decreto di acquisizione sarà data comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ufficio Espropriazioni (P.i.e. Mauro Puppulin)

## COMUNE DI CIBIANA DI CADORE PROVINCIA DI BELLUNO

VIA MASARIE' 182 - 32040 CIBIANA DI CADORE

### allegato al DECRETO N. 1/2017

DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI  
CIBIANA DI CADORE DI AREE UTILIZZATE SENZA TITOLO PER  
SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 42-BIS D.P.R.  
327/2001 AREA DESTINATA A STRADA COMUNALE DI PIAN GRAN.

#### Piano Particellare

Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria		SUP AREA mq	SUP ESP mq
1	14	382		2		ENTE URBANO		20	20

- 1 BIANCHI Bruna Maria nata a CIBIANA DI CADORE il 19/12/1920 BNCBNNM20T59C672V\* Proprieta` per 250/1000  
2 BIANCHI Ines LEA nata a CIBIANA DI CADORE il 26/04/1921 BNCNSI21D66C672K\* Proprieta` per 1/8  
3 DE BERNARDO Carla nata a VALLE DI CADORE il 21/10/1947 DBRCRL47R61L590X\* Proprieta` per 1/8  
4 MAGRO Franco nato in GERMANIA REP. FEDERALE il 01/07/1964 MGRFNC64L01Z112J\* Proprieta` per 1/8  
5 MAGRO Viviana nata a ABANO TERME il 08/07/1971 MGRVVN71L48A001S Proprieta` per 1/8  
6 TARENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 23/10/1944 TRNBNN44R23L660S\* Proprieta` per 2/8

Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria		SUP AREA mq	SUP ESP mq
1	14	376		2		PRATO 3^		294	294

- 1 BIANCHI Alfio nato a BELLUNO il 01/06/1937 BNCLFA37H01A757I Proprieta` per 3/12\*  
2 DE BERNARDO Carla nata a VALLE DI CADORE il 21/10/1947 DBRCRL47R61L590X\* Proprieta` per 3/12  
3 TARENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 23/10/1944 TRNBNN44R23L660S\* Proprieta` per 1/4  
4 TARENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 23/10/1944 TRNBNN44R23L660S\* Proprieta` per 1/12  
5 TARENTINI Claudio Flavio nato a BRUNICO .BRUNECK. il 13/02/1949 TRNCDF49B13B220W\*Proprietà per 1/12  
6 TARENTINI Franca nata a BRESSANONE .BRIXEN. il 22/01/1943 TRNFNC43A62B160G\* Proprietà per 1/12

Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria		SUP AREA mq	SUP ESP mq
1	14	379		2		PRATO 2^		254	254

- 1 BIANCHI Bruna Maria nata a CIBIANA DI CADORE il 19/12/1920 BNCBNNM20T59C672V\* Proprieta` per 1/2  
4 MAGRO Franco nato in GERMANIA REP. FEDERALE il 01/07/1964 MGRFNC64L01Z112J\* Proprieta` per 1/4  
5 MAGRO Viviana nata a ABANO TERME il 08/07/1971 MGRVVN71L48A001S Proprieta` per 1/4

Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria		SUP AREA mq	SUP ESP mq
1	14	384		2		PRATO 2^		191	191
1	14	386		2		PRATO 2^		14	14
1	14	381		2		PRATO 2^		4	4

- 1 BIANCHI Alfio nato a BELLUNO il 01/06/1937 BNCLFA37H01A757I Proprieta` per 3/12\*  
2 DE BERNARDO Carla nata a VALLE DI CADORE il 21/10/1947 DBRCRL47R61L590X\* Proprieta` per 3/12  
3 TARENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 23/10/1944 TRNBNN44R23L660S\* Proprieta` per 1/4  
4 TARENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 23/10/1944 TRNBNN44R23L660S\* Proprieta` per 1/12  
5 TARENTINI Claudio Flavio nato a BRUNICO .BRUNECK. il 13/02/1949 TRNCDF49B13B220W\*Proprietà per 1/12  
6 TARENTINI Franca nata a BRESSANONE .BRIXEN. il 22/01/1943 TRNFNC43A62B160G\* Proprietà per 1/12

(Codice interno: 355836)

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO)

**Decreto di esproprio n. 3 del 4 ottobre 2017****Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di via Chiesa a Pianzano di Godega di S. Urbano. Estratto decreto di esproprio (ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001)****Prot. n. 11359**

Il 04.10.2017 il Responsabile settore Espropri del Comune di Godega di Sant'Urbano,

**PREMESSO** che il progetto preliminare, redatto dal tecnico incaricato ing. Fiorenzo Carniel, consegnato in data 03.11.2015 all'A. C. con nota prot. n. 8439 e il relativo piano particellare di esproprio con prot. 12031 è stato regolarmente approvato dalla Giunta Comunale;**DATO ATTO** che con nota del 9.09.2015 prot. n. 9812, è stato comunicato, ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.;**PRESO ATTO** che i sigg. Stefan e Dalla Cia non hanno accettato il valore dell'indennità di esproprio e hanno richiesto la valutazione in base a quanto previsto dall'art.21 del DPR 327/2001;**PRESO ATTO** che la terna di professionisti ha valutato in Euro 40,00/mq il valore del terreno espropriato, per una somma complessiva di Euro 9.640,00, e per una indennità di occupazione temporanea calcolata pari a Euro 474,88, importi liquidati con mandati n. 1639 e 1640 del 22.09.2017;**VISTO** che nelle deliberazioni consiliari relative all'opera venivano quantificate ed identificate le indennità al mq. e veniva altresì autorizzata l'immissione nel possesso da parte dell'Ente per l'avvio dell'esecuzione dei lavori relativi all'opera in argomento;**DATO ATTO** che con determinazione n. 25 del 15.02.2017 è stato approvato il frazionamento dell'area già approvato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso;**ATTESO** che le indennità definitive di esproprio, calcolate come sopra riportato, sono state liquidate come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente;**RICHIAMATO** l'art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001.

Tutto ciò premesso, richiamato e visto, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il Responsabile

**DECRETA****ARTICOLO 1**

Sono acquisiti, per i motivi di cui alle superiori premesse, al demanio del

**"COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO"**

con sede in Via Roma 75

codice fiscale 82001250263

i beni immobili occupati per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., censiti in Catasto Fabbricati Sez. A del comune di Godega di Sant'Urbano (TV) come segue:

Foglio 7 Mn. 722, 723, in ditta ai signor Stefan Flavio e Dalla Cia Almerina. L'indennità di esproprio, calcolata e liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 9.640,00.

**Al decreto sono stati allegati** i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Godega di Sant'Urbano. In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali e personali esperibili non incidono sul



procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto. Adempite le formalità di cui al successivo art. 5, dopo l'avvenuta trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. Il Conservatore dei Registri Immobiliari, per quanto possa occorrere, viene dispensato dall'iscrizione di ipoteca legale di cui all'articolo 2817 C.C. e viene altresì esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Il decreto, a) sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili; b) sarà registrato nonché trascritto e volturato presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate di Treviso; c) sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001; d) sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Godega di Sant'Urbano. E' stato fissato in 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.V., il termine per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi.

Contro il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente - Ing. Filippo Campolo

(Codice interno: 355935)

COMUNE DI MIRANO (VENEZIA)

**Determina del Dirigente dell'Area 3 "Progettazione e Manutenzione Infrastrutture" Ufficio Espropri n. 755 del 19 ottobre 2017****Liquidazione indennità di espropriazione e deposito presso il MEF (ex Cassa DD.PP.) delle indennità non accettate - art. 20 comma 14 e art. 26 comma 1 DPR 327/2001 "Piano di Lottizzazione C2.1/1 del Capoluogo - Via Rosselli".**

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con determina n. **755 del 19/10/2017** è stato ordinato il deposito presso il MEF ex Cassa DD.PP.) delle somme a favore delle ditte espropriate di seguito indicate a titolo di indennità di espropriazione non accettata, per l'acquisizione delle aree di proprietà:

1 CAZZIN FRANCA - C.F. CZZ FNC 46D56 F241G - indennità depositata Euro 24.523,10 proprietà 1/12 mapp. 4004 Fg. 10 NCT Comune di Mirano;

2 CASTALDELLO VIVIANA - CF. CZZ VVN 65S55 L736V - indennità depositata Euro 24.523,10 proprietà 1/12 mapp. 4004 Fg. 10 NCT Comune di Mirano;

3 CASTALDELLO ALBERTO CARLO - CF. CST LRT 67D30 F241S -indennità depositata Euro 24.523,10 proprietà 1/12 mapp. 4004 Fg. 10 NCT Comune di Mirano;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell'Area 3 progettazione e manutenzione infrastrutture - Ufficio Espropri - Ing. Roberto Lumine

(Codice interno: 355825)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

**Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri rep n. 348 prot. 18782 del 23 ottobre 2017****Lavori di ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura). Comuni di localizzazione: Camposampiero (PD) - Santa Giustina in Colle (PD). Codice consorziale progetto: 508. Rif. particellare ditta n. 2 - Crocetta Elisabetta e Lucato Giovanni. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ PER ESPROPRIAZIONE CONDIVISA. Artt. 20, co. 6 e 26, co. 1-2-3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.****IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI***Omissis*

**VISTO** il decreto del Dirigente della Direzione regionale Progetto Venezia n. 50 del 03/06/2013, con il quale è stato approvato, sulla scorta della deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 19/03/2013, il progetto definitivo dei lavori e dichiarate, ai sensi degli artt. 8, 12 e 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere previste fino al 02/04/2018;

*Omissis*

**RICHIAMATO** il proprio decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione rep. n. 332 - prot. n. 12105, emanato il 10/07/2017 ex art. 20, co. 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

*Omissis*

**VISTE** le comunicazioni di condivisione dell'indennità di espropriazione rese ex art. 20, co. 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. dalla ditta proprietaria in data 10/08/2017, assunte ai prott. nn. 14635/1-14635/2 in data 14/08/2017, trasmesse con nota in data 10/08/2017, prot. n. 14635/3 del 14/08/2017;

*Omissis***ORDINA****Art. 1**

L'esecuzione dei seguenti pagamenti diretti ex artt. 20, co. 6, e 26, co. 1-2-3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per l'importo complessivo di **Euro 3.230,00** (tremiladuecentotrenta/00), a titolo di indennità per l'espropriazione dell'immobile censito in Catasto terreni, Comune di Camposampiero, foglio 14 mappale 618 (ex 604/b) di mq 430, necessario per l'esecuzione dei lavori in oggetto:

Pagamento n. 1

Rif. particellare ditta proprietaria n. 2

CROCETTA ELISABETTA - cod. fisc. CRCLBT71B51B563D - PROPRIETÀ 1/2

Euro 1.615,00

Pagamento n. 2

Rif. particellare ditta proprietaria n. 2

LUCATO GIOVANNI - cod. fisc. LCTGNN68D06G914L - PROPRIETÀ 1/2

Euro 1.615,00

**Art. 2**

Di non operare sulle somme da corrispondere la ritenuta d'imposta ex art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in quanto trattasi di indennità afferenti l'espropriazione di aree non ricadenti in zone urbanistiche omogenee di tipo A, B, C o D.

**Art. 3**

La pubblicazione per estratto di questa ordinanza nel Bollettino ufficiale regionale ex art. 26, co. 7, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. L'ordinanza diventerà esecutiva decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano state opposizioni di terzi aventi diritto sull'indennità.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

(Codice interno: 355887)

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)

**Estratto decreto del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep.n. 1817 datato 20 ottobre 2017****Lavori di "Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine: Lotto interventi bacini del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale". ASSERVIMENTO ex artt. 20, 23 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.**

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, c.f. 80207790587, l'asservimento dell'immobile censito in comune di **SALETTO** di seguito riportato:

**Decreto n. 1817 Prot. n. 12865** NCT: fog. 9 map. 775 da asservire per mq 42 - MARIGO Silvano, nato a ESTE il 19.11.1948, proprietà per 1/2 - MELATO Annalisa ovvero Annalisa Berengaria, nata a SALETTO il 11.05.1950, proprietà per 1/2 - indennità complessiva Euro.1.500,00.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Este, lì 25 ottobre 2017

Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Vettorello dr. Stefano

(Codice interno: 355838)

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.

**Decreto di espropriazione n. 1 del 7 settembre 2017****Decreto di espropriazione di immobili siti in Comune di MAROSTICA (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.**

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:

Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore della Regione Veneto - Demanio Strade - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:

- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 3) *Omissis*;

Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;

Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Stralcio allegato A e allegato B;

numero piano 8 - Fg. 15 - Mapp. 1173, 1174, 1189, 1190, 1191, 1196, 1197, 1198, 1200, 1200, 1201, 1201, 1202, 1202, 1204, 1205, 1206 superficie complessiva di esproprio mq. 4638 - ditta prop. BERTOLIN ANGELO n. a MAROSTICA il 24/11/1933 c.f. BRTNGL33S24E970G PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 197.035,44; numero piano 9A - Fg. 15 - Mapp. 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1184, 1185, 1186, 1187 superficie complessiva di esproprio mq. 3958 - ditta prop. RIGON ELSA n. a MAROSTICA il 07/03/1952 c.f. RGNLSE52C47E970F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 57.205,28; numero piano 9B - Fg. 15 - Mapp. 1179, 1180, 1181, 1182 superficie complessiva di esproprio mq. 3008 - ditta prop. RIGON ANGELINA n. a MAROSTICA il 24/02/1949 c.f. RGNLN49B64E970A PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 41.610,67; numero piano 10 - Fg. 15 -

Mapp. 1171, 1172, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219 superficie complessiva di esproprio mq. 6811 - ditta prop. BERTOLIN ELENA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 14/02/1997 c.f. BRTLNE97B54A703C PROPRIETA' 1/6, BERTOLIN FABIO n. a MAROSTICA il 03/02/1994 c.f. BRTFBA94B03E970X PROPRIETA' 1/6, BERTOLIN GIANNI n. a MAROSTICA il 07/08/1959 c.f. BRTGNN59M07E970E PROPRIETA' 2/6, BERTOLIN SERGIO n. a MAROSTICA il 04/07/1965 c.f. BRTSRG65L04E970Z PROPRIETA' 2/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 120.559,23; numero piano 10S - Fig. 15 - Mapp. 358 superficie complessiva di esproprio mq. 710 - ditta prop. BERTOLIN ELENA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 14/02/1997 c.f. BRTLNE97B54A703C PROPRIETA' 1/6, BERTOLIN FABIO n. a MAROSTICA il 03/02/1994 c.f. BRTFBA94B03E970X PROPRIETA' 1/6, BERTOLIN GIANNI n. a MAROSTICA il 07/08/1959 c.f. BRTGNN59M07E970E PROPRIETA' 2/6, BERTOLIN SERGIO n. a MAROSTICA il 04/07/1965 c.f. BRTSRG65L04E970Z PROPRIETA' 2/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 11.111,74; numero piano 11 - Fig. 15 - Mapp. 1208, 1209, 1210, 1211, 1223, 1224, 1225 superficie complessiva di esproprio mq. 7999 - ditta prop. CUMAN ELENA n. a MAROSTICA il 28/09/1953 c.f. CMNLNE53P68E970T PROPRIETA' 1/4, CUMAN GRAZIELLA n. a MAROSTICA il 13/09/1959 c.f. CMNGZL59P53E970R PROPRIETA' 1/4, CUMAN MARIA ANGELA n. a MAROSTICA il 22/04/1950 c.f. CMNMNG50D62E970J PROPRIETA' 1/4, CUMAN STEFANO n. a SANDRIGO il 29/07/1977 c.f. CMNSFN77L29H829Z PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 110.840,59; numero piano 12 - Fig. 15 - Mapp. 1165, 1166, 1168, 1169, 1193, 1194 superficie complessiva di esproprio mq. 2727 - ditta prop. BERTOLIN GIANNI n. a MAROSTICA il 07/08/1959 c.f. BRTGNN59M07E970E PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 39.911,62; numero piano 29 - Fig. 13 - Mapp. 634, 635, 637, 638, 639, 686, 687, 689, 690 superficie complessiva di esproprio mq. 7480 - ditta prop. FERRARI ALESSANDRO n. a PADOVA il 09/05/1981 c.f. FRRLSN81E09G224Q PROPRIETA' 1/6, FERRARI FRANCESCO n. a VICENZA il 28/06/1956 c.f. FRRFNC56H28L840B PROPRIETA' 2/6, FERRARI GIANCARLO n. a VICENZA il 27/04/1952 c.f. FRRGCR52D27L840M PROPRIETA' 2/6, FERRARI GIORGIA n. a CAMPOSAMPIERO il 24/09/1990 c.f. FRRGRG90P64B563U PROPRIETA' 1/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 123.304,99; numero piano 29S - Fig. 13 - Mapp. 640, 641, 642, 694, 695 superficie complessiva di esproprio mq. 7340 - ditta prop. FERRARI ALESSANDRO n. a PADOVA il 09/05/1981 c.f. FRRLSN81E09G224Q PROPRIETA' 1/6, FERRARI FRANCESCO n. a VICENZA il 28/06/1956 c.f. FRRFNC56H28L840B PROPRIETA' 2/6, FERRARI GIANCARLO n. a VICENZA il 27/04/1952 c.f. FRRGCR52D27L840M PROPRIETA' 2/6, FERRARI GIORGIA n. a CAMPOSAMPIERO il 24/09/1990 c.f. FRRGRG90P64B563U PROPRIETA' 1/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 89.778,33; numero piano 30 - Fig. 13 - Mapp. 669, 670, 692, 693 superficie complessiva di esproprio mq. 905 - ditta prop. ZUECH ARCANGELO n. a PIANEZZE il 09/10/1939 c.f. ZCHRNG39R09G560A PROPRIETA' 1/3, ZUECH GIUSEPPE n. a PIANEZZE il 18/07/1944 c.f. ZCHGPP44L18G560Z PROPRIETA' 1/3, ZUECH REMO n. a MAROSTICA il 07/12/1959 c.f. ZCHRME59T07E970L PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 24.722,02; numero piano 31 - Fig. 13 - Mapp. 665, 666, 667, 672, 673, 675, 676, 678, 679, 680, 682 superficie complessiva di esproprio mq. 12218 - ditta prop. BERTAZZO ALCIDE n. a MAROSTICA il 26/04/1948 c.f. BRTLCD48D26E970U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 164.790,27; numero piano 31S - Fig. 13 - Mapp. 287, 683, 684, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702 superficie complessiva di esproprio mq. 2217 - ditta prop. BERTAZZO ALCIDE n. a MAROSTICA il 26/04/1948 c.f. BRTLCD48D26E970U PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 28.786,48; numero piano 35 - Fig. 13 - Mapp. 632 superficie complessiva di esproprio mq. 771 - ditta prop. CELI LUCIANO n. a MAROSTICA il 05/11/1931 c.f. CLELCN31S05E970Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 20.708,60; numero piano 36 - Fig. 13 - Mapp. 630 superficie complessiva di esproprio mq. 220 - ditta prop. BERNARDI GABRIELLA n. a MAROSTICA il 11/05/1959 c.f. BRNGRL59E51E970B PROPRIETA' 1/3, BERNARDI MARIO n. a MAROSTICA il 03/05/1955 c.f. BRNMRA55E03E970U PROPRIETA' 1/3, BERNARDI MICHELE n. a MAROSTICA il 11/05/1959 c.f. BRNMHL59E11E970M PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 3.335,16; numero piano 37 - Sez. A - Fig. 13 - Mapp. 703, 704, 705 superficie complessiva di esproprio mq. 5720 - ditta prop. FERRARI ALESSANDRO n. a PADOVA il 09/05/1981 c.f. FRRLSN81E09G224Q PROPRIETA' 1/6, FERRARI FRANCESCO n. a VICENZA il 28/06/1956 c.f. FRRFNC56H28L840B PROPRIETA' 2/6, FERRARI GIANCARLO n. a VICENZA il 27/04/1952 c.f. FRRGCR52D27L840M PROPRIETA' 2/6, FERRARI GIORGIA n. a CAMPOSAMPIERO il 24/09/1990 c.f. FRRGRG90P64B563U PROPRIETA' 1/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 68.537,25; numero piano 38 - Fig. 13 - Mapp. 712, 714, 715 superficie complessiva di esproprio mq. 7160 - ditta prop. SORIO ROSALUCIA n. a MAROSTICA il 27/05/1945 c.f. SRORLC45E67E970M PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 102.168,89; numero piano 39 - Fig. 13 - Mapp. 292, 716, 717 superficie complessiva di esproprio mq. 2575 - ditta prop. BATTISTELLA ANTONIO n. a NOVE il 18/12/1942 c.f. BTTNTN42T18F957K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 38.512,46; numero piano 43 - Fig. 13 - Mapp. 722, 722, 723, 723, 741, 741, 742, 742 superficie complessiva di esproprio mq. 4350 - ditta prop. MERLO MADDALENA n. a CROSARA il 06/06/1938 c.f. MRLMDL38H46D183I PROPRIETA' 1/2, VIVIAN FERRUCCIO n. a MAROSTICA il 01/01/1934 c.f. VVNFR34A01E970H PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 135.646,16; numero piano 43BIS - Fig. 13 - Mapp. 719, 720, 725, 726, 728, 729 superficie complessiva di esproprio mq. 1553 - ditta prop. MERLO MADDALENA n. a CROSARA il 06/06/1938 c.f. MRLMDL38H46D183I PROPRIETA' 5/12, VIVIAN FERRUCCIO n. a MAROSTICA il 01/01/1934 c.f. VVNFR34A01E970H PROPRIETA' 7/12 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 40.673,37; numero piano 44A - Fig. 13 - Mapp. 749, 750, 751 superficie complessiva di esproprio mq. 4560 - ditta prop. BONTORIN MARIA n. a ROMANO D'EZZELINO il 09/02/1944 c.f. BNTMRA44B49H512H PROPRIETA' 1/2, MERLO CARLO n. a MAROSTICA il 04/11/1939 c.f. MRLCRL39S04E970A PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 132.729,42; numero piano 44ABIS - Fig. 13 - Mapp. 736 superficie complessiva di esproprio mq. 265 - ditta prop. BONTORIN MARIA n. a ROMANO D'EZZELINO il 09/02/1944 c.f. BNTMRA44B49H512H

PROPRIETA' 1/2, MERLO CARLO n. a MAROSTICA il 04/11/1939 c.f. MRLCRL39S04E970A PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.443,62; numero piano 45 - Fg. 13 - Mapp. 754, 756, 757 superficie complessiva di esproprio mq. 2310 - ditta prop. FAGGION VALENTINO n. a NOVE il 15/02/1939 c.f. FGGVNT39B15F957Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 68.146,94; numero piano 45S - Fg. 13 - Mapp. 734, 735 superficie complessiva di esproprio mq. 1487 - ditta prop. FAGGION VALENTINO n. a NOVE il 15/02/1939 c.f. FGGVNT39B15F957Q PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 35.410,42; numero piano 46 - Fg. 13 - Mapp. 732 superficie complessiva di esproprio mq. 340 - ditta prop. DALLA GASSA ALESSANDRA n. a CAMPOSAMPIERO il 27/02/1973 c.f. DLLLSN73B67B563Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 5.491,18; numero piano 48 - Fg. 14 - Mapp. 542, 543 superficie complessiva di esproprio mq. 471 - ditta prop. MERLO CARLO n. a MAROSTICA il 04/11/1939 c.f. MRLCRL39S04E970A PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 16.677,69; numero piano 49 - Fg. 14 - Mapp. 224, 501, 502 superficie complessiva di esproprio mq. 1405 - ditta prop. AGNOLIN ALESSIO n. a MAROSTICA il 28/03/1959 c.f. GNLLSS59C28E970Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 21.422,73; numero piano 50 - Fg. 14 - Mapp. 491, 492, 494, 495 superficie complessiva di esproprio mq. 1410 - ditta prop. AGNOLIN GRAZIANO n. a MAROSTICA il 17/12/1953 c.f. GNLGZN53T17E970Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 21.498,97; numero piano 51 - Fg. 14 - Mapp. 525, 526 superficie complessiva di esproprio mq. 2190 - ditta prop. AGNOLIN TERESA n. a MAROSTICA il 20/10/1950 c.f. GNLTRS50R60E970I PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 28.780,25; numero piano 52 - Fg. 14 - Mapp. 509, 510, 512 superficie complessiva di esproprio mq. 1150 - ditta prop. COSTENARO TERESINA n. a MAROSTICA il 02/03/1942 c.f. CSTTSN42C42E970J USUFUTTO 1/2, ROCCO AMELIO n. a MAROSTICA il 10/01/1941 c.f. RCCMLA41A10E970Z USUFUTTO 1/2, ROCCO MASSIMO n. a MAROSTICA il 18/10/1972 c.f. RCCMSM72R18E970B NUDA PROPRIETÀ PER - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 58.612,94; numero piano 53 - Fg. 14 - Mapp. 516, 517 superficie complessiva di esproprio mq. 243 - ditta prop. FRISON MAURO n. a FRANCIA il 18/11/1963 c.f. FRSMRA63S18Z110J PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 25.091,25; numero piano 54 - Fg. 14 - Mapp. 545, 546 superficie complessiva di esproprio mq. 1020 - ditta prop. BORDIGNON ANNA n. a MAROSTICA il 24/11/1978 c.f. BRDNNA78S64E970M PROPRIETA' 1/6, BORDIGNON DANIELE n. a MAROSTICA il 28/05/1971 c.f. BRDDNL71E28E970J PROPRIETA' 1/6, MUNARI MARIANTONIA n. a MAROSTICA il 04/04/1945 c.f. MNRMNT45D44E970B PROPRIETA' 4/6 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 16.801,31; numero piano 55 - Fg. 14 - Mapp. 488, 489, 534, 535 superficie complessiva di esproprio mq. 1170 - ditta prop. MATTIELLO CHIARA n. a VICENZA il 18/07/1965 c.f. MTTCHR65L58L840O PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 15.780,38; numero piano 56 - Fg. 14 - Mapp. 484, 485 superficie complessiva di esproprio mq. 2000 - ditta prop. CARON ANTONIA n. a MAROSTICA il 06/05/1943 c.f. CRNNTN43E46E970Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 26.283,33; numero piano 57 - Fg. 14 - Mapp. 538, 539, 540 superficie complessiva di esproprio mq. 539 - ditta prop. CARON GIOVANNI n. a BASSANO DEL GRAPPA il 16/12/1960 c.f. CRNGNN60T16A703U NUDA PROPRIETA' 1/2, CARON GIOVANNI n. a BASSANO DEL GRAPPA il 16/12/1960 c.f. CRNGNN60T16A703U PROPRIETA' 1/2, CRESTAN MARIA TERESA n. a MAROSTICA il 01/09/1934 c.f. CRSMTR34P41E970Y USUFUTTO 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.083,36; numero piano 58 - Fg. 14 - Mapp. 445, 446, 451, 452 superficie complessiva di esproprio mq. 830 - ditta prop. GRAPIGLIA BRUNO n. a MAROSTICA il 15/03/1950 c.f. GRPBRN50C15E970S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 12.563,43; numero piano 59 - Fg. 14 - Mapp. 431, 432, 460, 461 superficie complessiva di esproprio mq. 990 - ditta prop. GRAPIGLIA MARCELLO n. a MAROSTICA il 18/05/1938 c.f. GRPMCL38E18E970K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 15.049,11; numero piano 61 - Fg. 14 - Mapp. 472, 473, 473, 479, 480 superficie complessiva di esproprio mq. 349 - ditta prop. MOTTIN CESARE n. a MAROSTICA il 30/09/1932 c.f. MTTCSR32P30E970B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 4.774,15; numero piano 63 - Fg. 14 - Mapp. 482, 483 superficie complessiva di esproprio mq. 480 - ditta prop. MOTTIN CESARE n. a MAROSTICA il 30/09/1932 c.f. MTTCSR32P30E970B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 6.782,80; numero piano 64 - Fg. 14 - Mapp. 475, 476 superficie complessiva di esproprio mq. 950 - ditta prop. MOTTIN SERGIO n. a MAROSTICA il 26/03/1961 c.f. MTTSRG61C26E970Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 28.840,76; numero piano 65 - Fg. 14 - Mapp. 513, 514 superficie complessiva di esproprio mq. 1510 - ditta prop. AGNOLIN CECILIA n. a MAROSTICA il 23/12/1956 c.f. GNLCCL56T63E970Z PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 19.755,21; numero piano 66 - Fg. 14 - Mapp. 550, 551 superficie complessiva di esproprio mq. 1990 - ditta prop. FANTINELLI GIANNA n. a MOLVENA il 13/10/1949 c.f. FNTGNN49R53F306O PROPRIETA' 1/2, LAZZAROTTO GIANFRANCO n. a VENEZIA il 24/11/1946 c.f. LZZGFR46S24L736Q PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 62.534,96; numero piano 67 - Fg. 14 - Mapp. 547, 548 superficie complessiva di esproprio mq. 610 - ditta prop. BERTOLLO ELSA n. a PIANEZZE il 29/01/1953 c.f. BRTLSE53A69G560Y PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 7.230,60; numero piano 68 - Fg. 14 - Mapp. 503, 504, 506, 507 superficie complessiva di esproprio mq. 2930 - ditta prop. MERLO ANTONIO n. a PADOVA il 22/12/1971 c.f. MRLNTN71T22G224K PROPRIETA' 1/2, MERLO SILVIA n. a SANDRIGO il 01/05/1975 c.f. MRLSLV75E41H829K PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 52.909,29; numero piano 69 - Fg. 14 - Mapp. 456, 457, 466 superficie complessiva di esproprio mq. 1135 - ditta prop. GRAPIGLIA BRUNO n. a MAROSTICA il 15/03/1950 c.f. GRPBRN50C15E970S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 15.329,12; numero piano 69S - Fg. 14 - Mapp. 192, 416, 417, 418 superficie complessiva di esproprio mq. 1350 - ditta prop. GRAPIGLIA BRUNO n. a MAROSTICA il 15/03/1950 c.f. GRPBRN50C15E970S PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 18.738,00; numero piano 70 - Fg. 14 - Mapp. 427, 428, 447, 447, 448, 448 superficie complessiva di esproprio mq. 2770 - ditta prop. GRAPIGLIA MARCELLO n. a



MAROSTICA il 18/05/1938 c.f. GRPMCL38E18E970K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 41.946,83; numero piano 71-72 - Fig. 14 - Mapp. 419, 424, 425, 440, 441, 453, 454 superficie complessiva di esproprio mq. 3590 - ditta prop. GRAPIGLIA MARINO n. a MAROSTICA il 09/01/1962 c.f. GRPMRN62A09E970K PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 85.713,92; numero piano 73 - Fig. 14 - Mapp. 420, 421, 422, 433, 433, 434, 434 superficie complessiva di esproprio mq. 1320 - ditta prop. FIORESE MAURIZIO n. a MAROSTICA il 25/09/1956 c.f. FRSMRZ56P25E970B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 38.618,11; numero piano 74 - Fig. 14 - Mapp. 414, 415, 436, 437, 438, 462, 463, 464 superficie complessiva di esproprio mq. 1478 - ditta prop. GRAPIGLIA FABIO n. a MAROSTICA il 01/05/1988 c.f. GRPFBA88E01E970F NUDA PROPRIETA' 1/3, GRAPIGLIA RENATO n. a MAROSTICA il 30/10/1985 c.f. GRPRNT85R30E970E NUDA PROPRIETA' 1/3, VITAGLIANO RITA n. a TRAMONTI il 15/10/1955 c.f. VTGRTI55R55L323Y USUFRUTTO 2/3, VITAGLIANO RITA n. a TRAMONTI il 15/10/1955 c.f. VTGRTI55R55L323Y PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 92.897,44; numero piano 99 - Sez. A - Fig. 15 - Mapp. 1109, 1235 superficie complessiva di esproprio mq. 1327 - ditta prop. CUMAN ELENA n. a MAROSTICA il 28/09/1953 c.f. CMNLNE53P68E970T PROPRIETA' 1/4, CUMAN GRAZIELLA n. a MAROSTICA il 13/09/1959 c.f. CMNGZL59P53E970R PROPRIETA' 1/4, CUMAN MARIA ANGELA n. a MAROSTICA il 22/04/1950 c.f. CMNMNG50D62E970J PROPRIETA' 1/4, CUMAN STEFANO n. a SANDRIGO il 29/07/1977 c.f. CMNSFN77L29H829Z PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta Euro 139.800,00.

Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino

**Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)**

(Codice interno: 356244)

COMUNE DI VERONA

**Determinazione n. 5855 del 31 ottobre 2017****U.O. Staff Direzione Generale / Politiche Comunitarie / Referente Autorità Urbana - POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.****IL DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GENERALE - POLITICHE COMUNITARIE - REFERENTE AUTORITA' URBANA**

Premesso che:

- in data 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR);
- il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile, attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
- lo stesso art.7 del Reg. 1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013;
- l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 9 "*Inclusione sociale per aree e popolazione disagiate: politiche sociali e contrasto alla povertà e al disagio*", secondo la priorità di investimento "*Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali*";
- il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio 2016 approvava i *Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo"* e i *Criteri di selezione delle SISUS*, in data 15 dicembre 2016 approvava i *Criteri di selezione delle operazioni* riferite all'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile;
- con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del 21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo svolgimento delle funzioni delegate;
- con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante "*Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle Autorità urbane - Comuni capoluogo*", veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella denominata "*C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra*". Con il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità urbana dell'Area urbana di Verona;
- con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n.1219 del 26.07.2016 recante "*Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo*", veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
- con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 veniva approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto

2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;

- con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e dalle linee guida dell'IGRUE "*Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata alla medesima;
- con nota prot.325251 del 02/08/2017 la Regione Veneto, alla luce dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle Autorità urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo, dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017);
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017 si approvavano le "*Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane*" nell'ambito dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
- con Determina Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "*Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020*" riportante, tra le varie, "*Processi di selezione delle operazioni - Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito*";

Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto "*Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili*", sub-azione 1 "*Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti*";

Rilevato che l'azione 9.4.1 sub-azione 1, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, consiste nel riqualificare/adequare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni dell'Area urbana (Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra) al fine di rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedirne l'abitabilità, migliorandone la sicurezza, l'igiene edilizia, l'accessibilità e il benessere dell'utenza, il risparmio energetico anche in fase gestionale;

Rilevato che la "*Mappa aree marginali e degradate*" allegata alla S.I.S.U.S. approvata ha individuato le aree urbane marginali, soprattutto in riferimento al Comune capoluogo, e localizzato gli immobili da sottoporre a manutenzione;

Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "*Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS*", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, "*Comuni, ATER, Aziende speciali istituite dai Comuni nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica*" e che pertanto, così come individuato nella S.I.S.U.S. approvata, sono potenziali beneficiari dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, A.G.E.C. Azienda Gestione Edifici Comunali, per quanto riguarda il territorio del Comune di Verona, e A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona, per quanto riguarda il territorio dei Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra;

Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata, la dotazione POR FESR riferita all'azione 9.4.1 ammonta a Euro 5.452.000,00, di cui Euro 3.172.000,00 per la sub-azione 1 e Euro 2.280.000,00 per la sub-azione 2;

Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata la sub-azione 1 dell'azione 9.4.1 è stata declinata nei seguenti interventi, con annessa dotazione finanziaria POR FESR a copertura fino al 100% della spesa sostenuta: "*Intervento 1 - recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi AGECSiti nel Comune di Verona (in prevalenza in 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> circoscrizione e in 4<sup>a</sup>)*", finanziamento POR FESR pari a Euro 1.583.797,87; "*Intervento 2 - recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER (di cui 37 nel Comune di Verona in prevalenza in 4<sup>a</sup> circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra)*", finanziamento POR FESR pari a Euro 1.588.202,13;

Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata l'azione 9.4.1 concorre al perseguimento del valore target POR FESR per l'Area urbana al 2018 di "21 unità abitative ripristinate" e al valore target regionale al 2018 di "105 unità abitative ripristinate";

Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 30/10/2017 Prot.450977 ha rilasciato il parere di conformità sul presente schema di invito, e che tale parere attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2017-2019 a valere sull'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, per un importo pari a Euro 960.236,26;

Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi 960.236,26 Euro a valere sull'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, tramite pubblicazione di invito;

Rilevato che, dalle *"Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane"*, di cui al Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017, così come richiamato nel *"Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020"*, ad AVEPA, in qualità di O.I. ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, spetta l'assunzione del "Decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa" nei confronti dei Beneficiari individuati, e che pertanto nessun impegno finanziario interesserà direttamente il bilancio del Comune di Verona;

Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire *"un sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"* denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;

Visti:

- lo schema di invito completo di allegati approntato secondo l'ALLEGATO A2 al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione in data 18/10/2017 Prot. 0318439;
- il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 30/10/2017 Prot.450977 relativamente al suddetto schema di invito;
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), così come modificato dal D.Lgs.56/2017;
- l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
- il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
- il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017

#### DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, della S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile POR FESR 2014-2020 dell'Autorità urbana di Verona, finalizzata alla riqualificazione/adequamento di n.9 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nel Comune di Verona, n.17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e n.4 nel Comune di Buttapietra, così come localizzati nella *"Mappa aree marginali e degradate"* allegata alla S.I.S.U.S. approvata;
3. di approvare l'allegato schema di invito, completo di allegati, riferito all'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria;
5. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida *"Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS"*, dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, che potranno partecipare alla presente procedura A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Verona e A.G.E.C. Azienda Gestione Edifici Comunali in possesso dei requisiti di previsti nello schema di invito di cui al punto 3 del presente provvedimento;
6. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente valutati da AVEPA e dall'Autorità Urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista all'Allegato A3 del DDR n. 52 e all'Art. 15 dell'invito in allegato;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria, non modificabile in aumento, ammonta a Euro 960.236,26, di cui Euro 320.236,26 a ricadere sul territorio del Comune di Verona e Euro 640.000,00 sul territorio dei Comuni di San Giovanni Lupatoto e Buttapietra;
8. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, che nessun impegno/onere finanziario interesserà direttamente il bilancio del Comune di Verona, né avrà ricadute sul suo patrimonio, e che l'assunzione del decreto di finanziabilità e il

relativo impegno di spesa sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013;

9. di individuare la Dott. Arnaldo VECCHIETTI, dirigente U.O. Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente Autorità urbana, quale responsabile unico della presente procedura di selezione delle operazioni;

10. di stabilire che il termine dei 45 gg per la presentazione delle domande decorrono dalla data del presente provvedimento come previsto nel "*Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020*";

11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità urbana e alla S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

12. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.

Il Dirigente Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana Dott. Arnaldo Vecchietti

Atto di assenso

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)

POR FESR Regione del Veneto 2014-2020

Azione: 4.9.1 ***“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”***

Invito: (riportare il riferimento all'atto di apertura dei termini di presentazione della domanda di sostegno)

Io/l sottoscritto/a/i \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via  
 \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di proprietario  
 dell'immobile oggetto della richiesta di contributo della misura-azione sopra indicata :

Provincia \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_  
 Foglio \_\_\_\_\_  
 Sezione \_\_\_\_\_  
 Mappale \_\_\_\_\_  
 Subalterno \_\_\_\_\_

### AUTORIZZO

l'esecuzione dell'intervento previsto:

<input type="checkbox"/> Al sig. _____ nato a _____ C.F. _____ Residente in _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> All'Ente/Comune/ Consorzio/ /Provincia/ /Associazione/Altri soggetti Denominazione: _____ _____ Rappresentante legale _____ Indirizzo sede legale _____ _____
---	--

**Atto di assenso**

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:

- della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per l'intervento previsto di cui all'azione su indicata;
- che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento oggetto dell'operazione;
- che l'aiuto verrà rimborsato nei casi in cui accada:
  - (a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
  - (b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  - (c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l'azione.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:  
tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il dichiarante \_\_\_\_\_



Comune di  
**San Giovanni Lupatoto**



Comune di  
**Buttapietra**

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020  
AUTORITÀ URBANA DI VERONA

## INVITO PUBBLICO

**per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate**

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015. Il presente invito dà attuazione all'**ASSE 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile"**

L'Area urbana di Verona comprende i Comuni di Verona (Autorità urbana), San Giovanni Lupatoto, Buttapietra ed è stata individuata come da Decreto n.29 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016, ai sensi della DGR n. 258 del 08.03.2016.

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona è stata approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26.07.2016.

*Priorità di investimento 9b "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali"*

*Obiettivo specifico (POR-FESR) "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo"*

*Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili"*

*Sub-Azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti"*

**Autorità urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra**

c/o Comune di Verona, Staff Direzione Generale – Politiche Comunitarie

Piazza Bra 1 - 37121 Verona, tel. 045 8077290 fax 045 8077711

E-Mail [auverso2020@comune.verona.it](mailto:auverso2020@comune.verona.it) Casella PEC [protocollo.informativo@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informativo@pec.comune.verona.it)

[www.comune.verona.it](http://www.comune.verona.it)

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

**CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5**



## INDICE

### **Finalità dell'invito**

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'invito
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

### **Soggetti beneficiari**

- Art. 4. Soggetti ammissibili

### **Ammissibilità tecnica degli interventi**

- Art. 5. Tipologie di intervento
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili

### **Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni**

- Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
- Art. 9. Applicazione dei principi trasversali

### **Caratteristiche del sostegno**

- Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
- Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario

### **Presentazione delle domande e istruttoria**

- Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
- Art. 15. Criteri di selezione

### **Attuazione, verifiche e controlli**

- Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 19. Rinuncia e decadenza del sostegno

### **Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali**

- Art. 20. Informazioni generali
- Art. 21. Informazione e pubblicità
- Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 23. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

### **Allegati**

- ALLEGATO 1 Atto\_diassenso\_proprietario
- ALLEGATO 2 Mod\_capacità amm.va-operativa
- ALLEGATO 3 Mod\_Dich. sostit.va certificazione
- ALLEGATO 4 Mod\_Dich. sostit.va notorietà

## Finalità dell'invito

### Articolo 1

#### Finalità e oggetto dell'invito

1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 9.4.1 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili, sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti".
2. L'azione 9.4.1 sub-azione 1, interventi 1 e 2, così come descritta nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile di Verona, consiste nel riqualificare/adeguare alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dislocati nei Comuni dell'Area urbana (Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra). Il recupero intende rendere abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedirne l'abitabilità, migliorandone la sicurezza, l'igiene edilizia, l'accessibilità e il benessere dell'utenza, il risparmio energetico anche in fase gestionale. Si andrà così ad incrementare la disponibilità di abitazioni da assegnarsi in base alla L.R.10/1996. L'azione andrà a vantaggio di fasce di popolazione in difficoltà socio-economica bisognose soprattutto di soluzioni abitative che consentano loro un contenimento delle spese di sostentamento e di vita.  
I diretti destinatari di quest'azione, beneficeranno in termini di: riqualificazione di immobili, risparmio energetico, addizionali opportunità abitative a canone agevolato, prevenzione rispetto ad un decadimento peggiorativo delle condizioni di vita.
3. La sub-azione 1 dell'azione 9.4.1, interventi 1 ("*Recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi AGECS siti nel Comune di Verona, in prevalenza in 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> circoscrizione e in 4<sup>a</sup>*") e 2 ("*Recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER, 37 nel Comune di Verona in prevalenza in 4<sup>a</sup> circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra*"), contribuirà all'obiettivo specifico della S.I.S.U.S. "Riduzione del numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo e in condizioni di fragilità socio-economica con una particolare attenzione su anziani e gruppi sociali con particolari esigenze di tutela (donne, disabili) anche tramite la sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi come il co-housing".  
Detto obiettivo mira a ridurre il numero di famiglie in situazioni di disagio abitativo residenti nei Comuni dell'Area urbana operando su due fronti, tra cui, in particolare, l'incremento nella disponibilità di alloggi E.R.P., di cui alla L.R. 10/1996, dislocati nei tre Comuni, da assegnarsi a nuclei familiari in situazioni di fragilità sociale ed economica individuati in base ai criteri di cui alla citata L.R..
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione di settore; la S.I.S.U.S. è stata inserita come parte integrante dei Piani di Zona 2011-2015, Ripianificazione anno 2017, tra le azioni innovative dell'Area Trasversale.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:  
**AdG - Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:** L'AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma

Operativo e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei relativi atti delegati/di esecuzione.

**AU - Autorità urbana di Verona**, individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016.

Città e organismi sub-regionali o locali responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS). Le SISUS, predisposte dalle Autorità urbane e approvate dall'Autorità di Gestione, contengono un'ampia strategia per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutta l'Area urbana di riferimento, nonché, all'interno di tale strategia, una strategia integrata dei tre obiettivi tematici 2, 4, 9 che sono sostenuti dal FESR. La Strategia costituisce il quadro della selezione delle singole operazioni.

**AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura**: Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 28/02/2017, al quale vengono delegate le funzioni di cui allo schema di convenzione di delega approvato con la medesima DGR (in particolare art. 2).

**SRA - Struttura Responsabile dell'Attuazione**: Struttura regionale a cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle singole azioni del Programma. I ruoli e le responsabilità delle SRA sono descritte nel Si.Ge.Co. e nello schema di convenzione di cui alla DGR n.226 del 28/02/2017.

**SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto** (applicativo informatico)

6. Il Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'all. A alla DGR 825/2017 citato nel presente invito è consultabile al link <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268>.  
Il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.52 del 5 luglio 2017 e relativi allegati, citato nel presente invito, è disponibile al seguente link <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156>.
7. L'invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento”.

## **Articolo 2** **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva POR-FESR assegnata all'Autorità Urbana di Verona per l'azione 9.4.1 della S.I.S.U.S. ammonta a € 5.452.000,00, di cui € 3.172.000,00 per la sub-azione 1 (suddivisi tra l'intervento 1 - € 1.583.797,87 e l'intervento 2 - € 1.588.202,13) e € 2.280.000,00 per la sub-azione 2.  
La dotazione finanziaria complessiva POR-FESR per il presente invito ammonta a € 960.236,26 di cui € 320.236,26 a ricadere sul territorio del Comune di Verona (9 alloggi sui 38 alloggi in totale previsti dall'intervento 1 dell'azione 9.4.1 sub-azione 1) e € 640.000,00 sul territorio dei Comuni di San Giovanni Lupatoto e Buttapietra (rispettivamente di 17 e 4 alloggi sui 58 alloggi in totale previsti dall'intervento 2 dell'azione 9.4.1 sub-azione 1),.
2. Al presente invito faranno seguito uno o più ulteriori Inviti nel corso del 2018-2019, per la restante dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020 assegnata all'Autorità urbana di Verona per l'azione 9.4.1 sub-azione 1.

## **Articolo 3** **Localizzazione**

1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza con le finalità dell’intervento;
2. Gli interventi di cui all’azione 9.4.1 sub-azione 1 dell’Autorità urbana di Verona si sviluppano nell’ambito dell’Area urbana costituita ai fini della SISUS che comprende i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
3. Le operazioni del presente invito vanno a vantaggio delle aree marginali e delle fasce di popolazione svantaggiate descritte nella SISUS dell’Area Urbana di Verona ed individuate nella “Mappa aree marginali e degradate” allegata alla medesima e consultabile al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile>.  
 Nell’ambito del Comune capoluogo le aree marginali oggetto di maggiore attenzione sono state individuate nella 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> circoscrizione, in particolar modo i quartieri residenziali di B.go Milano, Santa Lucia, Saval, Golosine e B.go Roma. Alla loro individuazione hanno contribuito: i criteri di cui al DPCM 15/10/15, che incrociano i temi del degrado edilizio e del disagio sociale (IDE Indice di Disagio Edilizio e IDS Indice Disagio Sociale); l’incrocio dei dati relativi ai flussi di traffico e dei fenomeni di congestione, che evidenziano una concentrazione di fattori di pressione, in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, nel quadrante sud-est dell’Area urbana individuata. A questa analisi si somma il rilevamento mappale degli immobili di edilizia residenziale pubblica sfitti a causa dello stato di conservazione che mostra un’evidente concentrazione nei suddetti quartieri.  
 A livello di *target* di popolazione, conformemente al POR FESR 2014-2020, le operazioni andranno a beneficio di categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Nello specifico degli alloggi E.R.P. si applicheranno i criteri di selezione e di costituzione delle graduatorie di assegnazione in conformità alla L.R. 10/1996.

### **Soggetti beneficiari**

#### **Articolo 4 Soggetti ammissibili**

1. I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri), di cui all’Allegato 3 del D.D.R. n.52/2017, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
2. I soggetti ammissibili al presente invito sono: ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona (per l’intervento 2 dell’azione 9.4.1 sub-azione 1), AGECE Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (per l’intervento 1 dell’azione 9.4.1 sub-azione 1) (*criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito*);
3. Il bene oggetto di intervento deve risultare nella proprietà o nel pieno possesso dei soggetti richiedenti; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria (ad es. titolo attestante la proprietà; contratto di servizio per la gestione degli immobili comunali; autorizzazione sottoscritta dal proprietario alla realizzazione, da parte del soggetto

richiedente, dell'intervento nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR, dalla SISUS e con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni, art.71 Reg. UE n. 1303/2013);

4. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), (*criterio di cui alla lett. e) dell'art.15 del presente invito*), verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti simili e dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno *biennale*, del personale e dall'esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti simili, risultante dalla documentazione da allegarsi alla domanda di contributo descritta all'art. 13 c.2 del presente invito.
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria (*criterio di cui alla lett. e) dell'art.15 del presente invito*) risultante dalla documentazione da allegarsi alla domanda di contributo descritta all'art. 13 c.2 del presente invito.
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità e devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'all. A alla DGR 825/2017, sez. III par. 3.3, "*Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno*"

Le comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza all'Autorità Urbana di Verona all'indirizzo [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it)

### Ammissibilità tecnica degli interventi

#### **Articolo 5 Tipologie di intervento**

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 – SUS e delle SISUS", i "Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS" approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS.
2. Le tipologie di interventi ammissibili, per l'azione 9.4.1 sono gli interventi previsti al DPR n.380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfiti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione. Il presente invito attua parzialmente l'intervento 1 della sub-azione 1: "*Recupero patrimonio immobiliare di 38 alloggi AGECSITI nel Comune di Verona, in prevalenza in 3<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> circoscrizione e in 4<sup>a</sup>*", e l'intervento 2 della sub-azione 1 "*Recupero patrimonio immobiliare di 58 alloggi ATER, 37 nel Comune di Verona in prevalenza in 4<sup>a</sup> circoscrizione; 17 nel Comune di San Giovanni Lupatoto e 4 nel Comune di Buttapietra*", così come descritto all'art. 2 del presente invito.

Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all'adeguamento normativo, in termini di:

- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;

- accessibilità;
  - risparmio energetico, anche in fase di gestione.
- (criteri di cui alla lettera f) dell'art.15 del presente invito)*

3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all'ammissibilità tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali;
  - adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge;
  - avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
  - rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).

*(criteri di cui alla lettera g) dell'art. 15 del presente invito)*

In generale gli interventi dovranno:

- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato (Decisione 2012/21//UE 9380), concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni
- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto
- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici

*(criteri di cui alla lettera i) dell'art. 15 del presente invito)*

Gli interventi devono inoltre rispettare le caratteristiche progettuali e tipologia d'intervento, nonché la localizzazione dell'intervento medesimo, presentate in fase di "Strategia" approvata con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22 del 11/04/2017.

4. Gli interventi devono essere coerenti il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi e con la normativa di settore:
- L.R.10/1995, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica completare" e ss.mm.ii;
  - L.R. 10/1996, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii;
  - DPR 380/2001, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii;
  - DGR 897/2002, "Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata" e ss.mm.ii;

- Provvedimento del Consiglio Regionale n.72/2008-prot.12953 “Programma Regionale per l’Edilizia residenziale Pubblica 2007-2009”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) relativa all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato per cui le Autorità Pubbliche sono esentate dall’obbligo di notificare alla Commissione Europea le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra i quali rientra espressamente l’edilizia sociale;

5. Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.

La progettazione deve essere sviluppata a livello almeno di “progetto definitivo” (completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016. Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere allegato all’istanza. Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per ogni singolo programma costruttivo, con l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori, di rendicontazione e nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

6. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica degli interventi valutata attraverso la documentazione di cui all’art.13 co.2. Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 30/09/2018. In sede di attuazione degli interventi, i Beneficiari delle operazioni potranno, in caso di necessità, formulare richieste motivate di proroga sulle date di conclusione dei progetti. La richiesta dovrà essere inoltrata ad AVEPA all’indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) che provvederà a consultare l’A.U. e l’AdG nel merito.

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività siano state effettivamente realizzate, l’opera sia funzionale ovvero siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione sanitarie o all’esercizio della specifica attività) e/o i macchinari, impianti, mezzi ecc. siano funzionanti;
  - le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente invito);
  - abbia realizzato l’obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
7. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
8. Per quanto riguarda le variazioni in corso di realizzazione delle operazioni si rinvia alla sezione III par. 3.2 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all’All. A alla DGR n. 825/2017, sez. III, par.3.2.

Per le modifiche sostanziali la richiesta di modifica deve pervenire a mezzo pec ad AVEPA all’indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) e all’Autorità urbana di Verona all’indirizzo [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it), per le modifiche non sostanziali, è sufficiente l’invio ad AVEPA.

## **Articolo 6**

### **Spese ammissibili**

1. Sono considerate “Spese ammissibili” i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell’intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con

deliberazione n. 897 del 12.04.2002 e ss.mm.ii., e ricondotte al “Costo Totale dell’Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”. In particolare il “Costo di costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell’edificazione o il recupero dell’immobile. Gli “oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura pari al valore reale corrisposto al Comune, ovvero, nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e, comunque, secondo le disposizioni previste dall’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni. Gli “Oneri reali di Progettazione” non devono superare l’8% del “Costo di Costruzione” mentre le “Spese generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.) non devono essere superiori al 13% del “Costo di Costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.

2. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.

Ai sensi del Reg. UE 1303/2013, art. 69 par. 3 lett. c), l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. In sede di presentazione della domanda di contributo, i beneficiari, in base ai valori storici, devono indicare l’importo dell’IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.

L’ammissibilità delle spese è determinata dal regolamento (UE) n.1303/2013, e da quanto sarà specificato dalla normativa nazionale, in applicazione dell’art. 65 del medesimo regolamento, (normativa in fase di definizione; per il momento restano valide le disposizioni di cui al DPR n. 196 del 3.10.2008 che prevede le relative norme nazionali di ammissibilità per il periodo 2007-2013).

3. Ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE 1303/2013 sui Progetti Generatori di Entrate e a quanto previsto dal Manuale procedurale POR 2014-2020 sezione II par.2.9.2, 2.9.3.

### **Articolo 7** **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili ulteriori spese che non siano riconducibili al Quadro Tecnico Economico – Q.T.E di cui al richiamato comma 1 dell’art. 6.

In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 par.2.3.1-2.3.2.

A titolo esemplificativo non sono ammissibili:

- l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell’operazione, se non diversamente disposto dalla scheda di azione;
- l’acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- la locazione finanziaria (Leasing)
- l’acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni “nuovo di fabbrica”. Per beni “nuovo di fabbrica” si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non



devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;

- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato (POR FESR);
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).

Sono da considerare come "spese non ammissibili" le voci di costo per gli "imprevisti" e gli incentivi per funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

### **Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni**

#### **Articolo 8**

#### **Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale**

1. Gli interventi devono garantire:
  - presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS
  - coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS. L'invito concorre al perseguimento dei valori *target* intermedi al 2018 (21 unità abitative ripristinate nell'Area urbana di Verona)
  - contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR (370 alloggi complessivamente ripristinati nelle Aree urbane del Veneto)
  - coerenza con la programmazione e pianificazione di settore
  - presenza di un target specifico verso aree degradate/ fasce della popolazione marginali.  
(*si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell'art.15 del presente invito*)

#### **Articolo 9**

#### **Applicazione dei principi trasversali**

1. Gli interventi devono inoltre garantire l'applicazione dei seguenti principi trasversali:
  - la coerenza del principio di non discriminazione viene perseguita attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del "*design for all*";
  - la coerenza del principio di non discriminazione perseguita rendendo disponibili per l'assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell'emanazione di bando di concorso ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all'art.2 della medesima legge;

- il principio dello sviluppo sostenibile perseguito attraverso l'utilizzo di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE);
  - il rispetto del principio di trasparenza viene perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- (si vedano i criteri di cui alla lettera d) dell'art.15 del presente invito)*

### **Caratteristiche del sostegno**

#### **Articolo 10**

#### **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. L'intensità del sostegno POR-FESR 2014-2020, nella forma di contributo in conto capitale, assegnabile ai singoli interventi è pari al 100% del richiamato "Costo Totale dell'Intervento" di cui all'Articolo 6 comma 1. Qualora il costo dell'intervento sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, riportata all'Articolo 2 comma 1, il costo eccedente resta a carico del beneficiario.
2. Nel merito della normativa in materia di aiuti di Stato trovano applicazione la Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG, la Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.

#### **Articolo 11**

#### **Cumulabilità dei finanziamenti**

1. Nel merito della cumulabilità dei finanziamenti del POR FESR con altri finanziamenti comunitari e nazionali per le medesime spese, si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.

#### **Articolo 12**

#### **Obblighi a carico del beneficiario**

1. Il beneficiario si impegna a:
  - a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire: a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento; b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
  - b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
  - c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all'art. 71 Reg. UE n.1303/2013;

- d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell'art. 21 del presente invito;
- e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell'AU, di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
- f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall'invito per l'inizio del progetto, la sua conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del manuale generale del POR;
- g) comunicare all'AU e all'AVEPA l'eventuale rinuncia al contributo;
- h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le modalità previste all'Articolo 4 comma 6;
- i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
- j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 co. 8 del presente invito;
- k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall'AdG, dall'AVEPA e all'AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- o) presentare all'AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici di cui al successivo art. 17;
- p) presentare all'AVEPA entro 30 giorni dall'inizio dei lavori un certificato che attesti l'effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero "verbale di consegna dei lavori") e la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
- q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 per ulteriori specifiche nel merito).
- r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

## **Presentazione delle domande e istruttoria**

### **Articolo 13**

#### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto - la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di **tutta la documentazione prevista dall'invito, di seguito elencata:**
  - Elenco degli alloggi oggetto d'intervento riportante le seguenti informazioni: indirizzo, numero civico, interno, mq commerciali, tipologia d'intervento, importo di spesa preventivato, ammontare del contributo POR FESR 2014-2020 richiesto. L'elenco deve prevedere inoltre una numerazione sequenziale degli alloggi da uno a  $n$ ;
  - Progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via transitoria, fino all'emanazione dei previsti decreti ministeriali) per ciascuno degli alloggi oggetto dell'intervento e richiamante la numerazione da 1 a  $n$  di cui al punto precedente:
    - a) relazione generale;
    - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
    - c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
    - d) elaborati grafici;
    - e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
    - f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
    - g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
    - h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
    - i) piano particellare di esproprio;
    - l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
    - m) computo metrico estimativo;
    - n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
    - o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
  - Autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l'Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale Ente che dimostri l'avvenuto avvio del procedimento. L'autorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre 60 gg.
  - Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo
  - Relativamente all'immobile oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica (APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto prima

dell'inizio dei lavori o, in alternativa, una relazione di diagnosi dello stato dell'immobile/alloggi dal punto di vista energetico, con riserva di produrre l'Attestato entro e non oltre 30 gg dalla scadenza della data di presentazione della domanda. Si specifica inoltre che l'APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi del comma 4 dell'art.6 del D.Lgs.192 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" alle seguenti condizioni: *"...omissis... L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva ...omissis..."*

- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche previste dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative
- Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità delle spese, 22 aprile 2016)
- Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)), se non rinvenibile all'interno di atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di approvazione del progetto)
- Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sull'immobile oggetto di intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione (allegato modello denominato "*Atto\_di\_assenso\_proprietario*"), da parte del soggetto richiedente, dell'intervento nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR, dalla SISUS e con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013)
- Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all'art. 4 co. 4 (allegato modello denominato "*Mod\_capacità\_amm.va-operativa*")
- Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 co. 5 ovvero copia del provvedimento con il quale l'intervento è stato inserito nel programma Triennale dei LL.PP.
- Eventuale delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la presentazione della domanda di cui al presente comma
- Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno o dalle dichiarazioni rese in SIU. Tale documentazione va presentata da parte del soggetto richiedente utilizzando i modelli allegati ("*Mod\_Dich. sostit.va certificazione*" e/o "*Mod\_Dich. sostit.va notorietà*") con descrizione di ciascun criterio per max 1500 caratteri. Nel caso di Aziende Speciali istituite dai Comuni documentazione attestante il conferimento delle funzioni inerenti l'attività nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica

**Dichiarazioni che saranno sottoscritte in SIU:**

- Dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell'art.15 del presente invito: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all'interno della documentazione progettuale trasmessa
- Dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell'art.15 del presente invito

Le dichiarazioni richieste sono rese secondo quanto previsto all'art. 13 co. 10 del presente invito.

La domanda in formato pdf, l'eventuale delega attestante il potere di rappresentanza o di firma, la documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa, l'eventuale attestazione VINCA e l'eventuale atto di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento dovranno essere firmate digitalmente. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

3. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020>. I Soggetti richiedenti sono invitati a:
  - inserire immagini a bassa risoluzione (ad es. all'interno di relazioni o elaborati),
  - effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato;
4. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere presentata da un solo soggetto;
5. La domanda di sostegno con i relativi allegati dovrà essere presentata entro e non oltre 45 gg dalla data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell'A.U. di approvazione del presente invito, ovvero le ore 12.00 del 14 dicembre 2017.
6. Il soggetto richiedente procede all'accreditamento accedendo al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> attraverso apposito modulo per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema; l'accesso all'applicativo per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di identificativo e password;
7. L'istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L'applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L'AU provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L'istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità;
8. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
9. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con un'altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
10. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 ed è

soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

11. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell'invito e delle modalità di presentazione di cui ai commi 1-10, la domanda non è ricevibile qualora:
  - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
  - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
12. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione. È prevista la regolarizzazione da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 alla sezione III par. 4.4.

### **Valutazione e approvazione delle domande**

#### **Articolo 14**

#### **Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo**

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR FESR 2014-2020, l'istruttoria e l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l'Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla base dei criteri di selezione di cui all'Articolo 15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR il 15/12/2016 nelle "*Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni*" (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto).  
Successivamente all'accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l'A.U. avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento e precisando l'endoprocedimento da parte di AVEPA.  
L'A.U. valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l'AdG in data 11/08/2017. L'attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita *check-list* di valutazione riguardante le parti di competenza dell'A.U.  
L'A.U. acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all'indirizzo [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it), prima della formulazione dell'esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.  
L'attività dell'A.U. si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'invito con la formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall'A.U. ad AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l'esito sia negativo, l'A.U. comunica al soggetto richiedente l'esito dell'attività istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.  
Nella fase di istruttoria l'A.U. potrà avvalersi dell'ausilio di professionalità in possesso delle competenze tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come

specificato nel Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Verona "Ver.So.2020", approvato con determina N.4395/2017.

AVEPA, è incaricata dell'istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica. Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di competenza.

Come per l'AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione così come suddivisi dal Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 nelle "Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni" (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto). AVEPA procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario (es.: richieste di integrazione, avvio del procedimento di decadenza, avvio del procedimento di riduzione della spesa richiesta/punteggio, ecc.). Nel corso dell'istruttoria si riserva inoltre di effettuare eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa fase, per un supporto tecnico, di un'eventuale commissione per la valutazione dei progetti.

L'attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli esiti nell'applicativo SIU, anche tramite specifica *check-list*.

AVEPA evidenzia le risultanze dell'attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione congiunta AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/*check-list* dalla Commissione congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.

Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come formulata, l'A.U. conclude il procedimento di selezione delle operazioni.

Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione dirigenziale sottoscritta dal responsabile/referente dell'A.U.

Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato dall'A.U. secondo normativa vigente.

Entro i successivi 10 giorni solari dal ricevimento della Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell'A.U., AVEPA assumerà il decreto di concessione del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell'AU.

AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai Beneficiari. Tale comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto.

Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

## **Articolo 15** **Criteri di selezione**

1. Come previsto all'Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Verona, approvato con Determinazione dirigenziale n.4395 del 07/08/2017, i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
  - l'AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, d),
  - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:



**GRIGLIA DI VALUTAZIONE**

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
a) <i>Relativi alla coerenza del beneficiario con il POR FESR e la SISUS</i>	ATER e Aziende speciali istituite dai Comuni dell'Area urbana nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica		
b) <i>Relativi alla coerenza strategica e alla qualità della proposta progettuale</i>	- Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS		
	- Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS		
	- Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR		
	- Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore		
	- Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali		

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
d) <i>Relativi all'applicazione dei principi trasversali</i>	- principio di non discriminazione: viene perseguito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del "design for all"		
	- principio di non discriminazione: viene perseguito rendendo disponibili per l'assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell'emanazione di bando di concorso ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all'art.2 della medesima legge		
	- sviluppo sostenibile: viene perseguito attraverso l'utilizzo di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi		
	- principio di trasparenza: viene perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
e) <i>Relativi al potenziale beneficiario</i>	- Capacità amministrativa, finanziaria, operativa del beneficiario		

Istruttoria		Presenza	
-------------	--	----------	--

ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	del requisito	
		SI	NO
f) <i>Tipologie di intervento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi di cui al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione. Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all'adeguamento normativo, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>o igiene edilizia;</li> <li>o benessere per gli utenti;</li> <li>o sicurezza statica;</li> <li>o sicurezza impianti;</li> <li>o accessibilità;</li> <li>o risparmio energetico, anche in fase di gestione.</li> </ul> </li> </ul>		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
g) <i>Ulteriori elementi: (di cui alla lettera g) "Tali interventi devono" e h) Dove pertinente gli interventi devono")</i>	- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali		
	- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge		
	- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario		
	- rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale)		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
i) <i>Ulteriori elementi generali: (di cui alla lettera i) "In generale, gli interventi devono")</i>	- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente		
	- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi		
	- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni		

	- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione		
	- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR		
	- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto		
	- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici.		

### **Attuazione, verifiche e controlli**

#### **Articolo 16**

#### **Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi**

1. L'avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogramma presentato dal soggetto beneficiario e nei termini di cui all'art. 5 cui si rinvia.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama quanto già descritto all'Articolo 4 comma 6 e all'Articolo 5 comma 8 del presente invito.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento:
  - per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
  - per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ; in tal caso sarà l'AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra riportati.

#### **Articolo 17**

#### **Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno**

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l'applicativo SIU, corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all'art. 18 del presente invito, il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all'AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di

anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'importo garantito con la fideiussione.

Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente link <http://www.avepa.it/fideiussioni>

Quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo viene revocato.

In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.

Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell'impossibilità quindi di disporre dell'importo dell'affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di finanziamento.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017.

5. Il numero di acconti richiedibile è subordinato all'entità della spesa ammessa:

- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti

La competenza dell'esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l'erogazione del contributo entro i termini previsti dall'art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del sostegno per l'importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.

Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari per il performance framework, il beneficiario deve garantire la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017.

6. Con riferimento al saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l'istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l'eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno), in assenza di gravi e

comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell'AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017.

7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura: "*Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 9.4.1 sub-azione 1*"; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito timbro di annullo riportante la medesima dicitura.
8. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di documentazione amministrativa da presentare per le voci di spesa.

Per i contratti di appalto:

- deliberazione/decreto a contrarre;
- avviso/invito pubblico;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'avviso/invito pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso/invito di ricevimento;
- documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo.

- Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017), sezione II par. 2.8.
9. Sono eleggibili le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito per l'Asse 6 – SUS dal Decreto dirigenziale n. 22 dell'11/04/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto) ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, di cui al comma 6 del presente Articolo.
- Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22 aprile 2016 ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.
- La realizzazione delle operazioni, l'effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.
- Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II par. 2.7.
10. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i seguenti requisiti:
- a) essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
  - b) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili;
  - c) essere strettamente connessa all'operazione ammessa a finanziamento;
  - d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
  - e) essere chiaramente imputata e sostenuta/pagata per intero dal soggetto beneficiario;
  - f) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spesa all'operazione finanziata, e al fine di evitare eventuali cumuli e doppi finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa il beneficiario deve apporre un'apposita dicitura o timbro (così come descritto all'articolo 17 comma 7) per cui la spesa venga chiaramente ricondotta all'azione del POR in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione;
  - g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo. Gli originali dei documenti di spesa, come anche quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;
  - h) essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto), ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lett. B del reg. (UE) 1303/2013;
  - i) nel caso di particolari voci di spesa (spese generali, ecc.) rispondere a criteri di calcolo e relativa imputazione che soddisfino requisiti sia di ammissibilità che di equità, correttezza, chiarezza, oggettività e di buona prassi contabile. Qualora in fase di rendicontazione intermedia il pagamento superi in termini percentuali rispetto alla spesa effettivamente rendicontata quanto ammissibile dall'invito, gli importi di tali voci saranno ricondotti da AVEPA entro i limiti stabiliti. In fase di rendicontazione finale (saldo), le spese eventualmente limitate, se ammissibili, verranno riconosciute a pagamento;
  - l) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
  - m) devono essere sostenute nel periodo indicato al comma 9 del presente Articolo;

n) essere corredata da altri documenti richiesti o rilevanti per attestare l'esecuzione del progetto finanziato (es. autorizzazioni, contratti, certificazioni, perizie tecniche, relazioni sull'esecuzione dei progetti, relazioni sui servizi di consulenza, ecc.).

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par. 2.2.1.

11. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

### **Articolo 18**

#### **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
  - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
  - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'invito;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
  - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente invito per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.  
Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'allegato A alla DGR 825/2017, sez. III , par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2.

### **Articolo 19**

#### **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione dell'intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate irregolarità come definite all'art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni e riduzioni si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione I par.2.3.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all'indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it); AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III.
4. In merito agli obblighi di "Stabilità delle operazioni", ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

#### **Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali**

### **Articolo 20**

#### **Informazioni generali**

1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web dell'Autorità urbana di Verona all'indirizzo [http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=53212](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212) nonché alla pagina dell'AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l'A.U.: Dirigente Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente A.U., tel. 045 8077290, orari ufficio: lun-mer-ven 09.00-13.00, mar-giov 09.00-13.00 e 14.30-17.00  
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
  - Staff Direzione Generale – Politiche Comunitarie – Referente Autorità Urbana, Piazza Bra 1, 37121 Verona (VR)
  - l'Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD). L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

### **Articolo 21**

#### **Informazione e pubblicità**

1. Nel merito delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.



2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it> e <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

## **Articolo 22**

### **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
  - Decisione (CE) C(2015) 5903 final la Commissione Europea che ha approva il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
  - “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità Urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
  - Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
  - Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
  - DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
  - Decisione 2012/21/UE (9380) relativa all’applicazione delle disposizioni dell’art.106, par. 2 del TFUE agli aiuti di Stato e la Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG
  - D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi.
2. L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

## **Articolo 23**

### **Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

1. Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare del

trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati sono AVEPA e l'AU di Verona.



Addetto	Categoria	Professionalità	Esperienza amministrativa/tecnica in progetti simili (progetti realizzati nel settore e/o appalti pubblici relativi al settore e/o progetti cofinanziati da fondi europei, nazionali o regionali) (almeno <i>biennale</i> )

**Nota per la compilazione:** si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo **complesso** e deve essere dimostrata sulla base dell'esperienza degli addetti in progetti simili, così come specificato nella tabella; nel complesso all'interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

#### ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

- copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- altra documentazione (*indicare quale: esempio curriculum vitae, .....*)

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_\_l\_sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 48 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

firma autografa

\_\_\_\_\_

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**  
(art. 47, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

firma autografa

\_\_\_\_\_

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

(Codice interno: 356243)

COMUNE DI VERONA

**Determinazione n. 5857 del 31 ottobre 2017****U.O. Staff Direzione Generale / Politiche Comunitarie / Referente Autorità Urbana - POR FESR 2014 - 2020, ASSE 6, Sviluppo Urbano Sostenibile - Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, e dell'azione 4.6.3, intervento 5, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.****IL DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GENERALE - POLITICHE COMUNITARIE - REFERENTE AUTORITA' URBANA**

Premesso che:

- in data 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale "POR Veneto FESR 2014-2020" che stabilisce i criteri per l'attribuzione al territorio dei Fondi Europei destinati allo Sviluppo Regionale (FESR);
- il POR della Regione Veneto ha inserito un Asse prioritario (Asse 6) dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile, attraverso il quale la Regione conduce le azioni integrate previste dall'art.7 del regolamento UE n.1301/2013 per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Per tale Asse del POR la Regione Veneto ha allocato risorse per un ammontare complessivo di 77.000.000,00 Euro;
- lo stesso art.7 del Reg. 1301/2013 definisce le Autorità urbane come le città e gli organismi sub-regionali o locali responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento UE n.1303/2013; l'Asse 6 del POR FESR 2014- 2020 è declinato per Obiettivi Tematici fra i quali figura l'O.T. 4 *"Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, secondo la priorità di investimento "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni"*;
- il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n.1500 del 29/10/2015, in data 03 febbraio 2016 approvava i *Criteri di selezione delle Aree urbane di tipologia "Capoluogo" e di tipologia "Polo"* e i *Criteri di selezione delle SISUS*, in data 15 dicembre 2016 approvava i *Criteri di selezione delle operazioni* riferite all'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile;
- con Deliberazione n.172 del 20/04/2016, la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la costituzione della struttura organizzativa facente funzioni di Autorità urbana, individuandone il coordinamento nella U.O. Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.1893 del 21/04/2016, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, provvedeva alla nomina dei suoi componenti e delle loro attribuzioni, includendo un dirigente coordinatore e professionalità amministrative e tecniche idonee allo svolgimento delle funzioni delegate;
- con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR n.29 del 30/06/2016, ai sensi della DGR n.258 dell'08/03/2016 recante *"Bando per la selezione delle Aree urbane e per l'individuazione delle Autorità urbane - Comuni capoluogo"*, veniva approvato l'elenco delle Aree urbane selezionate, tra cui figura quella denominata *"C.4 - Area urbana di Verona costituita dai Comuni di: Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra"*. Con il medesimo Decreto veniva individuato il Comune di Verona, quale Autorità Urbana dell'Area urbana di Verona;
- con Deliberazione n.439 del 04/11/2016 la Giunta Comunale del Comune di Verona approvava la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Verona comprendente lo "Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente dell'Autorità urbana" e il nuovo organigramma del Comune. Il Direttore Generale, con successiva Determinazione n.5912 del 10/11/2016, confermava la costituzione della struttura organizzativa dell'Autorità urbana, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di Gestione;
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n.1219 del 26.07.2016 recante *"Avviso Pubblico per Invito a partecipare alla selezione delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) - Comuni capoluogo"*, veniva approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Verona;
- con DGR n.226 del 28/02/2017, la Giunta Regionale, al fine di garantire una efficiente gestione ed attuazione del POR FESR 2014-2020, individuava AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, quale Soggetto cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto. Con il medesimo provvedimento veniva approvato il relativo schema di convenzione di delega, sottoscritto il 12/05/2017;
- con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 veniva approvato il *"Manuale generale POR FESR Veneto 2014-2020"* che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio, utilizza durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate;

- con DGR n.768 del 29/05/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art.123, paragrafo 6, del Reg.UE n.1303/2013 e dalle linee guida dell'IGRUE "*Programmazione 2014-2020 - Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione*", venivano individuate le Autorità urbane quali Organismi Intermedi a cui affidare le attività delegate, tra le quali i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 della Regione Veneto, così come definiti nello schema di convenzione, allegata alla medesima;
- con nota prot.325251 del 02/08/2017 la Regione Veneto, alla luce dell'istruttoria condotta dall'Autorità di Gestione ai fini di verificare preventivamente la capacità e la competenza delle Autorità Urbane ad assumere gli impegni in qualità di Organismi Intermedi, comunicava l'esito positivo del controllo, dando pertanto seguito alla sottoscrizione della convenzione di cui alla DGR n.768 del 29/05/2017 che avveniva in data 11/08/2017 (nota Regione Veneto Prot.349012 del 14/08/2017);
- con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017 si approvavano le "*Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane*" nell'ambito dell'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020, contenenti le istruzioni dell'Autorità di Gestione per la redazione del manuale procedurale delle Autorità urbane, e i relativi allegati;
- con Determina Dirigenziale n.4395 del 07/08/2017 veniva approvato il "*Manuale delle procedure dell'Autorità urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020*" riportante, tra le varie, "*Processi di selezione delle operazioni - Predisposizione, gestione e pubblicazione dell'avviso/invito*";

Rilevato di dover dare attuazione alle finalità descritte nell'ambito dell'azione 4.6.2 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto "*Rinnovo del materiale rotabile*" e 4.6.3 "*Sistemi di trasporto intelligenti*";

Rilevato che l'azione 4.6.2, così come descritta nella S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, si sostanzia nel rinnovo del parco autobus urbano/suburbano mediante la sostituzione di mezzi Euro 0 e 2 con unità a metano Euro 6, classe I, maggiormente accessibili, al fine di migliorare la fruibilità, l'impatto ambientale, l'inclusione nell'Area urbana di riferimento, mentre l'azione 4.6.3 consiste nell'applicare e potenziare Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) riconosciuti universalmente come gli strumenti che consentono una gestione *smart* della mobilità e dei trasporti, mirando all'aumento della mobilità sostenibile, favorendo il trasporto pubblico locale, la diminuzione del traffico veicolare privato e l'intermodalità intelligente, con conseguenze positive in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 e PM10;

Rilevato che la "*Mappa aree marginali e degradate*" allegata alla S.I.S.U.S. approvata ha individuato le aree urbane marginali, soprattutto in riferimento al Comune capoluogo, ed evidenziato le linee di trasporto pubblico urbane/suburbane/interurbane che saranno interessate dagli interventi;

Rilevato che, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida "*Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS*", dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, sono considerati potenziali Beneficiari, ai fini dell'azione 4.6.2 e 4.6.3, "*Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province)*" e che pertanto, così come individuato nella S.I.S.U.S. approvata, ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l., in qualità di azienda titolare del contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi sottoscritto con l'Ente Provincia di Verona in data 29/03/2017 è il potenziale beneficiario dell'azione 4.6.2; Comune di Verona Ente Locale (per gli interventi da 1 a 4) e ATV - Azienda Trasporti Verona S.r.l. (per l'intervento 5) sono i potenziali beneficiari dell'azione 4.6.3;

Considerato che, con riferimento all'Area urbana di Verona e alla S.I.S.U.S. approvata, la dotazione POR FESR riferita all'azione 4.6.2 ammonta a Euro 3.760.000,00, riferita all'azione 4.6.3 ammonta a Euro 3.072.457,14;

Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata

- l'azione 4.6.2 è stata declinata nei seguenti interventi, con annessa dotazione finanziaria POR FESR a copertura fino al 60% della spesa sostenuta: "*Intervento 1 - Acquisto di n.14 autobus urbani 12 metri alimentati a metano Euro 6*", finanziamento POR FESR pari a Euro 1.940.000,00; "*Intervento 2 - Acquisto di n.9 autobus suburbani 18 metri alimentati a metano Euro 6*", finanziamento POR FESR pari a Euro 1.820.000,00
- l'azione 4.6.3 è stata declinata in 5 interventi, con annessa dotazione finanziaria POR FESR a copertura fino al 50% della spesa sostenuta, di cui: "*Intervento 5 - Dispositivi di bordo per mezzi TPL e dei nodi di interscambio*", finanziamento POR FESR pari a Euro 300.000,00;

Considerato che nella S.I.S.U.S. approvata l'azione 4.6.2 concorre al perseguimento del valore *target* POR FESR per l'Area urbana al 2018 di "5 unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI" e al valore *target* regionale al 2018 di "22 unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI";

Rilevato che l'Autorità di Gestione in data 30/10/2017 Prot. 450695 ha rilasciato il parere di conformità sul presente schema di invito, e che tale parere ne attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2017-2019 per l'importo di euro 3.760.000,00 (azione 4.6.2) e di euro Euro 300.000,00 (azione 4.6.3 intervento n.5 ICT a bordo);



Ritenuto quindi di dover provvedere all'assegnazione delle suddette risorse, per complessivi 3.760.000,00 Euro a valere sull'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, e complessivi 300.000,00 Euro a valere sull'azione 4.6.3, intervento 5, tramite pubblicazione di invito;

Rilevato che, dalle *"Linee guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità urbane"*, di cui al Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05.07.2017, così come richiamato nel *"Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020"*, ad AVEPA, in qualità di O.I. ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013, spetta l'assunzione del "Decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa" nei confronti dei Beneficiari individuati, e che pertanto nessun impegno finanziario interesserà direttamente il bilancio del Comune di Verona;

Rilevato che l'Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, ha provveduto ad istituire *"un sistema di registrazione e conservazione automatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso"* denominato S.I.U. Sistema Informativo Unificato;

Visti:

- lo schema di invito, completo di allegati, approntato secondo l'ALLEGATO A2 al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto e trasmesso all'Autorità di Gestione in data 18/10/2017 Prot. 0318439;
- il parere di conformità rilasciato dall'Autorità di Gestione in data 30/10/2017 Prot. 450695 relativamente al suddetto schema di invito;
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), così come modificato dal D.Lgs.56/2017;
- l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
- il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt.53 e 80;
- il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.825 del 06/06/2017

#### DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di selezione delle operazioni, nell'ambito dell'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, e 4.6.3, intervento 5, della S.I.S.U.S. Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile POR FESR 2014-2020 dell'Autorità Urbana di Verona, finalizzata a:
  - acquisto di n.14 autobus urbani 12 metri alimentati a metano Euro 6 (azione 4.6.2, intervento 1)
  - acquisto di n.9 autobus suburbani 18 metri alimentati a metano Euro 6 (azione 4.6.2, intervento 2)
  - acquisto di dispositivi di bordo per mezzi TPL e dei nodi di interscambio (azione 4.6.3, intervento 5);
3. di approvare l'allegato schema di invito riferito all'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, e all'azione 4.6.3, intervento 5, completo di allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la predetta procedura verrà effettuata tramite l'applicativo S.I.U. Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria;
5. di stabilire, in conformità a quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida *"Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 - SUS e delle SISUS"*, dai Criteri di selezione delle operazioni - Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, che potranno partecipare alla presente procedura le Aziende locali titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con la Provincia di Verona in qualità di Ente di Governo, ovvero ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l., in possesso dei requisiti previsti nello schema di invito di cui al punto 3 del presente provvedimento;
6. di stabilire che la valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei criteri di selezione, congiuntamente valutati da AVEPA e dall'Autorità urbana in base alle rispettive competenze secondo la suddivisione prevista all'Allegato A3 del DDR n. 52 e all'Art. 15 dello schema di invito in allegato;
7. di stabilire che la dotazione finanziaria, non modificabile in aumento, ammonta a Euro 3.760.000,00 per l'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, e Euro 300.000,00 per l'azione 4.6.3, intervento 5;

8. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa, che nessun impegno/onere finanziario interesserà direttamente il bilancio del Comune di Verona, né avrà ricadute sul suo patrimonio, e che l'assunzione del decreto di finanziabilità e il relativo impegno di spesa sarà in capo ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art.123 par.7 del Reg.UE n.1303/2013;
9. di individuare il Dott. Arnaldo VECCHIETTI, dirigente U.O. Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana, quale responsabile unico della presente procedura di selezione delle operazioni;
10. di stabilire che il termine dei 45 gg per la presentazione delle domande decorrono dalla data del presente provvedimento come previsto nel "*Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana VER.SO. Verona Sostenibile 2014-2020*";
11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, sulla pagina dedicata all'Autorità Urbana e alla S.IS.U.S. sul portale del Comune di Verona e sul BURVET, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione Telematica, e inoltre di adempiere, con l'esecutività della Determina dirigenziale di approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario, agli obblighi di trasparenza di cui all' art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;
12. di disporre la trasmissione dell'invito per l'inserimento in S.I.U.

Il Dirigente Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - Referente Autorità Urbana Dott. Arnaldo Vecchietti



Comune di  
**San Giovanni Lupatoto**



Comune di  
**Buttapietra**

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020  
AUTORITÀ URBANA DI VERONA

## INVITO PUBBLICO

**per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate**

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015. Il presente Invito dà attuazione all'**ASSE 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile"**

L'Area urbana di Verona comprende i Comuni di Verona (Autorità Urbana), San Giovanni Lupatoto, Buttapietra ed è stata individuata come da Decreto n. 29 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di gestione FESR del 30.06.2016, ai sensi della DGR n. 258 del 08.03.2016.

La Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Verona è stata approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 dell'11.04.2017, ai sensi della DGR n. 1219 del 26.07.2016.

Priorità di investimento 4e "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione"

Obiettivo specifico "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane"

Azione 4.6.2. "Rinnovo del materiale rotabile"

Azione 4.6.3. "Sistemi di trasporto intelligenti"

**Autorità urbana VER.SO. 2020 – Verona, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra**

c/o Comune di Verona, Staff Direzione Generale – Politiche Comunitarie

Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, tel. 045 8077290 fax 045 8077711

E-Mail [auverso2020@comune.verona.it](mailto:auverso2020@comune.verona.it) Casella PEC [protocollo.informativo@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informativo@pec.comune.verona.it)

[www.comune.verona.it](http://www.comune.verona.it)

Codice fiscale e Partita IVA – Comune di Verona 00215150236

**CODICE UNIVOCO UFFICIO AS8KN5**



## INDICE

### **Finalità dell'invito**

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'invito
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

### **Soggetti beneficiari**

- Art. 4. Soggetti ammissibili

### **Ammissibilità tecnica degli interventi**

- Art. 5. Tipologie di intervento
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili

### **Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni**

- Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
- Art. 9. Applicazione dei principi trasversali

### **Caratteristiche del sostegno**

- Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
- Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario

### **Presentazione delle domande e istruttoria**

- Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
- Art. 15. Criteri di selezione

### **Attuazione, verifiche e controlli**

- Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 19. Rinuncia e decadenza del sostegno

### **Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali**

- Art. 20. Informazioni generali
- Art. 21. Informazione e pubblicità
- Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 23. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

### **Allegati**

- ALLEGATO 1 Mod\_capacità amm.va-operativa\_az.4.6.2
- ALLEGATO 2 Mod\_Dich. sostit.va certificazione\_az.4.6.2
- ALLEGATO 3 Mod\_Dich. sostit.va familiari conviventi 4.6.2
- ALLEGATO 4 Mod\_Dich. sostit.va notorietà 4.6.2
- ALLEGATO 5 Mod\_referenze bancarie\_az.4.6.2
- ALLEGATO 6 Mod\_capacità amm.va-operativa\_az.4.6.3
- ALLEGATO 7 Mod\_Dich. sostit.va certificazione\_az.4.6.3
- ALLEGATO 8 Mod\_Dich. sostit.va familiari conviventi 4.6.3

ALLEGATO 9 Mod\_Dich. sostit.va notorietà 4.6.3  
ALLEGATO 10 Mod\_referenze bancarie\_az.4.6.3

## Finalità dell'invito

### Articolo 1

#### Finalità e oggetto dell'invito

1. Il presente invito dà attuazione alle finalità descritte nell'ambito delle azioni 4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR 2014-2020 Regione Veneto, rispettivamente "Rinnovo del materiale rotabile" e "Sistemi di trasporto intelligenti";
2. Conformemente alla descrizione sintetica dell'azione riportata al punto 4.2.1 della SISUS, si precisa che l'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, si sostanzia nel rinnovo del parco autobus urbano e suburbano, su tratte urbane e suburbane, mediante la sostituzione dei mezzi Euro 0 e 2, con unità a metano Euro 6, classe I, per ridurre l'impatto ambientale, e dotati di equipaggiamento speciale per favorire l'accesso ai disabili (rampe per disabili, comunicazioni sonore/visive). Nello specifico, l'intervento 1 consiste nell'*"acquisto di n.14 autobus urbani 12 metri alimentati a metano Euro 6"*, l'intervento 2, nell'*"acquisto di n.9 autobus suburbani 18 metri alimentati a metano Euro 6"*.

L'azione 4.6.3 consiste nell'applicare e potenziare Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) riconosciuti universalmente come gli strumenti che consentono una gestione *smart* della mobilità. L'intervento 5, oggetto del presente invito, consiste nell'acquisto di *"dispositivi di bordo per mezzi TPL e dei nodi di interscambio"*.

Entrambe le azioni mirano al miglioramento delle prestazioni e dell'accessibilità del TPL quale mezzo principale di mobilità delle fasce di popolazione residenti nelle aree marginali individuate. L'introduzione di nuovi autobus a basso impatto ambientale e di design innovativo favorisce la riqualificazione dell'Area urbana promuovendo strategie di riduzione dell'inquinamento con effetti concreti sulla diminuzione di CO<sub>2</sub> e PM<sub>10</sub> nelle aree urbana e suburbana.

3. Gli obiettivi specifici della SISUS a cui mirano rispettivamente le Azioni 4.6.2 e 4.6.3 sono l'*"Incentivazione all'utilizzo del TPL migliorando la qualità e l'accessibilità al servizio riducendo, al contempo, le emissioni"* e il *"Potenziamento dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) per gestire e regolamentare i flussi di traffico e per incrementare e migliorare la disponibilità di informazioni e servizi all'utenza"*.
4. Le azioni 4.6.2 e 4.6.3 sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e con i provvedimenti a promozione della mobilità sostenibile a livello urbano che contengono, tra l'altro, misure atte a favorire la dissuasione dell'uso del mezzo privato; in particolare integrano/rafforzano:
  - il PGTU Piano Generale del Traffico Urbano laddove si prefigge l'adozione di politiche atte a promuovere una diversa ripartizione modale degli spostamenti a favore del trasporto pubblico e della modalità pedonale/ciclabile.;
  - il PAT Piano di assetto del territorio laddove prevede l'estensione delle zone pedonalizzate e l'inserimento di ZTL nel centro storico, il potenziamento del TPL e il miglioramento dei suoi *standard* di qualità, la realizzazione di parcheggi scambiatori nei punti di interscambio fra la mobilità provinciale e la rete dei trasporti pubblici cittadini, il potenziamento del trasporto pubblico dai comuni della corona alla città;
  - il PUS Piano Urbano della Sosta laddove mira a trasferire quote di spostamenti al TPL implementando strumenti di dissuasione all'utilizzo del mezzo privato (es. tariffazione della sosta per fasce ad importo decrescente con la distanza dalle aree centrali)
  - il Piano Urbano Parcheggi pertinenziali laddove mira a migliorare le condizioni di viabilità al TPL realizzando parcheggi nel sottosuolo per ridurre la sosta in superficie e la congestione veicolare generata dalla ricerca del parcheggio.

Si ritiene inoltre utile richiamare, tra gli strumenti attuativi approvati finalizzati alla riduzione delle emissioni climateranti sul territorio, il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria, che coinvolge 18 Comuni dell'*hinterland* veronese, tra cui San Giovanni Lupatoto e

Buttapietra. Il Piano non è strumento vincolante, ma traducendo le politiche europee e nazionali sul tema ha funzione orientativa specifica.

5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:

**AdG - Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:** L'AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma Operativo e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo e adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei relativi atti delegati/di esecuzione.

**AU - Autorità urbana di Verona,** individuata come da Decreto n.29 del Direttore della sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR del 30.06.2016.

Città e organismi sub-regionali o locali responsabili dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS). Le SISUS, predisposte dalle Autorità urbane e approvate dall'Autorità di Gestione, contengono un'ampia strategia per il miglioramento economico, ambientale, climatico, sociale e demografico duraturo di tutta l'Area urbana di riferimento, nonché, all'interno di tale strategia, una strategia integrata dei tre obiettivi tematici 2, 4, 9 che sono sostenuti dal FESR. La Strategia costituisce il quadro della selezione delle singole operazioni.

**AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura:** Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013 individuato con DGR n. 226 del 28/02/2017, al quale vengono delegate le funzioni di cui allo schema di convenzione di delega approvato con la medesima DGR (in particolare art. 2).

**SRA - Struttura Responsabile dell'Attuazione:** Struttura regionale a cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle singole azioni del Programma. I ruoli e le responsabilità delle SRA sono descritte nel Si.Ge.Co. e nello schema di convenzione di cui alla DGR n.226 del 28/02/2017.

**SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto** (applicativo informatico).

6. Il Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'all. A alla DGR 825/2017 citato nel presente invito è consultabile al link <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268>.

Il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n.52 del 5 luglio 2017 e relativi allegati, citato nel presente invito, è disponibile al seguente link <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156>.

7. L'invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento”.

## **Articolo 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all'Autorità urbana di Verona per le azioni 4.6.2 e 4.6.3:
- azione 4.6.2: € 3.760.000,00 a copertura del 60% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto beneficiario. La restante quota del 40% verrà corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario.
  - azione 4.6.3: € 3.072.457,14 a copertura del 50% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto beneficiario. La restante quota del 50% verrà corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario.
- La dotazione finanziaria POR FESR per gli interventi 1 e 2 dell'azione 4.6.2 e l'intervento 5



dell'azione 4.6.3, oggetto del presente invito, ammonta a:

- azione 4.6.2 intervento 1: € 1.940.000,00 a copertura del 60% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto beneficiario. La restante quota del 40% verrà corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario

- azione 4.6.2 intervento 2: € 1.820.000,00 a copertura del 60% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto beneficiario. La restante quota del 40% verrà corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario

- azione 4.6.3 intervento 5: € 300.000 a copertura del 50% della spesa complessiva sostenuta dal soggetto beneficiario. La restante quota del 50% verrà corrisposta a titolo di cofinanziamento dal soggetto beneficiario.

2. Per quanto riguarda l'azione 4.6.3, interventi 1, 2, 3, 4, così come individuati nella SISUS dell'A.U. di Verona, faranno seguito uno o più ulteriori Inviti per la restante dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020 assegnata all'Autorità urbana di Verona per l'azione 4.6.3.

### **Articolo 3 Localizzazione**

1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell'11/04/2017 (AU capoluogo), in coerenza con le finalità dell'intervento;
2. Il territorio interessato dal servizio di TPL che sarà coperto dagli autobus oggetto del presente invito ricade nell'Area urbana di Verona individuata dalla SISUS, comprendente i Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.
3. Gli autobus oggetto del presente invito interesseranno le linee 21, 22 e 41 e copriranno un tragitto che incrocia aree urbane marginali, nel quadrante sud-est dell'Area urbana individuata ed evidenziate nella “*Mappa aree marginali e degradate*” allegata alla SISUS (consultabile al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile>), e procederanno lungo gli assi di penetrazione che raggiungono il centro storico (Via Palazzina) e la zona industriale di San Giovanni Lupatoto (via Legnago), proseguendo per la SS 12 in direzione di Buttapietra, entro un perimetro caratterizzato da congestione del traffico e inquinamento atmosferico ed acustico elevato.

Le fasce di popolazione che potranno trarre vantaggio da questo servizio TPL migliorato, secondo quanto previsto dalla SISUS e conformemente agli orientamenti espressi dal POR FESR 2014 – 2020, sono principalmente i residenti anziani, i soggetti con disabilità o difficoltà di deambulazione, e in generale tutta la popolazione che si troverà ad attraversare le zone Sud, Sud-ovest e Ovest del territorio del Comune di Verona in direzione dei due altri comuni dell'Area Urbana.

### **Soggetti beneficiari**

### **Articolo 4 Soggetti ammissibili**

1. I soggetti che possono partecipare al seguente invito sono stati individuati nel rispetto di quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel

documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri), di cui all’Allegato 3 del D.D.R. n.52/2017, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;

2. I soggetti ammissibili, come individuati dal POR FESR e recepiti nella SISUS approvata, sono le Aziende locali titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con la Provincia di Verona in qualità di Ente di Governo, ovvero ATV Azienda Trasporti Verona S.r.l., sia per l’azione 4.6.2 - interventi 1 e 2, sia per l’azione 4.6.3 - intervento 5.

*(criterio di cui alla lett. a) dell’art.15 del presente invito)*

3. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere copia del contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con la Provincia di Verona in qualità di Ente di Governo assicurandosi che contenga le clausole atte a garantire una serie di elementi necessari per sterilizzare il possibile vantaggio competitivo fornito dal possesso dei mezzi. In particolare, dovrà essere previsto almeno:

- la presenza di un vincolo di destinazione d’uso dei mezzi volto all’esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nell’area oggetto del servizio;
- l’inalienabilità dei mezzi;
- il divieto di ammortamento dei mezzi, al fine di evitare il doppio finanziamento, relativamente alla quota di finanziamento POR FESR;
- che i mezzi acquistati siano aggiuntivi rispetto a quelli che l’azienda si era eventualmente impegnata ad acquistare per ammodernare il proprio parco veicolare, (ad esempio nel caso di proposta migliorativa offerta in sede di gara);
- che l’azienda si occupi della manutenzione dei mezzi, il cui importo verrà restituito nell’ambito dei canoni di servizio calcolati per la compensazione dello svolgimento del servizio;
- la restituzione del mezzo in caso di cessazione del servizio;
- qualora l’azienda svolga ulteriori attività commerciali rispetto al servizio di trasporto affidatole con il contratto di servizio in esame, essa dovrà dotarsi di una contabilità separata dalla quale dovranno risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal servizio in esame rispetto a quelli degli altri servizi svolti (si rinvia nel merito anche a quanto riportato nell’art.12 co. 1 lettera a));
- il divieto di utilizzare il valore patrimoniale degli autobus per operazioni di alcun tipo (es. patrimoniali, finanziarie, commerciali, ecc.);

Qualora il contratto di servizio in essere non contenga i summenzionati elementi alla data di presentazione della domanda, il Soggetto richiedente potrà indicare atti/norme/disciplinari che contemplano i contenuti richiesti oppure, in alternativa, produrre un atto sottoscritto dall’operatore di trasporto stesso e dall’Ente affidante, contenente le suddette clausole (si rinvia nel merito alla documentazione richiesta di cui all’art.13 del presente invito).

4. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), *(criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente invito)*, verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti similari dimostrata, dalla qualifica ed esperienza, almeno *biennale*, del personale e dall’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari risultante dalla documentazione da allegarsi alla domanda di contributo descritta all’art. 13 c.2 del presente invito.
5. I soggetti richiedenti devono essere in possesso della capacità finanziaria *(criterio di cui alla lett. e) dell’art.15 del presente invito)* risultante dalla documentazione da allegarsi alla domanda di contributo descritta all’art. 13 c.2 del presente invito.
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità e devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all'All. A alla DGR 825/2017, sezione III par.3.3, "Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno".

Le comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza all'Autorità Urbana di Verona all'indirizzo [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it)

7. Il soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato (ove applicabile Reg. UE 1370/2007) per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
8. Il soggetto richiedente non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf).

### Ammissibilità tecnica degli interventi

#### **Articolo 5 Tipologie di intervento**

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida "Orientamenti per la Programmazione dell'Asse 6 – SUS e delle SISUS", i "Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS" approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS;
2. Le tipologie di interventi ammissibili per l'Azione 4.6.2 sono:
  - acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e / o a basso impatto ambientale, o ibridi;
  - acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che favoriscano l'accesso al TPL anche a fasce deboli di utilizzatori, come i disabili e gli anziani;  
(criterio di cui alla lett. f) dell'art.15 del presente invito)

Il presente invito attua l'intervento 1, che prevede l' "acquisto di n.14 autobus urbani 12 metri alimentati a metano Euro 6" e l'intervento 2 che prevede l' "acquisto di n.9 autobus suburbani 18 metri alimentati a metano Euro 6"

Le tipologie di interventi ammissibili per Azione 4.6.3 sono:

  - acquisto di tecnologie informatiche e della comunicazione (hardware e software) applicate ai sistemi di TPL, in particolare, sistemi di bordo per il controllo e la gestione del servizio, sistemi ed apparecchiature per la videosorveglianza di bordo, sistemi di informazione agli utenti a bordo dei mezzi, sistemi conta passeggeri quale supporto decisionale alla pianificazione del servizio  
(criterio di cui alla lett. f) dell'art.15 del presente invito)

Il presente invito attua l'intervento 5, che prevede l'acquisto di "dispositivi di bordo per mezzi TPL e dei nodi di interscambio"
3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all'ammissibilità tecnica:
 

Azione 4.6.2

  - essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico con classe di omologazione Euro 2 o inferiore;

- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste dall'art.18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative;
- prevedere un utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che interessano le aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell'accessibilità (in complementarità con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione.

Azione 4.6.3 - intervento 5:

- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative, nonché essere conformi alle direttive tecniche regionali comprendenti quelle relative ai sistemi di bigliettazione elettronica, in particolare a quanto disposto con le DGR n. 2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010 e n. 1059/2016

*(criterio di cui alla lett. g) dell'art.15 del presente invito)*

In generale gli interventi per entrambe le azioni dovranno:

- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato (ove applicabile Reg. UE 1370/2007), concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni
- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto
- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici

*(criterio di cui alla lett. i) dell'art.15 del presente invito)*

4. Gli interventi per entrambe le azioni devono essere coerenti con la normativa di cui al D. Lgs. 18/04/2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi e con la normativa di settore di seguito indicata:
  - Regolamento (CE) N.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (ove applicabile);
  - Regolamento (CE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
  - Legge Regionale n.25 del 30 ottobre 1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
  - D. Lgs n. 422/1997 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL
5. Gli interventi proposti devono garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.
6. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica degli interventi valutata attraverso la documentazione di cui all'art.13 co.2.

I progetti ammessi all'agevolazione, sia per l'azione 4.6.2 – interventi 1 e 2, che per l'azione 4.6.3 – intervento 5, devono essere conclusi ed operativi entro il 30/09/2018.

In sede di attuazione degli interventi, i Beneficiari delle operazioni potranno, in caso di necessità, formulare richieste motivate di proroga sulle date di conclusione dei progetti. La richiesta dovrà essere inoltrata ad AVEPA all'indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) che provvederà a consultare l'A.U. e l'AdG nel merito.

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività siano state effettivamente realizzate, i mezzi siano funzionanti, impiegati per i servizi di TPL oggetto dell'intervento e sulle linee indicate nelle SISUS, immatricolati e provvisti della carta di circolazione.
  - le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nell'invito);
  - abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
7. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
8. Per quanto riguarda le variazioni in corso di realizzazione delle operazioni si rinvia alla sezione III par. 3.2 del Manuale procedurale, POR FESR 2014-2020 di cui all'All. A alla DGR n. 825/2017, sez. III, par.3.2.

Per le modifiche sostanziali la richiesta di modifica deve pervenire a mezzo pec ad AVEPA all'indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) e all'Autorità Urbana di Verona all'indirizzo [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it), per le modifiche non sostanziali, è sufficiente l'invio ad AVEPA.

### **Articolo 6 Spese ammissibili**

1. Sono considerate spese ammissibili le spese riferite all'acquisto di mezzi da impiegare nei servizi di TPL, per quanto riguarda l'azione 4.6.2; per l'azione 4.6.3 – intervento 5, le spese riferite all'acquisto di dispositivi di bordo per mezzi TPL e nodi di interscambio:
- sistemi di bordo per il controllo e la gestione del servizio (a titolo esemplificativo, unità centrale, consolle autista, validatori/emettitori di titoli di viaggio, moduli di localizzazione, sottosistemi di comunicazione per la trasmissione dei dati);
  - sistemi ed apparecchiature per la videosorveglianza di bordo (a titolo esemplificativo, telecamere, funzioni di memorizzazione, di trasmissione, di trasferimento delle immagini);
  - sistemi di informazione agli utenti a bordo dei mezzi, (a titolo esemplificativo, indicazioni visive di linea e destinazione, annunci audio e visivi di prossima fermata, visualizzazione delle comunicazioni di servizio);
  - sistemi conta passeggeri quale supporto decisionale alla pianificazione del servizio.
- La domanda di sostegno riporta l'ammontare della spesa prevista per l'operazione che non può subire successivamente modifiche in aumento, così come il contributo richiesto.
2. In generale, per gli aspetti relativi all'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto al riguardo dal Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA. L'ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016. L'ammissibilità delle spese è determinata dal regolamento (UE) n.1303/2013, e da quanto sarà specificato dalla normativa nazionale, in applicazione dell'art. 65 del medesimo regolamento, (normativa in fase di definizione; per il momento restano valide le disposizioni di cui al DPR n. 196 del 3.10.2008 che prevede le relative norme nazionali di ammissibilità per il periodo 2007-2013)
3. Ove applicabile si rinvia all'art. 61 del Reg. UE 1303/2013 sui Progetti Generatori di Entrate, al Reg UE 1370/2007 e a quanto previsto dal Manuale procedurale POR 2014-2020 sezione II par.2.9.2, 2.9.3

## **Articolo 7**

### **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili i costi che non siano riconducibili agli interventi di cui all'Articolo 5 e alle spese ammissibili di cui all'Articolo 6.

In generale, nel merito della non ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 par.2.3.1-2.3.2, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, in applicazione dell'art. 65 del Reg. UE n. 1303/2013.

A titolo esemplificativo non sono ammissibili:

- mezzi e beni diversi da quanto previsto all'art. 5
- la locazione finanziaria (Leasing)
- l'acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni "nuovo di fabbrica". Per beni "nuovo di fabbrica" si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato (POR FESR).;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).

### **Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni**

## **Articolo 8**

### **Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale**

1. Gli interventi devono garantire per entrambe le azioni:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS,
  - la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS. Gli interventi concorrono al perseguimento dei valori *target* intermedi al 2018 (5 unità beni ad alimentazione Euro 6 acquistati nell'Area urbana di Verona per l'azione 4.6.2),
  - il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR (azione 4.6.2 - 57 unità beni ad alimentazione elettrica, ibrida, Euro 6 acquistate complessivamente nelle Aree urbane del Veneto; azione 4.6.3 – 12 sistemi tecnologici complessivamente implementati nelle Aree urbane del Veneto),
  - la coerenza con la programmazione e pianificazione di settore, la presenza di un target specifico verso aree degradate/ fasce della popolazione marginali.

*(si vedano i criteri di cui alla lettera b) dell'art.15 del presente invito)*

### **Articolo 9** **Applicazione dei principi trasversali**

1. Gli interventi devono garantire l'applicazione dei seguenti principi trasversali:

Azione 4.6.2 – interventi 1 e 2

- sviluppo sostenibile, da perseguire mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato ad incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto positivo sull'inquinamento;
- non discriminazione, perseguita attraverso il miglioramento dell'accesso al TPL e deve essere realizzata attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni ( ad es. attraverso la dotazione di pedane).

Azione 4.6.3 – intervento 5

- non discriminazione, perseguita ponendo una particolare attenzione nella diffusione del servizio di TPL alle aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell'accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione;
- non discriminazione, perseguita anche tramite il miglioramento dell'accessibilità attraverso la diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto, il che implica un miglioramento nell'accesso alle informazioni e nella sicurezza nell'uso degli stessi (ad es. attraverso gli impianti di videosorveglianza);
- sviluppo sostenibile, in quanto gli interventi devono essere finalizzati a incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo sull'inquinamento;
- sviluppo sostenibile in quanto l'applicazione dei sistemi intelligenti di trasporto deve inoltre promuovere la pianificazione della circolazione basata su dati e fabbisogni identificati, l'interoperabilità tra i mezzi di trasporto (ad es. attraverso la bigliettazione elettronica) e il miglioramento della multi modalità tra i mezzi di trasporto, con conseguenze positive sulla razionalizzazione della mobilità e del traffico e sulla riduzione dell'inquinamento.

### **Caratteristiche del sostegno**

### **Articolo 10** **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Per quanto riguarda l'azione 4.6.2, l'intervento è finanziabile con un contributo in conto capitale pari al 60% del costo dell'autobus fino ad un contributo massimo di euro 160.000,00 al netto dell'IVA per ciascun autobus. I valori vanno considerati in base ad un costo medio per mezzi di lunghezza standard (12 m).  
Per quanto riguarda l'azione 4.6.3 - intervento 5, il contributo erogabile è pari al 50% dei costi di acquisto sostenuti fino all'ammontare massimo della dotazione finanziaria disponibile, di cui all'Articolo 2.
2. Il beneficiario si impegna a cofinanziare l'intervento a garanzia della realizzazione degli interventi oggetto del presente invito per una quota pari al 40% della spesa complessiva sostenuta, per quanto riguarda l'azione 4.6.2 interventi 1 e 2, e per una quota pari al 50% della spesa complessiva sostenuta, per quanto riguarda l'azione 4.6.3 intervento 5.
3. In materia di aiuti di stato, si attua, ove applicabile, il Regolamento UE n.1370/2007.

## **Articolo 11**

### **Cumulabilità dei finanziamenti**

1. Nel merito della cumulabilità dei finanziamenti del POR FESR con altri finanziamenti comunitari e nazionali per le medesime spese, si rinvia alla sezione III par.4.2 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.

## **Articolo 12**

### **Obblighi a carico del beneficiario**

1. Il beneficiario si impegna a:
  - a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire: a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento; b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
  - b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni (oppure 5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
  - c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all'art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
  - d) annullare e conservare in originale presso il beneficiario le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
  - e) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell'art. 21 del presente Invito;
  - f) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell'AU, di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
  - g) assicurare il rispetto dei termini indicati dall'invito per l'inizio del progetto, la sua conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del manuale generale del POR;
  - h) comunicare all'AU e all'AVEPA l'eventuale rinuncia al contributo;
  - i) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le modalità previste all'art.4, comma 6;
  - j) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
  - k) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 co. 8 del presente invito;



- l) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, di tutela ambientale e di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- m) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- n) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall'AdG, dall'AVEPA e all'AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- o) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- p) presentare all'AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici di cui al successivo art. 17;
- q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 per ulteriori specifiche nel merito);
- r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni;
- s) garantire l'impiego dei mezzi acquistati sulle linee TPL individuate nella SISUS approvata dall'AdG e dimostrare tale impiego attraverso la tenuta di un registro o di altra documentazione ritenuta idonea sino al termine di cui all'art. 71 Reg. UE n. 1303/2013.

### **Presentazione delle domande e istruttoria**

#### **Articolo 13**

#### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno relativa all'azione 4.6.2 e all'azione 4.6.3 – intervento 5 esclusivamente tramite SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto - la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di **tutta la documentazione prevista dall'invito, di seguito elencata:**

#### **Allegati Azione 4.6.2 interventi 1 e 2:**

- relazione tecnica dei mezzi da acquistare completa di cronoprogramma e descrizione delle linee TPL oggetto di intervento con particolare riferimento alle aree svantaggiate/degradate/marginali di cui all'art.3 dell'invito
- capitolato d'appalto o decisione dell'organo deputato alla deliberazione dell'ordine di acquisto dei mezzi (es. verbale Consiglio di Amministrazione)
- quadro estimativo della spesa
- contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l'ente affidante

- per la verifica delle clausole di cui all'art. 4 co. 3:
  - o se presenti nel contratto di servizio, vedi punto precedente;
  - o in alternativa, atti/norme/disciplinari che le contemplano;
  - o in alternativa dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole indicate
- documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all'art. 4 co. 4 (allegato modello denominato "*Mod\_capacità amm.va-operativa\_az.4.6.2*")
- documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 co. 5 (allegato modello denominato "*Mod\_referenze bancarie\_az.4.6.2*")
- eventuale procura per la presentazione della domanda di cui al presente comma
- dichiarazioni sui familiari per l'informativa antimafia (allegato modello denominato "*Mod\_Dich. sostit.va familiari conviventi\_az.4.6.2*")
- documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno o dalle dichiarazioni rese in SIU ("*Mod\_Dich. sostit.va certificazione\_az.4.6.2*" e/o "*Mod\_Dich. sostit.va notorietà\_az.4.6.2*") con descrizione di ciascun criterio per max 1500 caratteri e deve permettere la valutazione del rispetto dei criteri riportati alla griglia di valutazione di cui all'Art.15, lettera d).

Allegati Azione 4.6.3 intervento 5:

- relazione tecnica sul progetto di infomobilità da attivare, completa di cronoprogramma e descrizione delle linee TPL oggetto di intervento con particolare riferimento alle aree svantaggiate/degradate/marginali di cui all'art.3 dell'invito
- capitolato d'appalto o decisione dell'organo deputato alla deliberazione dell'ordine di acquisto dei beni e servizi di infomobilità (es. verbale Consiglio di Amministrazione)
- quadro estimativo della spesa
- contratto di servizio per la gestione dei servizi minimi stipulato con l'ente affidante
- per la verifica delle clausole di cui all'art. 4 co. 3:
  - o se presenti nel contratto di servizio, vedi punto precedente;
  - o in alternativa, atti/norme/disciplinari che le contemplano;
  - o in alternativa dichiarazione/attestazione relativa al rispetto delle clausole indicate
- documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all'art. 4 co. 4 (allegato modello denominato "*Mod\_capacità amm.va-operativa\_az.4.6.3*")
- documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 co. 5 (allegato modello denominato "*Mod\_referenze bancarie\_az.4.6.3*")
- eventuale procura per la presentazione della domanda di cui al presente comma
- dichiarazioni sui familiari conviventi per l'informativa antimafia (allegato modello denominato "*Mod\_Dich. sostit.va familiari conviventi\_az.4.6.3*")
- documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15, ove non desumibili dalla documentazione della domanda di sostegno o dalle dichiarazioni rese in SIU ("*Mod\_Dich. sostit.va certificazione az.4.6.3*" e/o "*Mod\_Dich. sostit.va notorietà az.4.6.3*") con descrizione di ciascun criterio per max 1500 caratteri e deve permettere la valutazione del rispetto dei criteri riportati alla griglia di valutazione di cui all'Art.15, lettera d).

**Dichiarazioni che saranno sottoscritte in SIU sia per l'azione 4.6.2, interventi 1 e 2, che per l'azione 4.6.3, intervento 5:**

- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) dell'art. 15 del presente invito
- dichiarazione di cui all'art. 4 co. 6
- dichiarazione di cui all'art. 4 co. 7
- dichiarazione attestante l'impegno al cofinanziamento dell'intervento di cui all'art. 10

- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) dell'art. 15 del presente invito

Le dichiarazioni richieste sono rese secondo quanto previsto all'art. 13 co. 10 del presente invito.

La domanda in formato pdf, l'eventuale procura/delega attestante il potere di rappresentanza o di firma, la documentazione attestante la capacità amministrativa/operativa e la capacità finanziaria dovranno essere firmati digitalmente. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

3. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020>. I Soggetti richiedenti sono invitati a:
  - inserire immagini a bassa risoluzione (ad es. all'interno di relazioni o elaborati),
  - effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato;
4. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere presentata da un solo soggetto; la documentazione allegata deve chiaramente riportare il riferimento alle due distinte azioni come sopra indicato. Nel merito del presente invito vanno pertanto presentate due distinte domande, una per l'azione 4.6.2 – interventi 1 e 2 e una per l'azione 4.6.3 – intervento 5.
5. La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro e non oltre 45 gg dalla data della Determinazione dirigenziale del responsabile dell'A.U. di approvazione del presente invito, ovvero le ore 12.00 del 14 dicembre 2017.
6. Il soggetto richiedente procede all'accreditamento accedendo al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> attraverso apposito modulo per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema; l'accesso all'applicativo per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di identificativo e password;
7. L'istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L'applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L'AU provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L'istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità;
8. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
9. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con un'altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
10. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
11. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate

nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell'invito e delle modalità di presentazione di cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
  - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.

La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.

13. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione. È prevista la regolarizzazione da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia a quanto disposto nel Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 alla sezione III par. 4.4.

### **Valutazione e approvazione delle domande**

#### **Articolo 14**

#### ***Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo***

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR FESR 2014-2020, l'istruttoria e l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il procedimento di istruttoria coinvolge l'Autorità Urbana e AVEPA. La valutazione avviene sulla base dei criteri di selezione di cui all'Articolo 15, richiamanti i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR il 15/12/2016 nelle "*Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni*" (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto). Successivamente all'accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l'A.U. avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento e precisando l'endoprocedimento da parte di AVEPA. L'A.U. valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla convenzione sottoscritta con l'AdG. L'attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata tramite apposita *check-list* di valutazione riguardante le parti di competenza dell'A.U. L'A.U. acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC, all'indirizzo [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it), prima della formulazione dell'esito istruttorio e le carica manualmente in SIU. L'attività dell'A.U. si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'invito con la formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall'A.U. ad AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l'esito sia negativo, l'A.U. comunica al soggetto richiedente l'esito dell'attività istruttoria. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.

Nella fase di istruttoria l'A.U. potrà avvalersi dell'ausilio di professionalità in possesso delle competenze tecniche necessarie, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, come specificato nel Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Verona "Ver.So.2020", approvato con determina N.4395/2017.

AVEPA, è incaricata dell'istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica. Le domande ammissibili vengono prese in carico da AVEPA ai fini istruttori per quanto di competenza.

Come per l'AU, anche AVEPA svolge la propria istruttoria sulla base dei criteri di selezione così come suddivisi dal Comitato di Sorveglianza per il POR-FESR 2014-2020 il 15/12/2016 nelle "Modalità operative per l'applicazione dei criteri di selezione delle operazioni" (allegate al Decreto n.52 del 05/07/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria Regione Veneto). AVEPA procederà inoltre come previsto dalla L.241/1990, in merito alle eventuali comunicazioni al Beneficiario (es.: richieste di integrazione, avvio del procedimento di decadenza, avvio del procedimento di riduzione della spesa richiesta/punteggio, ecc.). Nel corso dell'istruttoria si riserva inoltre di effettuare eventuali visite presso il richiedente. Anche AVEPA potrà avvalersi in questa fase, per un supporto tecnico, di un'eventuale commissione per la valutazione dei progetti.

L'attività si conclude una volta accertati i requisiti di ammissibilità tecnica, con registrazione degli esiti nell'applicativo SIU, anche tramite specifica *check-list*.

AVEPA evidenzia le risultanze dell'attività di verifica alla A.U. tramite apposita Commissione congiunta AVEPA-AU. Questa specifica fase viene registrata mediante verbale/*check-list* dalla Commissione congiunta AVEPA-AU che viene caricato in SIU.

Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come formulata, l'A.U. conclude il procedimento di selezione delle operazioni.

Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai Beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione congiunta AVEPA-AU con Determinazione dirigenziale sottoscritta dal responsabile/referente dell'A.U.

Tale provvedimento verrà tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato dall'A.U. secondo normativa vigente.

Entro i successivi 10 giorni solari dal ricevimento della Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto ed individuazione del Beneficiario da parte dell'A.U., AVEPA assumerà il decreto di concessione del contributo e impegno di spesa richiamando il provvedimento dell'AU.

AVEPA provvederà altresì alla pubblicazione nel BUR del proprio provvedimento e alla comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai Beneficiari. Tale comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento di erogazione del contributo in oggetto.

Complessivamente il procedimento istruttorio comporterà una durata massima di 120 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

## **Articolo 15** **Criteri di selezione**

1. Come previsto all'Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Verona, approvato con Determinazione dirigenziale n.4395 del 07/08/2017, i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
  - l'AU di Verona sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, d),
  - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).

La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE azione 4.6.2, interventi 1 e 2**

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
a) <i>Relativi alla coerenza del beneficiario con il POR FESR e la SISUS</i>	Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province).		
b) <i>Relativi alla coerenza strategica e alla qualità della proposta progettuale</i>	- Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS		
	- Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS		
	- Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR		
	- Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore		
	- Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali		

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
d) <i>Relativi all'applicazione dei principi trasversali</i>	- sviluppo sostenibile: perseguito mediante il rinnovamento del parco veicolare finalizzato ad incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto positivo sull'inquinamento;		
	- non discriminazione: perseguita attraverso il miglioramento dell'accesso al TPL e deve essere realizzata attraverso la circolazione di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati e più accessibili anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane)		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
e) <i>Relativi al potenziale beneficiario</i>	- Capacità amministrativa, finanziaria e operativa (art. 125 3 co. lett. c-d, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario		

Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del requisito	
-----------------------------------	----------	------------------------	--

(AVEPA)		SI	NO
f) <i>Tipologie di intervento</i>	- Acquisto di materiale rotabile nuovo, per veicoli di categoria M2 o M3 aventi classe di omologazione Euro 6 o EEV alimentati con carburanti non convenzionali e/o a basso impatto ambientale, oppure di mezzi elettrici o ibridi		
	- Acquisto di mezzi nuovi più moderni, confortevoli, attrezzati che favoriscano l'accesso al TPL e che garantiscano un miglioramento dell'accessibilità anche a fasce deboli di utilizzatori come i disabili (ad es. attraverso la dotazione di pedane)		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
g) <i>Ulteriori elementi:</i>	- essere vincolati alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale con classe di omologazione Euro2 o inferiore		
	- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative		
	- prevedere un utilizzo dei mezzi acquistati nei servizi di TPL che interessano le aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell'accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione		

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
i) <i>In generale, gli interventi devono</i>	- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato, concorrenza e ambiente;		
	- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi		
	- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove		

	previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni		
	- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione		
	- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR		
	- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto		
	- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici		

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE azione 4.6.3, intervento 5**

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
a) <i>Relativi alla coerenza del beneficiario con il POR FESR e la SISUS</i>	Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti, e gli stessi Enti affidanti dei servizi di TPL (Comuni, Province).		
b) <i>Relativi alla coerenza strategica e alla qualità della proposta progettuale</i>	- Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS		
	- Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS nel perseguimento degli obiettivi <i>target</i>		
	- Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR		
	- Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore		
	- presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali		

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale (A.U.)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
d) <i>Relativi all'applicazione dei principi trasversali</i>	- non discriminazione: perseguita ponendo una particolare attenzione nella diffusione del servizio di TPL alla aree marginali sotto il profilo socio-economico e dell'accessibilità (in complementarietà con OT9), dove è maggiore la presenza di categorie fragili della popolazione		
	- non discriminazione: perseguita anche tramite il miglioramento dell'accessibilità attraverso la		



	diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto, il che implica un miglioramento nell'accesso alle informazioni e nella sicurezza nell'uso degli stessi (ad es. attraverso gli impianti di videosorveglianza)		
	- sviluppo sostenibile: perseguito in quanto gli interventi devono essere finalizzati a incentivare l'uso del mezzo di trasporto pubblico a scapito di quello privato tramite un miglioramento della qualità nel servizio offerto, con un impatto finale positivo sull'inquinamento		
	- sviluppo sostenibile: perseguito in quanto l'applicazione dei sistemi intelligenti di trasporto deve inoltre promuovere la pianificazione della circolazione basata su dati e fabbisogni identificati, l'interoperabilità tra i mezzi di trasporto (ad es. attraverso la bigliettazione elettronica) e il miglioramento della multi modalit� tra i mezzi di trasporto, con conseguenze positive sulla razionalizzazione della mobilit� e del traffico e sulla riduzione dell'inquinamento		

Istruttoria ammissibilit� tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
e) <i>Relativi al potenziale beneficiario</i>	- Capacit� amministrativa, finanziaria e operativa (art. 125 3 co. lett. c-d, Reg. UE 1303/2013) del beneficiario		

Istruttoria ammissibilit� tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
f) <i>Tipologie di intervento</i>	- Tecnologie informatiche e della comunicazione (hardware e software) applicate ai sistemi di TPL, in particolare: implementazione e rinnovo tecnologico dei dispositivi di bordo per i mezzi TPL e dei nodi di interscambio (OBU di bordo, validatrici, videosorveglianza, sensori, telecamere di guida assistita, altri sistemi informativi di bordo, <i>text-to-speech</i> )		

Istruttoria ammissibilit� tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
g)	- essere assoggettati al vincolo di destinazione e alle condizioni		

<i>Ulteriori elementi:</i>	previste all'articolo 18 della L.R. 25/1998 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale attuative; nonché essere conformi alle direttive tecniche regionali comprendenti quelle relative ai sistemi di bigliettazione elettronica, in particolare a quanto disposto con le DGR n. 2225/2004, n. 555/2007, 1610/2010 e n. 1059/2016		
----------------------------	--	--	--

Istruttoria ammissibilità tecnica (AVEPA)	Criterio	Presenza del requisito	
		SI	NO
i) <i>In generale, gli interventi devono</i>	- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di Stato, concorrenza e ambiente		
	- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi		
	- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni		
	- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione		
	- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR		
	- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto		
	- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici		

### **Attuazione, verifiche e controlli**

#### **Articolo 16**

#### **Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi**

1. L'avvio e la conclusione degli interventi dovrà avvenire secondo cronoprogrammi presentati dal soggetto beneficiario rispettivamente per l'azione 4.6.2 – interventi 1 e 2 e per l'azione 4.6.3 – intervento 5 e nei termini di cui all'art. 5 cui si rinvia.
2. Per quanto riguarda le fattispecie di variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si richiama quanto già descritto all'Articolo 4 comma 6 e all'Articolo 5 comma 8 del presente invito.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento:

- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it) che provvederà a consultare AU e AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it), inserendo per conoscenza l'AdG [programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it) e AVEPA [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it); in tal caso sarà l'AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra riportati.

### **Articolo 17**

#### **Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno**

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l'applicativo SIU, corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all'art. 18 del presente invito, il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all'AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00) secondo le modalità indicate all'articolo 13, comma 11.
5. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'importo garantito con la fideiussione.

Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente link <http://www.avepa.it/fideiussioni>

In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.

Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell'impossibilità quindi di disporre dell'importo dell'affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di finanziamento.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017.

6. Il numero di acconti richiedibile è subordinato all'entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto
  - tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti
  - superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti

La competenza dell'esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l'erogazione del contributo entro i termini previsti dall'art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Prima presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del sostegno per l'importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.

Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari per il performance framework, il beneficiario deve garantire la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017.

7. Con riferimento al saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l'istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l'eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell'AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017.

8. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura: "Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.2 *oppure* 4.6.3"; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito timbro di annullamento riportante la medesima dicitura.
9. Di seguito si riporta un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo della documentazione amministrativa necessaria per ciascuna voce di spesa sostenuta dal beneficiario.

Per i contratti di appalto:

- deliberazione/decreto a contrarre;
- avviso/invito pubblico;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'avviso/ invito pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;

- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto

Con riferimento agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale POR FESR sezione II par. 2.8.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versione elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di erogazione del contributo in sede di comunicazione ai beneficiari dell’ammissione a finanziamento.

10. Sono eleggibili, le spese che siano state effettuate a partire dal 22 aprile 2016 (così come stabilito per l’Asse 6 – SUS dal Decreto dirigenziale n. 22 dell’11/04/2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione Veneto) ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, di cui al comma 7 del presente Articolo.

Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese. Pertanto, tra la data del 22 aprile 2016 ed entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, deve essere ricompresa sia la data del titolo di spesa che la data del relativo pagamento, intesa come la data di valuta.

La realizzazione delle operazioni, l’effettuazione delle spese e la presentazione della domanda di pagamento nei termini fissati sono considerati un obbligo per il beneficiario.

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione II par. 2.7.

11. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i seguenti requisiti:
- a) essere conforme, per natura, alle normative di riferimento applicabili;
  - b) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili;
  - c) essere strettamente connessa all’operazione ammessa a cofinanziamento;
  - d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
  - e) essere chiaramente imputata e sostenuta/pagata per intero dal soggetto beneficiario;

f) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; al fine della riconducibilità immediata della spesa all'operazione cofinanziata, e al fine di evitare eventuali cumuli e doppi finanziamenti, su tutti i documenti giustificativi di spesa il beneficiario deve apporre un'apposita dicitura o timbro (così come descritto all'articolo 17 comma 8) per cui la spesa venga chiaramente ricondotta all'azione del POR in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione;

g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo. Gli originali dei documenti di spesa, come anche quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo;

h) essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto), ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lett. B del reg. (UE) 1303/2013;

i) nel caso di particolari voci di spesa (spese generali, ecc.) rispondere a criteri di calcolo e relativa imputazione che soddisfino requisiti sia di ammissibilità che di equità, correttezza, chiarezza, oggettività e di buona prassi contabile. Qualora in fase di rendicontazione intermedia il pagamento superi in termini percentuali rispetto alla spesa effettivamente rendicontata quanto ammissibile dall'invito, gli importi di tali voci saranno ricondotti da AVEPA entro i limiti stabiliti. In fase di rendicontazione finale (saldo), le spese eventualmente limitate, se ammissibili, verranno riconosciute a pagamento;

l) essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;

m) devono essere sostenute nel periodo indicato al comma 10 del presente Articolo;

n) essere corredata da altri documenti richiesti o rilevanti per attestare l'esecuzione del progetto finanziato (es. autorizzazioni, contratti, certificazioni, perizie tecniche, relazioni sull'esecuzione dei progetti, relazioni sui servizi di consulenza, ecc.).

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III par. 2.2.1.

12. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

## **Articolo 18**

### **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 3 anni successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
  - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;

- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’Invito;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
  - la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
  - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 3 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del contributo.
  3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
  4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
- Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020 di cui all’allegato A alla DGR 825/2017, sez. III, par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2

### **Articolo 19**

#### **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi, attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni e riduzioni si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione I par.2.3
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it); AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale procedurale POR FESR 2014-2020 sezione III.
4. In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
5. La decadenza non avrà luogo in caso di fallimento non fraudolento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” del Reg. UE 1303/2013.

#### **Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali**

## **Articolo 20**

### **Informazioni generali**

1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili alla pagina web dell'Autorità urbana di Verona all'indirizzo [http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=53212](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53212) nonché alla pagina dell'AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Responsabile del Procedimento per l'AU, Dirigente Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie. Referente A.U., tel.: 0458077290, orari ufficio: lun-mer-ven 09.00-13.00, mar-giov 09.00-13.00 e 14.30-17.00; Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato;
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
  - Autorità Urbana di Verona AU VER.SO. 2020, Staff Direzione Generale Politiche comunitarie - Referente A.U. , Palazzo Barbieri Piazza Bra 1 , 37132 Verona
  - l'Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
4. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

## **Articolo 21**

### **Informazione e pubblicità**

1. Nel merito delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale POR FESR 2014-2020.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it> e <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

## **Articolo 22**

### **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
  - Decisione (CE) C(2015) 5903 final con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
  - “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
  - Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;



- Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
  - DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (vigente sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento);
  - Regolamento UE n.1370/2007 (ove applicabile)
  - D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii e relativi decreti e regolamenti attuativi
2. L'AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

### **Articolo 23**

#### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

1. Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati sono AVEPA e l'AU di Verona.




**Nota per la compilazione:** si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo **complesso** e deve essere dimostrata sulla base dell'esperienza degli addetti in progetti simili, così come specificato nella tabella; nel complesso all'interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

#### ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

- copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- altra documentazione (*indicare quale: esempio curriculum vitae, .....*)

Luogo e data

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




**Nota per la compilazione:** si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo **complesso** e deve essere dimostrata sulla base dell'esperienza degli addetti in progetti simili, così come specificato nella tabella; nel complesso all'interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

#### ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

- copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- altra documentazione (*indicare quale: esempio curriculum vitae, .....*)

Luogo e data

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"

### Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_I sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 48 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

firma autografa

\_\_\_\_\_

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligente"

### Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_I sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 48 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Luogo e data

---

firma autografa

---

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi

Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**Documento scaricabile in formato word da <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>

\_I sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	rapporto di parentela

 di non avere familiari maggiorenni conviventi

Luogo e data

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

**La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.Lgs 159/2011.**



Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi

---

firma autografa

---

**N.B.:** questa dichiarazione (**che va corredata da un documento di identità in corso di validità**) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

**La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.Lgs 159/2011.**

Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi

Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligente"

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**Documento scaricabile in formato word da <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>

\_I\_sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

di avere i seguenti familiari maggiorenni conviventi:

cognome e nome	data nascita	luogo di nascita	codice fiscale	rapporto di parentela

 di non avere familiari maggiorenni conviventi

Luogo e data

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

**La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.Lgs 159/2011.**

Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi

---

firma autografa

---

**N.B.:** questa dichiarazione (**che va corredata da un documento di identità in corso di validità**) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

**La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia secondo l'art. 85 del D.Lgs 159/2011.**

Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile"

### Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(art. 47, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_I sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

firma autografa

\_\_\_\_\_

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Azione 4.6.3 "Sistemi di trasporto intelligente"

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**  
(art. 47, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

\_I sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sanzioni penali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 del citato disposto normativo, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

firma autografa

\_\_\_\_\_

**N.B.:** questa dichiarazione (che va corredata da un documento di identità in corso di validità) non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

**FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE  
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)**

Nome della Banca e/o Istituto di Credito .....  
Via .....  
Cap. .... Città .....

Spett. Comune di VERONA  
Autorità Urbana di VERONA  
*Piazza Bra 1*  
*37121 Verona*  
[protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa ..... (indicare il nome dell'impresa) per la partecipazione all'invito approvato con *indicare atto* n. .... del ..... POR FESR 2014-2020.

**Azione 4.6.2, interventi 1 e 2 – Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile dell'AUTORITÀ URBANA DI VERONA**

Su richiesta di ..... (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica), con sede legale nel Comune di ..... alla via .....n. ...., C.F..... P.I. ...., vi comuniciamo che si tratta di (impresa/società) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità.

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti

Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

**FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE  
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA)**

Nome della Banca e/o Istituto di Credito .....

Via .....

Cap. .... Città .....

Spett. Comune di VERONA  
Autorità Urbana di VERONA  
*Piazza Bra 1*  
*37121 Verona*  
[protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa ..... (indicare il nome dell'impresa) per la partecipazione all'invito approvato con *indicare atto* n. .... del ..... POR FESR 2014-2020.

**Azione 4.6.3, intervento 5 – Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile dell'AUTORITÀ URBANA DI VERONA**

Su richiesta di ..... (indicare il nome dell'impresa/società/persona fisica), con sede legale nel Comune di ..... alla via .....n. ...., C.F..... P.I. ...., vi comuniciamo che si tratta di (impresa/società) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni e operato movimenti bancari con regolarità. Si tratta, pertanto, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità.

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Cordiali saluti

Luogo e data

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito

**Protezione civile e calamità naturali**

(Codice interno: 356197)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

**Decreto n. 37 del 17 ottobre 2017**

**Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 20. Determinazione in via definitiva del contributo e liquidazione di Euro 78.217,04 a saldo. Accertamento economia.**

**IL COMMISSARIO DELEGATO****Premesso che:**

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisori necessari a garantire la pubblica incolumità, di fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;



- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

**Atteso** che, con riferimento al Comune di Mel (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E, rigo 20 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:

n.	Soggetto delegato	Soggetto realizzatore	Prov.	Località	Descrizione intervento	Importo (Euro)
20	COMUNE DI MEL	COMUNE DI MEL	BL	VILLA DI VILLA	EROSIONE DEL BASAMENTO CON RELATIVI CEDIMENTI DEL PONTE FORADA. Il ponte sul Forada, lungo la strada comunale che collega la frazione di Villa Di Villa alle località di Vanie, Cordellon, Corte e Tallandino, a seguito delle abbondanti precipitazioni ha subito dei cedimenti	175.000,00

**Dato atto che** con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro 9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti;

**Vista** la nota prot. n. 430339 del 16 ottobre 2017, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto "Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Mel (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 20 - invio della proposta di determinazione in via definitiva del contributo e liquidazione di Euro 78.217,04 a saldo";

**Preso atto** che nella suddetta proposta di liquidazione, è stata esaminata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 294 del 31.07.2017, trasmessa dal Comune di Mel (BL) con nota agli atti prot. n. 367497 del 01.09.2017, con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.) e della spesa sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di Euro 164.550,51;

**Vista** la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato";

**Considerato** che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Mel (BL), pervenuta con la pec sopraccitata, risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 164.550,51, per la quale è stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 di cui alla colonna 6, rigo 20, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 175.000,00;

**Visto** il Decreto n. 22 del 1° agosto 2016 con il quale il Commissario delegato ha liquidato un primo acconto, dell'importo di Euro 86.333,47, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

**Ritenuto** pertanto, di determinare in via definitiva in Euro 164.550,51 il contributo complessivamente spettante al Comune di Mel (BL) a fronte della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento in esame;

**Ritenuto** di liquidare Euro 78.217,04, a saldo del contributo come sopra determinato per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 20 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;

**Dato atto** pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n.	Provvedimento di finanziamento	Importo finanziato in Euro	Somma totale rendicontata In Euro	Contributo totale da liquidare In Euro	Importo già liquidato con precedente decreto n. 22 del 1 agosto 2016 in Euro	Importo residuo da liquidare	Tipologia di liquidazione	Economie in Euro
20	O.C. 3/2014, All. E	175.000,00	164.550,51	164.550,51	86.333,47	78.217,04	SALDO	10.449,49

**Rilevata** l'insussistenza del credito per Euro 10.449,49 derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Mel (BL) al rigo 20 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 175.000,00, e quanto liquidato con il decreto n. 22 del 2016 per Euro 86.333,47 e con il presente provvedimento, per Euro 78.217,04;

**Vista** la disposizione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 che prevede che *"all'esito della definitiva e asseverata valutazione o rendicontazione dei danni, qualora l'importo finanziario necessario alla copertura degli interventi risultasse inferiore rispetto alle assegnazioni economiche di cui al presente Piano degli interventi, la differenza rimane nella disponibilità del Commissario delegato per l'attuazione degli ulteriori interventi non finanziati"*;

**Ritenuto pertanto** di accertare in Euro 10.449,49 l'economia di spesa a valere sulla contabilità speciale n. 5744 derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Mel (BL) al rigo 20 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 pari ad Euro 175.000,00 e il contributo spettante e determinato come sopra in Euro 164.550,51;

**Considerato** che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *"Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957"*;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva in Euro 164.550,51 il contributo complessivo spettante al Comune di Mel (BL) a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 20 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di liquidare al Comune di Mel (BL) Euro 78.217,04, a saldo del contributo come determinato al punto precedente in relazione all'intervento di cui al rigo 20 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
4. di accertare l'insussistenza del credito di Euro 10.449,49 derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Mel (BL) al rigo 20 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 175.000,00, e quanto liquidato con il decreto n. 22 del 2016 e con il presente provvedimento;
5. di accertare in Euro 10.449,49 l'economia di spesa derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Mel (BL) al rigo 20 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 175.000,00 e il contributo spettante come sopra determinato in Euro 164.550,51, rimanente della disponibilità del Commissario delegato a valere sulla Contabilità speciale n. 5744;
6. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno disposto a favore del Comune di Mel (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES

VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;

7. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 3 in favore del Comune di Mel (BL);
8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

## Statuti

(Codice interno: 355934)

PROVINCIA DI TREVISO

**Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2/36705 del 2 maggio 2017**  
**Statuto della Provincia di Treviso.**

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Art. 1 La Provincia

1. La Provincia di Treviso è Ente Pubblico Locale Territoriale rappresentativo della Comunità residente nel territorio dei seguenti Comuni:

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelluccio, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Veduggio, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

2. Il territorio della Provincia di Treviso coincide con il territorio dei Comuni indicati al precedente comma.

#### Art. 2 Autonomia e Statuto

1. La Provincia di Treviso è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione ed esprime nello statuto e nei regolamenti la propria autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.
2. Lo statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia normativa della Provincia di Treviso. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente.

#### Art. 3 Principi organizzativi e funzionali dell'Ente

1. La Provincia di Treviso ispira la propria azione ai principi di legalità, buona amministrazione, imparzialità, sussidiarietà e adeguatezza.
2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi risponde ai principi di efficienza, efficacia, semplicità.
3. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri che la compongono secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

#### Art. 4 Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
  - a. migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, attraverso lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;

- b. perseguire e promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti e organizzazioni;
- c. salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche e ambientali del proprio territorio;
- d. tutelare il diritto allo studio, individuando nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

#### Art. 5 Funzioni

1. La Provincia esercita le seguenti funzioni fondamentali:
  - a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  - b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  - d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  - e. gestione dell'edilizia scolastica;
  - f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
3. La Provincia, d'intesa con i Comuni, può esercitare la funzione di assistenza tecnico-amministrativa anche attraverso la predisposizione dei documenti di gara, il ruolo di stazione appaltante, le attività di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
4. La Provincia esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo Stato o dalla Regione del Veneto.

#### Art. 6 Pari opportunità

1. La Provincia persegue le pari opportunità in ogni campo della vita civile e sociale.
2. Controlla i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove le pari opportunità sul territorio provinciale.
3. È istituita la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità i cui membri saranno nominati dal Presidente.
4. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento.

### TITOLO II SEDE E SEGNI DISTINTIVI

#### Art. 7 Sede

1. La Provincia ha sede nella città di Treviso che ne è il capoluogo.
2. Gli organi della Provincia possono essere convocati e riunirsi in sede diversa da quella del capoluogo.

#### Art. 8 Segni distintivi

1. La Provincia di Treviso ha come propri segni distintivi:

- lo stemma di cui al Regio Decreto 17 marzo 1938;
- il gonfalone di cui alla delibera del Rettorato Provinciale n. 370 del 10 gennaio 1939;
- il logo, costituito dall'immagine stilizzata dei confini territoriali della provincia di Treviso su sfondo arancione e la scritta Provincia di Treviso su sfondo nero.

2. L'uso dei simboli propri della Provincia di Treviso è disciplinato da apposito regolamento.

### TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

#### CAPO I Disposizioni generali

##### Art. 9 Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. l'Assemblea dei Sindaci.

#### CAPO II Il Presidente della Provincia

##### Art. 10 Elezione e ruolo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.
2. La legge ne regola le modalità dell'elezione, la durata in carica e le cause di decadenza.
3. Entra in carica alla proclamazione del risultato elettorale.
4. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
5. Il distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

##### Art. 11 Dimissioni e cessazioni dalla carica

1. Le dimissioni presentate dal Presidente vanno indirizzate all'Assemblea dei Sindaci e diventano efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. Devono essere presentate per iscritto con firma apposta davanti al Segretario Generale o altro funzionario della Provincia. La data di presentazione è la data della firma.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, e a tutti i Sindaci della Provincia, l'avvenuta presentazione delle dimissioni ed, eventualmente, la successiva tempestiva revoca delle stesse.
3. Divenute efficaci le dimissioni si procede immediatamente a indire le elezioni per il nuovo Presidente.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente. Mancando il Vicepresidente le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

##### Art. 12 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a. convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
- b. nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia;
- c. predispone lo schema di bilancio di previsione ed i relativi atti programmatici da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci e all'approvazione del Consiglio Provinciale;
- d. approva, nei casi di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, le variazioni di bilancio;
- e. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f. fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

- g. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
- h. approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i. nomina il segretario generale e il direttore generale;
- j. nomina i dirigenti;
- k. svolge ogni altra funzione che non rientri nella competenza dell'assemblea dei sindaci, del consiglio o dei dirigenti.

#### Art. 13

##### Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati, scelti tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.
2. Il Presidente può conferire ai consiglieri anche deleghe limitate a singoli affari. In tal caso il Consigliere non assume la qualifica di "consigliere delegato" se non limitatamente al singolo affare.
3. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o impedito. L'incarico può essere revocato dal Presidente. Gli incarichi di Vicepresidente e di Consigliere delegato decadono contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
4. La delega definisce l'ambito di competenza del Vicepresidente e dei consiglieri delegati.

#### Art. 14

##### Il principio di collegialità

1. In attuazione del principio di collegialità il Presidente della Provincia convoca apposite riunioni di informazione e coordinamento, non pubbliche, con tutti i consiglieri, alle quali partecipano il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato e, se invitati, i Dirigenti e/o i Responsabili dei servizi interessati.
2. Delle riunioni viene redatto, a cura del Segretario Generale, un sintetico verbale che riporta gli argomenti trattati.

### CAPO III

#### Il Consiglio Provinciale

#### Art. 15

##### Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e da un numero di consiglieri determinato dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
4. È consigliere anziano il più anziano di età.
5. Il funzionamento del Consiglio è regolato da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. I membri del Consiglio non possono costituirsi in gruppi consiliari né possono essere costituite commissioni consiliari permanenti.
7. Il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni speciali sono disciplinati con la delibera istitutiva.
8. Alle sedute consiliari partecipa il Segretario Generale della Provincia con funzioni di verbalizzante.

#### Art. 16

##### Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri Provinciali, entro 30 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

## Art. 17

## Attribuzioni del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.
2. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
  - a. adottare lo Statuto dell'ente e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione definitiva;
  - b. adottare lo schema di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;
  - c. acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, approvare i bilanci annuali e pluriennali;
  - d. approvare le variazioni di bilancio e ratificare le variazioni di bilancio approvate d'urgenza dal Presidente;
  - e. approvare i rendiconti di gestione;
  - f. approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
  - g. approvare i regolamenti, escluso il regolamento di organizzazione;
  - h. adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
  - i. approvare i criteri per le nomine da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
  - j. designare e nominare i propri rappresentanti in altri enti ed organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
  - k. deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
  - l. approvare i provvedimenti di verifica e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
  - m. approvare convenzioni-tipo con i Comuni e/o le loro forme associative, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative ed accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale.

## Art. 18

## I Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate per iscritto, sottoscritte davanti al Segretario Generale o altro funzionario provinciale, indirizzate al Presidente della Provincia devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza ragione, ad almeno 3 sedute consecutive, decade dal proprio incarico. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di eventuali e gravi giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.
5. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima seduta utile e comunque, in caso di dimissioni, entro e non oltre 20 giorni dalla loro presentazione.

## Art. 19

## Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
  - a. di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende ed enti partecipati tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato;
  - b. di utilizzare le strutture e le dotazioni della Provincia utili per l'espletamento delle proprie funzioni;
  - c. di assumere tutte le iniziative riconosciute dal regolamento del Consiglio.
2. I Consiglieri Provinciali devono ottemperare alle norme in materia di trasparenza, osservare i divieti in materia di conflitto di interesse e sono tenuti al segreto d'ufficio.

## CAPO IV

## L'Assemblea dei Sindaci



## Art. 20

## L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, o loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci deve essere convocata almeno due volte all'anno.
3. In prima convocazione la seduta dell'Assemblea è valida qualora sia presente un numero di Comuni pari almeno alla metà dei Comuni compresi nella Provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente. In seconda convocazione, che non può tenersi prima che siano decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno due quinti dei Comuni che rappresentino almeno due quinti della popolazione complessivamente residente nella provincia.
4. Ai componenti dell'Assemblea si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i membri del Consiglio Provinciale.
5. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è regolato da un apposito regolamento, approvato dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.

## Art. 21

## Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta o respinge lo statuto della Provincia proposto dal Consiglio e le successive modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. I poteri propositivi dell'Assemblea dei Sindaci si esplicano nel diritto di presentazione di proposte al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale, con obbligo di valutazione e determinazione nel merito.
3. All'Assemblea vengono presentati, prima della definitiva approvazione, il bilancio e il rendiconto, con i relativi documenti di programmazione. Sugli stessi l'Assemblea esprime il proprio parere, non vincolante.
4. Salvo che non sia espressamente previsto dalla normativa, i pareri espressi dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. I pareri obbligatori si hanno come acquisiti quando l'Assemblea validamente costituita non riesca ad esprimere il parere oppure quando l'Assemblea non riesca a costituirsi validamente per mancanza di numero legale né in prima né in seconda convocazione.

## TITOLO IV

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

## Art. 22

## Modello organizzativo

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata con apposito regolamento approvato dal Presidente della Provincia.

## Art. 23

## Segretario Generale

1. La Provincia ha un Segretario Generale nominato nei modi e forme previste dalla legge.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni stabilite dalla legge e i compiti eventualmente conferitigli dal Presidente della Provincia e dai regolamenti provinciali.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'attribuzione delle funzioni di Vice Segretario per la sostituzione del Segretario nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

## Art. 24

## Direttore Generale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Direttore Generale nominato a tempo determinato dal Presidente della Provincia.
2. Il regolamento stabilisce i requisiti richiesti, le attribuzioni, le responsabilità, i diritti e doveri e le modalità di nomina o revoca del Direttore Generale.
3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale.

Art. 25  
Dirigenti

1. La gestione della Provincia compete ai dirigenti che ne rispondono agli Organi provinciali.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente, a termine.
3. La valutazione del lavoro dei dirigenti deve essere affidata ad un organismo indipendente.
4. Per ragioni di economicità e/o di opportunità, possono essere conferiti incarichi di dirigente di taluni uffici o servizi, direttamente al Segretario Generale e/o al Direttore Generale.

Art. 26  
Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro con i lavoratori è disciplinato dal contratto di lavoro individuale, dai contratti collettivi e, per quanto di competenza, dalle norme di legge nazionali.
2. La Provincia privilegia forme di contratto che contemperino le esigenze del lavoro con le esigenze delle famiglie.

TITOLO V  
BENI E PARTECIPAZIONI

Art. 27  
Il patrimonio

1. I beni di proprietà della Provincia hanno il regime giuridico proprio dei beni degli enti pubblici locali.
2. I beni patrimoniali devono essere amministrati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 28  
Le partecipazioni

1. Le partecipazioni in enti, società, fondazioni, associazioni e altri organismi devono essere funzionali all'espletamento delle funzioni proprie della Provincia.
2. Le partecipazioni con sola valenza patrimoniale devono essere gestite come il patrimonio disponibile.

TITOLO VI  
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29  
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento Provinciale.
2. La gestione del bilancio compete al Dirigente incaricato.
3. Il controllo sulla gestione compete all'organismo di revisione.

TITOLO VII  
RAPPORTI TRA PROVINCIA E ALTRI ENTI DEL TERRITORIO

Art. 30  
Collaborazione con i Comuni

1. La collaborazione con i Comuni, Unioni di Comuni e altri enti si attua nell'ambito delle funzioni attribuite alla Provincia mediante convenzioni per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata, accordi generali di programma, erogazione di sostegni finanziari, o ogni altra modalità ritenuta idonea e sostenibile sotto il profilo tecnico, finanziario e gestionale, nei limiti e secondo le modalità indicate da regolamenti o atti attuativi.
2. Eventuali funzioni di supporto assicurate ai Comuni e enti del territorio devono essere garantite secondo principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, anche in rapporto alla scelta degli enti a cui assicurare collaborazione nei casi in cui la stessa non possa essere garantita in modo diffuso.

Art. 31  
Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e altri enti

1. La Provincia attua i principi di cui al presente titolo mediante accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale, loro Unioni ed altri enti ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per

la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 32 Statuto

1. Lo statuto, su proposta del Consiglio, è approvato dall'Assemblea dei Sindaci con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni della Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. Le modifiche allo Statuto sono approvate con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

### Art. 33 Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.
2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Analogamente si procede per le modifiche successivamente approvate.

### Art. 34 Norma transitoria

1. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti si applicano, in quanto compatibili, quelli già vigenti, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di enti pubblici territoriali locali.

**Trasporti e viabilità**

(Codice interno: 355964)

COMUNE DI FOLLINA (TREVISO)

**Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28 settembre 2017****Sdemanializzazione ed alienazione alla ditta Dorigo Miriam di un tratto di via Biorca in località Valmareno.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*(omissis)*

## DELIBERA

1) Di declassificare, sdemanializzare e trasferire dal demanio comunale al patrimonio disponibile del Comune di Follina il tratto di strada catastalmente denominata "via Biorca", in località Valmareno, censita in Catasto Terreni di Follina al foglio 10, mappali n.2025, n.2026, per una superficie complessiva di mq.4, e in Catasto dei Fabbricati di Follina al foglio 10, mappali n.2029, n.2030, per una superficie complessiva di mq.13, individuato nella allegata planimetria (allegato A);

*(omissis)*

4) Di evidenziare che, ai sensi della Legge Regionale n.11 del 13.04.2001, la decisione di cui ai punto 1 e 2 costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti giuridici;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e trasmessa all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, la presente deliberazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico arch. Stefano Cominato

(Codice interno: 355837)

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VERONA)

**Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 7294/2017 del 24 ottobre 2017****Declassificazione di un relitto stradale in loc. Selvavecchia di Sant'Anna d'Alfaedo e relativo trasferimento al patrimonio disponibile dell'ente.**

Visto l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, così come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 10/09/1993 n° 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. n° 495/92, così come modificati dal D.P.R. n° 610/96, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

Vista la L.R. n° 11/2001 riguardante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del D.Lgs. n° 112/98", con la quale sono trasferite a Province e Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;

Vista la delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 2042 del 03/08/2001 con la quale si approvano le direttive riportate nel documento individuato come "Allegata A" concernente le funzioni delegate alle Province e ai Comuni di cui all'articolo 94 della L.R. 11/01 e che forma parte integrante della deliberazione stessa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 03 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato declassificato e sdemanializzato un relitto stradale in loc. Selvavecchia di Sant'Anna d'Alfaedo;

Visto che l'area oggetto di sdemanializzazione e declassificazione ha assunto il seguente dato catastale identificativo: Comune di Sant'Anna d'Alfaedo - Catasto Terreni - Foglio 13° - Mappale n° 532 - ha 00 a 27 ca 65 (2765 mq.);

Ritenuto di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi del citato articolo 2 del D.Lgs. 285/92 ed in base a quanto previsto dall'articolo 94 della L.R. 11/01;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

#### **DECRETA**

Il relitto stradale catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) al Foglio 13° Mappale n° 532 per complessivi 2765 mq. è declassificato ad area non più soggetta a pubblico transito.

Ai sensi dell'articolo 3, 3° comma, del D.P.R. 495/92, come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. n° 610/96, il presente Decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. del Veneto.

Il Responsabile dell'area tecnica (Campostrini Raffaello)

(Codice interno: 355957)

COMUNE DI SCHIO (VICENZA)

**Decreto dirigenziale n. 66501 del 25 ottobre 2017****Declassificazione di strade comunali nel territorio comunale di Schio.**

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art.1 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e la declassificazione delle strade.

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.9.1996, n. 810, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade.

Visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali", in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 13.4.2001, n. 11 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza.

Vista la deliberazione 3.8.2001, n. 2024, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopradette funzioni delegate.

Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite.

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 6.3.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva di alienare la porzione stradale così catastalmente individuata:

N.C.T. - Comune Censuario di Schio - Foglio 16 - M.N. 827 di are 2.60.

Dato atto che per procedere all'alienazione dell'area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione.

Preso atto che l'area di cui trattasi da tempo non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità e utilità e non corrisponde agli scopi funzionali previsti dalla normativa in vigore, come risulta dalla nota tecnica depositata agli atti del provvedimento stesso.

Ritenuto, pertanto, che nulla osti alla declassificazione dell'area stradale sopra evidenziata;

decreta

l'area di seguito indicata è declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito ed è, quindi, sdemanializzata:

N.C.T. - Comune Censuario di Schio - Foglio 16 - M.N. 827 di are 2.60, il tutto come evidenziato nella planimetria depositata agli atti del presente decreto di sdemanializzazione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente Livio Bertoia

**RETTIFICHE**

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 356101)

**Avviso di rettifica**

**Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 172 del 24 ottobre 2017 "Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione dell'elenco regionale delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014". (Bollettino ufficiale n. 102 del 27 ottobre 2017).**

Nel BUR n. 102 del 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 172 del 24 ottobre 2017 "Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazione dell'elenco regionale delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 213/2017 a valere sulla misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014".

Si comunica che, per mero errore materiale, l'allegato A è errato e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicato:

Allegato A al decreto n. 172 del 24 ottobre 2017

pag. 1 / 1



REGIONE DEL VENETO

Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) D.G.R. n. 213 del 28/02/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020 Misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" Elenco Regionale domande NON ammissibili				
N° Progetto	SOGGETTO	Codice fiscale	Comune (Sede legale)	Motivazione della NON ammissibilità
01/EMC/2017	MAZZUCCO ANTONIO	(omissis)	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. n. 411962 del 03/10/2017.
02/EMC/2017	MAZZUCCO MARTINO	(omissis)	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot.n. 411974 del 03/10/2017.
03/EMC/2017	ASTOLFI MASSIMILIANO	(omissis)	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 419493 del 09/10/2017.
04/EMC/2017	PEZZOLATO DEVIS	(omissis)	PORTO TOLLE	Punteggio minimo non conseguito.
05/EMC/2017	MANTOVAN GABRIELE	(omissis)	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 419511 del 09/10/2017.
06/EMC/2017	ZAGO EMILIANO	(omissis)	PORTO TOLLE	Rinuncia. Nota prot. 422951 del 10/10/2017.
07/EMC/2017	MAZZUCCO WALTER	(omissis)	PORTO TOLLE	Punteggio minimo non conseguito. Non ammissibile ai sensi dell'art. 106 lett. d) del Reg. UE n. 966/2012. Nota prot.n. 404571 del 28/09/2017.
08/EMC/2017	PREGNOLATO FABIO	(omissis)	PORTO TOLLE	Non ammissibile ai sensi dell'art. 106 lett. d) del Reg. UE n. 966/2012. Nota prot.n. 404560 del 28/09/2017.